GAETANO RASI FRANCO TAMASSIA
con il contributo di
LINO DI STEFANO E MARZIO NARICI

FONDAMENTI DI CORPORATIVISMO

ISC

INTRODUZIONE

Questo volume è diviso in due parti. Una prima dedicata ai principi fondamentali del Corporativismo ed una seconda ad alcuni documenti storici a carattere costituzionale e istituzionale.

La prima parte è il risultato della rielaborazione e della sistemazione dei testi inizialmente preparati per le lezioni dei corsi tenuti dall'ISC negli anni 1977 *e* 1978 *e completati dalle riflessioni conseguenti agli studi svolti nel decennio che va dal* 1970 *al* 1979. *Non si tratta tuttavia di un'opera a carattere definitorio e tantomeno conclusivo. Individuati i principi fondamentali che caratterizzano il Corporativismo moderno, confermata la sua originalità intrinseca e la sua autonomia dalle ideologie illuministe, constatato che lo svolgimento delle impostazioni di base contiene indirizzi risolutori dei problemi della società contemporanea, sono stati affrontati gli aspetti essenziali dal punto di vista filosofico, politico, sociale, economico ed istituzionale.*

Questa parte del volume non vuol essere né un punto di arrivo né un punto di partenza nella elaborazione del pensiero corporativo. Piuttosto vuol porsi come un momento di verifica, di precisione scientifica e di proposizione terminologica e concettuale, aperto a tutti quei contributi che saranno portati con onestà di intenti e serietà di studi.

La seconda parte contiene alcuni testi legislativi a carattere costituzionale e istituzionale, necessari per un primo approccio storiografico.

Questa seconda parte è largamente incompleta e si conta di ampliarla in una successiva edizione, aggiungendo altri testi di diritto positivo e brani antologici dei maggiori autori corporativi. Non si è ritenuto di ritardare l'uscita dell'opera, in attesa di questo tipo di completamento onde non privare il pubblico sempre più vasto di coloro che seguono

questi studi con pressante interesse, in particolare i giovani, di un punto di riferimento frutto delle più recenti elaborazioni di una equipe dello Istituto di Studi Corporativi.

Poiché è giusto che sia individuabile, nei meriti e nelle colpe, l'apporto di ciascun autore alle singole parti si precisa che i tre capitoli relativi ai fondamenti filosofici, alla dottrina dei corpi intermedi e alla teoria della classe politica sono stati stesi da Franco Tamassia; mentre i tre capitoli dedicati ai fondamenti e agli elementi dell'economia, nonché alla programmazione impegnativa e concertata sono stati stesi da Gaetano Rasi. Il capitolo sulle ideologie anticorporative deriva da un testo di Lino Di Stefano e quello sulle istituzioni della democrazia partecipativa è opera di Marzio Narici.

Naturalmente tutti gli autori si sono adoperati, in maniera collegiale, per rendere armonica la stesura usufruendo altresì di reciproci consigli e interventi.

I

I FONDAMENTI FILOSOFICI DEL CORPORATIVISMO

I. *Introduzione*

II. *Filosofia e ideologia*

II.1. *Che cos'è una filosofia*
II.2 *Che cos'è una ideologia*

III. *Le due concezioni alternative*

III.1. *La filosofia classica e la filosofia dialettica*
III.2. *L'Essere*
III.3. *Il conoscere*
III.4. *La morale*

IV. *Dalla filosofia all'ideologia*

IV.1. *La Destra e la Sinistra*
IV.2. *Le ideologie di destra e di sinistra e le fonti della loro conoscenza*
IV.3. *Filosofia classica e religione*

V. *Conclusione - Il Corporativismo ideologia della partecipazione*

I. INTRODUZIONE

Dovendo illustrare su quali presupposti filosofici si fonda l'ideologia corporativa è necessario spiegare preliminarmente che cosa si intende per filosofia e per ideologia e quali rapporti intercorrono tra l'una e l'altra.

La spiegazione è necessaria perché si tratta di concetti tutt'altro che univoci. Basti pensare che molti ritengono, per esempio, che una idea, un programma politico possa sussistere senza un supporto filosofico e ideologico, molti altri ritengono che sia possibile vivere, e che anzi sia una condizione per vivere meglio, il non seguire una filosofia; costoro ritengono cioè che l'azione abbia un primato sul pensiero. Al contrario altri ancora ritengono che non si dia primato nei rapporti fra pensiero e azione, perché il pensiero è una forma dell'agire e non vi è agire, per quanto materiale, che non sia preceduto da un pensare.

In questa sede si afferma appunto questo, che cioè ogni movimento politico sottintende una ideologia e che ogni ideologia sottintende una filosofia anche se questo sottintendimento si verifica in modi diversi riducibili ai tre modi che seguono.

In un primo modo i promotori di un movimento politico non si pongono problemi ideologici e filosofici ma solo problemi di prassi; allora sia i promotori che coloro che li seguono esplicano una azione frammentaria, che muta continuamente direzione e finalità, che può ottenere successi immediati ma che, alla distanza, si autodisgrega perché la mutabilità e la eterogeneità dei fini genera divergenze di interessi e di esigenze di azione, per cui nei tempi medi e lunghi la loro azione finisce per arrestarsi. In tal caso ideologia e filosofia tuttavia non mancano. Esse sono ben determinate: si chiamano relativismo e agnosticismo; solo che si trovano in uno stato di inconsapevolezza.

In un secondo modo i promotori di un movimento politico si pongono i problemi filosofici e ideologici ma non li rendono immediatamente espliciti a coloro che vengono chiamati all'azione politica; al contrario li preparano gradualmente alla conoscenza ma soprattutto alla accettazione e al perseguimento delle finalità ultime, procurando di formare prima la loro mentalità, il loro animo e il loro temperamento ad

una determinata prassi per metterli in condizione di accettare, con la mente e con lo spirito trasformati, ciò che prima non avrebbero accettato.

In un terzo modo infine i promotori di un movimento politico rendono esplicite immediatamente e completamente ideologia e filosofia; allora chi agisce in tale movimento, e per esso, agisce coscientemente e la forza delle sue convinzioni costituisce un potente incentivo per il successo. Ora l'ideologia corporativa è di tal fatta che per affermarsi richiede appunto di instaurare questo terzo modo di rapporto tra filosofia, ideologia e prassi.

Ecco dunque perché si cercherà di rendere espliciti i fondamenti del Corporativismo partendo appunto dai problemi filosofici: una retta impostazione dei problemi filosofici è indispensabile per la retta sistemazione dei problemi sociologici, economici, giuridici e politici. La coscienza e la conoscenza di questi fondamenti dà la possibilità di accettare razionalmente il Corporativismo e non solo emotivamente, dà la possibilità di non cadere in malintesi, cioè di non credere che il Corporativismo sia una cosa per scoprire poi che è un'altra, di rispondere ad obiezioni ed accuse, di confutare pregiudizi.

II. FILOSOFIA E IDEOLOGIA

II.1. *Che cos'è una filosofia*

Chiariamo dunque subito che cosa si intende per filosofia, almeno sotto il profilo che servirà a definire una ideologia e una azione politica. Per filosofia si intende una posizione sistematica dei problemi fondamentali che si pongono all'interpretazione dell'Essere e dell'esistenza. Mentre le scienze, partendo da classificazioni e descrizioni, rispondono a problemi intermedi che pongono i rapporti fra l'uomo e la natura, mentre cioè le scienze giustificano i mezzi, la filosofia giustifica i fini e, oltre ai fini, il loro fondamento e porta alle estreme conseguenza le domande che conseguono alle risposte di altre domande.

Quali sono questi problemi è noto ma è bene riprendere lo schema convenzionale. I problemi filosofici si dividono in due settori, i problemi della teoresi e i problemi della pratica: i problemi della teoresi, cioè della speculazione, della ricerca della verità in sè e per sè (indipendentemente dall'azione ad essa conseguente) e i problemi della pratica, cioè dell'agire. I primi sono: a) il problema della conoscenza (gnoseologia): quale è il valore della conoscenza? E' possibile o no conoscere la verità?

In quale forma si struttura il pensiero?; b) il problema dell'Essere (metafisica): esiste un tipo solo di sostanza oppure esistono due tipi di sostanze, una materiale e una spirituale? I problemi teoretici sono molti altri (teologico, estetico, etc.) ma qui è sufficiente soffermarsi su questi due: gnoseologico e metafisico. Dai problemi teoretici dipendono quelli di filosofia pratica: a) il problema morale (etica): c'è il bene? Quale è il sommo bene? In che cosa consiste la felicità e come dobbiamo agire per conseguirla? Esiste una morale naturale o solo una morale storica? Quale è il suo fondamento?; b) il problema giuridico (filosofia del diritto): che cosa è la giustizia? Esiste una legge giuridica naturale o esistono solo le leggi storiche?; c) il problema politico (filosofia della politica): quale è la origine e la natura della società? esistono delle leggi naturali della convivenza o solo delle leggi storiche? Che rapporti intercorrono fra i diversi tipi di società, fra le società intermedie e lo Stato? Quali sono le rispettive funzioni?

Prima di passare a definire le ideologie è di importanza determinante affermare la seguente tesi: i problemi della filosofia pratica sono strettamente connessi ai problemi della filosofia teoretica. Cioè a seconda delle risposte che si daranno ai quesiti teoretici, si daranno delle risposte coerenti ai quesiti pratici. E' inoltre importante riconoscere che *di fatto* non si può dare incoerenza, nel senso che ogni nostro agire presuppone una presa di posizione effettiva nella teoresi, per cui la nostra teoresi effettiva non è quella dichiarata o creduta ma quella relativa al nostro agire. Ecco perché è importante, anzi indispensabile una informazione elementare di filosofia, perché è indispensabile chiarire i fondamenti filosofici di una ideologia e delle ideologie avversarie. E' indispensabile per chiunque voglia agire con coerenza, con consapevolezza, con autonomia; per chiunque non vuole subire operazioni culturali e ideologiche che lo facciano agire per fini che non vuole e che non conosce.

II.2. *Che cos'è una ideologia.*

Si passa ora ad esporre che cosa si intende per ideologia. Per ideologia si intende un sistema di valutazioni e di scelte, meglio è forse dire di opzioni, relative alle risposte date dalla filosofia. Si tratta di valutazioni e di scelte di fondo relative a quei dati che vengono chiamati *valori.*

Per *valore* si intende un attributo che si conferisce a ciò che si ritiene che valga o di per sè o per il conseguimento di qualche cosa. I *valori* possono riferirsi ai comportamenti o ai risultati dei comportamenti,

e si hanno allora i *valori* morali, oppure i *valori* estetici, artistici, etc.; possono ancora riferirsi ai rapporti intersoggetivi, e si hanno allora i *valori* giuridici, istituzionali, politici, etc.

I *valori* hanno una *essenza* perenne, invariabile nel tempo e nello spazio, ma una *intensità* diversa nel tempo e nello spazio. Si prendano ad esempio i valori più noti: la libertà, la giustizia, il benessere, la cultura, la solidarietà, l'unità, la moralità, la forza, etc. In un dato momento storico, una determinata società, una determinata comunità politica, per vivere e per realizzarsi deve realizzare *tutti* i *valori.* Senonché la realizzazione di tutti i *valori* è condizionata alla realizzazione più intensa di uno di essi e solo in via subordinata degli altri. Si formano così, nelle diverse società e nelle diverse epoche, delle graduatorie aventi al primo posto un dato *valore* e via via discendendo gli altri *valori,* queste graduatorie sono le *ideologie.*

Il tema dell'*ideologia* verrà ripreso sotto il profilo sociologico, a proposito della formazione della classe politica, per ora basta accennare ai seguenti concetti: i *valori* non mutano, non nascono e non muoiono, cambia solo l'*intensità* dell'urgenza della loro realizzazione e, conseguentemente, cambia il *modo* della loro realizzazione. Le *ideologie* dunque comprendono tutte gli stessi *valori* ma si differenziano per il valore più urgente che le caratterizza. Anche le ragioni del loro alternarsi nella storia verranno esposte in sede sociologica, per ora si pone ancora l'accento sul fatto che la scelta di un *valore come assoluto* rispetto agli altri, il *modo* soprattutto di realizzarlo, ha dei fondamenti filosofici, si fonda cioè su delle risposte, invece che su altre, che vengono date ai problemi di filosofia teoretica e pratica.

III. LE DUE CONCEZIONI ALTERNATIVE

III.1. *La filosofia classica e la filosofia dialettica*

Ai problemi filosofici, che si sono chiamati sinteticamente dell'Essere (teoresi) e dell'esistenza (pratica), si danno due fondamentali risposte che hanno distinto il pensiero, e pertanto l'azione dell'uomo, in due atteggiamenti inconciliabili e irriducibili: la *filosofia classica* o *perenne* e la *filosofia dialettica,* la *filosofia dell'Essere* e la *filosofia del divenire.* La filosofia dell'Essere è dualistica, la filosofia del divenire è monistica.

E' di capitale importanza tenere presente che tutte le infinite risposte date dalle diverse culture nei secoli si riconducono o all'una o all'altra

delle due risposte fondamentali, *non esiste una terza risposta fondamentale.* Tenere presente questo dato è importante anche perché, di conseguenza, pure le innumeri ideologie che si sono alternate nella storia del pensiero politico sono riconducibili all'una od all'altra di queste due correnti, per cui anche le correnti ideologiche sono, fondamentalmente, due e solo due, non esiste una « terza via ». Ciò apparirà evidente dall'esame che seguirà delle due posizioni in relazione ai problemi fondamentali dell'Essere e dell'esistenza.

III.2. *L'Essere*

La filosofia classica afferma che la perfezione fondamentale, il dono sovrano di ogni cosa è l'esistenza, il venire dal nulla. Esistere, o essere, è oggetto dell'esperienza più immediata del pensiero; e anzi il pensiero stesso è regolato dall'essere. Ma l'Essere è il costitutivo di ogni realtà che chiamiamo *sostanza,* cioè di ogni realtà che sottostà ai fenomeni, alle apparenze, e tale *sostanza* è duplice: sostanza materiale e sostanza spirituale. Secondo la filosofia classica la realtà costituita dalle due sostanze è dunque *dualistica.*

Secondo la concezione dialettica invece la realtà è unica, cioè *monistica.* Nell'ambito della medesima concezione dialettica si danno due direzioni, quella *materialistica,* che riduce tutta la sostanza alla *materia,* al concreto, al sensibile, alla res extensa; e la direzione *idealistica,* che riduce tutte le realtà allo *Spirito,* ad uno *Spirito Assoluto.* Invero, se andiamo bene a considerare, chiamare l'unica realtà *materia* o *Spirito* non fa differenza sostanziale in quanto una specificazione ha senso solo ammettendo l'esistenza di un'altra realtà dalla quale possa distinguersi, se questa è considerata invece unica non ha senso chiamarla in un modo o nell'altro.

Ora queste due concezioni dell'Essere incidono sulle rispettive concezioni dell'esistenza.

Per la filosofia classica ogni realtà sostanziale o ente possiede leggi intrinseche, immutabili nel tempo e nello spazio; le sostanze vivono passando dalla potenza all'atto seguendo delle leggi, dette *naturali,* appunto perché intrinseche alla loro *natura.* Il concetto di *natura* è un concetto chiave nella filosofia classica.

Al *dualismo* della distinzione fra sostanza materiale e sostanza spirituale la filosofia classica aggiunge altri due fondamentali distinzioni: a) quella, cui si è già accennato, fra sostanza e fenomeno, e b) quella di sostanza increata e creatrice, e sostanza creata, cioè la distinzione fra un

Essere creatore e legislatore dell'Universo e l'Universo creato e ordinato dal suo autore.

III.3. *Il conoscere*

Di conseguenza la *gnoseologia,* cioè la dottrina della conoscenza della filosofia classica, è detta *oggettiva* e *intenzionale* in quanto nella conoscenza si ammette l'esistenza di un soggetto conoscente e di un oggetto conosciuto (il primo tende, *in tendere,* verso l'altro).

La struttura logica del pensiero secondo la filosofia classica si fonda sui principi di *identità* e di *non contraddizione.* Il principio di identità afferma che: ciò che è, è; e ciò che non è, non è: A è A, non A è non A. Il principio di non contraddizione afferma che è impossibile che ad una stessa cosa convenga e non convenga insieme lo stesso carattere o modo di esistere. L'impossibilità ad essere crea la certezza dell'impossibilità a pensare il contrario.

Secondo la filosofia dialettica invece non si dà dualismo. L'essere ha in se stesso le ragioni del proprio esistere e non in cause esterne e la sua esistenza consiste in un continuo divenire, o mutamento, nella sostanza stessa (ma il concetto di sostanza viene così a vanificarsi) per cui ciascuna cosa contemporaneamente è e non è se stessa, secondo il principio *di contraddizione*: A = A = non A.

La concezione dialettica esclude i concetti di *natura* e di *legge naturale.* Non avendo nulla al di fuori di sè, l'essere, sia nella concezione dialettica materialistica che nella concezione dialettica idealistica, riflette tutta la sua vita in se stesso, la vita dell'essere consiste in una progressiva e infinita presa di coscienza di se stesso, ed in ciò consiste l'evoluzione: dalla realtà inorganica alla realtà vegetale, animale e umana, scorre un unico moto evolutivo del tutto che prende coscienza di sè stesso.

Questo processo di autocoscienza si attua secondo il processo dialettico: l'*Io Assoluto* per prendere coscienza di sè deve contrapporsi un *non Io* di fronte al quale si autodefinisce: ecco la *tesi,* l'Io; l'*antitesi,* il non Io creato dall'Io e che è costituito dall'Io stesso ma che questi, per prendere coscenza di sè, proietta intellettualmente al di fuori di sè (mondo fisico, società, etc.); e la *sintesi,* il momento dell'autocoscienza (per il quale una cosa esiste in quanto viene pensata). La *sintesi* a sua volta diviene *tesi* creante una nuova *antitesi* per una nuova *sintesi* e così via all'infinito. E' fondamentale al riguardo tenere presente che nel *processo dialettico* (sia materialistico che idealistico) i due momenti

della *tesi* e dell'*antitesi* sono due astrazioni, perché la realtà è data dalla *sintesi,* cioè la realtà non ha sostanza, come per la filosofia classica, ma è solo divenire, che può essere ridotto indifferentemente a pensiero puro, a conoscenza pura, a volontà pura.

III.4. *La morale*

Si è detto che la realtà viene ridotta nell'idealismo a « volontà pura ». Questo termine ci introduce dalle due metafisiche, classica e dialettica, alle due etiche rispettive, attraverso alcuni concetti discriminanti fondamentali: quelli di verità, di bene, di giustizia, di legge, di libertà, di persona, di società, di democrazia.

Per la filosofia classica la verità, in quanto parte da una conoscenza oggettiva e intenzionale di adeguamento all'essere, consiste in quella che i filosofi della scolastica chiamano *adaequatio rei et intellectus,* cioè corrispondenza fra ciò che si afferma (fra ciò che si crede) e ciò che è; la verità cioè è un dato oggettivo in quanto non dipende unicamente dal soggetto ma dall'adeguamento del soggetto all'essere e conseguentemente dal rapporto che si instaura fra soggetto e oggetto. Esiste quindi in questa concezione un'idea di verità che gli uomini sono in grado di conoscere e sulla quale sono tenuti a convenire.

Per la filosofia dialettica la verità invece è solo soggettiva, e siccome il soggetto muta, la verità non è ma sempre diviene, essa è solo il contenuto del volere dell'Io Assoluto ed un determinato grado della sua vita auto-cognitiva; di « vero » c'è solo l'atto del volere che, libero da ogni condizionamento esterno, vuole ciò che vuole, senza criteri o principi cui debba obbedire, è legge a se stesso, non ha leggi naturali cui riferirsi come condizione per realizzarsi.

Dalle due concezioni di verità derivano le due concezioni di *ordine.*

Nella concezione classica si afferma l'esistenza di un *Ordine* di tutta la realtà, umana e non umana (cosmica, minerale, vegetale, animale), che è lo stesso Essere in quanto possiede un fine oggettivo e immanente e la norma corrispondente. Esso *Ordine* costituisce a un tempo il *Bene* di ogni essere, la condizione della esistenza. Per questo dall'*Ordine* universale promana una imperatività con valore universale che si esprime nel comando che riassume ogni altro: rispetta l'Essere nel suo ordine.

Nella concezione dialettica invece non si afferma alcun ordine in quanto l'Io Assoluto non ha una essenza che si trasformi ma è divenire puro.

Dalle due concezioni di *ordine* derivano le due concezioni di *Bene* e di *Giustizia.*

Nella concezione classica il *Bene* è l'attuazione dell'*Ordine* e il *Male* è la non attuazione di esso. *Buono* o *cattivo* è ogni atto inteso rispettivamente ad attuare o a non fare attuare l'*ordine.* La *Giustizia* è il criterio di giudizio di un atto in relazione alla sua destinazione a realizzare il bene di un ente. Cioè un atto è *giusto* nei confronti di un ente (umano o no) quando rispetta l'ordine di esso, è *ingiusto* se non lo rispetta. Dunque, mentre nel concetto di *Bene* si prende in considerazione una realtà di fatto, nel concetto di *Giustizia* si prende in considerazione una *relazione* fra due soggetti. E' necessario infine tenere presente il carattere *oggettivo* dei concetti di *Bene* e di *Giustizia* cioè un atto deve essere voluto perché conforme ai criteri oggettivi di *Bene* e di *Giustizia,* cioè si riflette l'Essere nel suo ordine.

Nella concezione dialettica abbiamo invece l'identità fra il *razionale* e il *reale,* infatti l'unica realtà è la vita dell'*Io assoluto* cioè della Ragione pura, cioè tutto ciò che avviene ha in se stesso la sua giustificazione e pertanto è *buono* e sempre *giusto* in quanto voluto, perché voluto, finché è voluto; è bene perché lo faccio, e non: lo faccio perché è bene.

Dalle due concezioni di *giustizia* e di *bene* derivano le due concezioni di *legge.*

Nella concezione classica si afferma l'esistenza di una *legge naturale,* cioè di una legge propria della Natura, e pertanto anche della natura umana, una legge *eteronoma* data cioè all'Uomo dall'esterno, che l'Uomo constata in sè ma della quale non è l'autore. Di fronte a questa legge l'Uomo deve assumere l'atteggiamento di chi indaga, approfondisce, conosce: conoscere se stesso per l'Uomo significa conoscere l'ordine, le leggi della propria natura (*normativo fondamentale umano*) obbedendo alle quali l'Uomo realizza se stesso progressivamente e indefinitivamente. Ora la legge umana positiva, cioè quella posta dallo Stato deve specificare le norme per l'attuazione storica, nel tempo e nello spazio, della legge naturale e solo a questa condizione vincola moralmente il cittadino all'obbedienza.

Nella concezione dialettica non esiste un concetto di legge naturale eteronoma, ma unica legge è la volontà dell'Uomo ultimo stadio di evoluzione della autocoscienza e dello Spirito Assoluto per cui unica legge valida è quella positiva umana quindi legge *auto-norma,* cioè autogiustificantesi: la giustizia si identifica con la *legalità,* è giusto ciò che è

stabilito dalla legge e perché e finché è stabilito dalla legge; la norma giuridica inoltre, coincide con la *norma di costume,* in quanto una legislazione che si adegui coerentemente alla concezione dialettica prende come criterio di giudizio, per rendere obbligatorio o vietato o lecito un comportamento, la adozione di esso nel costume (per esempio divorzio e aborto vengono giustificati dalla concezione dialettica in quanto praticati di fatto dalla maggior parte di quei membri di una società che si trovano ovviamente nella possibilità di farlo); è bene ciò che la maggioranza ritiene tale, oggi; domani può essere male.

Dalle due concezioni di *legge* derivano le due concezioni di *libertà.*

Nella concezione classica l'Uomo è *libero* quando supera gli ostacoli che impediscono la realizzazione del suo fine oggettivo, del fine cioè postogli dalla sua Natura, in altri termini del suo passaggio dalla potenza all'atto, e la sua volontà deve tendere alla liberazione di sé da quegli ostacoli, a realizzare cioè la *libertà di sé* o *libertà della Natura.*

Nella concezione dialettica l'Uomo è *libero* quando supera gli ostacoli che impediscono l'attuazione del Suo volere, la realizzazione del fine posto incondizionatamente da sé a se stesso; pertanto i concetti di *natura* e di *legge naturale* costituiscono i condizionamenti, o alienazioni, più espressivi ed emblematici al conseguimento della *libertà da sé* o *libertà dalla Natura.*

Dalle due concezioni di *libertà* derivano le due concezioni di *persona* e di *società.*

Nella concezione classica la *persona* è la realtà umana ontologica avente una dignità anteriore a qualsiasi ente, cioè dotata di una sua essenza unica, individuale, irripetibile e dimostrata dalla autocoscienza dell'individuo e dalla quale autocoscienza deriva la sua responsabilità. La *persona* però è per sua condizione indigente sul piano biologico (bisogni), culturale (linguaggio), etico (amore), giuridico (giustizia): l'indigenza apre la *persona* alla *società.* La *società* (di ogni grado e ordine, dalla famiglia a tutte le comunità intermedie, fino alla comunità politica, o Stato, ed alla Comunità internazionale) è una realtà (fenomenica) di fini messi in atto da diverse persone reali, avente perciò una personalità fittizia (*fictio iuris*) o convenzionale, in quanto composta da più persone individue (*socii*) reciprocamente legate da un vincolo di solidarietà assoluta nel senso che la natura pone alle *persone* la *socialità* come condizione per la realizzazione di ciascuna.

Nella concezione dialettica la *persona* individua è solo un frammento del Tutto, un momento del processo di autocoscienza dello Spi-

rito Assoluto, quindi è una astrazione: la realtà è invece la *società* come momento attuale di quel processo della autocoscienza; di qui il primato della *società* sulla *persona,* il valore assoluto della prima e la deresponsabilizzazione della seconda.

Dalle due concezioni di *persona* e di *società* derivano le due concezioni della *democrazia* (il cui concetto politico e istituzionale verrà chiarito altrove).

Nella concezione classica la *democrazia* ha carattere *dichiarativo,* cioè viene adottata la volontà di una maggioranza, fondata sulle famiglie e sui corpi sociali intermedi, perché la maggioranza, *pur non essendo fonte di conoscenza di verità,* può, costituendo la convergenza del maggior numero di *menti, indicare con più probabilità* la soluzione più idonea a risolvere un problema; la decisione della maggioranza è frutto di una *attività cognitiva,* e solo subordinatamente volitiva.

Nella decisione dialettica la *democrazia* ha carattere *costitutivo,* cioè viene adottata la volontà di una maggioranza (astratta, in cui non si tiene conto delle famiglie, nè dei corpi sociali intermedi, ma solo dei singoli intesi come puro coefficiente numerico) perché la maggioranza, costituendo la convergenza del maggior numero di *volontà astratte* indica con più intensità la direzione di mutamento del reale; la decisione della maggioranza è frutto di una *attività volitiva,* e solo subordinatamente, cognitiva, in quanto nella cognizione dialettica vi è identità fra il volere e il conoscere, fra il pensiero e l'azione.

IV. DALLA FILOSOFIA ALL'IDEOLOGIA

IV.1. *La Destra e la Sinistra*

Due e due soltanto sono dunque le concezioni fondamentali, quella classica e quella dialettica, l'una dualistica o trascendente, l'altra monistica o immanente. A queste due concezioni filosofiche corrispondono le due concezioni ideologiche: la *destra* e la *sinistra.* Le due correnti (nell'ambito di ciascuna delle quali si danno innumeri distinzioni) traducono e calano nella prassi i presupposti filosofici cui si rifanno. A questo riguardo però occorrono gravi e necessarie precisazioni.

I termini di *destra* e di *sinistra,* come è noto, hanno origini storiche (relativamente prossime, nella Rivoluzione francese), e contingenti: originariamente per *destra* si intendeva il *conservatorismo,* cioè l'atteggiamento politico di chi vuole *conservare* un privilegio; per *sinistra* si

intendeva il *progressismo,* cioè l'atteggiamento di chi vuole mutare (preferibilmente con una rivoluzione) un sistema per conquistare dei diritti. In seguito però i due termini hanno trasceso i due significati originari socio-politici e ne hanno acquisiti due di natura filosofica-politica, in relazione alle argomentazioni cui le due forze politiche (che assumevano atteggamenti detti di *destra* e di *sinistra*) ricorrevano per giustificare anche teoreticamente, rispettivamente il conservatorismo e il progressismo. I conservatori hanno ritenuto di ricorrere alla filosofia classica dell'Essere, i progressisti alla filosofia dialettica del divenire, forse perché ritenute più atte a sostenere i rispettivi interessi.

Di qui sorge il rapporto delicato, e scomodo, fra le due concezioni filosofiche e i due atteggiamenti politici. Rapporto delicato e scomodo per due ragioni. In primo luogo perché il rapporto in realtà potrebbe anche capovolgersi in quanto uno stesso gruppo socio-politico può assumere atteggiamenti diversi, conservatori o progressisti, a seconda se deve mantenere o conquistare il potere, per cui una classe politica può continuare a richiamarsi alla filosofia dialettica ed assumere atteggiamenti conservatori, mentre una forza politica può richiamarsi alla filosofia classica ed operare per la rivoluzione (che essa chiama *restaurazione*). In secondo luogo la filosofia classica e la filosofia dialettica presuppongono, come si è visto, ben determinati atteggiamenti in etica, in diritto, in politica che, viceversa, non sempre sono quelli tenuti dalle forze politiche autodefinentisi di *destra* e di *sinistra.*

A questo punto occorre fare una precisazione. A dire il vero mentre, storicamente, il richiamo alla filosofia dialettica da parte delle forze di sinistra (Socialismo, Comunismo, Radicalismo) è stato in linea di massima coerente, il richiamo alla filosofia classica da parte delle forze ad esse contrapposte o non ha avuto quasi mai una coerente applicazione nella prassi politica o questo richiamo non c'è stato affatto, pur venendo chiamate di *destra* (Liberalismo, Fascismo, Nazismo). Ciò è avvenuto per il fatto che la sinistra ha saputo imporre l'uso di chiamare *destra* tutte quelle realtà sociali e politiche che, pur essendo state di sinistra, si sono fermate ad una data situazione storica anziché procedere oltre.

Nella accezione comune quindi mentre il termine *sinistra* ha coerentemente accresciuto il significato socio-politico originario di un significato filosofico-politico, il termine *destra* si è mantenuto più equivoco, dando luogo ad una travagliata convivenza sullo stesso fronte di forze eterogenee o, peggio, contraddittorie. In pratica dunque, mentre

il concetto di *sinistra* viene ad assumere una posizione di primato, quello di *destra* viene ad assumere una posizione di riflesso, viene ad indicare una reazione ad una azione, per cui sotto un profilo psicologico l'iniziativa viene attribuita alla *sinistra* mentre alla *destra* rimane la difesa.

Ora tutto ciò nuoce grandemente alla filosofia classica sia perché viene compromessa e identificata nell'opinione comune con atteggiamenti e con forze che in realtà le sono estranei, sia perché viene a mancare di una forza politica coerente quale dispone invece nella sinistra la filosofia dialettica.

Sorge allora il problema: è utile per le forze socio-politiche che vogliono lottare per l'affermazione della concezione classica mantenere la denominazione, che non si sono date da se stesse fin dall'inizio ma che hanno ricevuta, di *destra?* Nonostante tutto quanto si è detto in precedenza la risposta ormai non può essere che sì. La risposta non può essere che affermativa perché finché le forze avversarie, che si richiamano alla filosofia dialettica, si chiameranno di *sinistra,* esse non potranno che chiamarsi di *destra* e per le seguenti ragioni. In primo luogo perché il linguaggio politico, necessariamente di massa, esige una sua simmetria, per cui è più realistico combattere la filosofia dialettica depurando e rigenerando il termine *destra* che non andandone a cercare uno nuovo. In secondo luogo perché si mantiene più chiaramente il senso della contrapposizione fra le due uniche concezioni dell'Essere e dell'esistenza. In terzo luogo perché giova alla filosofia dell'Essere l'atteggiamento di reazione nei confronti della filosofia dialettica, in quanto si pone come difesa del reale che viene negato.

Tutto ciò però richiede una effettiva *svolta storica* nel depuramento ideologico e politico della *destra,* restaurando un effettivo e autentico e coerente rapporto fra prassi e ideologia e filosofia.

IV.2. *Le ideologie di destra e di sinistra e le fonti della loro conoscenza*

Il rapporto con le rispettive concezioni filosofiche è di fondamentale importanza per distinguere le ideologie veramente di destra e le ideologie veramente di sinistra. Capita infatti che ideologie sostanzialmente di sinistra, che si rifanno cioè ad una concezione monistica ed immanente della realtà, vengono scambiate per ideologie di destra in quanto esposte con un linguaggio ed affermate con uno spirito propri degli ambienti politici di destra. Esempio tipico è l'Attualismo gentiliano

nel quale le contraddizioni di fondo tra una metafisca dialettica ed un'etica classica non furono mai superate dal fondatore della scuola tanto che da essa poterono scaturire discepoli che poi confluirono parte a destra e parte a sinistra. Altra ideologia di sinistra è il Liberalismo, nonostante il suo dissidio con altre ideologie come il Socialismo e il Comunismo, dissidio dovuto al solo fatto che le ultime due costituiscono l'evoluzione conseguenziaria del primo. Altre ideologie erroneamente considerate di destra, almeno da taluni, sono il Nazismo e infine tutte le correnti denominate di *destra magica,* risolventesi più che altro in un'estetica dell'azione e con forti caratteri occultistici, delle quali l'*Evolismo* costituisce un tipico esempio: nonostante la loro esaltazione dei *valori dello spirito* contrapposti al materialismo, si tratta pur sempre di concezioni monistiche, immanentistiche o vagamente deistiche, e soggettivistiche in cui la volontà del Superuomo non è adesione al reale ma pretesa creazione del reale.

La depurazione e il chiarimento del significato dei due termini di *destra* e di *sinistra* implica tuttavia una profonda revisione sul piano culturale per reinterpretare la storia (la storia politica, la storia delle dottrine politiche, la storia dei rapporti sociali) per determinare ciò che è *destra* e ciò che è *sinistra.* Vanno nuovamente giudicate epoche storiche e fenomeni politici e culturali, vanno riletti da cima a fondo autori, ideologi e filosofi.

A proposito degli autori il discorso si fa problematico e complesso e in questa sede non può che essere accennato, ma è tuttavia certo che occorre compiere una svolta fondamentale nei criteri di lettura della storia, che occorre sfuggire alla tentazione di definire con nettezza periodi, fatti e personalità di *sinistra* o di *destra.* Quante volte si sente, specialmente fra i giovani, chiedersi quali siano gli autori di *destra* e quali siano gli autori di *sinistra;* quante volte sorgono patetiche polemiche su quotidiani o in sezioni di partito per rivendicare questo o quel pensatore: chi ne trova opere o capitoli o frasi buone per la destra chi ne trova buone per la sinistra, chi usa delle parti e ne ignora altre e chi fa viceversa.

Tutto questo perché non si vuol compiere lo sforzo di riconoscere la complessità, la debolezza, la possibile contraddittorietà della mente e del cuore umani. Lo sforzo che al contrario occorre fare è quello di distinguere di volta in volta, in ciascun periodo, in ciascun avvenimento, in ciascuna personalità, ciò che è conforme alla concezione di *sinistra* e ciò che è conforme alla concezione di *destra.*

Fare ciò è difficile ma è necessario. E' difficile perché l'uomo, perché le masse, perché i militanti hanno bisogno di modelli netti da imitare e da venerare, di modelli netti da condannare, di modelli da amare soltanto o da odiare soltanto. L'uomo quando non sa creare per il futuro cerca sostegni nel passato, in autorità che esso stesso si crea. L'uomo, la società, il movimento politico che vuole porre la sua candidatura per il rinnovamento e la guida di una società, deve saper guardare il passato ma rimanendo autonomo da esso, deve avere l'ambizione di creare il futuro. Per questo ogni rinascita di una società deve essere preceduta da una revisione delle concezioni formatesi nelle credenze e nelle convinzioni, deve essere preceduta da un riordinamento delle idee perché si possa instaurare un ordine nuovo nei rapporti fra gli uomini.

IV.3. *Filosofia classica e religione*

E' facilmente intuibile il rapporto fra filosofia classica, fra ideologia di destra e religione. La religione (in particolare il cattolicesimo, ma non solo esso), affermando la trascendenza di Dio rispetto al Mondo e la eteronomia della legge naturale, si trova in un rapporto di coerente prosecuzione con la filosofia classica e le ideologie di *destra*.

Ciò non significa che non possano esistere delle ideologie di destra *laiche*, cioè ideologie che si riferiscono ad una filosofia che accetta la concezione classica dell'Essere. Queste ideologie infatti pur non implicando la religione non la negano pregiudizialmente e la comune premessa filosofica permette una collaborazione sul piano pratico in quanto la comune impostazione dei problemi permette di concludere a soluzioni non contrastanti.

V. CONCLUSIONE - IL CORPORATIVISMO IDEOLOGIA DELLA PARTECIPAZIONE

Il Corporativismo è l'ideologia di destra per eccellenza, anzi è la forma comune a tutte le ideologie di destra in quanto presuppone un concetto sostanziale della Persona ed il momento associativo è esaltato ma attraverso la rivendicazione della vocazione partecipativa della Persona fondata sulla comune natura, e quindi sulla comune dignità di tutte le persone individue che nella struttura corporativa trovano lo strumento per superare ogni inautentica differenziazione tra uomo e uomo.

II

LA DOTTRINA CORPORATIVA DEI CORPI INTERMEDI

I. *Introduzione. Società atomistica, società organicistica e società organica*

II. *Teoria generale dei corpi intermedi*

- II.1. *Le teorie pluralistiche e la loro critica*
- II.2. *Definizione e natura dei corpi intermedi*

III. *Analisi dei corpi intermedi*

- III.1. *Il criterio di individuazione*
- III.2. *La famiglia*
- III 3. *L'associazione*
  - III.3.a. *L'associazione professionale*
  - III.3.b. *L'associazione economica*
  - III.3.c. *L'associazione sindacale*
  - III.3.d. *L'associazione politica e l'associazione religiosa*

IV. *Conclusione - I corpi intermedi e l'organizzazione globale*

I. INTRODUZIONE. SOCIETA' ATOMISTICA, SOCIETA' ORGANICISTICA E SOCIETA' ORGANICA

I fondamenti filosofici del Corporativismo — esposti all'inizio — portano direttamente nel vivo della concezione corporativa della società e rendono immediatamente conto dell'autentico significato delle espressioni stesse di *Corporativismo* e di *corporazione,* espressioni che derivano dal concetto fondamentale che tale ideologia ha di *corpo sociale.*

Il Corporativismo ha infatti della società una concezione *organica* che gli deriva dalla filosofia perenne e che si contrappone alle concezioni dialettiche, liberistica e comunistica, rispettivamente *atomistica* ed *organicistica.*

La concezione atomistica del liberismo — come si è visto — riduce la società ad una somma di individui, ciascuno dei quali persegue il proprio personale interesse come fine supremo e considera la società solo come la sede di contemperamento degli interessi e delle libertà; l'atomismo sociale considera il tutto come una astrazione in funzione dell'unica realtà costituita dall'individuo.

La concezione *organicistica,* a sua volta, riduce la società ad un organismo collettivo, in stretta analogia con il concetto fisiologico di organismo dove le singole parti non hanno significato, prese isolatamente, ma solo in funzione del tutto; l'individuo quindi è in funzione della società.

Volendo penetrare lo spirito che anima le due concezioni osserviamo che la contrapposizione fra di esse è soltanto apparente e che mentre l'atomismo finisce per produrre nelle società uno stato di anarchia che provoca, per reazione, la concentrazione propria dell'organicismo, questo, data la forzata personificazione del Tutto, finisce in realtà per porre questo Tutto in funzione di pochi individui.

Le due concezioni costituiscono pertanto due espressioni storiche di un'unica concezione dell'Uomo conseguente alla filosofia dialettica monistica: il passaggio dall'atomismo all'organicismo costituisce infatti successivi, alterni momenti del processo dialettico. La fondamentale concordanza delle due concezioni la si constata passando attraverso gradi successivi dalle dottrine sociali alle corrispondenti dottrine politico-istituzionali ed alle rispettive estrinsecazioni storiche dello Stato liberale

e dello Stato socialista: in ambedue lo Stato finisce per divenire una realtà burocratica che si contrappone inevitabilmente alla società civile e finisce di fatto per identificarsi con la classe politica.

Nel sistema politico liberale infatti si ha un'unica struttura avente il carattere della politicità e dotata di poteri sovrani che viene chiamata Stato; sebbene essa si proponga di limitare la propria funzione ad assicurare il coordinamento tra le sfere di libertà individuali, in pratica finisce, inevitabilmente, per non assolvere compiti che le competerebbero (cioè, come vedremo, il coordinamento dei corpi intermedi) e per arrogarsene altri che non le competerebbero (cioè i compiti esclusivi dei corpi intermedi).

Nel sistema politico socialista si distinguono, secondo la formula marxista-leninista, le due fasi, quella transitoria e quella finale. Nella fase transitoria, quella dello *Stato socialista,* o della *Dittatura del proletariato,* il sistema collettivistico risolve l'individuo nello Stato; nella fase finale, quella della *società comunista,* la società si risolve nell'individuo (almeno teoricamente perché storicamente, dalla rivoluzione sovietica ad oggi, una *società comunista* non è mai stata ancora realizzata). Senza attardarci in confutazioni, che ci allontanerebbero dal tema proposto, si osserva che, mentre lo Stato liberale produce necessariamente lo Stato socialista, lo Stato socialista non risolve ma radicalizza i problemi dello Stato liberale e non riesce mai ad autosuperarsi nella società comunista.

Comunque più che una confutazione delle due concezioni, compiuta dall'esterno, è ancora una volta utile comprendere, ponendosi all'interno di esse, il loro comune fondamento dialettico e monistico. Sia la società organicistica, sia quella atomistica, esprimono l'aspirazione essenzialmente laica alla *libertà da sè* dell'Uomo, la sua solitudine che lo contrappone comunque al prossimo, che pone l'*Io* come fine e l'*Altro* come mezzo, che fa ergere l'uomo di fronte all'uomo senza possibilità di comunicazione o di amore.

Tutto questo permette di comprendere meglio la concezione corporativa che parte dalla constatazione che la società è costituita non solo da individui e neppure da un tutto indifferenziato, ma che è costituita da una serie di *corpi intermedi* e, osservando la natura di questi, detta concezione costruisce e struttura la comunità politica, cioè lo Stato che si chiama appunto per questo *corporativo.*

Ecco dunque che ci si accinge a delineare questi elementi, i *corpi intermedi,* nei quali e attraverso i quali si svolge la vita contemporaneamente e dell'individuo e della società. L'approfondimento di questi concetti è di importanza fondamentale in quanto fornisce i criteri per stabilire le condizioni della realizzazione della società corporativa e permette di individuare inoltre le future mistificazioni, specialmente in questi momenti in cui si pretende di realizzare un Corporativismo di fatto senza realizzare una vera Società corporativa.

II. TEORIA GENERALE DEI CORPI INTERMEDI

II.1. *Le teorie pluralistiche e la loro critica*

Un'esame sommario della pubblicistica sociologica e giuridica, sia favorevole sia contraria al riconoscimento dei corpi intermedi, ci fornisce un elenco, più o meno concordante, dei corpi intermedi, dice quali sono ma non che cosa sono, non dà una definizione di essi. Senonché la retta interpretazione del particolare è condizionata all'inquadramento di questo nel generale il che non può avvenire senza un'operazione astrattiva, definitoria.

Prima di fornire una definizione di queste entità è tuttavia bene far presente che finora non si è saputa dare una definizione adeguata, perché il problema relativo è stato inquadrato da parte delle dottrine politiche in quella corrente eterogenea detta del *pluralismo sociale.* Questa corrente parte da una concezione dello Stato in cui si sintetizzano tutte le contrapposizioni fra lo Stato struttura e lo Stato società civile, per cui il corpo intermedio viene considerato un diaframma che difende l'individuo dallo Stato e la rivalutazione di esso non è altro che lo strumento di deconcentramento del potere.

Così inteso il pluralismo si innesta, sia pure superandola, nella tradizione dello Stato per ceti (medioevale e dell'antico regime) aggiornata nelle dimensioni dello Stato industriale capitalistico. La sintesi più recente, quella del Bobbio, definisce il pluralismo « *una concezione che propone come modello una società composta da più gruppi o centri di potere, anche in conflitto fra loro, ai quali è assegnata la funzione di limitare, controllare, contrastare, al limite di eliminare, il centro di potere dominante identificato storicamente con lo Stato* » (1).

E' significativo che il Bobbio, mettendo in rapporto il pluralismo con le principali formule di dottrine politiche moderne, finisca per ri-

(1) Norberto Bobbio, voce *Pluralismo,* in *Diz. di Politica,* Utet, Torino, 1976, p. 717.

comprenderle tutte come varianti del pluralismo, ed alle quali quest'ultimo aggiungerebbe una formula di decentramento orizzontale alle formule di decentramento verticale di cui sono portatrici: il cosiddetto cristianesimo sociale privilegia le formule comunitarie (famiglia, parrocchia) ed ha una concezione organica e gerarchica della società; il societarismo democratico, o liberalismo, privilegia le associazioni volontarie ed ha una concezione conflittuale; il socialismo tiene in conto sia le associazioni comunitarie che quelle volontarie ed ha una concezione funzionale.

Tuttavia le tre forme di pluralismo, a detta dello stesso Bobbio (che fa eco alla critica proveniente dagli Stati Uniti) pur continuando a presentarsi come teorie scientifiche, hanno ormai una funzione meramente ideologica che è quella di far credere ai controllati di essere ancora controllori, agli spodestati di essere possessori di almeno un pezzo di potere, all'uomo unidimensionale di avere, partecipando a diversi gruppi tutti ugualmente influenti, più dimensioni. La conclusione è che « il pluralismo si rivela essere in effetti una *policrazia,* cioè una società a più centri di potere di cui ciascuno fa valere le proprie pretese sopra i suoi membri, con la conseguenza che l'individuo quando ha creduto di essersi liberato una volta per sempre dallo Stato padrone diventa servo di molti padroni » (2).

Ecco dunque in che senso si deve distinguere la Società corporativa dalla società pluralistica. Mentre quest'ultima è soprattutto una forma di governo, la prima è una forma di Stato. Mentre le teorie pluralistiche sono teorie che attribuiscono e distribuiscono i poteri sovrani (dividendoli verticalmente od orizzontalmente che sia) in vista di un equilibrio politico, il Corporativismo *prende atto* della struttura naturale della società e *riconosce, non attribuisce,* il fine e le competenze naturali di ciascun corpo intermedio e cerca di individuare e di esplicitare una forma di governo quale risulta dalla natura della società stessa. Il Corporativismo ha per fine supremo la giustizia nel suo senso più profondo di riconoscere l'Essere nel suo ordine.

II.2. *Definizione e natura dei corpi intermedi*

Si parte dunque da una definizione dei corpi intermedi che l'analisi degli stessi si incaricherà di confermare.

(2) Op. cit., p. 722.

Esaminando la realtà sociale nel suo complesso si osserva che la vita sociale si esplica in relazione ad un complesso di finalità e che questo complesso di finalità si organizza in una pluralità di piani posti secondo due posizioni, *verticale* ed *orizzontale.*

Nei *piani verticali* le finalità si organizzano in un sistema gerarchico piramidale; detto anche sistema di valori, che consiste in un rinvio successivo di finalità immediate a finalità mediate concludenti in una finalità suprema o sommo bene.

La direzione verticale dei fini si riconnette al tema delle ideologie che però in questo momento del discorso non interessa e che sarà trattata nel capitolo relativo alla teoria corporativa della classe politica.

Orizzontalmente invece le finalità si organizzano nei diversi piani del sistema gerarchico piramidale, secondo una esigenza di funzionalità, cioè gli individui, per realizzare le diverse finalità della direzione verticale, si associano in raggruppamenti caratterizzati appunto da finalità proprie e specifiche. Questi raggruppamenti sono appunto i *corpi intermedi.*

Si esamina adesso la natura di queste realtà sociali in sè prima di analizzarle partitamente. Cosa si intende innanzitutto per *natura* di un ente? Si intende la legge, o complesso di leggi intrinseche che presiedono e condizionano il suo nascere, il suo vivere e il suo sussistere. Si tratta, ovviamente, di leggi naturali, non di leggi volontaristiche arbitrariamente poste, come le norme giuridiche positive che possono essere violate ed alla cui sanzione è possibile sfuggire. La norma della legge naturale di un ente qualsiasi non può essere violata, può essere ignorata ma allora se ne pagano le conseguenze che consistono nel mancato raggiungimento del fine proprio dell'ente.

Ecco dunque il passaggio da una enunciazione descrittiva ad una enunciazione normativa, dall'essere al dover essere. L'esame della natura dei corpi intermedi impone, infatti, due direttive principali nella impostazione dei problemi politici ad essi inerenti; e per *problemi politici* si intende una categoria autonoma di problemi costituita dalla sintesi dei problemi sociali, economici, culturali e spirituali il cui complesso costituisce appunto il *problema politico.*

La prima direttiva consiste dunque nel riconoscere i corpi intermedi come elementi integranti ed esclusivi della struttura sociale nei quali cioè si risolve la società tutta. Questo significa che la società consiste in una serie di corpi intermedi disposti piramidalmente secondo

un ordine funzionale e non di dignità in relazione ai propri fini specifici ed al cui vertice si trova una organizzazione globale, anch'essa di natura corporativa ma che, per essere al vertice e per avere come fine specifico il coordinamento degli altri corpi, non è possibile chiamare « intermedia ».

Ecco dunque ciò che caratterizza la concezione corporativa dello Stato e la differenzia dalle altre concezioni. Queste ultime considerano l'organizzazione globale di vertice eterogenea nei confronti del resto della società creando un dualismo fra di esse e limitando il concetto di Stato alla massima struttura organizzativa, creando quindi i presupposti di un rapporto conflittuale fra quest'ultima e il rimanente complesso di entità sociali. La concezione corporativa invece considera l'organizzazione globale coordinatrice omogenea ai corpi intermedi, estendendo pertanto il concetto di Stato al complesso costituito dai corpi intermedi e dalla organizzazione globale.

Questa natura della società è naturalmente intuita da alcuni che pur non si sentono inseriti nella concezione corporativa. Uno di questi per esempio è il Rescigno il quale ammette che per superare la crisi dell'individuo non basta ristabilire i valori sociali minacciati o distrutti, non basta « *restituire all'individuo il senso della sua libertà ed imporre allo Stato il senso del limite, il rispetto della autonomia della persona* » (1), ma ammette che occorre riconoscere che costituiscono un fine in sé non solo le persone ma anche le società che non vanno viste unicamente come mezzi, perché è nella vita delle società intermedie che avviene quel processo costitutivo che fa dell'esistenza singolare una persona (2).

Si vedrà alla fine del discorso quali saranno le conseguenze sul piano giuridico e sociale di questa distinzione che non è nominale ma sostanziale.

La seconda direttiva che l'esame della natura dei corpi intermedi impone nella impostazione dei problemi politici ad essa inerenti è la distinzione, nell'esame degli stessi corpi intermedi, di una fenomenologia e di una ontologia. Ogni corpo intermedio presenta esteriormente dei caratteri che risentono della imperfezione intrinseca di tutte le realizzazioni umane e naturali, data la limitazione propria del finito, del

(1) Ugo Rescigno, *Le società intermedie*, in *Quaderni di Iustitia*, n. 10, Ed. Studium, Roma, 1958, p. 51.
(2) *Op. cit.*, pp. 51-52.

reale. A questa limitatezza intrinseca, necessaria, si aggiunge però la limitatezza contingente, derivata appunto da una errata impostazione del problema politico e che si può ridurre ai due errori principali delle ideologie non corporative: il mancato riconoscimento dei corpi intermedi in quanto tali e, pertanto, la disciplina razionalistica anziché razionale degli stessi. Questi due errori tradotti in prassi politica, impediscono la vita dei corpi intermedi stessi e quindi della stessa società politica, cioè dello Stato, che in essi consiste e in essi vive.

Già i sistemi ispirati al pluralismo, fin dall'inizio del secolo hanno cercato di disciplinare i corpi intermedi. Tuttavia è stato riconosciuto come tale disciplina fosse aprioristica e schematica appunto perché non riconosceva l'esistenza di leggi naturali. Questi gruppi pertanto hanno reagito, non si sono piegati ma, sia pure patologicamente, hanno continuato a vivere cercando di seguire le proprie leggi interne, contro i sistemi, divenendo spesso purtroppo meri strumenti di sovvertimento in funzione di altri schematismi, oppure facendo semplicemente cadere in desuetudine le norme innaturali o, infine, imponendo una loro interpretazione così da farle servire a finalità diverse da quelle per cui erano state poste.

Ora la consapevolezza di una fenomenologia del corpo intermedio permette all'osservatore di giungere all'ontologia di esso, cioè alla sua essenza. Tale consapevolezza gli permette di cogliere ciò che in esso è perenne e di distinguerlo da ciò che è storico, permette di assecondarlo, permette cioè l'esatta impostazione del problema politico ad esso relativo, e che consiste in ultima analisi nel ricavare la legislazione che lo disciplini dalla sua natura stessa. Tutto ciò significa che ogni corpo intermedio è esso stesso fonte del proprio diritto. Ma si tornerà nell'ultima parte del discorso su questo argomento.

III. ANALISI DEI CORPI INTERMEDI

III.1. *Il criterio di individuazione*

Se le realtà sociali sono determinate, come si è detto, dalle finalità, ciò avviene perché le finalità dell'Uomo, tanto quella assoluta quanto quelle relative, implicano la socialità.

Si constata infatti che l'individuo realizza il perfezionamento della specie umana unicamente come *socius*, cioè la estrinsecazione delle capacità dell'Uomo avviene unicamente nella dimensione sociale, e questo

non per l'inadeguatezza delle capacità del singolo ma perché si tratta di un compito che la natura ha affidato non al singolo, ma alla specie nella sua solidale unitarietà. Ora le capacità peculiari dell'Uomo, che possono sintetizzarsi in senso lato, nella razionalità, hanno una vasta gamma di estrinsecazioni che per loro natura tendono a raggrupparsi in relazione ai bisogni che tendono a soddisfare. La soddisfazione dei bisogni infatti non costituisce il fine dell'attività umana ma l'occasione di essa secondo quanto ci avverte, in relazione al diritto, il magistero del Vico: *utilitas occasio non caussa iuris.*

Questa proposizione è di una importanza fondamentale nella filosofia perenne per individuare quali siano i corpi intermedi e quale debba essere la loro disciplina giuridica positiva in applicazione delle leggi naturali che li reggono. Sotto lo stimolo dei bisogni l'Uomo infatti seguendo l'istinto naturale si sente portato spontaneamente (salvo interferenze deviatrici) a praticare la legge naturale attraverso gli istituti fondamentali nei quali si enuclea la vita associata, e cioè gli istituti corrispondenti ai corpi intermedi. Solo in un secondo momento, meditando attraverso le diverse forme di elaborazione culturale (arte, letteratura, scienza, filosofia) si rende conto di aver praticato la legge naturale. Questa attività riflessa ha la funzione di rendere più precisa la conoscenza della legge naturale, di verificare l'adeguarsi ad essa della legge positiva e di liberarsi più coscientemente di quanto di innaturale ed erroneo possa storicamente incrostarsi nella pratica degli istituti. L'Uomo, per esempio, dapprima pratica l'istituto della famiglia, poi riflettendo su di esso ne coglie l'essenza, gli elementi perenni, le modalità storiche contingenti e quindi quanto ad essa essenza può contraddire. La *precedenza del praticato sul riflesso* permette allo storico ed al sociologo di indagare il comportamento dell'Uomo e, attraverso l'esame delle costanti nei comportamenti, attraverso l'esame delle conseguenze positive o negative di essi, permette di fornire al filosofo del diritto, all'ideologo, al legislatore, dati fondamentali per determinare ciò che è doveroso, ciò che è proibito e ciò che è lecito per il cittadino in relazione al suo fine in quanto Uomo.

Ecco allora che si possono enucleare alcuni *gruppi di bisogni* cui corrispondono *gruppi di finalità* e, quindi, di *forme associative* riconducibili alla categoria dei gruppi sociali intermedi. Il criterio di individuazione è importante perché non tutte le forme associative sono riconducibili alla categoria sociopolitica a sè stante dei *gruppi intermedi* e questo incide sui limiti della loro disciplina giuridica da parte della

organizzazione coordinatrice, cioè del governo e della struttura centrale o periferica in generale. La disciplina giuridica dei corpi intermedi, occorre ripeterlo a non finire, è semplicemente *dichiarativa* perché conferisce una veste giuridica dal punto di vista tecnico formale ad una realtà la cui giuridicità è originaria e naturale. La disciplina giuridica delle altre forme associative è invece *costitutiva* perché anch'esse, come la loro disciplina, sono originate dalla libera volontà umana non dalla legge naturale che l'Uomo constata in sè, non dalla categoria giuridica del *dovuto* ma dalla categoria giuridica del *lecito*.

Se dunque la classificazione dei corpi intermedi avviene in ultima analisi in base ai bisogni che li occasionano, occorre tenere presente questa loro natura di occasionalità in quanto il bisogno peculiare dell'Uomo è lo sviluppo della sua razionalità, che è anche lo sviluppo della sua spiritualità, in altri termini dei suoi caratteri specifici. Quando l'*occasionalità* diventa *fine* allora si ha l'*alienazione,* l'uomo vive per mangiare non mangia per vivere, non guadagna per poter lavorare ma lavora per guadagnare, e il lavoro torna ad essere una maledizione biblica, vengono cercate quelle evasioni teorizzate nelle ideologie del cosiddetto « tempo libero ».

Queste precisazioni sono indispensabili per una classificazione delle forme associative, le quali possono essere appunto distinte in *necessarie e naturali,* cioè i gruppi intermedi, e *non necessarie e volontarie,* cioè tutte le altre.

Proprio perché *necessarie* quelle forme associative che si identificano nei gruppi intermedi sono spontanee e non solo storicizzabili nella loro essenza ma soltanto nella forma; cioè sono, come vengono anche chiamate, « comunità di vita » che nella essenza sono perenni, trascendono i tempi e i luoghi, l'uomo non potrà mai farne a meno, e sono occasionate da categorie fondamentali di bisogni umani. Questi bisogni possono essere così distinti:

— bisogno di *produrre* beni di consumo, è l'occasione di esplicare la capacità umana di dominio sulle realtà materiali non umane;

— bisogno *pedagogico,* è l'occasione per collegare gli individui umani attraverso le generazioni;

— bisogno *culturale* o scientifico, è l'occasione per approfondire l'autocoscienza dell'umanità attraverso la conoscenza progressiva del tutto;

— bisogno di *difendere degli interessi,* è l'occasione per realizzare il principio della giustizia che consiste nel dare a ciascuno il suo, in termini più ampi di riconoscere ogni essere nel suo ordine.

In relazione a questa classificazione estremamente sintetica di bisogni e di finalità correlative si individuano finalmente i seguenti corpi sociali intermedi: la famiglia, le associazioni professionali, le associazioni economiche, le associazioni sindacali, le associazioni politiche, le associazioni religiose.

Si passa ora ad esaminare ciascuno di questi corpi intermedi tenendo presente che di ciascuno di essi interessa solo coglierne la fenomenologia e l'essenza.

III.2. *La famiglia*

La famiglia è il corpo intermedio che assolve la funzione di perfezionare la natura razionale e spirituale dell'Uomo attraverso modalità di unione peculiari e relative alla coppia eterosessuale. Alla base del *patto* (espressione che va preferita a quella di « contratto ») matrimoniale sta l'individuazione, da parte di un dato uomo e di una data donna, di avere un compito comune da assolvere nell'ambito della società, compito proprio della coppia nella sua unità; non dell'uno o dell'altro e neppure una coincidenza dello stesso compito dell'uno e dell'altro dei due coniugi; compito che può essere continuato anche dopo la morte di uno dei due o anche della defezione da parte di uno dei due. Per questo il patto viene pronunciato di fronte ad un rappresentante della società, perché non si risolve nella coppia stessa.

Bene al riguardo spiega il Mortati (scrivendo a scopi divulgativi nel 1959) come il carattere della indissolubilità deroghi alla natura dei contratti in generale a causa « *della stessa naturale distinzione che ha l'incontro delle volontà nel matrimonio. Infatti, questo incontro di volontà, essendo diretto a creare nuove esistenze umane, esige che si trascenda l'interesse contingente dei soggetti da cui esso ha origine* » (1).

Ora questo compito che ogni coppia individua (quando lo individua, ma il più delle volte lo avverte inconsciamente) si esplica attraverso un insieme di forme diverse, complementari e concorrenti all'unico fine. Una di queste forme è l'amore esplicato nel rapporto sessuale, nel quale rapporto l'unità (si ricordi l'espressione evangelica *erunt duo in caro una*) si fa così intensa da fornire la veste, il segno esteriore all'unicità interiore del compito. Per questo il rapporto sessuale fuori del matrimonio avvilisce la natura umana, perché non è in relazione ad una

(1) Costantino Mortati, *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, Rai (« Classe unica 91 »), Torino, 1959, p. 86.

unità interiore. In questo quadro la prole non costituisce che esteriormente un dovere contrattuale, perché nella sua sostanza è la conseguenza di quell'unità spirituale che, quando raggiunge una particolare intensità, richiede di vedersi concretizzata nei figli, tanto è vero che l'istinto generativo è autonomo nei confronti di quello sessuale anche se ad esso si riconnette.

Ecco dunque il nucleo famigliare nel quale la società tutta si prefigura e nel quale si realizzano i suoi presupposti di solidarietà. Tali le famiglie, tale la società tutta. Se nelle famiglie si impara ad essere leali, solidali, generosi, altruisti, accurati nell'assolvimento di tutti i doveri, coerenti e razionali nelle scelte quotidiane e nell'uso del proprio tempo, tali si sarà nei rapporti di lavoro e in tutti gli altri rapporti, ivi compresi quelli politici; il padre autorevole e il figlio che sa rispettare e obbedire sono cittadini autorevoli che sanno rispettare e far rispettare un ordine purché giusto.

Nella famiglia inoltre si prefigurano i caratteri permanenti di tutti gli altri corpi intermedi: l'esclusività, la indissolubilità, la gerarchia. Ogni gruppo intermedio si forma infatti, concretamente, sulla base di un patto i cui contraenti sono tenuti ad una fedeltà reciproca ordinata al fine comune; se la fedeltà non si attua nel matrimonio e nella famiglia tutta non la si attua in nessun altro ambito dell'agire associato e neppure nell'agire individuale, cioè addirittura neppure nei confronti di sé stessi. Ogni gruppo intermedio, inoltre, deve avere un centro puntuale di imputazione delle responsabilità; quando questo non si realizzi, anche se per comune consenso dei membri, allora il corpo muore e si disfa.

Questi caratteri naturali del corpo famigliare sono così intensi e così irriducibili che ogni tentativo compiuto dai legislatori di tutti i tempi di superare gli ambiti segnati dalla natura sono falliti provocando la sanzione naturale di far decadere tutta la stessa società. Il tentativo, per esempio, dell'attuale legislazione sulla famiglia di eliminare la naturale struttura gerarchica del gruppo, ponendo i coniugi su di un piano di parità decisionale, si contraddice quando reintroduce di fatto il principio gerarchico attraverso l'intervento del giudice nelle controversie fra i coniugi anche in ambiti di esclusiva competenza della famiglia, come ad esempio l'educazione dei figli o la scelta della residenza. Tornando al Mortati anch'egli riconosce che il principio dell'eguaglianza (che egli ammette nelle forme democratiche) non può essere fatto valere

fino al punto da costituire un attentato all'unità necessaria della famiglia (2).

III.3. *L'associazione*

III.3.a. *L'associazione professionale*

L'associazione professionale è il corpo intermedio che assolve alla funzione di perfezionare la natura razionale e spirituale dell'Uomo attraverso l'applicazione delle capacità indagatrici, modificative e organizzative della realtà. La associazione professionale pertanto, sotto il profilo concettuale si distingue dalle associazioni economiche e dalle associazioni sindacali, con le quali può talvolta coincidere nelle persone.

Il carattere peculiare dell'associazione professionale è la *competenza,* cioè il conseguimento di una capacità specifica attraverso la quale concorrere alla soluzione di problemi generali. I problemi generali della specie umana possono essere progressivamente risolti unicamente attraverso le competenze particolari concorrenti, alle quali l'individuo accede in relazione alle proprie scelte ed alle proprie attitudini e che consegue solo inserendosi in una struttura associativa nonché attraverso la continua applicazione personale.

Il compito esteriore e immediato dell'associazione professionale è costituito dalla perfezione del risultato (prodotto materiale, culturale, servizio che sia). Quanto fosse intensa la coscienza di questo compito, fino tuttavia a raggiungere aspetti degenerativi, è riscontrabile nelle corporazioni medioevali o prerivoluzionarie dove il fine particolare, anziché costituire l'occasione del fine universale, degenerava nel particolarismo.

III.3.b. *L'associazione economica*

La associazione economica è il corpo intermedio che assolve alla funzione di perfezionare la natura razionale e spirituale dell'uomo attraverso l'applicazione delle capacità produttrici dell'Uomo, cioè della capacità di trasformare il valore di realtà concrete esterne all'Uomo stesso. Benché, come si è detto, può coincidere con la associazione professionale, se ne differenzia concettualmente in quanto il suo carattere peculiare è l'*economicità,* cioè l'adeguamento dei mezzi ai fini. Ora benché il carattere della *competenza* serva a quello della *economicità* e quello della economicità serva a quello della *competenza,* ciò che le distingue è, rispettivamente, la prevalenza del momento economico su quello della competenza e viceversa. Questa distinzione è importante quando in sede di delineazione giuridica dell'ordinamento corporativo occorre affrontare il discorso delle rappresentanze.

Il compito esteriore e immediato dell'associazione economica, che generalmente si manifesta nella forma dell'azienda, è costituito dunque dalla economicità del risultato (materiale, culturale, servizio che sia). Ma, poiché il suo compito sostanziale è invece quello proprio dei gruppi intermedi di perfezionare l'uomo, ecco che si comprende come la struttura naturale dell'azienda sia costituita dalla struttura compartecipativa non tanto in riferimento agli utili quanto alla gestione. L'azienda in cui capitale e lavoro sono distinti, dove la direzione non realizza il momento della partecipazione cioè della evoluzione di tutti i membri del corpo intermedio, quella azienda non realizza pienamente il suo compito universale, si limita all'occasione che l'ha generata ma non realizza la sua intrinseca essenza.

III.3.c. *L'associazione sindacale*

L'associazione sindacale è il corpo intermedio che assolve alla funzione di perfezionare la natura razionale e spirituale dell'Uomo attraverso l'applicazione delle capacità di individuare i rapporti di giustizia e di applicarlo. Benché l'associazione sindacale esplichi la sua attività in relazione ad un particolare tipo di rapporti, quelli che intercorrono fra lavoratore e datore di lavoro, il suo significato trascende nella sua essenza questo ambito limitato, e lo trascende per una duplice ragione. In primo luogo perché la distinzione fra lavoratore e datore di lavoro non realizza l'organizzazione ottimale del lavoro, ma in secondo luogo perché nel rapporto di lavoro si realizza il momento più delicato dei rapporti fra interessi. E' nel lavoro e col lavoro che si producono i beni, che si realizza l'uomo nella sua pienezza, è nel lavoro che si costruisce la società, è nel lavoro quindi che si determina ogni politica, è quindi infine nel momento del lavoro che si pone più intensamente il problema della giustizia sia commutativa che distributiva, dove più intensamente ciascuno si aspetta di ricevere il suo; anzi è nel momento del lavoro dove il *mio* e il *tuo* e il *suo,* in altri termini il concetto così

(2) *Op. cit.,* p. 87.

controverso di proprietà trae la sua prima, originaria, essenziale giustificazione.

Ora proprio perché la determinazione del concetto di *suo* da rendere a ciascuno, e quindi del concetto di *giusto,* è quanto mai delicata e suscettibile di degenerazione particolaristica e individualistica (dal momento che nell'Uomo agiscono conflittualmente e parimenti il particolarismo e l'universalismo) anche se esteriormente sembri paradossale, proprio per questo la associazione sindacale per sua natura deve essere libera e pluralistica perché più di ogni altro corpo intermedio rischia di essere mortificato dalla organizzazione coordinatrice, cioè dal governo.

III.3.d. *L'associazione politica e l'associazione religiosa*

Le associazioni politiche e religiose sono quei corpi intermedi che assolvono alla funzione di perfezionare la natura razionale e spirituale dell'Uomo attraverso l'applicazione delle capacità di approfondire l'autocoscienza dell'Uomo, cioè di approfondire attraverso la formulazione di ipotesi la conoscenza dell'origine dell'Uomo, delle sue finalità storiche e del suo fine ultimo.

L'accomunare in un'unica analisi la riflessione politica, formulata nell'ideologie e attuata nel Partito, e la riflessione religiosa, formulata nella confessione religiosa, e attuata nella Chiesa, non è irriverente nè per l'una né per l'altra. I due momenti sono inscindibili perché non c'è visione religiosa che non prenda posizione intorno alla vita politica come non c'è visione politica che non prenda posizione, positiva o negativa, esplicita o implicita, intorno alla vita religiosa. Trattandosi di visioni globali dell'Essere e dell'esistenza che non possono non interferire reciprocamente, ogni formula che voglia escogitare una distinzione fra le due sfere è in pratica una formula larvata di subordinazione dell'una all'altra o viceversa.

Le associazioni intermedie politiche e religiose, cioè i Partiti e le Chiese sono i corpi intermedi che più facilmente, proprio per la vastità della loro visione, possono cedere alla tentazione di prevaricare gli altri corpi intermedi, di impossessarsi della organizzazione coordinatrice e di identificarsi con lo Stato: le chiese indirettamente attraverso la *longa manus* dei partiti confessionali, i partiti, direttamente, riservando a sé la rappresentanza politica. Questi corpi intermedi, proprio perché rispondono alle esigenze più profonde della natura umana sono quelli che più degli altri corpi hanno bisogno, contemporaneamente di protezione ma anche della vigile attenzione da parte degli altri gruppi.

IV. CONCLUSIONE - I CORPI INTERMEDI E L'ORGANIZZAZIONE GLOBALE

Volendo individuare i rapporti che, stando alle leggi intrinseche della socialità, dovrebbero intercorrere fra i corpi intermedi e l'organizzazione coordinatrice centrale, cioè il corpo sociale supremo, volendo cioè, sommariamente delineare le strutture del nuovo Stato corporativo, si deve innanzitutto partire dall'autentico concetto corporativo dello Stato, che è stato già più volte illustrato. Per far questo occorre allora convincerci che il fine dello Stato è la *sintesi* e *non la sommatoria* delle finalità di tutti i gruppi intermedi, così come il fine di ciascun corpo intermedio è la sintesi e non la sommatoria dei fini dei suoi componenti; e ciò perché il fine dei singoli deve essere il fine della Persona, e cioè dell'Uomo che si *fa,* che si realizza nella società.

La condizione essenziale, non solo per la ricostruzione effettiva sul piano giuridico e politico di uno Stato corporativo, ma anche per la sola formulazione ipotetica, teorica, di un progetto di lavoro a ciò diretto, è quella di tenere presente questo principio: l'ordinamento giuridico deve essere espressione, direttamente o indirettamente, di *tutti* i corpi intermedi.

Qui si apre allora tutta un'altra tematica, per la quale quanto è stato detto fin'ora costituisce solo il presupposto. In ogni caso si fa presente che si deve stare attenti, formulando delle ipotesi strutturali, *a non ridurre la rappresentanza corporativa alla rappresentanza della sola organizzazione professionale.* Si deve stare attenti perché nel delineare i rapporti fra economia e politica si rischia di cadere nella tesi del materialismo dialettico che risolve la politica nell'economia, che fa dipendere le sovrastrutture esclusivamente dalle strutture, cioè dai rapporti economici di produzione.

Al contrario si deve superare proprio la distinzione fra strutture e sovrastrutture, fra economia e politica, fra attività teoretica e pratica, fra attività intellettuale e materiale, fra produttività culturale e produttività economica. L'attività di un coltivatore diretto, di un fabbro, di un meccanico innamorato del suo lavoro che proietta tutto se stesso in una passione infinita per ciò che è perfetto, costituisce un momento di spiritualità molto più intenso della attività cosiddetta intellettuale per esempio di un filosofo accademico che sforna volumi che si risolvono in un servilismo di scuola o in un affare editoriale di cui ne fanno le spese gli studenti.

Il superamento delle distinzioni accennate non costituisce certo il corollario di una metafisica idealistica, materialistica o spiritualistica che sia, costituisce solo l'affermazione della capacità dell'Uomo di vivere la propria coscienza di *socius,* della sua capacità di superare il *bellum omnium contra omnes,* di non essere lupo per il suo prossimo senza ricorrere al Leviatano e senza ricorrere alle rinuncie contrattualistiche degli illuministi. Lo Stato corporativo non nasce da un libero contratto, cioè da un contratto arbitrario, rescindibile o meno, nasce dalla accettazione dell'Uomo di se stesso, dall'autocoscienza, dal superamento dell'alienazione che nasce da ogni compromesso tra forze concorrenti.

Quando dunque si parla di Corporazioni, si deve fare attenzione a non ridurre queste a mere rappresentanze di interessi e di interessi economicistici. In tale modo non si farà altro che ritardare ulteriori occasioni storiche, non si farà che continuare l'inautenticità del Liberismo e del Socialismo, e alle prevaricazioni del corpo intermedio *Partito* si sostituirà la prevaricazione del corpo intermedio *Associazione professionale.*

Nelle costituzioni recenti della penisola iberica, spagnola e portoghese, come anche nella penultima costituzione greca, quella cosiddetta « dei colonnelli », sono presenti dei tentativi di dare rappresentanza anche ad altri corpi intermedi oltre che ai corpi professionali, ma l'esclusione di alcuni o la prevalenza di altri ha portato all'inattuabilità e quindi al discredito di un principio.

Per esempio nel sesto dei venti punti della Falange spagnola del 1934, si affermava che tutti gli spagnoli debbono partecipare alla vita dello Stato attraverso le loro funzioni famigliari, municipali e sindacali ma non attraverso i partiti politici. L'art. 19 della costituzione portoghese del 1933 prevedeva la famiglia come unità base elettiva. Ma tutti i tentativi positivi di realizzazione del Corporativismo sono stati inficiati sempre dal tentativo di usufruire dei principi naturali di esso a scopi particolaristici, cioè di ridurre lo Stato corporativo in funzione di un solo ordine di corporazioni.

Quando infatti si attribuisce la caduta di un sistema politico a fatti esteriori straordinari i quali avrebbero impedito la realizzazione dei suoi principi in modo coerente e in misura completa, si faccia attenzione a non cadere nel sofisma. Un sistema, se è valido deve appunto saper fronteggiare i cosiddetti avvenimenti straordinari come le guerre o le crisi economiche. In realtà non esiste un periodo storico senza avvenimenti di larga portata, e un sistema nuovo si propone e si giustifica

appunto per risolvere ogni situazione, specialmente le situazioni di gravità.

La realtà è forse un'altra, e si compendia in due considerazioni. Innanzitutto il sistema politico ottimo è quello che tiene conto della struttura naturale della società, che è quella che si è delineata. A ben considerare, tutti i sistemi politici storici hanno realizzato il bene di una società nella misura in cui hanno dovuto o saputo derogare a quei principi fondamentali dei loro rispettivi schemi per lasciare attuare (magari di nascosto, o in via dichiarata provvisoria) le leggi intrinseche del Corporativismo.

In secondo luogo, tutti i sistemi politici storici che hanno tentato di realizzare il corporativismo sono falliti per due errori fondamentali. Il primo è quello già più volte illustrato, e consiste nel considerare la Corporazione unicamente in funzione economicistica, ma l'altro errore è stato quello di pretendere di realizzare un tipo nuovo di società senza rispettare i tempi naturali della sua evoluzione. La società corporativa non si realizza dall'oggi all'indomani con una riforma costituzionale di strutture. E' questo un errore di prospettiva tipicamente marxista ma che di fatto non compiono ormai neppure i marxisti. Il Comunismo italiano ha capito che, per realizzare il Comunismo in Italia, non si deve partire da una riforma costituzionale ma si deve creare una mentalità comunista tale che permetta di realizzare gradualmente la società comunista anche nella persistenza della attuale costituzione formale, così, seguendo il consiglio evangelico di prendere (almeno in taluni casi) esempio dai figli delle tenebre, si deve lottare quotidianamente per l'affermazione di una coscienza corporativa.

III

LA TEORIA CORPORATIVA DELLA CLASSE POLITICA

I. *Introduzione*

I.1. *Concetto di classe sociale*

I.2. *Dinamica delle classi*

II. *La classe politica*

II.1. *L'ideologia politica*

II.1.a. *Concetto di ideologia*
II.1.b. *Sistemi di valori*
II.1.c. *Alternanza dei sistemi di valori*

II.2. *La classe politica*

II.2.a. *Il concetto di classe politica*
II.2.b. *Alternanza delle classi politiche*

II.3. *Il Partito politico*

II.3.a. *Il Partito politico come corpo sociale*
II.3.b. *La rappresentanza politica e il Partito politico*

III. *Conclusione*

I. INTRODUZIONE

I.1. *Concetto di classe sociale*

Prima di affrontare il tema della *classe politica* è indispensabile introdurre alcune nozioni intorno al concetto di *classe sociale*.

Tanto il concetto di *classe politica,* che quello più ampio di *classe sociale,* possono essere considerati sotto due aspetti, uno *descrittivo,* che prende cioè in considerazione la fenomenologia, l'aspetto esterno, e uno *esplicativo,* che prende in considerazione ed indaga i rapporti causali strutturali inerenti. Tuttavia sia l'aspetto *descrittivo* che quello *esplicativo* sono strettamente collegati fra di loro ed ambedue sono collegati, a loro volta, ad una ideologia (e questa come abbiamo visto, ad una filosofia). Non è pertanto possibile costruire una teoria puramente scientifica della *classe sociale* e della *classe politica* in quanto ogni scienza nella osservazione, nella scelta e nella interpretazione dei fatti da studiare non può non partire dall'uno o dall'altro presupposto ideologico e quindi dall'una o dall'altra delle due filosofie dell'Essere o del divenire. Anche la scienza sociologica deve partire da una determinata concezione della persona e della società.

Ora la concezione corporativa della *classe politica* si innesta, come si è visto, nelle filosofie e nelle ideologie di destra e costituisce la cerniera che collega filosofie e ideologie di destra con le tesi giuridiche politiche della dottrina corporativa.

Circa la concezione di *classe sociale* e di *classe politica* alternativa a quella corporativa, cioè alla concezione di destra, si può dire che le concezioni *liberale* e *marxista* costituiscono due posizioni falsamente contrapposte. In realtà, in quanto ideologie derivanti dall'unica matrice costituita dalla filosofia dialettica, il liberalismo e il marxismo, sono due dottrine che, nonostante siano esteriormente contrapposte, sono da considerarsi la seconda la prosecuzione consequenziaria della prima.

Per quanto infatti riguarda la *classe,* mentre nella concezione liberale l'organismo sociale è considerato un *sistema pluralistico* le cui parti, le classi, hanno il compito di assicurare il ricambio degli elementi, nella concezione marxista l'organismo sociale è considerato un *sistema dualistico* costituito cioè solo da due classi antagoniste, quella dei domi-

natori e quella dei dominati. Non esiste, in questa concezione, una terza classe: ogni altra formazione sociale che sembri costituire una terza classe apparterrebbe in realtà ad una delle due, oppure si tratterebbe di elementi eterogenei che confluirebbero verso l'una o l'altra di esse: il cosiddetto *ceto medio* che tenderebbe, storicamente, a scomparire.

E' facile comprendere come tale concezione risenta del presupposto logico dell'Idealismo che considera irreale ed immotivato un terzo termine, in quanto la dialettica tesi-antitesi fra le due classi porta alla sintesi della *società senza classi*. Il Marxismo dunque non fa che continuare la teoria della lotta di classe già formulata dal Liberalismo solo che, mentre in questo la lotta di classe costituisce un dato permanente della storia, in quello la lotta trova una soluzione escatologica nella storia e nelle tre tappe costituite, la prima dalla riduzione delle classi a due sole, la seconda costituita dalla lotta fra le due classi concludente con la vittoria di una delle due, e la terza tappa nella scomparsa delle classi stesse.

Si viene ora alla teoria delle *classi* nella dottrina corporativa, iniziando dall'esposizione descrittiva dell'origine delle *classi*.

E' facilmente constatabile come ogni comunità politica sia internamente differenziata sotto diversi profili (etnico, economico, culturale, religioso, etc.) e come ogni differenziazione, causata ciascuna da esigenze specifiche, dia luogo alla formazione di *gruppi*.

Ora fra tutte le differenziazioni una ha un rilievo predominante nella comunità politica, ed è la *classe sociale* il cui formarsi va ricondotto, in ultima analisi, alla *diversità* di attività, e di compiti corrispondenti, attraverso i quali si esplica la vita comunitaria. Le attività e i compiti si differenziano per più *aspetti*, fra i quali tre hanno un particolare rilievo:

a) *rapporto di priorità*: attività e compiti che sono condizione e premessa di altri;

b) grado di *fungibilità*: attività e compiti di cui alcuni possono essere compiuti da tutti, altri da molti, altri da pochi, altri da pochissimi (o, al limite, da una persona sola);

c) natura *direttiva* ed *esecutiva*.

Un dato importante è che i tre tipi di differenziazione tendono a coincidere a due livelli, un *livello superiore* e un *livello inferiore*, cioè le attività e i compiti che non sono condizionati da altri sono spesso anche i meno fungibili e hanno natura direttiva, viceversa, le attività e i compiti che sono condizionati da altri sono spesso anche i più fungibili e hanno natura esecutiva.

Conseguenza di questo dato è che attività e compiti differenti chiedono di essere esplicati da persone aventi caratteri differenti secondo un duplice criterio di funzionalità: la *idoneità* e la *specializzazione*.

Ecco allora che si crea nella comunità politica una differenziazione in fasce o *stratificazione sociale* fra membri che esplicano attività e compiti di *livello superiore* e membri che esplicano attività e compiti di *livello inferiore*. Sempre tenendo conto della complessità asimmetrica di ogni realtà, e in particolare di quella sociale, ai fini di una esemplificazione espositiva si possono distinguere allora tre fasce: una *fascia superiore*, una *fascia intermedia* e una *fascia inferiore*. La *fascia intermedia* è costituita dagli elementi confluiti dalle altre due fasce a seconda che si trovino in discesa o in ascesa nel processo del *mutamento sociale*.

I.2. *Dinamica delle classi*

I membri della comunità che esplicano di fatto (per ora la analisi parte da situazioni di fatto) attività e compiti di *livello superiore* tendono ad organizzarsi, a formare un gruppo solidale, una organizzazione volta a far assegnare attività e compiti non più sulla base della *idoneità* e della *specializzazione*, cioè secondo il criterio della funzionalità, ma sulla base dell'interesse dei membri del gruppo e dei loro discendenti e ciò attraverso un sistema sostanzialmente *cooptativo*.

Il gruppo degli appartenenti alla *fascia sociale superiore* che è riuscito a consolidare il *sistema cooptativo* per la difesa del comune interesse dei suoi membri (trasformando il *sistema cooptativo* da *sistema di fatto* in *sistema di diritto*), cioè ad istituzionalizzarlo, quel *gruppo* si costituisce in *classe sociale* e, specificamente, in *classe sociale superiore*.

A sua volta, il gruppo degli appartenenti alla *fascia sociale inferiore*, arriva a rendersi conto di subire una condizione inautentica, non conforme a necessità funzionali; questo gruppo si rende conto cioè: a) che i membri della *classe superiore*, o dominante, non posseggono l'idoneità richiesta; b) che gestiscono il potere nel proprio interesse e a danno di altri; c) che è loro possibile porsi in alternativa ai membri dell'altra *fascia* come candidati all'esercizio delle attività e dei compiti superiori. Allorché si verifica questa presa di coscienza questo *gruppo* si costituisce in *classe sociale* e specificamente in *classe sociale inferiore*.

In pratica, quindi, elemento necessario per il costituirsi di una *classe sociale* è la coscienza di un gruppo della propria posizione storica in relazione alla situazione di altri gruppi, e proprio questa ragione del costituirsi della *classe sociale* crea le premesse per il suo evolversi interno. Si tratta infatti di una evoluzione puramente interna delle classi, vale a dire ciò che in esse muta sono le persone che ne fanno parte, perché in ogni tempo la comunità politica sarà costituita dalle tre fasce e classi corrispondenti, mutando nei dati quantitativi, nel numero dei membri nel grado di differenziazione fra le classi o di squilibrio economico, nel grado di sovraordinazione e subordinazione, non mutando però la tripartizione in sè.

Quando si parla di *conflitti di classe* in realtà il conflitto è dunque fra i membri delle due classi. Se infatti la *classe inferiore* vincesse la *classe superiore,* la prima diventerebbe quella superiore e la seconda diventerebbe quella inferiore ricostituendo in pratica la situazione precedente, almeno vista dall'esterno. L'eliminazione delle differenze di classe è teoricamente impossibile perché il presupposto sarebbe che tutti gli uomini convenissero in un'unica concezione di *Bene* e di *Giustizia,* il che significherebbe superare la distinzione delle due concezioni fondamentali dell'Essere e dell'esistenza. Ora non è da ritenere nè utile nè realistico fermarsi a considerare questa eventualità.

L'esercizio di funzioni superiori pone dunque la classe sociale in una posizione di superiorità, superiorità che si riferisce a quel determinato settore della vita associata relativamente al quale vengono esercitate le funzioni. Ora i diversi settori della vita associata possono distinguersi in diversi ordini di cui due assumono un rilievo particolare per i rapporti con gli altri settori e fra di loro; il *settore politico* e il *settore economico;* la superiorità di uno di questi due settori:

a) porta a creare le premesse per conseguire la superiorità nell'altro settore. Il settore economico infatti conferisce la disponibilità dei mezzi a disposizione della lotta politica; il settore politico conferisce la disponibilità dei mezzi che debbono essere messi a disposizione della competizione economica;

b) non può mantenersi se non conseguendo la superiorità nell'altro settore. Senza la disponibilità dei mezzi che pone a disposizione uno dei due settori non si può infatti vincere la competizione nell'altro settore.

Al riguardo viene spontaneo obbiettare che altri settori possono assolvere un ruolo altrettanto determinante come quello *politico* e quello *economico,* ad esempio quello *culturale.* Si risponde che mentre il settore *politico* ha la sua peculiarità nell'essere la *sede decisionale coercitiva,* per settore *economico* si intende la sede dove si adattano i mezzi ai fini per cui tutti gli altri settori possono essere ricondotti al momento della economicità.

Tornando alla dinamica delle classi, quando i membri della *classe sociale superiore*: a) esercitano le proprie funzioni nell'interesse proprio a scapito dell'interesse delle altre classi; b) non esercitano più funzionalmente le loro funzioni, allora inizia la *lotta di classe,* cioè viene contestato il monopolio di un gruppo, il suo diritto ad adempiere in esclusiva le attività e i compiti di livello superiore in quanto il criterio di assegnazione non corrisponde più a criteri di funzionalità (idoneità, specializzazione).

Al riguardo va osservato che la critica portata, sostanzialmente, al criterio di ripartizione delle funzioni finisce, nel corso della polemica, per investire la stessa ripartizione delle funzioni in sé; in altre parole si riconducono alla ripartizione dei compiti le crisi ed ogni altro problema della società. Qui tuttavia si entra nella esplicazione interna della problematica di classe e quindi al ruolo che giocano le motivazioni ideologiche per cui passiamo alla problematica delle ideologie che ci conduce direttamente al concetto della *classe politica.*

II. LA CLASSE POLITICA

II.1. *L'ideologia politica*

II.1.a. *Concetto di ideologia*

Una volta sistemato il concetto di *classe sociale* e specificato nel suo ambito il concetto di *classe politica* sotto il profilo della scienza sociologica, si passa alla determinazione del concetto di *classe politica* sotto il profilo prospettico della dottrina corporativa.

A tal fine è necessario riprendere un concetto introduttivo, e cioè il concetto di ideologia inteso come sistema di valori.

Come è noto con l'espressione *ideologia* si indicano diversi concetti, il più delle volte negativi, che è bene ripercorrere. La storia della filosofia ha finito per usare il termine negativamente. Nato inizialmente come scienza che ha per oggetto le idee, scientifiche, economiche, giu-

ridiche, politiche e morali, ma in quanto condizionate dalla situazione dell'individuo, il termine viene usato in seguito per indicare l'aspetto relativistico, soggettivo, individualistico di una visione del mondo. Infine mentre per alcuni vedere l'aspetto ideologico di una concezione significa svelarne l'aspetto mistificatorio, per altri viceversa l'ideologia si contrappone alla filosofia, lasciando alla prima un significato pragmatico e alla seconda un significato speculativo, ponendole tuttavia in un rapporto reciproco. Interpretare una ideologia significherebbe infatti rivelare la filosofia che essa sottende e, viceversa, interpretare una filosofia significa cogliere l'ideologia al cui servizio si pone come supporto teoretico giustificativo.

La sociologia politica a sua volta considera l'ideologia politica come il complesso di idee che costituisce il contenuto giustificativo dei movimenti politici e delle relative strutture organizzative costituite dai partiti. Taluni distinguono la *utopia,* intesa come schema intelletualistico, dall'ideologia, intesa come idea forza e principio di azione.

La distinzione invero non sembra oggettivabile; nella misura in cui incide, comunque, sulla realtà, un sistema di idee politiche può essere considerato utopistico o ideologico, oppure può essere considerato ideologia dall'interno e utopia dall'esterno. Se poi si identifica l'*ideologia* con la *utopia,* come fa Marx, contrapponendole alla *scienza,* allora un sistema di idee viene chiamato dall'interno *scienza* e dall'esterno *ideologia* o *utopia.* La descrizione definitoria che dà Marx dell'*ideologia* è infatti applicabile alla teoria marxiana stessa.

A questo punto si vede che il problema dell'*ideologia* è quello di sfuggire dal duplice pericolo di una assolutizzazione dall'interno (per cui viene considerata una teoria scientifica obbiettiva) e di una storicizzazione, o relativizzazione, dall'esterno (per cui viene considerata una teoria aprioristica utopistica).

Occorre dunque conferire all'*ideologia* il suo posto in relazione alla *filosofia,* alla *scienza* ed alla *utopia,* salvandola dai due eccessi della relatività e della assolutezza, e ciò è possibile se la si considera un *complesso organico di idee* storicamente funzionale, ed un *complesso sistematico di idee,* cioè di un sistema filosofico, di una concezione dell'Essere e della esistenza. Questo significa che in una data situazione storica i membri di una comunità politica si organizzano in gruppi sulla base di una comune visione organica delle soluzioni da adottare per i problemi del momento di quella data società, comune visione coerente e inerente ad una comune visione sistematica dell'Essere e dell'esistenza.

Pertanto una ideologia è storica in quanto è in funzione di problemi storici, cioè relativi ad un'epoca e ad un luogo e ad una comunità; è viceversa anche oggettiva, assoluta, se riferita alla sua idoneità a risolvere questi problemi storici. Cioè, per quei dati problemi la soluzione, almeno quella ottimale, è una ed una sola, oppure invertendo i termini del discorso, una soluzione è oggettivamente migliore delle altre.

II.1.b. *I sistemi di valori*

Una volta specificati i problemi generali, storici e semantici del concetto di ideologia, occorre coglierne la natura e quindi la funzione. Si è detto che l'ideologia è la proposta storica di soluzione di problemi storici.

I problemi storici della comunità politica, analogamente come per l'individuo, nascono in relazione ai *bisogni,* i *bisogni* a loro volta pongono il problema di *mezzi* per la soddisfazione di essi, i *mezzi* pongono a loro volta il problema della loro valutazione di idoneità alla soddisfazione dei *bisogni.* Si avverte a questo punto che il problema anteriore a quello dei *bisogni,* cioè quello dei *fini,* e in particolare dei *fini ultimi,* è un problema non più ideologico ma filosofico (di filosofia etica e politica) che non riguarda direttamente il tema ed al quale si è già accennato.

Si torni dunque al problema della valutazione che è un problema, come indica il termine stesso, di *valori.*

Il *valore* è la qualità riferita (oggettivamente o soggettivamente) ad un oggetto (che può avere, come si vedrà fra poco, diversa natura) per la quale esso diviene utile al conseguimento di un fine, per la quale l'oggetto « vale », e per cui è considerato un *bene.*

Sotto questo aspetto i *beni* possono essere di natura diversa a seconda dei fini che permettono di conseguire e dei bisogni che permettono di soddisfare, e possono consistere pertanto:

— in *oggetti materiali* aventi valore *economico* (per es. una casa) oppure *culturale* (p. es. un'opera d'arte);

— in *condizioni spirituali* (pace interiore, piacere, soddisfazione);

— in *istituzioni* (per. es. proprietà, famiglia, Stato);

— in *comportamenti* o *atti* (per. es. carità, sacrificio, solidarietà).

In che rapporto stanno allora i *valori* e i *bisogni* in una comunità?

Si constata che i *bisogni* di una comunità sono da essa avvertiti come un complesso organico, cioè ordinati reciprocamente in una rela-

zione sistematica, strutturale secondo uno schema gerarchico piramidale, che parte cioè da un *bisogno supremo,* corrispondente al concetto (di natura filosofica) di *sommo bene,* per giungere ai bisogni più marginali. In tale struttura il soddisfacimento del *bisogno supremo* è assoluto, cioè è condizione suprema per il soddisfacimento di tutti gli altri bisogni; gli altri bisogni sono allora considerati relativi, vale a dire il loro soddisfacimento è condizionato a quello di bisogni di livello superiore e sono condizione per il soddisfacimento di bisogni di livello inferiore.

Alla gerarchia dei *bisogni* corrisponde una gerarchia di beni, alla gerarchia dei *beni* corrisponde una gerarchia di valutazioni riferite a quei *beni,* cioè una gerarchia di *valori,* un *sistema di valori.* Questo *sistema di valori* è chiamato *ideologia.*

Calando ora il concetto di *ideologia* dalla sua spiegazione teorica alla sua giustificazione teorica si constata una pluralità di *ideologie* nelle singole comunità politiche, o in complessi di comunità politiche. Cioè in una singola comunità politica, o in diverse comunità politiche, si trovano più *ideologie,* o sistemi valutativi concorrenti. Diversi gruppi, partendo da presupposti filosofici diversi, propongono diagnosi diverse per il soddisfacimento dei bisogni comuni e valutazioni diverse dei beni atti a soddisfare quei bisogni.

Si è visto come esista una tipologia dei valori. Ora le ideologie estendono le loro valutazioni a tutta la gamma di tipi di valori in quanto non esiste *bene* che possa considerarsi insignificante sotto il profilo del *sommo bene,* proprio per questo però esistono nelle gerarchie delle valutazioni alcuni *beni* di livello superiore che sono chiamati *etici, giuridici, politici* e che si riferiscono a beni prevalentemente comportamentali e istituzionali (ad esempio le *forme di Stato* e di *governo,* le *forme di rappresentanza,* i concetti di *giustizia,* di *solidarietà,* etc.).

Si è constatata una pluralità di schemi ideologici coesistenti ma concorrenti e conflittuali, ma in cosa consiste la loro differenza? La loro differenza consiste in questo, che tutti questi schemi ideologici contemplano gli stessi valori ma differiscono fra di loro nella indicazione del valore supremo e quindi nella disposizione, in relazione ad esso, di tutti gli altri valori. Per esempio tutte le *ideologie* contemplano i valori di democrazia, di ordine, di benessere economico, di moralità pubblica, di ordine pubblico, di giustizia sociale, di solidarietà sociale, di patria, di nazione, di libertà, di potenza, e così via. Ecco però che una *ideologia* considera come bene assoluto, per esempio, la libertà, e allora considera la soddsifazione del *bisogno libertà,* e il conseguimento di tutti quei beni

(istituzionali, naturali, spirituali, etc.) giudicati atti a soddisfare quel bisogno, come la condizione perché possano essere soddisfatti tutti quegli altri bisogni, come ad esempio (solo per indicare quelli tradizionalmente considerati antagonisti alla libertà) i bisogni di ordine, di giustizia, etc. Non solo, ma il primato di un valore induce a sacrificare, in via sia pure dichiarata provvisoria, gli altri valori. Così un'altra ideologia può considerare supremo il valore ordine e ad esso sacrificare la libertà e gli altri valori; un'altra ideologia ancora può considerare supremo il valore Stato o il valore Nazione e così continuando per tutti i valori.

II.1.c. *Alternanza dei sistemi di valori*

A questo punto sorge un interrogativo: come si spiega il pluralismo ideologico? Perché diversi gruppi compiono valutazioni diverse dei bisogni? Le spiegazioni sono sostanzialmente due e complementari. Innanzitutto il pluralismo ideologico deriva dal pluralismo delle filosofie, ed è questo un problema filosofico che non va trattato in questa sede; in secondo luogo il pluralismo ideologico deriva dalla storicità delle ideologie, da una loro specifica storicità ovviamente perché anche le filosofie hanno una loro specifica storicità.

La storicità, come tutte le storicità, della filosofia, della scienza, etc., ha due dimensioni, una oggettiva e una soggettiva. La *dimensione oggettiva* è data dal mutare delle situazioni storiche (mutare in senso fattuale non volontaristico) per cui, come si è visto, i valori pur essendo nella loro essenza immutabili di numero e di qualità, storicamente variano nel grado della loro funzionalità storica. I valori cioè non vengono superati nella loro essenza, non entrano in crisi, non invecchiano per lasciare il posto a valori nuovi: libertà, giustizia, ordine e tutti gli altri valori non si supereranno mai, sono condizioni per la realizzazione dell'uomo. Ciò che invece varia è il grado di idoneità di un valore, in un dato momento e luogo, nella vita di una data comunità politica o di un insieme di comunità politiche, a risolvere i problemi del momento, cioè a soddisfare i bisogni del momento. E' dunque la variabilità del sistema di bisogni, la variabilità quindi della gerarchia di bisogni, il variare del bisogno condizionante che provoca la alternanza dei mezzi: a bisogni diversi occorrono beni diversi e quindi valori diversi. L'alternanza di sistemi di valori è alternanza di ideologie.

Questo però è il fattore oggettivo che determina la alternanza. Cambiano, nessuno ne discute, le situazioni storiche e cambiano i bisogni e cambia il grado di utilità dei beni. Egualmente importante è però il fat-

tore soggettivo del pluralismo ideologico dovuto alla diversità di valutazione data dai soggetti, non solo ai bisogni ed alle finalità, che è un problema filosofico, ma ai mezzi intorno alla loro idoneità a soddisfare i bisogni. Ora una distinzione fra scelte filosofiche, relative ai fini, e scelte ideologiche, relative ai mezzi, cioè ai valori, ha una funzione puramente ordinatrice, perché, come si vedrà fra poco, e proprio in relazione alla trattazione diretta della classe politica, i due aspetti si interferiscono nella realtà della vita sociale, si condizionano reciprocamente fino a confondersi. Ora tutta la fenomenologia dei rapporti, sul piano storico teorico, fra filosofia e ideologie inerisce ad una disciplina specifica che è la *Storia delle dottrine politiche.*

Ecco perché dunque in un dato momento e luogo più ideologie si affrontano nell'indicare la soluzione dei problemi della comunità politica e si alternano. La fenomenologia di questo affrontarsi e alternarsi è varia, e sotto il profilo oggettivo l'indagine rientra nel campo più vasto dell'indagine storica in generale, nella quale la storia delle istituzioni, la storia delle correnti culturali, delle forme culturali, la storia economica, la storia del costume, la storia della scienza e della tecnica, così come la storia delle ideologie non sono che aspetti specifici distinti unicamente per ragioni di tecnica storiografica, aspetti di quell'unica realtà che è la storia unitaria dell'Uomo.

A questo punto occorre precisare che il contenuto della storia dell'Uomo non è storia della natura umana (come vorrebbe la filosofia dialettica), in quanto la natura umana è immutabile nel tempo e nello spazio, ma è storia della conoscenza da parte dell'Uomo della sua stessa natura, è storia della realizzazione di essa natura.

Questo significa che nel mutare storico l'alternanza dei bisogni è il meccanismo attraverso il quale l'uomo è indotto a conoscere vieppiù la propria natura e a realizzarla vieppiù. Se partiamo da una situazione qualsiasi di un dato tempo e luogo, vediamo che effettivamente vi è un dato bisogno particolarmente intenso che deve essere soddisfatto e la sua insoddisfazione paralizza ogni altra manifestazione della vita della comunità politica.

Perché in un dato tempo e luogo quello è il bisogno fondamentale? La risposta è di competenza della indagine storica in generale, a noi interessa il fatto che la valutazione di quel bisogno dà luogo ad uno stato di tensione, ad una dialettica teorica e pratica, culturale e pragmatica che costringe l'Uomo ad approfondire la conoscenza di un dato aspetto della realtà prima trascurato, a porsi problemi che prima non si

poneva, a verificare tesi prima ritenute indiscutibili, ad affermare con motivazioni nuove un valore perenne. E quando varia il bisogno centrale e il valore che gli si riferisce, cosa significa, che il problema ad essi inerente è risolto? Ma allora perché i valori si ripresentano perennemente anche se alternativamente? Ciò che si risolve non è il singolo problema, non viene soddisfatto il singolo bisogno, ma si soddisfa e in un dato grado il bisogno fondamentale dell'Uomo di conoscersi e di realizzarsi, bisogno che urge continuamente e, perciò stesso, in forme sempre diverse.

II.2. *La classe politica*

II.2.a. *Il concetto di classe politica*

Fino a questo momento si sono considerate le idee che agitano il mondo politico, adesso si vede il rapporto di queste idee con gli uomini. Si parte allora da una constatazione. Ogni idea, ogni idea fondamentale, quindi ogni sistema coerente di idee e per conseguenza ogni valore, ogni sistema coerente di valori, in altri termini ogni ideologia per essere sostenuta, difesa, diffusa, vissuta e fatta vivere, ha bisogno di una metodologia, di una tecnica propagandistica sua peculiare. Ogni ideologia ha un suo retroterra culturale, una sua tematica, e pertanto può essere propagandata e affermata unicamente da persone che abbiano delle attitudini, delle caratteristiche psicofisiche, una formazione culturale, delle esperienze di vita, adatta ad usare quelle tecniche e quei metodi.

Una ideologia, per esempio, fondata sul valore assoluto *libertà* può essere affermata unicamente da persone che abbiano fiducia nella autonomia dell'individuo, tendenzialmente ostili ad un rapporto gerarchico, il più delle volte aventi ricchezza a disposizione e fiduciose nella propria capacità di conquistarla e di conservarla e trasmetterla. Il valore della *libertà* può essere affermato da chi ha un temperamento tendenzialmente oggettivo, che accetta la discussione, antidommatico, disposto all'autocritica, capace di stare ad ascoltare pacatamente le argomentazioni altrui, capace di compiere ragionamenti e calcoli a lunga scadenza, che pone la teoria e l'azione sullo stesso piano, se non forse in grado di riconoscere un primato alla prima.

Un'altra ideologia, invece, fondata sul valore assoluto *uguaglianza* può essere affermata unicamente da persone che abbiano più che altro il senso della giustizia e forse anche un complesso di persecuzione, che

abbiano sperimentato l'umiliazione della povertà e dell'emarginazione, la frustrazione di disegni non realizzati e di aspirazioni represse, che abbiano sperimentato l'irritazione provocata dall'aver subito l'arbitrio, l'irrazionalità e la prepotenza del potere. Il valore *uguaglianza* può essere rivendicato attraverso un tipo di argomentazione che sia insofferente delle sottigliezze e dei sofismi, che rifiuta le premesse teoriche e guarda ai risultati concreti e immediati; il sentimento che predomina nella lotta per questo valore è quello della solidarietà del gruppo su quella per *il tutto*, e *il tutto* viene considerato un concetto fittizio usato come diversivo per occultare gli interessi di chi sfrutta gli altri.

Quell'ideologia che viceversa si fonda sul valore *nazione*, o solidarietà nazionale, può essere affermata unicamente da persone portate per temperamento a perseguire ideali che trascendono l'interesse personale, pronte a sacrificare la parte al tutto, dotate di capacità collaborativa al di sopra delle differenziazioni di classe e sensibili agli argomenti naturistici specialmente in campo etnologico e antropologico; si tratta di persone nemiche della routine e amanti dell'avventura, delle imprese collettive ed epiche.

Il discorso potrebbe continuare per le diverse innumerevoli ideologie prendendo in considerazione le attitudini psico-fisiche dei loro propagandisti e assertori, distinguendo in queste caratteristiche il temperamento, la cultura, l'esperienza socio-politica, la classe sociale di appartenenza, e infine le vicende dell'adolescenza e i rapporti con la famiglia di origine, in particolare con i genitori.

Ciò premesso, si torni un attimo alla dinamica dell'alternanza delle ideologie e precisamente al momento in cui una ideologia si trova in crisi ed un'altra si appresta a sostituirla. Come avviene il meccanismo sociologico per cui una ideologia si organizza e si afferma?

L'alternanza delle ideologie, si è visto, è alternanza di valori assolutizzati, e i valori assolutizzati non sono altro che l'esigenza storica più urgente in un dato luogo e in una data società. Ecco allora che l'esigenza più urgente comincia ad essere sentita dapprima da parte di coloro che per le loro caratteristiche (quelle che sono state esemplificate) si sentono in grado di affermarle, di diffonderle e di viverle. Senonché in una fase iniziale, per dir così embrionale, si tratta soltanto di un sentimento inconscio che si va però sempre più intensificando nell'animo di costoro, intensificato inoltre da un fattore psicologico attivizzante, e cioè dal desiderio di agire sulla realtà. Per agire sulla realtà ciascuno va cercando continuamente di creare i presupposti per rendere utilizzabili quelle qualità che egli è in grado di mettere a frutto. Il problema della agibilità politica di un individuo si incontra qui, fino a correre parallelo, con il problema dello *status;* il successo o l'insuccesso di un individuo sono invero condizionati dal fatto di trovarsi nelle condizioni o meno di poter mettere a frutto le proprie attitudini, questo dato è vero sia nel posto di lavoro, nell'attività professionale, quanto nella attività politica.

Di pari passo con il farsi acuta l'esigenza del momento si fa acuto il bisogno di azione da parte di coloro che hanno l'attitudine a soddisfarla; finché tuttavia rimangono allo stadio di aspirazione, senza una formulazione esplicita e organica della nuova gerarchia di valori, senza una organizzazione che convogli l'azione per affermarla, la situazione rimane stagnante, la crisi di quella società non si risolve. E' a questo punto che entra in scena il leader, la personalità del Capo, cioè di colui che, dotato soprattutto di capacità intuitive, riesce a coagulare intorno a sè tutti coloro che si sentono chiamati ad assolvere i nuovi compiti. Il Capo diventa l'interprete eloquente dell'esigenza diffusa, rende cosciente la propria cerchia di fedeli della sua missione in quella società, in quel dato momento, e i fedeli o seguaci si fanno a loro volta interpreti di tutta la società, delle esigenze di essa, portano dovunque allo stadio di consapevolezza ciò che prima era allo stadio di intuizione.

Ad un dato stadio di coagulazione e di organizzazione la nuova idea finisce con il trovare il suo organo di diffusione e di affermazione: il *partito politico*. Nell'ambito del *partito politico* la nuova idea comincia ad essere elaborata, il valore del momento comincia ad essere assolutizzato ad opera degli organi culturali del partito mentre altri organi di esso passano a dimostrare, con le varie tecniche della propaganda politica, che la risoluzione della crisi della società dipende dall'accettazione della nuova idea.

Se i membri della nuova organizzazione riescono non solo a convincere la società che la loro idea è giusta, ma riescono anche a convincerla che la nuova organizzazione è in grado di applicare quell'idea, ecco che i membri del partito (intesi nel senso più lato: simpatizzanti, fiancheggiatori, consulenti, intellettuali e tecnici) si costituiscono a *classe politica*.

Il tema focale della propaganda della classe politica è comunque il valore che caratterizza l'ideologia di cui è interprete e portatrice. E' fondamentale, per la comprensione della lotta politica, l'*operazione di assolutizzazione* di questo valore chiave. Tale operazione consiste nel

dichiarare (come del resto si è già detto) quel valore come condizione della realizzazione degli altri valori ma, ed è qui che consiste l'operazione, non solo per quel momento storico e per quella comunità, ma per ogni tempo e in ogni luogo; in altri termini una data gerarchia di valori, con il valore chiave, vengono dichiarati universali e perenni.

L'operazione di assolutizzazione ha due motivi.

Il primo motivo è dovuto a ragioni di tecnica propagandistica. I destinatari della propaganda politica, dovendo essere mobilitati materialmente e spiritualmente, hanno bisogno di affermazioni nette, senza sottili distinzioni e provvisorietà, hanno bisogno di caricarsi emotivamente per affrontare gli avversari e tutti i disagi, i rischi e le rinunzie della lotta politica.

Se questo è il motivo della assolutizzazione di un valore nella fase della lotta di conquista del potere, il secondo motivo interviene nella seconda fase, quello della lotta per la conservazione del potere. In questa fase l'assolutizzazione serve a continuare a giustificare la classe politica al potere come unica capace di realizzare quel dato valore e di interpretarlo.

II.2.b. *Alternanza delle classi politiche*

Naturalmente il passaggio del potere da una classe politica all'altra non si svolge pacificamente. Chi si trova al potere cerca di mantenerlo fino all'ultimo con tutti i mezzi. La vecchia classe politica si trova allora di fronte ad un'alternativa per mantenere le posizioni: o sostiene che il valore del momento non è quello affermato dall'opposizione ma è sempre quello in nome del quale un tempo era ascesa al potere, oppure (vedendo il proprio valore irrimediabilmente superato) cerca di farsi essa portatrice del nuovo valore, negando l'assolutezza del precedente e cercando, contemporaneamente, di ridimensionare le proprie attitudini.

In realtà più che di una alternativa si tratta di una prassi di cui la storia fornisce numerosi esempi e al tempo numerose varietà. Si ha per esempio il travestimento del vecchio valore in vesti nuove o attraverso l'uso della suggestione che possono esercitare ancora i vecchi simboli nei quali il valore vecchio si esprime. Ne sono un esempio attuale i vecchi motivi della resistenza partigiana dell'ultimo conflitto mondiale usati, talvolta, paradossalmente, contro forze politiche che si richiamano anch'esse a quegli stessi motivi; da un lato si cerca di dare forme nuove al vecchio, dall'altro si cerca di ritornare al vecchio cercando di riscoprirne l'aspetto autentico (si hanno per esempio il movimento marxista-leninista che cerca di riscoprire il comunismo autentico; Comunione e Liberazione che cerca di riscoprire l'autentica Democrazia Cristiana, l'evolismo che cerca di scoprire l'autentica destra).

A questo punto la lotta politica si intreccia con la lotta sociale per cui si deve compiere un passo indietro. Si è visto che la struttura della società si sistema, colta nel momento (puramente teorico) di equilibrio, in tre fasce, una fascia superiore, una fascia intermedia e una fascia inferiore. Alle tre fascie corrispondono varie denominazioni storiche; alla prima: nobiltà, aristocrazia, capitalisti, padroni; qui verrà chiamata: *classe politica;* alla seconda vengono dati i nomi di: ceto medio, borghesia; qui verrà chiamata: *classe di confluenza,* perché è in essa che confluiscono i membri delle altre due classi nel loro moto rispettivamente di decadenza o di sviluppo; alla terza vengono dati i nomi: servi della gleba, proletariato, basso ceto; qui verrà chiamata: *classe in via di sviluppo.*

Ciò che interessa adesso è prendere in considerazione il momento iniziale di osservazione e cioè la divisione della società *in orizzontale,* per la quale gli interessi sono contrapposti per fasce ed alla contrapposizione per fasce corrisponde una solidarietà all'interno delle fasce.

Occorre esaminare adesso il dinamismo evolutivo di questa situazione. Il movimento ha origine nella fascia superiore, cioè nella classe politica. La classe politica pratica, si è visto, una solidarietà al suo interno per il mantenimento del potere, mantenimento ricercato per il godimento dei vantaggi spirituali e materiali connessi alla gestione del potere. Si verifica tuttavia il seguente duplice fenomeno: mentre da un lato le esigenze di godimento di questi vantaggi connessi al potere si accrescono in coloro che lo gestiscono, l'entità di questi stessi vantaggi si trova ad essere inversamente proporzionale al numero di coloro che li godono. Ecco che allora inizia la lotta all'interno della fascia superiore per il godimento di maggiori vantaggi possibili a scapito di elementi della stessa classe. Da questo momento si ha la rottura della solidarietà in orizzontale nella classe politica o nella prima fascia, quella superiore.

Ci si può chiedere perché la lotta contro la classe politica non abbia inizio dalle altre due classi. Non inizia dalle altre due classi perché, essendo per esse l'elemento antagonista costituito dalla classe superiore, le forze delle medesime vengono impegnate contro di questa dal movimento riformatore rivoluzionario. Per la classe superiore l'ele-

mento antagonista è dato dalle due classi inferiori, e su tale antagonismo si fonda la solidarietà all'interno della classe superiore.

Ecco dunque che nella fascia superiore si ha una prima spaccatura in verticale che la divide in due parti. Di queste due parti una è quella che ha dato inizio alle ostilità, favorevole al mutamento, l'altra invece vorrebbe mantenere l'assetto esistente, non vuole incrinare la solidarietà orizzontale e vuole mantenere l'ostilità in verticale fra le tre classi. Sono la parte « progressista » e la parte « conservatrice », facendo attenzione a non confondere queste qualifiche, usate qui in senso letterale, con le qualifiche usate in senso ideologico. Ci può essere infatti un movimento politico con contenuti « conservatori », in senso ideologico (cioè di conservazione di valori ritenuti perenni), che si propone di rivoluzionare l'assetto politico in atto, e un movimento politico con contenuti « progressisti », in senso ideologico (che non ammette l'esistenza di valori perenni), che vuole conservare l'assetto politico in atto.

Ora dunque la parte progressista, rotta la solidarietà orizzontale all'interno della fascia superiore, per battere la parte avversa cerca solidarietà in verticale con le classi sottostanti, quella intermedia e quella inferiore. L'elemento di amalgama fra elementi di classi orizzontalmente distinte è dato dalla ideologia nuova, dal nuovo valore, e il fenomeno di aggregazione avviene secondo le modalità e secondo il processo descritto a proposito della classe politica. Da notare a questo riguardo che il nuovo valore, oltre ad essere presentato come assoluto, viene presentato tuttavia con funzioni diverse a quella parte di membri delle tre fasce fra i quali si va instaurando la solidarietà in verticale. Ai membri della classe inferiore il valore assoluto viene presentato come la condizione di riscatto dalla loro situazione di inferiorità. Ai membri della classe intermedia viene presentato come l'occasione per intraprendere nuove imprese che soddisfino il loro gusto del rischio intraprendente, dell'avventura, che li distragga dalla routine produttiva e sublimi psicologicamente i sacrifici compiuti per il benessere materiale. Ai membri della classe superiore infine il valore assoluto viene presentato come lo strumento per mantenere le posizioni acquisite che la rivalità interna alla fascia superiore, cui appartengono, ha messo in pericolo o ha limitato.

Nella parte avversa, cioè nella parte conservatrice dell'assetto, troviamo invece una stasi. I membri conservatori della fascia superiore, lenti a capire e lenti a dimenticare (almeno tanto di quanto i loro avversari progressisti sono pronti a capire e pronti a dimenticare), non si

danno per vinti che la solidarietà orizzontale è irrimediabilmente compromessa e, tentando vanamente di ricostruirla, perdono sempre più tempo e spazio di potere; accentuando inoltre nei propri confronti l'antagonismo delle classi inferiori cominciano ad essere riguardati da queste come il vero ostacolo per il superamento della crisi, anzi come la causa di questa. I membri poi della classe intermedia, che non hanno ancora aderito alla nuova ideologia per ragioni diverse (si tratta per lo più di coloro che non vogliono per temperamento o per necessità trascurare tutta o in parte la loro attività produttiva, in senso lato, per partecipare alle attività politiche, oppure assumono una posizione di attesa, oppure non vogliono compromettersi con un impegno esplicito) con la loro inerzia da un lato agevolano le operazioni avverse, dall'altro lato sentono sempre più il disagio del loro isolamento. I membri della classe inferiore che non hanno anch'essi aderito alla nuova ideologia, in parte per le stesse ragioni dei membri della classe intermedia, in particolare per un tendenziale sentimento di scettica sfiducia e di sospetto verso ogni mutamento che, per le incognite che sempre presenta, rischia di apportare peggioramenti ulteriori alla situazione in cui si trovano senza vantaggi corrispondenti, restano in attesa degli eventi.

In tale situazione la parte progressista, avvantaggiata dalla solidarietà verticale instaurata, dalla omogeneità ideologica con la quale è riuscita a permeare il nuovo schieramento, conquista sempre più velocemente spazio politico in quanto ogni sua vittoria esercita il fascino proprio della forza secondo il principio teorizzato da Hegel (ma che costituisce un radicato convincimento dei più) per il quale chi vince ha sempre ragione. Ecco dunque che la nuova ideologia progredisce fino a conquistare tutto lo spazio politico esistente, instaurando così un nuovo assetto politico ideologico, fondando la nuova società su una nuova gerarchia di valori, ed organizzandola con nuove istituzioni idonee al raggiungimento delle nuove finalità.

Questa che si può chiamare in senso formale *rivoluzione* (distinguendo questa accezione da quella contenutistica, ideologica, illuministica), agisce non solo nelle strutture istituzionali ma soprattutto nell'assetto sociale, nel senso che quella solidarietà che si era instaurata verticalmente nella fase iniziale del rivolgimento permette una emancipazione di molti elementi, appartenenti alla classe intermedia e inferiore, dal condizionamento dovuto alla appartenenza alla loro classe di origine, e che impediva loro di mettere a frutto le loro capacità e le costringeva anzi ad una forma di sottoccupazione, permette quello che

si chiama il *mutamento sociale,* permette di rimettere in circolazione, permette di riutilizzare delle capacità, delle intelligenze, delle volontà che il sistema precedente ha finito con il mortificare lasciandole inutilizzate; è per questo che tutte le rivoluzioni, di destra o di sinistra che siano, conservatrici o progressiste, vedono sempre in prima fila i giovani, le donne e tutti quei gruppi sociali che l'assetto precedente finiva per emarginare paternalisticamente.

In sintesi il nuovo assetto politico corrisponde ad un nuovo assetto sociale anche perché gli stessi membri della fascia superiore che hanno dato inizio alla rivoluzione, che vi hanno partecipato e che sono entrati nel nuovo ordine hanno subìto essi stessi una trasformazione radicale e morale, di costume, di potenzialità economica, anche in relazione al contatto ed al confronto con i membri delle altre fasce entrati nel gioco politico.

A questo punto, però, una volta che la fascia verticale rivoluzionaria ha occupato tutto lo spazio politico, una volta che il nuovo assetto comincia a vivere, comincia a risolvere ed a sistemare i propri problemi, man mano che si verifica l'assestamento, ecco che al suo interno, ben presto, ricominciano, ineludibilmente, a formarsi le tre fasce sociali, quella superiore, quella intermedia e quella inferiore, e si formano ineludibilmente per le ragioni, illustrate all'inizio, di distribuzione delle funzioni nella società in base alla natura delle funzioni stesse. Inizia così un nuovo ciclo della vita sociale al cui interno finiranno per verificarsi quei fenomeni descritti per il ciclo precedente.

II.3. *Il Partito politico*

II.3.a. *Il Partito politico come corpo sociale*

A questo punto la teoria della *classe politica* si incontra con la teoria dei *corpi sociali intermedi.* Si è visto come il corpo sociale intermedio *partito* costituisca una forma associativa con finalità politica avente la funzione di perfezionare la natura razionale e spirituale dell'Uomo permettendo l'applicazione delle sue capacità, di approfondire l'autocoscienza dell'Uomo attraverso la formulazione e l'attuazione di una ideologia.

Il Partito politico oltre ad essere lo strumento organizzativo per l'affermazione di una ideologia è, insieme, la sede dove l'individuo realizza la sua dimensione politica più direttamente, laddove attraverso gli altri corpi sociali realizza la sua politicità, ma solo parzialmente e indirettamente.

Il *Partito politico* sotto questo aspetto è dunque un corpo sociale necessario e pertanto è sempre esistito e sempre esisterà. Attraverso il *Partito politico* si coordinano le idee per una concezione organica del mondo in quanto l'Uomo ha un'esigenza naturale di tenere una condotta coerente e unitaria in tutte le altre sedi costituite dagli altri corpi sociali. L'Uomo sente che quando vive nella comunità famigliare, nelle comunità di lavoro, nella comunità culturale, nella comunità religiosa, è sempre la stessa persona, sente che le finalità diverse perseguite nei diversi corpi sociali debbono convergere verso una finalità comune; tuttavia questo convergere, per realizzarsi, ha bisogno di una sede sua propria di elaborazione, di studio, di programmazione e di azione, quella che si chiama la *sede politica.*

Il partito è dunque la sede, è l'organo nel quale gli elementi che formano la *classe politica* elaborando la ideologia, cioè la graduatoria di valori, la propongono e cercano di attuarla; così come anche nel e attraverso il *Partito politico* la classe oppositrice che ambisce sostituirsi alla classe politica, elabora la propria ideologia che intende sostituire a quella prevalente.

II.3.b. *La rappresentanza politica e il Partito politico*

In un ordinamento che voglia soddisfare le esigenze della natura corporativa della società la rappresentanza deve comprendere tutte le realtà sociali, tutti gli ordini di finalità, e pertanto anche la finalità di ordine politico in senso proprio, e cioè quelle espresse attraverso i partiti politici.

Il *falso corporativismo,* e quindi l'autentico *anticorporativismo,* è quello che realizza un sistema incompleto di rappresentanza come ad esempio quello che permette la rappresentanza solo degli ordini professionali (privilegiando così il momento economico pur asserendo di privilegiare il lavoro) ed esclude gli altri corpi intermedi ivi compresi i *Partiti politici.*

L'effetto dannoso di negare una naturale e istituzionale sede di rappresentanza ad esigenze naturali e specifiche consiste nel fatto che tali esigenze si faranno rappresentare attraverso sedi e organi non propri, snaturandoli e rendendo inautentica, antifunzionale e, infine, disonesta la loro azione.

Per esempio, in un sistema politico rappresentativo unicamente per partiti politici, gli interessi di categoria o gli interessi economici o gli interessi culturali agiscono e influiscono sulla legislazione e nella gestione della cosa pubblica nascondendosi dietro motivazioni ideologiche. Ecco allora che le ideologie non vengono più affermate solo come un ideale di cui si è convinti ma costituiscono lo schermo di interessi nascosti, quindi invece di servire al bene comune, come la loro natura vorrebbe, vengono messe al servizio di utilità particolaristiche. Gli interessi poi (i quali se fossero espressi esplicitamente in sede propria, pur essendo particolari non potrebbero rifiutare il coordinamento con altri interessi concorrenti), esprimendosi clandestinamente, si impongono, viceversa, a scapito di altri interessi secondo il principio della forza e secondo il loro peso contingente. E' chiaro a quali disfunzioni ed a quali crisi vada incontro una società in seguito a tali inadeguatezze istituzionali.

Rimane da affrontare un ultimo problema inerente alla rappresentanza dei partiti. E' auspicabile un *sistema a partito unico,* un *sistema bipartitico* o un *sistema pluripartitico?* Nell'ottica corporativa questa impostazione del problema è erronea in quanto il Corporativismo sostiene l'adesione ad una realtà ontologica, cioè all'essenza delle cose, mentre ciò che che si propone di trasformare è la sola realtà fenomenica e contingente. Ribadito ciò, si osserva che se è indispensabile che le ideologie abbiano una loro rappresentanza attraverso i rispettivi partiti, se le ideologie esistono debbono essere rappresentate; se in una società circola una sola idea allora è una sola idea che va rappresentata, ma se ne circolano due, o più, o molte, sono due o più o molte che debbono essere rappresentate.

Il quesito semmai deve essere spostato all'indietro, e cioè occorre verificare se i diversi partiti rappresentino effettivamente delle ideologie o derivino dalla frantumazione di due o più ideologie perché sulla loro formulazione ortodossa non ci si trova daccordo, oppure perché si intende sfruttarle variamente per interessi di natura diversa. Ma anche in tali casi non si può ricorrere a rimedi artificiali (come ad esempio sistemi elettorali maggioritari) perché l'istituzione deve adeguarsi alla natura delle cose e non viceversa. Al contrario occorre andare alle origini, alle cause del fenomeno negativo e dannoso. Ora una proliferazione di partiti e di ideologie è sintomo di profonde divisioni nell'ambito di una società, divisioni riconducibili a loro volta a diversi fattori, quali ad esempio divergenze di interessi storicamente sedimentatesi, di

vecchi conti non regolati da passati eventi bellici o rivoluzionari, insomma retaggi di un passato più o meno remoto, ma il più delle volte riconducibili ad una sempre più accentuata incapacità di comprensione reciproca.

Anche in questi casi la terapia è pur sempre quella di permettere una adeguata, naturale sede istituzionale di rappresentanza a tutte le realtà sociali; ogni adeguamento alla realtà non potrà non avere per conseguenza una semplificazione, una essenzializzazione delle realtà fenomeniche. Quegli interessi particolari, per esempio, che cercavano di farsi valere attraverso una miriade di partitini, trovando ora un'altra forma di rappresentanza più autentica, si incanaleranno in essa abbandonando la prima. Se poi le loro istanze erano fin dall'inizio in malafede allora, persistendo nella loro presenza sotto la forma partitica finiranno per mostrare ben presto la loro inconsistenza ideologica e la loro strumentalità per cui finiranno ben presto di esistere perdendo ogni suffragio.

III. CONCLUSIONE

La teoria corporativa della classe politica, come si può vedere dalla sua esposizione, mira dunque ad una ricomposizione del corpo sociale dello Stato, senza irenismi di sorta, cioè senza la pretesa di fornire soluzioni pacificatorie irreali, senza escatologie, cioè senza pretendere di realizzare una società statica definitiva e immutabile, ma senza neppure pessimismi che propongano la rassegnata accettazione di una suicida lotta fraterna. Il Corporativismo addita soltanto (ma è moltissimo) di ridurre cioè la patologia della società umana nei limiti della umana imperfezione e di non superarli con inutile danno comune.

Questa aderenza del Corporativismo alla natura delle cose non è conformismo, non è, tantomeno, la ricerca del cosiddetto « giusto mezzo » del centrismo, non è uno sdrammatizzare e un banalizzare la realtà della vita politica, essa è una vigorosa affermazione della dignità della persona umana che sa di dover costruire se stessa nella sua comunità e la sua comunità politica attraverso il proprio contributo. La coscienza di quale sia la vera natura delle ideologie e della loro storicità, cioè il legame delle ideologie con le vicende storiche da cui sono nate permette di sfuggire all'inganno della loro assolutizzazione ma contemporaneamente dà il coraggio di accettarle e di cooperare con esse quando la storia lo chiede e la coscienza le accetta.

IV

LE IDEOLOGIE ANTICORPORATIVE

I. *Introduzione*

II. *Il Liberalismo*
- II.1. *Le radici storiche del Liberalismo*
- II.2. *I fondamenti filosofici e politici del Liberalismo*

III. *Il Comunismo*
- III.1. *Le radici storiche del Comunismo*
- III.2. *I fondamenti filosofici e politici del Comunismo e loro analogia con quelli del Liberalismo*

IV. *Conclusione*

I. INTRODUZIONE

Le concezioni dell'Essere e dell'esistenza, data la loro reciproca irriducibilità che esclude una terza concezione, sono dunque due e soltanto due: quella classica e quella dialettica. Per conseguenza le ideologie politiche possono raggrupparsi unicamente o sotto l'una o sotto l'altra delle due direzioni filosofiche fondamentali, pur distinguendosi e contrapponendosi all'interno di queste.

Per quel che riguarda le ideologie di sinistra esse si distinguono in due grandi sistemi, quello liberale e quello marxista con successive distinzioni all'interno di ciascuno di essi. Questi due sistemi ideologici, mentre da un esame esterno appaiono ambedue appartenenti al sistema filosofico dialettico fondato sul primato del divenire sull'Essere e pertanto ambedue di sinistra, non contraddittori nell'essenza delle soluzioni etiche e politiche proposte, da un esame interno al sistema filosofico, cui entrambi appartengono, essi si presentano contrapposti e antitetici. Tale contrapposizione e tale antitesi invero riguardano unicamente gli sviluppi delle medesime premesse ed hanno una origine unicamente storica nel senso che il marxismo non fa che portare alle estreme conseguenze le premesse empiristiche e razionalistiche del liberalismo.

Ora la conoscenza delle due espressioni principali del sistema ideologico di sinistra è necessaria e indispensabile per due ragioni. Innanzitutto per la ragione di base per la quale occorre conoscere le idee che si combattono ma in secondo luogo perché il marxismo, andando oltre le premesse e le posizioni liberali, se le è lasciate — relativamente parlando e dando una deleteria configurazione spaziale ai rapporti fra le idee — alla propria « destra ».

Ecco dunque perché il liberalismo è stato, grossolanamente, considerato una ideologia di destra; in realtà *destra* e *sinistra* sono espressioni improprie e pericolose perché danno l'idea di due punti congiunti da una linea scorrendo lungo la quale si trovi un punto intermedio con una sua sinistra e una sua destra. Tale errore ne comporta altri tre.

Il primo errore è quello di credere che destra e sinistra differiscano solo per la accentuazione di temi relativi alla « conservazione » od al « progressismo », alle élites od alla socialità. Il secondo errore è quello

di credere nell'esistenza di una posizione intermedia autonoma, il *centro*, che dovrebbe contemperare le tendenze delle due posizioni estreme. Il terzo errore, sintesi dei due errori precedenti, è quello di considerare il corporativismo come « terza » via.

Ecco dunque perché è necessaria una conoscenza chiara e precisa delle due ideologie di sinistra e pertanto anticorporative.

II. IL LIBERALISMO

II.1. *Le radici storiche del Liberalismo*

Il Liberalismo, come è noto, affonda le radici nella tradizione politica inglese dei secoli XVII e XVIII ed ancora oggi è vivo ed operante — nelle forme più diverse ma nella permanenza dei suoi principi essenziali — in quei Paesi che si richiamano prevalentemente alla civiltà ed alle tradizioni cosiddette occidentali. Il mondo anglosassone, comunque, ne è il depositario più autentico ancora oggi nelle strutture sia politiche che economiche. Non bisogna dimenticare però che il Liberalismo, sorto all'inizio in opposizione all'assolutismo monarchico e richiamandosi ai principi giusnaturalistici, ha trovato poi nell'individualismo illuministico un'ulteriore sistemazione teorica. Basti pensare al Locke e al Montesquieu ed agli altri esponenti della filosofia illuministica.

La Dichiarazione dei Diritti della Rivoluzione americana prima (1776), e la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del cittadino poi (1789), rappresentano i documenti più maturi e coerenti della dottrina liberale la quale si proietta anche nel sec. XIX e in parte nel XX sec., sebbene in questo caso il concetto di libertà si restringa alla capacità dell'uomo e dei popoli a maturare una più ampia consapevolezza dei propri diritti.

II.2. *I fondamenti filosofici e politici del Liberalismo*

Ciò premesso si cerca adesso di enucleare i fondamenti filosofici e sociali di tale dottrina e di indicarne criticamente i limiti.

Il Liberalismo della realtà umana prende in considerazione unicamente l'individuo, preso a sé e avulso dalle sue componenti sociali (in effetti come un atomo). In quanto tale l'individuo è considerato incapace di andare al di là dei propri interessi personali; in altre parole, tenendo fermo il concetto dell'individuo come atomo, il Liberalismo ha una visione restrittiva della società e, naturalmente, dello Stato per il semplice motivo che esso non riesce a riconoscere all'Uomo nessuna sfera salvo quella dell'interesse individuale.

Nel Liberalismo i singoli sono quindi dei soggetti irrelati, nel senso che non vengono chiamati ad uscire dalla *turris eburnea* della sfera del privato. *Laissez faire, laissez passer*: ecco l'imperativo del liberalismo sia in sede politica sia in sede più specificamente economica. Il Liberalismo infatti porta alle estreme conseguenze tale impostazione che postula la più intensa iniziativa individuale ma anche la più spregiudicata concorrenza. La dottrina liberale pertanto concepisce la società materialisticamente in quanto la riduce ad una moltitudine di individui la cui unità consiste soltanto nella convivenza. Ecco che allora il *bellum omnium contra omnes* finisce per essere la pratica conseguenza di tale visione della realtà sociale dal momento che l'unico motivo della convivenza è un tornaconto utilitaristico ed accidentale.

Più propriamente il materialismo liberale si estrinseca nella concezione meccanicistica della storia umana nella quale il bene comune è una conseguenza *indiretta* del bene individuale. Il singolo, agendo, si propone un utile immediato e particolare, ma, così facendo (purché, sempre nell'ottica liberale, rispetti la sfera di libertà altrui) crea i presupposti per l'affermazione non solo dei più forti e dei migliori ma delle soluzioni migliori e più funzionali per tutti.

Ora, a parte il cinico disinteresse per il più debole (e deboli si può essere e divenire per tante e contingenti ragioni) la storia dimostra che un tale processo porta al bene di pochi anziché al bene comune. La selezione delle forze e dell'egoismo porta infatti all'accumulo delle ricchezze da un lato e della miseria dall'altro, porta alla differenziazione di classe per cui lo stesso presupposto della difesa della sfera di libertà dei singoli da parte dello Stato struttura (presupposto perché permanga la possibilità di concorrenza) viene a mancare in quanto i più forti vengono ad impadronirsi dello Stato struttura stesso facendogli perdere ogni rappresentatività ed eliminando ogni ulteriore possibilità effettiva di partecipare alla sua gestione.

L'errore, teoretico, si trova proprio nel presupposto materialistico meccanicistico per il quale si pretende che il bene comune, bene di natura morale, si possa realizzare senza un atto morale. Al contrario solo se il singolo agisce contemporaneamente per sé e per la collettività, e ri-

conosce l'inscindibilità dei due fini (solo cioé se il bene comune diviene l'ideale comune), riesce a superare l'egoismo ed a soccorrere le carenze altrui.

Da queste premesse deriva l'astrattezza del sistema e il suo economicismo. Anche lo Stato — il cui concetto è limitato a quello di struttura amministrativa — in questa concezione ha il solo scopo di tutelare gli interessi privati. Esso si limita in ultima analisi solamente ad assicurare l'ordinato svolgimento delle lotte, nel suo seno. Funzione agnostica, quindi, quella dello Stato liberale perché, non riuscendo ad identificare la propria volontà con quella dei singoli, finisce per trascurare i suoi doveri e per intromettersi nelle competenze di altri corpi sociali.

Il Liberalismo, nel momento in cui oppone la sfera pubblica a quella privata, non fa altro che richiamarsi all'astratto *homo oeconomicus* piuttosto che all'individuo reale nella sua integralità spirituale e materiale. Di conseguenza, anziché potenziare ed esaltare — come pretende — la massima libertà possibile del soggetto, finisce per provocare situazioni che servono a limitare ed a mortificare quella libertà racchiudendola nel cerchio dell'interesse personale. La conseguenza, sul piano statuale, di tale impostazione dei problemi sociali ed economici, è evidente. Lo Stato infatti, nella visione liberale, non riesce a costruire l'unità fra i singoli intorno all'idea di bene comune.

Tutto ciò permette infine di comprendere la concezione contrattualistica, pattizia, dello Stato nel Liberalismo, concezione la cui portata risulta più evidente se confrontata con la concezione di destra. Mentre nella concezione di destra lo Stato, in quanto comunità umana fondamentale naturale (come la famiglia e gli altri corpi sociali) è regolato nei suoi fondamenti da leggi naturali che l'uomo deve osservare se vuole realizzare uno Stato, se vuole cioè vivere politicamente, è solo nella determinazione contingente, storica, delle modalità di realizzazione dello Stato, che si attua la libertà contrattuale dell'uomo, il cosiddetto *patto sociale*. Secondo il Liberalismo invece tutto nello Stato è soggetto alla contrattualità fra i membri del corpo politico che scade così da società naturale a società unicamente storica e contingente, soggetta ad ogni arbitrio di maggioranza, svincolata da qualsiasi condizionamento di principi etici superiori.

Queste, in breve le aporie della dottrina liberale alla quale, come si ritiene di aver dimostrato, manca ogni fondamento etico ed anelito all'universale, ligia com'è all'astrattismo individualistico che affonda le sue radici nell'empirismo inglese dei secoli XVII e XVIII e, in genere,

nella filosofia illuministica europea. L'Illuminismo infatti, sebbene permetterà al Liberalismo di sostituire il cittadino al suddito, costringe quello a rimanere ancorato ad una visione naturalistica dell'Uomo perché non connette il principio dell'uguaglianza dei cittadini al lavoro. In altri termini l'Illuminismo se indubbiamente, da una parte, rappresenta una conquista rispetto alle precedenti dottrine elitistiche rinascimentali, dall'altro non è in grado di proseguire su questa strada la quale avrebbe dovuto riconnettere il concetto di cittadino a quello di lavoratore, termine che esprime più integralmente la natura sociale dell'Uomo.

Dall'Illuminismo infatti il lavoro è visto come attività che, esplicata dal singolo unicamente con motivazioni individualistiche, svolgerebbe solo indirettamente, e senza volerle, una funzione sociale.

III. IL COMUNISMO

III.1. *Le radici storiche del Comunismo*

Diametralmente opposto al discorso del Liberalismo classico sembrerebbe quello del Comunismo classico, ma si tratta solo di apparenze, in quanto l'opposizione è solo interna ad una unica concezione. Se il Liberalismo vanta origini che risalgono al mondo inglese del XVII e XVIII secolo nonché nella società culturale francese illuministica e postilluministica, il comunismo, a sua volta affonda le sue radici nello stesso Liberalismo cui pretende di contrapporsi, come dimostra d'altra parte la formazione culturale dei suoi fondatori Marx ed Engels.

Per maggior precisione comunque anche la problematica sociale nasce in Inghilterra (basti pensare allo Owen) anche se, nelle forme e nei modi cui ci riferiamo in questa sede, tale problematica riceve i fondamenti filosofici, scientifici e prammatici dal pensiero e dall'azione di Marx ed Engels.

II.2. *I fondamenti filosofici e politici del Comunismo e loro analogia con quelli del Liberalismo*

Analogamente al Liberalismo, il Comunismo parte da una visione unilaterale della realtà tant'è vero che se il Liberalismo viene, generalmente, tacciato di individualismo, il Comunismo non sfugge all'accusa di collettivismo statalistico. Il Comunismo infatti, pur prospettan-

do l'avvento di una società comunista e il conseguente superamento della « sovrastrutura » totale, continua a presentarsi di fatto nei Paesi socialisti, a cinquant'anni dalla Rivoluzione, come un esempio tipico di Stato autoritario e centralizzato il quale, senza lasciare la benché minima libertà d'azione agli individui, li soffoca nelle spire di un apparato burocratico accentratore e, brutalmente, li opprime.

Il Comunismo e il Liberalismo pertanto, pur promettendo l'uno il superamento dello Stato, e la difesa dallo Stato l'altro, ambedue hanno realizzato di fatto uno statalismo rispettivamente collettivistico (in cui la parte è in funzione del tutto) ed atomistico (in cui il tutto è in funzione della parte).

Nel Comunismo non è permesso al soggetto di realizzarsi autonomamente anche al di fuori della struttura collettivistica ed attraverso iniziative individuali; nel Liberalismo invece il singolo resta abbarbicato al concetto dell'utile personale sotto la tutela garantistica della struttura statale che viene invocata a seconda delle esigenze di ciascun componente.

Liberalismo e Comunismo pertanto costituiscono due forme di degenerazione della statualità nello statualismo. Lo Stato, in quanto considerato come struttura contrapposta alla società, da fine viene ridotto a strumento; e tale strumento, dichiarato in funzione dell'interesse del singolo, diviene di fatto uno strumento per il benessere del gruppo dominante e per il suo consolidamento al potere.

Ambedue le visioni del mondo, quindi, per ragioni diverse, sono restrittive in quanto se nel regime liberale la logica del profitto costituisce l'imperativo di fondo dell'intera collettività umana, analogamente nel regime comunista la logica autocratico-statalistica rappresenta la ragion d'essere di tutte le azioni umane. Quest'ultimo regime anzi fagocita talmente l'uomo nell'apparato del suo rigido burocraticismo da non lasciargli il benché minimo spazio operativo né sul piano delle semplici libertà individuali, né tantomeno sul piano della iniziativa economica. L'esperienza dei regimi comunistici europei e non europei, purtroppo, conferma la nostra diagnosi senza nessuna possibilità di equivoco sicché non è possibile illudersi su diversi sviluppi di esso.

La realtà, d'altronde, è così eloquente che non ha bisogno di ulteriori commenti. Liberalismo e Comunismo, individualismo e collettivismo, sono due poli di uno stesso problema. Il primo postula la più ampia libertà privatistica ed il minimo intervento statuale, il secondo, al contrario, propone il maggiore intervento statale e l'infima libertà privatistica. Il Liberalismo giustappone, antiteticamente, pubblico e privato, individuo e Stato: il Comunismo, a sua volta, pur asserendo di considerare lo Stato una realtà provvisoria e strumentale, in pratica continua a ridurre, monisticamente ed arbitrariamente, ogni aspetto della vita ad un centralismo paternalistico e ciò per una sua intrinseca incapacità a superarlo.

Risulterà ancora più evidente l'esito statualistico dei due regimi se si considera come ambedue, storicamente, portino a forme di espropriazione della piccola proprietà privata. Il Comunismo infatti combatte direttamente la proprietà privata in quanto, devolvendo allo Stato struttura tutti i mezzi di produzione, ne impedisce la formazione. Il Liberalismo, a sua volta, attraverso i sistemi di economia capitalistica — togliendo alla proprietà la sua funzione sociale di mantenimento della libertà individuale — porta alla espropriazione della piccola proprietà privata attraverso l'accumulo del capitale nei grandi gruppi finanziari.

IV. CONCLUSIONE

Liberalismo e Comunismo in quanto ideologie di sinistra non solo dunque non sono corporative ma sono soprattutto anticorporative perché l'individualismo e l'arbitrio cui ambedue (di fatto ma non incoerentemente alle premesse teoretiche) pervengono si conclude necessariamente con la sopraffazione dell'uomo sull'uomo. Tale sopraffazione porta ad una differenziazione tendenzialmente irreversibile e pertanto iniqua, sotto il profilo della forza economica e politica, fra i membri di una comunità, nonché al predominio della forza.

Il corporativismo invece, come si vedrà, parte dalla convinzione della comune dignità di tutti gli uomini, dignità che da potenziale e astratta vuole rendere attuale attraverso la partecipazione. E ciò non soltanto in osservanza di una norma di diritto naturale per la quale *quod omnes tangit ab omnibus probari debet,* ma soprattutto in base ad una legge d'amore. Per questa legge ogni uomo si sente sempre, almeno in minima parte, responsabile del dolore altrui e del male commesso dal prossimo, mentre sente sempre tutti gli altri, almeno in minima parte, meritevoli di partecipare alla sua gioia e corresponsabili del bene che lui compie; per questa legge l'uomo è felice solo nella felicità di tutti gli altri uomini suoi fratelli.

V

I FONDAMENTI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

I. *Introduzione - Società ed economia*

I.1. *Il rapporto sociale e il rapporto economico*
I.2. *Impostazione liberista, marxista e corporativa*

II. *L'economia politica come scienza ed il suo ambito*

II.1. *Etica, politica ed economia*
II.2. *Definizione della moderna scienza economica*
II.3. *Il giudizio tecnico e quello economico: la politica economica*

III. *Conclusione - Le leggi economiche nella visione corporativa*

I. INTRODUZIONE - SOCIETA ED ECONOMIA

I.1. *Il rapporto sociale e il rapporto economico*

Il fondatore della economia liberista, Adamo Smith (1723-1790), nella sua opera, *La ricchezza delle nazioni* (1776), afferma: « *illusoria è la vostra aspettativa se voi pensate di avere il vostro pranzo o la vostra cena dal buon cuore del macellaio, del fornaio o del birraio. Vi forniranno tutti questi elementi necessari alla vostra vita solo se voi li pagherete* ». In altri termini Smith stabilisce con questa frase *il principio del tornaconto*: cioè che non è per buon cuore che le persone svolgono una attività produttrice di merci o di servizî, ma solamente per motivi utilitaristici. Il fondamento dell'economia quindi sarebbe il tornaconto, e su questo tornaconto lo Smith e la scuola liberale hanno costruito quelli che sono stati ritenuti per decenni i fondamenti della scienza economica.

Ci si pone allora la domanda: è ancora valida questa impostazione della scuola liberista? Va accettata o va respinta integralmente, oppure va integrata e con quali altri concetti? Questo è uno degli interrogativi fondamentali, se non il problema fondamentale, della scienza economica e la risposta che daremo consentirà di distinguere l'economia corporativa dalle altre concezioni economiche.

Quando Smith afferma il principio del tornaconto parte da una concezione individualistica del rapporto economico, cioè esaurisce tutta l'attività economica nella realtà individuale: da una parte c'è chi produce un certo bene, dall'altra c'è chi lo acquista. In questa maniera il problema della società e della sua struttura, nonché il problema del rapporto fra gli individui in una società, si esaurisce nella produzione e nello scambio fra individui. E' vero che lo Smith si rende conto che esistono la fabbrica della birra e le strade che conducono alla fabbrica; si rende conto che il fornaio e il forno esistono perché esiste il mugnaio che trasforma il grano in farina; che esiste una forza che fa funzionare la macina; che si sono create delle strutture di carattere pubblico per difendere il fornaio, il mugnaio e il contadino, che produce il grano, dalle prepotenze dei briganti: che esistono, cioè la polizia e la magi-

stratura. Smith insomma riconosce l'esistenza di una organizzazione che trascende i semplici rapporti degli individui e che tale organizzazione si chiama Stato. Tuttavia egli sostiene che queste strutture debbono costituire soltanto la cornice che garantisce agli individui la possibilità di agire liberamente al fine di permettere a ciascuno, operando in conformità col principio del tornaconto, di assicurare la propria affermazione, oltre che la propria esistenza.

A questo punto occorre allora porsi l'altro interrogativo e cioè se sia sufficiente questa concezione dello *Stato-cornice* investito unicamente della funzione integrativa di prestatore di servizi e di garante della sicurezza. Come prima ci si è posta la domanda se sia sufficiente considerare l'attività economica unicamente come attività di produzione e di scambio fra persone, diretta cioè unicamente all'utilità per chi consuma e per chi produce, così ci si chiede ora se l'esistenza di una struttura esterna agli operatori economici chiamata « Stato » abbia come origine e come unico fine di provvedere alla fornitura delle strade e della pubblica sicurezza e, magari, anche, dell'elettricità, del gas e dell'acqua a domicilio, lasciando all'arbitrio dei singoli l'esplicazione di tutte le altre attività, senza indirizzarle e coordinarle, prendendo soltanto atto dei risultati *qualunque essi siano*.

I.2. *Impostazione liberista, marxista e corporativa*

Questo interrogativo introduce al problema del rapporto fra società ed economia. Per quanto riguarda la definizione di società è utile prendere come riferimento Giuseppe Toniolo (1845-1918) il grande sociologo ed economista cattolico, trascurato oggi dalla dottrina che si definisce democratico-cristiana e misconosciuto dalla sociologia di sinistra. In realtà Toniolo è un autore ancora tutto da scoprire, ed in particolare per quel che riguarda la definizione che egli ci dà della società. Per « società » il Toniolo intende « *l'aggregato di uomini stretti fra loro da legami essenzialmente morali ed ulteriormente convalidato da vincoli giuridici e politici per il conseguimento dei fini comuni della civiltà, coordinati a quelli ultimi ultramondani* ».

Non si è contrapposta a caso la concezione della società e del rapporto fra gli uomini del Toniolo a quella di Smith. Se la società per Smith è fondata esclusivamente sul tornaconto, ed i vincoli politici e giuridici, nonché quelle attrezzature che permettono la fornitura dei

servizi pubblici e di sicurezza, sono semplicemente sussidiarî, per il sociologo cattolico la società costituisce l'aggregato di uomini stretti fra loro da legami essenzialmente morali, assicurati da vincoli giuridici e politici.

Si tratta infatti delle due posizioni: la posizione liberista, economicistica, propria del fondatore del liberismo, e la posizione, diametralmente opposta, del sociologo ed economista corporativista cattolico. Fra le due sembra inserirsi la posizione marxista la quale in realtà deriva invece direttamente da quella smithiana. Anche per la concezione marxista gli uomini agiscono esclusivamente in relazione al principio del tornaconto individuale. A questo postulato la dottrina marxiana aggiunge la distinzione fra *struttura,* cioè la società risultante dalla somma degli individui, e *sovrastruttura,* cioè il complesso di mezzi di cui si servono le forze del potere per condizionare e sfruttare il resto della società (norme morali e di costume, ordinamento giuridico, organizzazione culturale, religione, etc.).

Naturalmente, come si può constatare, le dottrine liberale e marxista non sono integralmente errate: accanto ad errori vi sono delle verità. Ma si tratta di verità parziali che non debbono far trascurare gli aspetti erronei e che non devono oscurare altre verità dominanti e incontrovertibili. A tal riguardo va osservato che spesso, più che la deliberata distinzione della verità, esiste un lento procedere nell'acquisizione della verità completa. Il cammino della civiltà consiste proprio in una continua presa di coscienza di successivi gradi di verità il che si traduce nella progressiva conquista (nel medesimo tempo morale e scientifica) di conoscenze intorno alla natura, alle strutture ed ai fini della società umana. Nell'ambito di questa progressiva consapevolezza si constata il mutamento, nel corso delle generazioni, della posizione dei valori dell'esistenza sulla scala dei giudizi assoluti espressi o intuiti. Ed è in questo cammino che si è conquistata, o si va oggi conquistando, da parte di una vasta corrente di pensiero, che attraversa schieramenti dottrinari diversi, una concezione superiore a quelle precedenti (liberale e marxista) ed è quella sulla quale si fonda la *dottrina economica corporativa.*

Va precisato perciò che, mentre negli ambienti scientifici accademici si parla di « economia politica », in questa sede si ritiene di dover sostituire il termine « politico », in quanto agnostico sotto il profilo dei contenuti, con l'attributo di *corporativa,* in quanto *solo come tale* l'attività economica viene illuminata dalle motivazioni morali e l'economia, come scienza, può essere considerata « scienza sociale ».

II. L'ECONOMIA POLITICA COME SCIENZA ED IL SUO AMBITO

II.1. *Etica, politica ed economia*

Una impostazione dei fondamenti di una dottrina economica richiede una preliminare collocazione dell'indagine scientifica, relativa ai fenomeni economici, nell'ambito dell'attività scientifica in generale. Come è noto l'indagine scientifica si distingue in indagine *speculativa,* o *di base,* e in indagine *positiva,* o *pratica* o *applicata.* Mentre la *scienza speculativa* (da non confondersi con la ricerca filosofica speculativa) tende ad un approfondimento sistematico delle conoscenze in un determinato ambito della realtà, la *scienza applicata* compie la propria indagine in relazione a obiettivi determinati, nei confronti dei quali applicare le conoscenze acquisite e servendosi per questo dei dati forniti dalla ricerca di base. Mentre in tutte le scienze, in quanto tali, sussistono, sia pure distinti, i due momenti, speculativo e pratico, in talune prevale l'uno e in altre prevale l'altro momento. Ora nella scienza economica si ha la prevalenza del momento pratico.

L'economia è, infatti, *la scienza che studia l'adeguamento di mezzi limitati a fini alternativi,* cioè alle mete che gli uomini di volta in volta si pongono, e che possono essere o globali o parziali, per il raggiungimento di tappe intermedie o di risultati finali. L'economia è dunque *scienza dei mezzi* e non dei fini ed in ciò si distingue dall'etica e dalla politica che sono scienze dei fini o *teleologiche.* Riguardo ai rapporti fra etica e politica bisogna poi compiere una precisazione: la politica, in sostanza, è l'applicazione dei principî posti dall'etica. Affermati dei principî etici, e riconosciuti validi da una comunità (non in virtù di una decisione presa con votazione, ma dedotti dalla natura delle cose) essi debbono poi essere applicati secondo modi e metodi che vengono indicati, di volta in volta, dall'attività politica. E' chiaro, al riguardo, quanto sia importante non confondere la politica in senso negativo, cioè l'attività che mira alla conquista ed all'esercizio del potere a fini unicamente utilitaristici, dalla politica in senso positivo, e cioè dalla attività che riguarda la conduzione di una società e l'interpretazione delle necessità spirituali, culturali ed economiche di essa, in relazione ai principi dell'etica. In conclusione: l'etica giudica i fini dell'uomo in generale e la coerenza degli atti con detti fini; la politica giudica quei fini e quegli atti dell'uomo in quanto membro di una comunità statuale; l'economia giudica la funzionalità e la congruità dei mezzi scelti per il raggiungimento dei fini.

Riepilogando. Come e perché si pone il problema economico?

Esso si pone perché esistono due dati dell'esperienza, incontrovertibili ed inoppugnabili: da una parte l'esigenza, in ciascun individuo e in ciascuna società, di fini diversi e diversamente valutabili in ordine di importanza; dall'altra la limitatezza dei mezzi e del tempo disponibili per il conseguimento di quei fini.

Perciò « il *problema economico consiste nell'indirizzare i mezzi (e il tempo) limitati, nella maniera più conveniente al conseguimento dei fini* » (F. Vito) ai quali si sia conferita una graduatoria di priorità.

II.2. *Definizione della moderna scienza economica*

Come si intuisce, la teoria economica che è possibile costruire dopo aver accolto le premesse finora esposte è ben più complessa di quella formulata semplicisticamente nel sec. XVIII sia pure da un uomo d'ingegno quale fu lo Smith. Il problema economico non può essere ridotto infatti nei termini del concetto del tornaconto individuale ma chiede di essere posto nei termini propri della maggior consapevolezza dell'uomo della fine del sec. XX, in base ai quali così si può definire l'economia: *la scienza dell'adeguamento di mezzi scarsi, di difficile accesso, a dei fini che vanno considerati in relazione alle concezioni etiche e politiche di una società, di un dato tempo e di un dato luogo, nonché in relazione alla gerarchia delle sue esigenze e delle sue finalità spirituali e culturali.*

Quando si parla di attività economica non ci si deve pertanto riferire solo al soddisfacimento di immediate esigenze materiali. E' qui infatti l'errore di coloro che sono legati alla concezione liberista, qui infatti l'errore di coloro che sono legati alla concezione liberista, o comunque ad una concezione ingenua e non matura, l'errore cioè di collegare il concetto di economia unicamente al concetto di utilità materiale. Al contrario occorre considerare azione economica ogni azione che, per calcolo razionale, adegua determinati mezzi a determinati fini. La misurazione monetaria è perciò insufficiente per chi si rende conto che i bisogni sono non soltanto quelli materiali (alimentazione, trasporto,

vestire, etc.), ma anche quelli di natura spirituale e culturale che hanno una importanza spesso superiore a quella dei bisogni materiali, e per il soddisfacimento dei quali si richiede un calcolo economico che non può essere quello semplicistico del tornaconto particolare e immediato (scelta del prezzo più alto o più basso, remunerazione maggiore o minore) ma che deve essere un calcolo molto più ampio in quanto deve comprendere tutto il complesso delle motivazini e degli scopi dell'agire dell'uomo inserito nella società organizzata e che tenga presente le ripercussioni mediate di quell'agire. Il progresso della scienza e quindi anche della scienza economica, consiste appunto, oltre che in una sempre maggior consapevolezza delle implicazioni etiche, anche in un calcolo razionale delle conseguenze future delle scelte presenti.

Per esempio, un operatore economico che tiene un comportamnto volto a conseguire un maggior arricchimento immediato, inquinando l'ambiente interno ed esterno alla propria fabbrica, potrà vantarsi di aver conseguito nel breve periodo un profitto addizionale evitando il costo dei depuratori e delle misure atte a garantire la salute dei lavoratori impegnati. Tuttavia nel medio-lungo periodo il vantaggio si rivelerà precario ed anzi diventerà un danno (che potrà giungere alla cessazione delle attività) e, comunque, richiederà un costo superiore per le conseguenze negative che si riverseranno sulla sua attività produttiva (il che lo costringerà ad impiegare risorse superiori alla quota di profitto acquisita inizialmente trascurando il problema). Infatti la comunità organizzata a Stato gli imporrà dei costi aggiuntivi per la bonifica ambientale e, più direttamente, subirà delle perdite di efficienza aziendale in seguito al ridotto rendimento dei collaboratori ammalati o dimissionari.

Nella stessa maniera l'operatore economico che esporta clandestinamente denaro per ottenere un beneficio aggiuntivo dalla rivalutazione della valuta estera nella quale ha convertito la moneta del suo Paese, si comporta in maniera consona soltanto col vantaggio che ricava individualmente e immediatamente, ma reca danno al complesso delle attività economiche della nazione alla quale appartiene. Di conseguenza quest'operatore in un tempo medio-lungo subirà un danno anche personale e tale danno sarà proporzionale alla entità della valuta di cui è stato privato il sistema economico al quale appartiene.

Come si vede il vero calcolo economico del tornaconto non può essere individualistico né di breve periodo, ma deve essere sociale e di lungo periodo. Inoltre, quando l'*economicità* viene applicata individualisticamente agli scopi dei tempi brevi, essa tende e diviene... antieconomica nei tempi lunghi sia nei mezzi che nei fini. Si può affermare che il perseguire esclusivamente finalità egoistiche con danno per gli altri produce situazioni che si risolvono alla fine a danno, anche personale, mentre perseguire finalità sociali finisce per produrre vantaggi allo stesso singolo dimostrando così l'intrinseca economicità del comportamento etico.

II.3. *Il giudizio tecnico e quello economico: la politica economica*

Si prenda ora in esame, in particolare, il giudizio di economicità. I giudizi che si esprimono sulle azioni economiche, e cioè sulle attività di produzione e di distribuzione delle merci e dei servizi, possono essere di due tipi: giudizi tecnici e giudizi economici in senso proprio. Il giudizio *tecnico* si riferisce alla qualità, il giudizio *economico* si riferisce alla quantità. Tale distinzione, naturalmente, per evitare malintesi, va limitata rigorosamente, alla scelta dei mezzi: i fini infatti — oltre a richiedere, come si è detto, giudizi di valore nell'ambito dell'etica e della politica — debbono essere posti in relazione alle diverse situazioni in cui si trovano i soggetti singoli e collettivi e quindi possono acquistare una diversa rilevanza col modificarsi delle condizioni.

Quando si affronta un problema sotto l'aspetto *tecnico* lo si esamina adeguando i mezzi ad un risultato determinato, prescindendo dal complesso dei fini dell'individuo e della società.

Per es. per la produzione di energia elettrica si può impiegare il carbone o il petrolio o la scissione nucleare. Tecnicamente sono tutte fonti idonee.

Dal punto di vista *economico* viene invece esaminata la convenienza in base alla disponibilità, al prezzo, alla sicurezza, ai vantaggi o svantaggi collaterali, alla costanza nei rifornimenti, ecc.

In altre parole il problema tecnico si esaurisce nel rapporto fra le proprietà intrinseche dei mezzi limitati (carbone, petrolio, uranio) e il fine (energia elettrica); si tratta cioè di un calcolo di idoneità. Il problema economico riguarda invece un giudizio di utilità o di necessità nell'impiego di mezzi diversi (carbone, petrolio, uranio) ai diversi risultati che si vogliono ottenere (elettricità, prodotti chimici, tessili, riscaldamento, armamenti ecc.). In quest'ultimo caso si instaura un cal-

colo quantitativo fra i mezzi e i fini, per decidere quanta parte dei mezzi limitati vadano impiegati a ciascuno dei fini ed eventualmente quale fine debba rimanere insoddisfatto per la insufficienza dei mezzi.

L'esercizio di questa attività di scelta e di decisione si chiama *politica economica* (nel caso esemplificato: politica economica delle fonti di energia).

In questo senso va intesa la nota affermazione che l'*economia presuppone la tecnica.* Comunque appare chiaro che la decisione finale in sede economica non può essere che una decisione *politica* e che la decisione politica è cieca se non è preceduta da una completa indagine tecnica e da una esauriente valutazione economica.

Poiché nelle moderne concezioni, il gioco della concorrenza non viene considerato come l'unica norma regolatrice dell'economia, l'attività statale verso il sistema economico non può più essere concepita come una serie più o meno numerosa di atti di intervento (monetario, fiscale ecc.), bensì come *azione sistematica.* Perciò anche la scienza che studia la politica economica assume un nuovo contenuto: da *dottrina degli interventi* diviene dottrina dell'*economia regolata o pragrammata* (F. Vito).

III. CONCLUSIONE - LE LEGGI ECONOMICHE NELLA VISIONE CORPORATIVA

Come sintesi e riepilogo di quanto fin qui esposto si può ripetere che nella visione corporativa i comportamenti nella convenienza individualistica sono subordinati all'etica in quanto l'attività economica persegue fini individuali e sociali di natura etica; tali comportamenti sono inoltre subordinati alla politica in quanto i fini della vita sociale si attuano nello Stato e attraverso lo Stato.

Naturalmente la subordinazione non significa risoluzione dell'economia nell'etica e dell'etica nella politica in quanto il carattere peculiare della economia è la ricerca dei mezzi più idonei al conseguimento dei fini proposti, i quali vengono normalmente raggiunti con maggior efficienza dalle iniziative dei singoli piuttosto che da quelle degli apparati statali. Va sottolineato comunque che la natura etica dei fini

si riflette sulla natura dei mezzi chiedendo anche ad essi una coerenza etica. E nella concezione corporativa l'adesione del mezzo alla norma etica fa parte integrante della sua economicità.

Senonché tutto questo comporta l'altra conseguenza, di grave importanza, che nella visione corporativa la scienza economica non limita il suo compito alla discussione del rapporto mezzi-fini, ma analizza la eticità di entrambi, e ciò in quanto tutti i fini intermedi sono rapportati ai fini ultimi della giustizia sociale e del benessere nazionale, come sintesi del bene comune, in cui interesse individuale e interesse dello Stato non debbono trovarsi in alternativa, ma debbono trovarsi in intrinseca coincidenza. Da qui deriva la nuova concezione, autenticamente scientifica, del concetto di legge economica non più fondata sull'astrattezza dell'*homo oeconomicus,* ma sulla concretezza dell'*uomo sociale.*

VI

ELEMENTI DI ECONOMIA CORPORATIVA

I. *Introduzione - Non scientificità del principio del tornaconto individualistico*

I.1. *Il calcolo sintetico dell'utilità corporativa*
I.2. *Le nozioni di bisogno e di bene*

II. *L'attività produttiva*

II.1. *Produzione e produttività*
II.2. *Il costo dei fattori produttivi*
II.3. *Il concetto di rendita*

III. *I compensi per la produzione*

III.1. *Il profitto nella concezione corporativa*
III.2. *La ripartizione del profitto*
III.3. *La rimunerazione corporativa*

IV. *Conclusione - L'economia partecipativa e produttivistica*

I. INTRODUZIONE - NON SCIENTIFICITA' DEL PRINCIPIO DEL TORNACONTO INDIVIDUALISTICO

I.1. *Il calcolo sintetico dell'utilità corporativa*

Se il principio dell'economia fosse il calcolo del tornaconto esclusivamente personale e il criterio fosse solo quello del massimo utile immediato del singolo (naturalmente, e giustamente, con l'impiego della minima quantità possibile dei mezzi idonei e convenienti) si pretenderebbe di voler fondare una scienza su una valutazione fatta soggetto per soggetto e in maniera anarchica, non riconducibile a regole comuni sulle quali poter costruire dei principi generali. Si obietta che si tratta, per la regola del tornaconto egoistico e immediato, di una norma valida per tutti gli uomini, ma questa è una affermazione astratta perché non è vero che tutti gli uomini si comportano allo stesso modo nell'effettuare il calcolo della propria convenienza.

Quindi in base al principio del *tornaconto individualistico* si può solo affermare che esiste per ciascun uomo una tendenza di questa natura, ma non si possono costruire delle regole che abbiano validità universale e quindi delle regole scientifiche. In altre parole non si può costruire una scienza sulle... regole sistematiche dell'arbitrio (U. Spirito). D'altra parte va osservato che ogni scelta personale non è mai il frutto di valutazioni completamente autonome. L'ambiente esterno, soprattutto l'ambiente sociale nel quale ogni uomo si muove, influisce in varia maniera nelle sue decisioni.

Il principio del *tornaconto globale* cioè quello valido per la scienza economica, non è perciò un criterio astratto dell'uomo singolo, ma è il criterio di colui che nell'agire non prescinde e non può prescindere dal contesto sociale nel quale è inserito.

Il processo logico e la motivazione psicologica, in seguito ai quali l'uomo sociale (che è un insieme di razionalità e di passionalità, di dinamismo e di abulia, di spinte egocentriche e di slanci altruistici) applica il principio del tornaconto, è di natura soggettiva, ma non per questo è di origine e di destinazione esclusivamente individuale come

ha preteso per tanto tempo la scienza economica. Pertanto il principio del minimo mezzo va realisticamente concepito come un tornaconto derivante dal giudizio soggettivo di chi lo esercita per sé e per gli altri e nell'esercitarlo è condizionato da tutti gli elementi ambientali, passionali, culturali, professionali, politici del momento storico in cui il principio viene applicato. Il giudizio soggettivo è necessariamente legato al gruppo sociale ed economico cui l'uomo appartiene per le influenze del costume, della tecnica, della scienza, del territorio, della professione. Gli stimoli e le reazioni provenienti dall'ambiente esterno sono filtrati, modificati, ampliati o annullati dall'influenza del corpo sociale nel quale vive ed opera. Quindi l'ambiente generale esterno e in particolare quello della famiglia, dell'impresa, dell'ente, della categoria, della comunità di appartenenza determinano la maggior parte dei bisogni umani e condizionano i meccanismi attraverso i quali essi vengono appagati.

In conclusione, a fondamento della moderna concezione dell'economia e in contrapposizione alle concezioni liberista e socialcomunista, va posto quello che F. Carli ha chiamato *calcolo edonistico sintetico* (per calcolo edonistico si intende il calcolo della propria convenienza), ossia di quel calcolo di utilità in cui si fanno entrare non solo i termini presenti del momento in cui si compie l'atto, ma anche i termini dipendenti dalla reazione che l'atto determina nei momenti successivi. Questo calcolo che va al di là dell'utile immediato comprende anche *le valutazioni relative al gruppo sociale* al quale si appartiene e, attraverso esso, all'intero sistema nazionale.

Da questa concezione emerge tutta la carica di realismo e di idealismo della impostazione economica corporativa e la sua superiorità sulla filosofia economica marxista: mentre nella seconda il valore è ancorato unicamente a dati materiali commisurabili nelle dimensioni spaziotemporali, nella prima il valore è relativo ad una posizione di finalità assoluta, gerarchicamente disposta, dell'Uomo. Nella concezione corporativa la valutazione del massimo utile e del minimo mezzo non viene abbandonata alla anarchia delle scelte soggettive (che poi sono costituite dalla risultante di un complesso disordinato di sollecitazioni sociali esterne), ma viene ricondotta ad una norma oggettiva, unica condizione, del resto, per costruire una scienza positiva normativa.

Dunque anche per la *nozione di utilità* la dottrina corporativa supera la dottrina liberale, detta appunto utilitaristica, che riduce l'utile al corrispettivo di piacere individuale e, come tale, viene considerato il

criterio di comprensione di tutti i comportamenti dell'uomo, criterio considerato idoneo per la stessa valutazione morale. Il corporativismo rivendica l'indipendenza dell'etica dall'utilitarismo per subordinarlo a valori assoluti. Un criterio universale di comportamento non si può fondare sulla volontà di se stessi e nel suo farsi universale.

I.2. *Le nozioni di bisogno e di bene*

A titolo esemplificativo vediamo come i fondamenti della dottrina economica corporativa, precedentemente esposti, trovano la loro applicazione in alcune nozioni economiche più specifiche. Si scelgono anzitutto le nozioni di *bisogno* economico e di *bene* economico.

La nozione di *bisogno economico* è la nozione fondamentale di una dottrina economica e, per conseguenza, esercita una certa influenza sulla dottrina politica in cui la dottrina economica si inserisce. Carattere peculiare della nozione corporativa di bisogno economico è l'estensione di essa oltre la nozione relativa al benessere materiale dell'individuo e della collettività per abbracciare anche i bisogni relativi al progresso culturale, spirituale e morale tanto dei singoli che dei gruppi. Tali bisogni restano nella categoria dell'economicità in quanto, per essere soddisfatti, richiedono la formulazione di un calcolo economico quando i mezzi idonei al loro soddisfacimento sono disponibili in quantità limitate.

Data la disciplina organica ed unitaria prevista dalla programmazione corporativa per l'attività economica, anche la formazione dei bisogni (dei singoli e dei gruppi) non viene abbandonata all'irrazionalità dello spontaneismo arbitrario, ma viene coordinata in coerenza con i fini etici ed oggettivi che una società deve porre a se stessa, primo fra tutti il fine della giustizia sociale. Mediante un'opera educativa, prima che legislativa, lo Stato deve cercare di orientare individui e gruppi verso una gerarchia di bisogni eticamente impostata, condizione questa oltretutto imprescindibile per una effettiva e realistica programmazione della produzione e della distribuzione.

Comunemente si distinguono i *bisogni primari* e quelli *secondari*, a secondo che si riferiscano ad esigenze essenziali dell'esistenza o ad esigenze superiori. La prima caratteristica degli uni e degli altri è che l'appagamento adeguato dei bisogni secondari presuppone quello dei bisogni primari. La seconda caratteristica è che la variabilità e l'accrescimento, proprietà comuni a tutti i tipi di bisogni, sono però maggiori

per i bisogni secondari. Col progresso economico crescono i bisogni secondari in quanto si danno per appagati quelli primari.

Va però tenuto presente che nelle società industrializzate e tendenzialmente terziarie, e quindi fortemente integrate, la qualifica dei bisogni primari — dato il tipo di esistenza integrata che si conduce — tende ad essere attribuita a bisogni prima indicati come secondari (per es. l'energia elettrica e i trasporti).

Altre distinzioni possono essere fatte tra bisogni *presenti* e *futuri, occasionali* e *ricorrenti, individuali* e *collettivi* (studiati in scienza delle finanze). Al soddisfacimento dei più importanti bisogni collettivi (per es. difesa, giustizia, istruzione ecc.), provvede lo Stato (bisogni *pubblici*).

Come per la nozione di bisogno economico, anche la nozione di *bene economico* è connessa a quella di economia e varia con essa. Per l'economia liberistica, che considera egoisticamente l'attività economica indipendente dall'ordine etico e politico, la qualifica dell'economicità è intrinseca alla cosa materiale e fine dell'attività economica è il conseguimento della maggior quantità di beni da parte della collettività la cui ricchezza è costituita dalla somma delle ricchezze dei singoli.

La concezione corporativa, che inquadra l'economia nella gerarchia dei valori sociali, considera bene economico tutto ciò che serve a perseguire i fini etici dell'individuo e dello Stato, senza distinzione di materialità e di immaterialità, come anche senza distinzione di bene soggettivo ed oggettivo in quanto in base alla valutazione dell'ordine etico e politico, un bene può mutare il valore della sua economicità.

I beni si distinguono, praticamente, in *merci* e *servizi.*

Altra distinzione va fatta tra *beni diretti o di consumo* e *beni indiretti o strumentali;* tra *beni non durevoli* (di fecondità semplice: per es. il pane) e *beni durevoli* (di fecondità ripetuta: per es. le macchine utensili).

II. L'ATTIVITA' PRODUTTIVA

II.1. *Produzione e produttività*

L'economia corporativa considera la produzione come creazione di utilità obiettiva, il che significa che essa ritiene che il movente della utilità individuale non può essere esclusivo nell'attività produttiva. Pertanto la combinazione dei fattori produttivi deve tendere ad essere ottima, oltre che dal punto di vista del successo dell'impresa, anche dal punto di vista della convenienza nazionale.

Di qui il concetto di *produttività corporativa* che è appunto una produttività *sociale,* (intendendo per « sociale » quella della intera società storicamente individuata nella nazione).

Per *produttività,* in generale, si intende il rendimento di un fattore produttivo misurato dal rapporto tra la quantità del prodotto ottenuto e la quantità di fattore occorrente per ottenere quella quantità. La produttività si misura in base al *risultato reale* confrontato con il costo dei fattori stessi. Dal punto di vista astratto si può affermare che per la produzione di qualsiasi quantitativo di prodotto possono considerarsi equivalenti, quanto ad efficienza tecnica, numerose combinazioni di fattori e quindi l'imprenditore, tra tutte le possibili combinazioni, tende a scegliere quella ritenuta più economica. Cioè quella che gli consente di pagare per i servizi prestati dai fattori produttivi una somma di prezzi minore della somma occorrente per qualsiasi altra combinazione in grado di conseguire la stessa quantità di prodotto (G.U. Papi).

Dal punto di vista concreto, stante la considerazione che la forza-lavoro è un fattore produttivo diverso dagli altri e, come tale, costituisce un costo non flessibile né fungibile, e tenendo presente che l'attività produttiva di merci e servizi rispetto al come si svolge e agli scopi che si propone, non può essere considerata indifferente per la società, la produttività, ossia il rendimento, deve essere regolata e finalizzata nell'ambito della programmazione.

II.2. *Il costo dei fattori produttivi*

In senso generale per *costo* si intende l'ammontare monetario occorrente per poter acquistare o produrre una merce o un servizio. In senso particolare il *costo* è il prezzo dei singoli fattori della produzione. Il costo iniziale è quello attribuito alla prima unità prodotta, mentre il *costo marginale* è quello dell'ultima unità al quale la produzione si arresta perché il costo diviene uguale al prezzo. In condizioni di concorrenza ciascuna impresa continua a produrre fino a che il costo delle singole unità prodotte è coperto dal prezzo del mercato: fino a che, così si dice correntemente, vi sono « margini di guadagno ». Il costo medio, o *costo unitario,* è definito dal quoziente fra il costo totale e la quantità prodotta.

Venendo ad esaminare un particolare aspetto va considerato il *costo del lavoro,* il quale è costituito dall'insieme dei costi diretti (retribuzione, oneri contributivi, accantonamenti per l'indennità di liquidazione) che l'imprenditore sostiene per assicurarsi la disponibilità della forza lavoro necessaria allo svolgimento dell'attività produttiva. Si deve distinguere il *costo di lavoro per unità lavorativa* dal *costo di lavoro per unità di prodotto.* Il primo si ricava dal rapporto tra l'ammontare delle retribuzioni (comprensive di oneri e accantonamenti) e il numero dei lavoratori dell'impresa, il secondo è dato dal rapporto tra l'ammontare, sempre globale, delle retribuzioni corrisposte dall'impresa e la quantità di prodotto ottenuto.

Il costo del lavoro è una componente dei costi di produzione: varia da settore a settore, cioè è più alto nei settori ad alta intensità di lavoratori occupati ed è più basso nei settori ad alta intensità di capitale impiegato, e varia da azienda ad azienda in relazione al tipo di produzione, di organizzazione, di tecnica ecc.

Nella concezione corporativa il costo del lavoro deve tendere ad essere uguale per le stesse prestazioni professionali pur effettuate presso settori ed aziende diverse.

Una caratteristica particolare ha quello che viene chiamato *costo della vita,* il quale è costituito dalla somma delle spese che in un determinato intervallo di tempo un individuo, una famiglia, oppure un aggregato sociale sostiene per vivere (nutrimento, abitazione, vestire, salute) e per soddisfare essenziali bisogni culturali e morali (1).

Va tenuto presente che l'indice del costo della vita, per essere vicino alla realtà, dovrebbe venir continuamente aggiornato in base alla variazione della quantità e del tipo delle merci e dei servizi che fanno parte della gamma dei beni convenzionalmente consumati dalla famiglia tipo. Vanno inoltre considerate le evoluzioni che subiscono le esigenze della famiglia e le «offerte» del mercato, nonché la necessità di una realistica attribuzione territoriale diversificata fra le varie regioni e i centri urbani o rurali.

II.3. *Il concetto di rendita*

La *rendita,* come è noto, è la differenza tra il reddito di alcuni fattori produttivi e il reddito del risparmio amorfo occorso per procurare il fattore cui la rendita si riferisce.

(1) Gli indici annuali del « costo della vita », ora definiti dall'ISTAT indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono calcolati su base mensile. Sulla media mensile del 1970, quest'anno fatto uguale a 100, è possibile calcolare l'incidenza dell'inflazione sulla lira: 1955 = 59,5; 1956 = 62,5; 1957 = 63,7; 1958 = 66,8; 1959 = 66,5; 1960 = 68,3; 1961 = 70,3; 1962 = 73,8; 1963 = 79,4; 1964 = 84,1; 1965 = 87,7; 1966 = 89,5; 1967 = 91,3; 1968 = 92,5; 1969 = 95,1; 1970 = 100,0; 1971 = 105,0; 1972 = 110,9; 1973 = 122,4; 1974 = 146,2; 1975 = 171,3; 1976 = 199,6; 1977 = 235,7; 1978 = 265,1; 1979 = 306,8.

Pertanto nel 1979 sono occorse L. 306,8 per comperare quanto nel 1970 aveva richiesto una spesa di 100 lire e nel 1955 di L. 59,5.

Si ha rendita quando, crescendo la domanda di un fattore produttivo in misura superiore alla quantità disponibile, il prezzo di vendita sale oltre il suo costo di produzione e il suo prezzo di uso supera il prezzo di uso del risparmio che è stato necessario per procurare quel fattore (a valori costanti, naturalmente). Quindi la rendita è l'eccesso del prezzo di uso del fattore produttivo rispetto all'interesse che verrebbe pagato per la quantità di risparmio occorso a produrlo (*rendita passiva*).

Può esistere anche la *rendita negativa* quando la domanda del fattore produttivo diminuisce e il relativo prezzo di vendita scende al di sotto del costo di produzione, ossia al disotto della quantità di risparmio occorsa a produrlo. Quindi si ha rendita negativa quando vi è una differenza fra i due prezzi d'uso, del fattore non disinvestibile e del risparmio liquido, ed essa perdura finché la quantità di risparmio investita nel fattore, diminuita del prezzo, non può disinvestirsi ed essere utilizzata per altri impieghi.

La rendita fu individuata originariamente nei confronti della terra (Anderson, Ricardo 1778-1823: rendita fondiaria). Si è poi passati alla formulazione della teoria generale della rendita, verificabile in tutti i fattori produttivi.

La rendita tende a formarsi per i fattori in condizioni di monopolio o quasi; la *quasi-rendita* riguarda gli investimenti già fatti, *l'interesse* riguarda la rimunerazione del risparmio (G.U. Papi).

Nella più recente e semplificata definizione la rendita viene indicata come un reddito derivante dalla pura proprietà di un bene. In questa accezione la rendita ha la sua origine nell'esistenza in sé di un potere o di un privilegio, senza che questi vengano necessariamente esercitati. Di conseguenza la rendita, come reddito, ha un carattere tipicamente istituzionale, legato ad una legittimazione giuridica più che a un meccanismo economico. In questo senso la rendita si distingue dal profitto il quale presuppone invece l'attiva organizzazione di un processo produttivo.

In senso corrente si usa il termine di *rendita parassitaria* per denominare genericamente quelle categorie di reddito che sono il frutto di una pura posizione di potere, anziché di una attività produttiva o del possesso, derivante da risparmio investito, di un bene d'uso (ossia da reddito non speso, ma che — invece di essere goduto — è stato accantonato per produrre altre ricchezze).

Da quanto esposto appare chiaro che mentre il problema delle cause che mettono in essere la rendita è di natura tecnica, il problema della sua imputazione è di natura politica. Il Corporativismo, in quanto ritiene legittima la proprietà e l'iniziativa individuale, riconosce altresì la legittimità della rendita purché non abbia carattere parassitario. Tuttavia il Corporativismo in quanto sostituisce la volontà all'automatismo come fattore dell'equilibrio economico, ritiene che la rendita debba sottostare ad una disciplina che la inquadri nel programma economico (investimenti e partecipazione) nel quale, come si è visto, la giustizia sociale e l'interesse della comunità nazionale costituiscono i due valori cardine. Anche in questo caso il Corporativismo è pertanto in grado di chiudere la travagliata storia di un concetto economico fra i più delicati sotto il profilo della storia delle dottrine economiche e della storia socio-economica.

III. I COMPENSI PER LA PRODUZIONE

III.1. *Il profitto nella concezione corporativa*

E veniamo ad un termine soggetto di aspre diatribe, spesso generate da inesatta definizione e da pregiudizi. Il *profitto* è il compenso spettante a chi svolge l'opera di organizzazione dell'impresa, per l'attività prestata nella produzione, ed è il risultato della differenza fra la somma delle entrate dell'impresa e l'insieme degli oneri derivanti dalla produzione e dalla vendita delle merci e dei servizi prodotti.

Il profitto dunque è un compenso che residua dopo aver corrisposto agli altri fattori i compensi pattuiti ed è aleatorio perché chi organizza l'impresa non solo non è in grado di calcolare il profitto, ma spesso non sa se avrà tale compenso. Questa definizione vale sia per il profitto individuale che per quello sociale.

Nella dottrina economica corporativa, constatato lo sviluppo di particolari imprese nelle quali l'imprenditore è venuto sempre più differenziandosi dal portatore di capitale e l'organizzazione della produzione è affidata ad una pluralità di persone (per ogni azienda vi sono più imprenditori responsabili di settori, linee, divisioni, sedi diverse), la rimunerazione per chi è responsabile dell'attività imprenditoriale viene scissa dalla rimunerazione per il capitale. In tal senso il capo o i capi dell'impresa sono imprenditori in quanto organizzano l'impresa e non in quanto sono portatori di capitali. In altre parole un imprenditore non è tale perché capitalista, ma può essere capitalista perché imprenditore.

La giustificazione del profitto non si fonda soltanto sui rischi dell'impresa (relativi al processo produttivo, alle vendite e alle variazioni delle disponibilità e dei costi dei fattori produttivi e relativi ad eventi particolari: incendi, furti, distruzioni ecc.) — coperti dai fondi di riserva e dalle assicurazioni — quanto nell'espletamento della triplice funzione di a) *invenzione* del campo di investimento del risparmio e del tipo di produzione da intraprendere; b) *direzione* organizzativa dei fattori produttivi; c) *previsione* del prezzo del prodotto e delle eventuali modifiche in rapporto col mercato.

Quando sul mercato tendono a mancare le condizioni di libera concorrenza appare un reddito differenziale d'impresa chiamato *extra profitto* o reddito differenziale. Tale profitto viene realizzato dalle imprese inframarginali, cioè quelle i cui costi sono inferiori ai prezzi di mercato, ossia quelle nelle quali il *punto di fuga* dalla produzione (cioè il momento di smettere l'attività perché i costi superano i ricavi) si trova al di sotto dei prezzi consentiti dal persistere della domanda.

Il reddito differenziale d'impresa, quando non è frutto di posizioni monopolistiche o di particolari congiunture economiche, ma è espressione di maggior capacità inventive ed organizzative è da considerarsi valido e produttivo anche nell'interesse della collettività.

III.2. *La ripartizione del profitto.*

La dottrina economica corporativa svincola il fenomeno del profitto dalla sua apparente dipendenza dal mercato monopolistico (in quanto considera la concorrenza e il monopolio perfetti delle situazioni limite) eliminando conseguentemente il suo carattere di sopruso. Il Corporativismo, in quanto riconosce la funzione produttivistica dell'iniziativa individuale, ammette per conseguenza che il profitto costituisca

una parte legittima della remunerazione per coloro che partecipano all'organizzazione dell'impresa.

La novità che differenzia l'economia corporativa da quella liberista e da quella socialcomunista sta nel fatto che mentre nella prima la rendita e il profitto vanno a vantaggio esclusivo del titolare del capitale investito e, nel secondo caso, vengono attribuiti allo Stato, nell'economia corporativa la rendita e i profitti vengono ripartiti anche fra coloro che lavorano nell'azienda (ripartizione naturalmente di quote differenziate quando si tratta di autofinanziamento dell'impresa e non di reddito spendibile).

Per i lavoratori nei settori della Pubblica Amministrazione e nelle attività assimilabili, la partecipazione agli utili virtuali va commisurata sulla base della produttività dell'intero sistema ed erogata in titoli di Stato.

Quindi, la determinazione del profitto deve ricevere una regolamentazione nel quadro dell'economia partecipativa (distribuzione dei redditi e delle quote di proprietà dei mezzi produttivi nell'ambito dell'impresa cogestita e della programmazione corporativa). Come si è detto, l'equilibrio economico e il movimento economico generale, anziché essere abbandonati alle cosiddette spontaneità delle iniziative ed automaticità del mercato devono ricevere dallo Stato una determinazione cosciente, frutto del concorso impegnato e concertato di tutti gli operatori morali, culturali ed economici.

III.3. *La rimunerazione corporativa*

Al termine salario, e al suo contenuto concettuale, il Corporativismo ha sostituito il termine di *rimunerazione* corporativa.

Tutte le teorie sul salario si basano, secondo le linee generali del liberismo, sulla concezione che il lavoro, come tutte le altre merci, è soggetto al gioco della domanda e dell'offerta; il salario perciò non sarebbe altro che il prezzo per la forza lavoro che affluisce sul mercato per essere oggetto di contratto nel confronto con altre forze di lavoro.

Il concetto di lavoro-merce viene respinto dalla concezione corporativa in base a principi etici e a considerazioni scientifiche.

Il lavoro non può essere oggettivamente considerato alla stessa stregua delle merci e del capitale. Si tratta di una assimilazione concettuale, non corrispondente alla realtà, introdotta dal materialismo filosofico ed accettata senza il necessario rigore critico da talune scuole economiche.

Il lavoro è espressione della volontà e della intelligenza dell'uomo in tutti i vari aspetti dai più modesti ai più complessi. Quindi il lavoro

— come già detto — non può essere assimilato alle merci e ai capitali, ma al contrario, spetta all'uomo che lavora e produce, a secondo del grado di esperienza, competenza e responsabilità, anche una corrispondente parte di potere decisionale.

Pertanto il fattore lavoro non può non avere nel processo produttivo una posizione diversa da quella degli altri fattori in quanto per le caratteristiche indicate, di capacità e di esperienza, esso non può essere fungibile, ossia sostituibile con indifferenza come lo possono essere le materie prime, le attrezzature, le risorse finanziarie. Inoltre il lavoratore subisce le influenze affettive della famiglia e i condizionamenti, positivi e negativi, dell'ambiente sociale e naturale.

Se, dunque il fattore lavoro è diverso dagli altri fattori, il suo « prezzo » deve essere *diverso*. Il Corporativismo perciò modifica oltre che il concetto anche il termine: non salario-prezzo, ma *rimunerazione* per le prestazioni fornite, in sede di attività produttiva, e *partecipazione* ai risultati economici, in sede imprenditoriale ed organizzativa a tutti i livelli.

La rimunerazione non viene però considerata una variante indipendente dal sistema. Se il limite minimo non può essere inferiore alle necessità vitali del lavoratore e della sua famiglia, le quote di miglioramento debbono essere commisurate alle capacità e all'impegno del lavoratore, alla produttività dell'impresa e a quella dell'economia nazionale tramite il settore (corporazione) di appartenenza. Mentre la rimunerazione deve essere sempre erogata in moneta, la quota di partecipazione va corrisposta, a seconda delle esigenze, in moneta e in titoli di investimento.

Va tenuto presente al riguardo, che l'economia corporativa oltre che un'economia partecipativa, è anche un'economia programmata e quindi la ripartizione fra redditi spendibili nei consumi e negli investimenti individuali e familiari e quelli destinati agli investimenti nel sistema produttivo e nelle opere e servizi pubblici è il risultato del programma generale e del piano di settore e che la destinazione degli investimenti viene decisa nell'ambito della politica del settore organizzato (che a sua volta è orientato dal programma generale). A questo proposito la differenza fra il sistema di pianificazione comunista e la programmazione corporativa sta nel fatto che nel primo caso l'investimento è una funzione dello Stato che si realizza attraverso la confisca delle partecipazioni, delle rendite e dei profitti, nella programmazione corporativa l'investimento è invece una funzione della impresa e della corporazione, organizzate sulla base del consenso dei partecipanti. L'investi-

mento corporativo si concretizza con l'attribuzione a ciascun lavoratore della titolarità delle quote di investimento derivanti dalla ripartizione proporzionata, fra coloro che collaborano al processo produttivo, delle rendite dei profitti e dei redditi.

IV. CONCLUSIONE - L'ECONOMIA PARTECIPATIVA E PRODUTTIVISTICA

L'economia corporativa è un'economia produttivistica perché si propone l'ottimo nella combinazione dei fattori, al fine di evitare sprechi di energie e di risorse, e di procurare invece un aumento della ricchezza disponibile da poter ripartire fra consumi e investimenti. Tuttavia la produttività non deve andare a danno dei lavoratori impiegati, né dell'ambiente in cui si svolge l'attività economica. Inoltre la produttività presente non deve compromettere né la produttività a venire né le risorse vitali del futuro (v. il calcolo dell'utilità corporativa).

Nell'ambito di questa concezione di produttivismo sociale la politica economica corporativa punta perciò soprattutto alle innovazioni scientifica e tecnica e alla razionalità organizzativa al fine di aumentare il rendimento dei capitali fissi e mobili impiegati; inoltre si propone di elevare la professionalità dei lavoratori, liberandoli nel contempo da sudditanze alienanti attraverso la partecipazione responsabile al processo produttivo nei diversi gradi e cicli della produzione.

VII

LA PROGRAMMAZIONE IMPEGNATIVA E CONCERTATA

I. *Introduzione - Definizioni e significato*

I.1. *Le caratteristiche essenziali della programmazione corporativa*
I.2. *La programmazione interessa tutte le attività nazionali*

II. *I contenuti della programmazione*

II.1. *Prevedere, decidere, organizzare, realizzare*
II.2. *La programmazione come volontà di realizzare*

III. *La programmazione come politica strutturale*

III.1. *Distinzione tra piano e programma*
III.2. *La pianificazione settoriale e quella territoriale*
III.3. *Inconsistenza della c.d.* programmazione per fattori della produzione

IV. *Conclusione - I soggetti della programmazione*

I. INTRODUZIONE - DEFINIZIONE E SIGNIFICATO

I.1. *Le caratteristiche essenziali della programmazione corporativa*

Sintetizzando una definizione che emergerà più avanti in maniera più ampia, dobbiamo subito dire che per « *programmazione impegnativa e concertata* », si intende *una politica di sviluppo globale studiata ed attuata secondo precisi impegni da tutte le categorie morali, culturali ed economiche sotto la direzione di uno Stato che abbia la consapevolezza di dover coordinare ed indirizzare ai fini concordati le iniziative e le attività dei singoli e dei gruppi.*

Caratteristiche essenziali di tale indirizzo perciò sono:

— *la globalità,* ossia il fatto che una tale programmazione riguarda tutti gli aspetti della vita associata;

— *la concertazione,* ossia l'agire coordinato e costante di tutti i soggetti nei vari settori;

— *l'impegno* responsabile di tutti i corpi sociali attraverso la partecipazione sia nella fase di preparazione che in quella di realizzazione del programma;

— il riconoscimento dello *Stato,* come ente che rappresenta gli interessi superiori della comunità, quale *guida* per uno sviluppo armonico e regolare nel rispetto della libertà dei singoli e dei gruppi;

— *il consenso* come base imprescindibile dell'agire responsabile e concertato per il raggiungimento dei fini comuni di giustizia e di progresso.

I.2. *La programmazione interessa tutte le attività*

Chiarito dunque in maniera sintetica il significato della « *programmazione corporativa* », veniamo ad individuare il contenuto del termine *programmazione* inteso in senso generale.

Ogni programmazione consiste in quattro attività o momenti logico-temporali: *prevedere, decidere, organizzare, realizzare.*

Si tratta di quattro momenti essenziali esistenti in qualsiasi programmazione; se non vi sono questi quattro elementi non si può parlare di programmazione.

Anche se ciascuno può non sempre essere consapevole, tutti programmano le proprie attività: programmano i singoli, programmano le famiglie, programmano le imprese, programmano gli enti pubblici, semipubblici e privati. Insomma programmano gli individui e i gruppi sociali aventi o non aventi personalità giuridica. Può trattarsi di una programmazione più o meno ampia, con una maggiore o minore consapevolezza, ma si tratta sempre di programmazione.

L'esistenza del concetto di programmazione non è dunque una scoperta, in quanto essa è naturalmente insita nell'attività umana esplicata in maniera razionale. Tuttavia è relativamente recente la consapevolezza che la programmazione degli aggregati umani, aventi scopi duraturi, è una cosa ben diversa dalla somma dei programmi individuali. In particolare, si è ormai ben convinti che il perseguimento di obiettivi definiti richiede impegno concorde e strutture adeguate che subordinino gli interessi particolari a quelli generali e facciano confluire le diverse contese per l'affermazione dell'interesse dei singoli nella collaborazione di tutti per la costruzione comune.

Inoltre si è osservato che, passando dalle società semplici alle società complesse, aumentano sia le incognite che le variabili e quindi il problema che si pone, per esempio, per una programmazione aziendale è cosa ben diversa e infinitamente meno complicata del problema che si pone per la programmazione di una società organizzata a Stato. Ciò è tanto più vero se si considera che le attività imprenditoriali hanno degli scopi sostanzialmente limitati, mentre le programmazioni che riguardano gli Stati, rivolgendosi all'intera nazione, debbono tener conto di valori che vanno al di là della contingenza.

Per meglio intendere la differenza che passa tra il problema che si pone per la programmazione degli aggregati umani semplici e quello che si pone invece per uno Stato o, a maggior ragione, per un insieme di Stati, è opportuno richiamare la distinzione tra il termine *nazione* e il termine *popolo*.

Il *popolo* è l'insieme degli individui che vivono su un dato territorio, cioè una società individuata e considerata in un momento storico particolare. La *nazione* invece è quello stesso popolo considerato nelle sue radici etniche e culturali, consapevole del suo passato e del suo presente e, soprattutto, preoccupato del suo futuro.

Per questo una programmazione nazionale non può essere la somma delle programmazioni individuali o dei singoli gruppi che compongono quella nazione in un dato momento. Gli interessi dei singoli e dei gruppi sono prevalentemente di breve periodo, mentre le nazioni devono guardare lontano, oltre le contingenze del momento e gli egoismi particolari.

II. I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE

II.1 *Prevedere, decidere, organizzare, realizzare*

Qual'è il contenuto delle quattro attività — prevedere, decidere, organizzare, realizzare — costituenti la programmazione?

a) PREVEDERE. Prevedere vuol dire (lo dice la parola stessa) *vedere prima,* ossia bisogna che, attraverso l'immaginazione e giovandosi di adeguati elementi conoscitivi, si prefiguri una situazione.

Nella programmazione è necessaria innanzitutto la conoscenza di *dati statistici* ampi, aggiornati, dettagliati. Bisogna inoltre adoperare la tecnica della *estrapolazione*. Tale tecnica consiste nell'ottenere delle previsioni dagli andamenti tendenziali delle serie storiche, costituite da elementi statistici omogenei. Naturalmente la validità dell'estrapolazione è legata alla *continuità costante dei ritmi e alla invarianza delle premesse*. Sempre in sede di *costanti,* per fare delle previsioni si possono considerare i travasi abituali delle risorse che hanno origine in un determinato settore e che vengono impiegate in un altro. Ci riferiamo alle *tavole intersettoriali* di entrata e uscita, di *input-output*. Da esse si possono valutare quantitativamente i materiali e i prodotti (nonché il loro valore) che escono da un settore ed entrano in un altro.

Altro elemento base per poter fare delle previsioni è *la conoscenza di ciò di cui si dispone effettivamente*. Insomma per operare bisogna aver sempre aggiornato *l'inventario delle risorse,* ossia delle materie prime, degli uomini, delle disponibilità finanziarie, delle scorte di magazzino, *degli stock di prodotti,* della capacità degli impianti produttivi, della affidabilità delle comunicazioni e dei trasporti, dell'attività degli istituti di ricerca, etc.

Ancora un altro aspetto dell'attività del prevedere è quello di considerare *le analogie nel tempo e nello spazio,* ossia di non trascurare quegli elementi che, in altra epoca e in condizioni similari, hanno dato de-

terminati risultati. E' naturalmente probabile, che, ripetendosi quelle stesse condizioni, si abbiano analoghi risultati e — per quanto riguarda lo *spazio* — si possa far riferimento a Nazioni e a regioni che si sono trovate nelle stesse situazioni.

Quella del prevedere è un'attività tecnica e politica insieme: uno degli errori, che sono stati compiuti e che sono dovuti ad impostazioni dottrinarie a loro volta errate, consiste nell'aver sempre disgiunto il momento tecnico dal momento politico, anche se è chiaro che esiste una preponderanza di un momento sull'altro sia sul piano del metodo che sul piano della maturazione del processo decisorio. Il « *prevedere* » è un momento in cui l'aspetto tecnico prevale sull'aspetto politico, ma non è detto che non sia anche politico, perché è indubbio che si cerca di prevedere quello che è utile ai fini di pervenire alla decisione, ossia per compiere un atto politico.

b) DECIDERE. Passiamo al secondo momento che caratterizza l'attività di programmazione. *Decidere* vuol dire operare delle scelte e, insieme, stabilire delle compatibilità tra mezzi e fini: vuol dire scegliere delle priorità (ossia ciò che deve essere fatto prima e ciò che deve essere fatto dopo). Il momento decisorio è un momento politico e tecnico: naturalmente in questo caso va anteposta la politica alla tecnica; se è preponderante il momento politico non vuol dire che questo sia disgiunto dal momento tecnico. A questo proposito si ritiene di riportare quanto già scritto in altra sede (1).

« *Non si può affermare che il momento della competenza possa essere diverso da quello dell'azione politica: quest'ultima non è che la fase finale e decisiva di un processo conoscitivo e valutativo nel quale non si può prescindere da una consapevolezza anche del contesto generale. E' chiaro che esistono diverse capacità interpretative della realtà, come esistono differenti attitudini espositive e di comunicazione dei fatti, delle esigenze e degli indirizzi. Ma si tratta soltanto di gradi di conoscenza e di responsabilità, e quindi di competenza tecnica e politica insieme, che stabiliscono una gerarchia* ».

A questo proposito è opportuno fare qualche ulteriore considerazione, perché la contrapposizione fra tecnica e politica assume spesso aspetti fuorvianti.

(1) G. Rasi, *Corporativismo e autorità*, in « Rivista di Studi Corporativi », III (1973), n. 6, p. 10.

Come è noto le scienze sociali, ossia la politologia, la sociologia e l'economia, hanno fatto enormi passi avanti nel campo delle analisi quantitative, come li hanno fatti le scienze fisiche.

Anche le scienze sociali, e quella economica in particolare, possono fornire indicazioni e conoscenze tali da dotare l'uomo politico moderno di strumenti in grado di farlo decidere con un sempre più ridotto margine di errore.

Pur risultando chiaro che la sintesi, che porta al giudizio di valore, non può essere formulata per via quantitativa, resta però acquisito che il progresso delle scienze sociali ha portato a restringere l'area in cui la scelta è lasciata soltanto alla intuizione, alla perspicacia, all'esperienza dell'uomo politico. In altre parole vi sono decisioni che, essendo predeterminate dalla sperimentazione, dalla ricerca scientifica e dalla comune coscienza diventano norme di azione da applicarsi senza la necessità di un particolare intervento politico di vertice; nella complessità della odierna vita sociale integrata ha così luogo una semplificazione attraverso il decentramento di decisioni specialistiche e particolari anche di vasta ripercussione.

c) ORGANIZZARE. Il terzo elemento costitutivo della programmazione è dato dall'organizzazione. E' chiaro che se non esistesse, dopo il momento della previsione e il momento della decisione, il momento della organizzazione, noi ci troveremo con qualche cosa che rimane per aria, che al massimo resta scritto sulla carta. L'organizzazione è opera di appositi *istituti* che agiscono attraverso adeguati *strumenti*. Essi sono appunto gli istituti della programmazione, ossia quegli organi che in maniera operativa « *fanno* » la programmazione. Sono per esempio strumenti gli interventi della politica economica (la politica monetaria, creditizia, fiscale, dei lavori pubblici etc.) e l'approntamento dei modelli econometrici. Dagli istituti deriva l'attività legislativa, di primo e secondo grado. In sede corporativa, tipica è la normativa frutto dell'autodisciplina dell'attività corporativa di settore — che si esplica nel quadro unitario e programmatorio generale — della quale parleremo più avanti.

Pure questa attività è tecnica e politica, anche se in questo caso c'è una prevalenza del momento tecnico sul momento politico.

d) REALIZZARE. Il quarto momento dell'attività di programmazione è *realizzare*. Il momento della realizzazione è il momento in cui tutte le attività razionali che finora sono state esplicate, si concretizzano attra-

verso l'esplicazione della volontà, che impegna uomini e istituti, strumenti e mezzi a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Si compilano di volta in volta gli stati di *avanzamento,* si operano, a seconda delle necessità insorgenti, gli *aggiustamenti* perché come si è detto, più l'aggregato sociale è complesso, più esistono incognite e variabili.

Questa della realizzazione è un'attività più politica che tecnica, ma anche in questo caso, le due attività sono inscindibili.

II.2. *La programmazione come volontà di realizzare*

A questo punto deve essere introdotto un altro concetto: la programmazione va intesa come *attività dello spirito*. Può sembrare strano l'uso di questa locuzione che, di solito, viene adoperata nei testi di filosofia con riferimento alla sfera della *libertà* dai bisogni, mentre la programmazione comunemente viene considerata soltanto come un ordine di priorità e di posteriorità da assegnare nel soddisfacimento delle *necessità* delle comunità umane.

Ma se ci addentriamo nel più intimo significato dell'attività di programmazione, ci accorgiamo dell'esattezza della concezione che la considera appunto « *attività dello spirito* ».

La programmazione globale delle nazioni si rende necessaria nella nostra epoca a causa del continuo aumento della popolazione, della indilazionabile razionalizzazione nell'impiego delle risorse disponibili e della sempre più diffusa esigenza da parte di tutti di partecipare al maggiore benessere, conseguente al progresso scientifico.

In altre parole, la programmazione globale si pone come organizzazione del genere umano al fine di garantire il costante soddisfacimento dei bisogni e il conseguimento della sicurezza della vita per lo sviluppo morale, intellettuale e fisico.

Per uscire dal regno della necessità ed entrare in quello della libertà, bisogna dunque programmare e le facoltà umane da usare per promuovere ed attuare la programmazione sono la *volontà* e la *razionalità.*

Non si può pensare di poter impostare e poi realizzare un programma se non esiste la volontà di perseguire un obiettivo e se questo obiettivo non viene posto e poi raggiunto in maniera *razionale.* Quindi la attività di programmazione esclude ogni fatalismo, non fa appello ad

alcun determinismo, è l'opposto dell'incertezza conseguente all'emotività incontrollata, non si basa sull'automatismo ottimistico degli equilibri naturali.

Il raggiungimento della meta deve dipendere soprattutto dall'impegno responsabile delle volontà che si fondono in un'unica volontà. E' evidente che esistono dei condizionamenti obiettivi della volontà degli uomini i quali possono compromettere o rendere difficile il raggiungimento degli scopi prefissi. Per questo l'altro elemento ritenuto essenziale all'attività di programmazione è costituito dalla *razionalità,* che è il contrario dell'improvvisazione, che impone l'utilizzazione delle risorse in maniera che non vi sia spreco, che misura le energie in base ai risultati che si vogliono conseguire, che introduce le modifiche che si rendono necessarie quando intervengono fattori estranei ed imprevedibili. *Razionalità* non vuol dire che non si debba ricorrere alla fantasia. Anzi, è necessario esercitare quella particolare fantasia che va sotto il nome di *immaginazione creativa*!

Insomma la razionalità consente un adeguamento delle risorse, dei mezzi e delle attività ai fini che si vogliono o si debbono raggiungere.

Attraverso questi due elementi costitutivi della programmazione, cioè la *volontà* e la *razionalità* si può realizzare il concetto di *eticità della programmazione.*

L'armonizzazione degli interessi e la loro subordinazione ad una gerarchia di valori — per cui al di là dello scontro e della dialettica esiste il momento costruttivo — costituiscono i momenti etici della programmazione nei quali si realizza la prevalenza del sociale sull'individuale.

La conquista dell'autogoverno responsabile nell'ambito della concezione rivolta all'interesse generale, considerato appunto superiore e quindi prevalente su quello particolare, realizza in definitiva la subordinazione dei mezzi individuali e materiali ai fini sociali ed etici.

Qualunque azione umana, per essere espressione etica, deve essere rivolta alla realizzazione del bene sociale. Se così non fosse, sarebbe espressione egoistica, indifferente o nociva per i propri simili. In questo senso eticità e socialità coincidono (2).

---

(2) V. G. Rasi, *Corporativismo e Autorità,* cit., pagg. da 5 a 14.

III. LA PROGRAMMAZIONE COME POLITICA STRUTTURALE

III.1. *Distinzione tra piano e programma*

La dottrina corrente non è concorde sul significato dei termini *piano* e *programmazione*.

Nella maggior parte dei casi si afferma che tra piano e programma non vi è distinzione per cui i due termini si potrebbero usare indifferentemente. Altri, invece, ritiene che per *piano* si intenda « *un insieme organico di interventi di politica economica, da attuare in tutti i settori di un dato sistema* » (3). E specifica che « *esso — preparato da un organo centrale che fa parte delle istituzioni del Paese — stabilisce le linee di condotta di ogni unità di produzione e di consumo; e perciò fissa la qualità e la quantità di ogni singolo prodotto, stabilisce i prezzi, la divisione del reddito tra risparmio e consumo e quindi l'entità e la ripartizione degli investimenti. Per sua natura ha carattere rigido, specie nelle economie mature di grandi dimensioni* ». E inoltre si afferma che il piano « *è adottato, in prevalenza, in sistemi politico-sociali con tendenza autarchica* ».

Invece il *programma* presenterebbe caratteristiche differenti. « *Esso, in sostanza, rappresenta una politica che i pubblici poteri propongono alle forze del mercato. Perciò è un disegno elastico, che si adatta facilmente al mutare della realtà su cui deve agire* ».

In particolare « *mentre il piano è uno strumento di politica economica che può essere applicato soltanto da regimi autoritari, il programma può essere applicato anche da quelli autenticamente democratici* » (4).

Noi riteniamo che non si debba accettare né l'affermazione che piano e programma siano sinonimi, né la distinzione secondo la quale il piano è una politica rigida e burocraticamente imposta a tutto un sistema economico, mentre il programma è una politica elastica, puramente indicativa di un indirizzo.

(3) G. Medici, *Lezioni di politica economica*, Calderini, Bologna, 1972, II ed., p. 41.
(4) G. Medici, op. cit., p. 42.

Crediamo di aver già dimostrato in altra sede (5) che una politica di lungo o medio termine imposta burocraticamente da un organo centrale si risolva, in sostanza, in un'attività amministrativa volta alla produzione e alla distribuzione quantitativa e non qualitativa di beni e servizi.

Senza mercato e senza iniziativa imprenditoriale non esiste attività economica. Quindi la distinzione tra piano *rigido* e programma *elastico*, a nostro avviso, non ha fondamento se non per il fatto che al primo si attribuisce un contenuto di prescrizione coercitiva di tipo amministrativo-centralizzato e al secondo un contenuto meramente indicativo e di tendenza, quindi non obbligatorio. Ma allora ci si può domandare che significato può avere un programma, ossia un complesso di norme emanate per raggiungere un obiettivo (o più obiettivi), se poi non è obbligatorio né osservare le norme né raggiungere l'obiettivo?

La distinzione fra *programma* e *piano* e fra *programmazione* e *pianificazione* va in realtà fatta — alla luce di più mature riflessioni — sulla base della distinzione fra quadro di impostazione generale a carattere intersettoriale mirante a raggiungere più obiettivi correlati e misure a carattere particolare interessanti un solo settore o mirante a raggiungere un obiettivo specifico (pianificazione *settoriale* o *per obiettivi*).

In tal maniera il *programma* viene a contenere elementi di notevole complessità e si riferisce a periodi di tempo molto più ampi del piano. Di contro il piano è uno dei momenti settoriali e temporali — si potrebbe dire una delle sezioni e una delle tappe — del programma. Ne consegue che per *programmazione* si viene ad intendere quel complesso di indirizzi, di norme, di strumenti, di strutture e di istituti interessanti l'intera attività politico-culturale e socio-economica di una nazione o di una comunità di più nazioni; mentre per *pianificazione* si viene ad intendere la parte attuativa della programmazione con specifico riferimento, come già detto, a singoli settori o obiettivi o territori di un sistema (regionale, nazionale, continentale etc.). Dal punto di vista temporale la durata del piano è circoscritta ai risultati particolari da raggiungere lungo il cammino indicato per i settori, gli obiettivi e le zone previste dal programma.

(5) G. Rasi, *La società corporativa*, ISC Roma, 1973, vol. 1, pp. 85-109.

III.2. *La pianificazione settoriale e quella territoriale*

Altra distinzione che viene effettuata, e che talvolta viene presentata come contrapposizione, riguarda la pianificazione *settoriale* e quella *territoriale*. E' evidente che si tratta di una distinzione a carattere operativo e non di una distinzione implicante una scelta di indirizzi. In altre parole, una programmazione si attua sia attraverso una politica del settore che attraverso una politica del territorio. Sono ben note le interdipendenze fra i processi culturale ed economico e l'assetto del territorio per cui la pianificazione territoriale ha come presupposti e condizioni indirizzi, strumenti, istituti — in una parola *funzioni* — che la trascendono e che riguardano lo sviluppo culturale e i cicli produttivi, il sistema dei trasporti e delle comunicazioni, la formazione del risparmio e l'erogazione del credito, gli interventi pubblici, e più in generale, gli obiettivi posti dalla politica di programmazione nazionale, e ove esistesse, da quella transnazionale.

D'altra parte appare evidente che lo sviluppo regionale non può essere separato dalla crescita interessante quel territorio più vasto al quale la zona considerata è collegata. Tuttavia non sempre a questa ovvia considerazione fa seguito l'altra, pure ovvia, che l'integrazione dei territori per uno sviluppo armonico può aver luogo soltanto in base a politiche articolate per settori e che si irradino sull'intera area nazionale, o transnazionale, sulla quale opera la programmazione. Anche in questo senso la globalità della programmazione va intesa rivolta non solo a tutte le attività economiche ed extraeconomiche, ma anche a tutti i territori secondo le vocazioni naturali ed umane.

Appare così evidente che il problema della eliminazione del sottosviluppo di talune regioni non può essere inquadrato in piani territoriali autonomi e tanto meno isolati riguardanti solo la regione interessata. Soltanto inserendo il problema territoriale in programmi generali dei quali il piano regionale è una parte integrata, si può raggiungere una omogeneità più vasta e soprattutto uno sviluppo uniforme.

Dopo gli studi di Perroux e di Myrdal i termini integrazione e sviluppo sono strettamente legati (6). Al concetto statico di equilibrio

(6) Perroux, *Gli spazi economici*, Milano, 1965; G. Myrdal, *Teoria economica e regioni sottosviluppate*, Milano 1966.

a cui individualmente tenderebbe ogni sistema economico, si è sostituito quello dinamico dello sviluppo nell'ambito dell'interdipendenza come conseguenza della forza espansiva naturale.

Per ottenere una riduzione dei fenomeni di regressione e un costante svolgimento dell'espansione è necessaria una programmazione che ponga obiettivi compatibili con i mezzi disponibili, che realizzi i valori acquisiti dalla coscienza e dalla scienza, che si attui armonicamente attraverso i settori su tutto il territorio della comunità umana che vuol darsi una programmazione.

III.3. *Inconsistenza della c.d. programmazione per fattori della produzione*

Da parte di taluno si è parlato anche di *programmazione per fattori della produzione*. In realtà non si tratta di vera programmazione, ossia di una politica strutturale di medio e di lungo periodo. Come è noto i fattori produttivi sono i capitali fissi e quelli liquidi, le materie prime, il lavoro negli aspetti direttivi, tecnici, organizzativi ed esecutivi.

Programmare ciascuno di questi fattori significa svolgere soltanto azione congiunturale di breve periodo. L'intervento sui singoli fattori della produzione non può che essere episodico, di emergenza, mai programmato se non nel senso che può essere « *previsto* » a patto che si determinino certe condizioni o evenienze. Oppure può esservi una programmazione globale e dipendente da essa per realizzare quei fini che zione per settori e per cicli produttivi. In altre parole la programmazione dei fattori produttivi non è altro che una parte della programmazione globale e dipendente da essa per realizzare quei fini che sono interfattoriali e intersettoriali.

La programmazione non può avere per obiettivo che l'attività produttiva e distributiva di beni e servizi, ossia quell'attività che vede i fattori produttivi combinati insieme sotto l'intervento finalizzante dell'operatore privato o pubblico.

Bastano alcuni esempi per rendersi conto di quanto affermato. Che significato può avere la programmazione dei capitali fissi, ossia degli investimenti stabili nei mezzi di produzione (edifici industriali, attrez-

zature etc.), se essa non avviene in logica coordinazione con l'impiego di personale tecnico e di materie prime da lavorare al fine di ottenere un prodotto che possa essere collocato sul mercato? Analogamente una programmazione delle risorse monetarie (i « *capitali liquidi* ») che significato può avere se non è collegata con una programmazione dell'intero processo produttivo?

In realtà, quella che si vorrebbe denominare *programmazione dei fattori produttivi* non è altro che la politica economica degli interventi parziali e limitati che si risolve: *a*) nella politica degli incentivi e dei disincentivi, nei riguardi degli investimenti; *b*) nelle manovre creditizie e fiscali per quanto si riferisce alla liquidità del sistema; *c*) nello sgravio totale o selettivo degli oneri fiscali o sociali nei confronti della manodopera impiegata; *d*) nell'esenzione o nell'aggravio doganale nei confronti delle materie prime importate; *e*) nei rimborsi di imposte per i prodotti esportati.

Si tratta dunque di interventi coadiuvanti della programmazione al fine di rimuovere ostacoli interni improvvisi o non previsti (stagioni agricole avverse, errori di produzione, eventi naturali catastrofici, crisi politiche, tensioni sociali etc.) oppure esterni (crisi valutarie internazionali, modifiche nei prezzi e nelle disponibilità di materie prime ed energetiche importate, etc.).

IV. CONCLUSIONE - I SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE

In precedenza abbiamo esposto gli elementi essenziali dell'attività di programmazione e operato alcune definizioni terminologiche e concettuali. Ora è necessario affrontare la individuazione dei *soggetti della programmazione,* ossia di coloro che sono i protagonisti e i destinatari della programmazione. Nella concezione corporativa tendenzialmente tutti sono protagonisti e insieme destinatari della programmazione per l'alto contenuto di partecipazione che essa vuol realizzare; tuttavia appare evidente che vi sono ruoli diversi nella struttura della società in cui le competenze e le responsabilità variano da persona a persona e da gruppo a gruppo.

Consideriamo dunque i soggetti della programmazione nazionale. Anzitutto gli *individui,* in quanto una Nazione è prima di tutto un popolo, cioè è composta di individui che vivono in quel momento storico. Poi vanno considerate le *famiglie,* perché la famiglia — seminarium rei publicae — è quell'entità naturale che svolge un ruolo fondamentale sul piano spirituale-educativo e sul piano economico-sociale. Se la famiglia funziona, come portatrice di valori e di attività costruttive, avremo una società valida dal punto di vista spirituale e da quello culturale e anche efficiente dal punto di vista fisico. Se invece nella famiglia c'è lo scadimento dei valori noi constateremo che tutta la società ne risente. Oggigiorno vediamo infatti che la crisi della società è crisi della famiglia e la crisi della famiglia è crisi della società. Dal punto di vista economico e sociale la famiglia va vista come gruppo che decide i consumi e come gruppo che decide i risparmi. Di qui, naturalmente, potremo valutare l'entità e, in parte, gli indirizzi degli investimenti. Quindi dal punto di vista della programmazione è importante considerare *l'operatore-famiglia.*

Altro protagonista-destinatario della programmazione è *l'impresa.* L'impresa è una comunità di produzione e di distribuzione di beni e di servizi, cioè di creazione di utilità sociali. Essa va vista appunto come una delle entità base per qualsiasi programmazione; ma le imprese non devono essere considerate mondi isolati perché non sono degli atomi in perpetua lotta fra di loro o che si ignorano a vicenda; le imprese appartengono a dei settori merceologi ben individuati ed agiscono collegate con imprese di altri settori. Oggi non esiste il « *settore* » costituito e riconosciuto sul piano istituzionale.

Il *settore* è un soggetto oggi soltanto potenziale, ma in un domani prevedibile sarà un soggetto della programmazione. Le categorie delle imprese e dei lavoratori non saranno intese nel senso marxista e distorsivo della *categoria di classe,* ma nel senso più esatto e più naturale della *categoria produttiva* (le imprese) e della *categoria professionale* (i lavoratori associati) (7). Quando scomparirà il dualismo delle classi con-

(7) Il progresso porta alla professionalità generalizzata proprio per un evolversi sia delle coscienze che delle tecniche. Il concetto di classe è destinato a scomparire; sempre più vediamo che si riducono gli operai generici per essere sostituiti dagli specialisti. La professionalità dà una dignità e una ulteriore libertà all'uomo.

trapposte e il lavoratore sarà, come professionista, titolare sia della capacità professionale che della quota di capitale con la quale partecipa al progresso produttivo, allora, attraverso vari livelli funzionali sarà attuata anche la sua partecipazione effettiva alla programmazione.

Vi sono poi altri soggetti: gli *enti locali,* ossia gli enti territoriali: i Comuni, le Provincie, le Regioni; gli *enti dei servizi sociali;* le *istituzioni pubbliche* da quelle scolastiche a quelle della giustizia e delle forze armate; altri *enti* che hanno rilevanza nella vita della società, da quelli religiosi a quelli culturali, sportivi ed educativi.

Infine vi è il soggetto che compendia tutte le attività, lo *Stato.*

Tutti questi corpi sociali, non sono solo i *soggetti* della programmazione: sono anche *l'oggetto* della programmazione. Nella programmazione impegnativa e concertata tutti, ciascuno nel proprio ruolo, sono protagonisti e quindi debbono diventare autori della programmazione, oltre che esserne i destinatari. Nella concezione corporativa l'identificazione di soggetto e di oggetto non è un espediente dialettico, ma la confluenza di consapevolezza e di impegno in modo da realizzare un'autentica libertà. Non imposizione, dunque, di un ente burocratico estraneo e sovrapposto, ma autodisciplina e partecipazione responsabile di ciascuno per il bene di tutti.

VIII

I FONDAMENTI DELLA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

I. *Introduzione - La crisi della rappresentanza*

II. *Liberalismo e democrazia rappresentativa*
- II.1. *Breve analisi storica dell'istituto della rappresentanza*
- II.2. *Stato rappresentativo e delega dei poteri - L'esercizio del potere politico e del potere privato*

III. *La società dei consumi*
- III.1. *Dal proprietario al consumatore*
- III.2. *Il consumatore passivo è anche un elettore passivo*
- III.3. *La delega va sostituita dalla partecipazione e dalla scelta*

IV. *La democrazia partecipativa*
- IV.1. *La partecipazione come nuovo diritto di proprietà*
- IV.2. *Il lavoratore comproprietario e partecipe della gestione del potere economico*
- IV.3. *La programmazione nazionale ed il piano aziendale di settore - La Camera della programmazione*

V. *Conclusione - La società partecipativa è l'unica vera società di lavoratori*

I. INTRODUZIONE - LA CRISI DELLA RAPPRESENTANZA

Il momento storico-politico che stiamo vivendo, non solo in Italia ma in tutta l'Europa e in tutto l'Occidente più estesamente, (negli U.S.A. si parla, per esempio, di « partecipatory democracy ») segna una fase di transizione da un tipo di società liberista e consumistica verso una società tecnologica, altamente specializzata che richiede un apporto personale sempre più qualificato. Da una concezione dello Stato — quello rappresentativo liberaldemocratico — si va ormai verso forme sempre più moderne di istituzioni politiche, in sintonia con l'evoluzione della società.

Il sistema rappresentativo puro, proprio della liberaldemocrazia ottocentesca, non soddisfa più e soprattutto l'elemento chiave di questa concezione politica, l'istituto della *rappresentanza formale*, viene messo in discussione. Il tramite tra l'individuo genericamente concepito e lo Stato, cioè il rappresentante, non trova più rispondenza nella vita concreta di ogni giorno, politica e non, poiché altre forze — partiti, sindacati, associazioni di categoria, gruppi di interesse — premono sui pubblici poteri, rivendicando ciascuno la prerogativa di essere gli autentici depositari di una parte della sovranità popolare e, quindi, della volontà degli individui. Questi ultimi, a loro volta, non si riconoscono completamente in questi organismi e chiedono di poter partecipare direttamente, in prima persona, e non solo attraverso questi strumenti, alle decisioni che li riguardano. Queste esigenze, che si manifestano con spinte verso forme referendarie o plebiscitarie (p. es. elezione diretta del Capo dello Stato), controbilanciano la possibile degenerazione di tendenza dei corpi intermedi (in particolare quelli a base territoriale) ad aspirazioni neofeudali, cioè ad una autonomia disgregatrice dell'intero corpo statuale.

L'individuo, in sintesi, chiede di poter compiere una scelta più qualificata, una scelta di presenza e non solo una votazione di delega che, proprio in quanto scelta, richiede un impegno e una valutazione personale che non vengono invece valutati allorquando si tratta di votare un uomo politico, imposto da un'oligarchia qual'è la segreteria di partito, e che spesso si vota per simpatia o per abitudine, a prescindere dalle sue reali capacità e qualità.

II. LIBERALISMO E DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA

II.1. *Breve analisi storica dell'istituto della rappresentanza*

Un'analisi sotto il profilo storico dell'istituto della rappresentanza può essere utile al fine di coglierne l'essenza e la funzione a cui esso è stato destinato nel tempo.

In origine i Parlamenti avevano la funzione essenziale di esprimere gli interessi dei diversi gruppi e delle diverse parti della Nazione, la cui unità era invece incarnata dal monarca. I loro membri non rappresentavano dunque la Nazione, ma delle circolazioni locali o dei settori sociali. In sostanza i cittadini domandavano ai loro deputati di difendere dei punti di vista particolari e la legge non li incaricava d'altro. Se ciò era valido quando lo Stato s'incentrava nel monarca, non fu ritenuto più valido quando lo Stato si incentrò nel popolo, in quanto gli eletti — si disse — non sono più rappresentanti della parte, cioè degli interessi locali, ma del tutto. Il sofisma del « popolo sovrano » era nato.

Si trattava dunque di insorgere contro un sistema, quello assolutistico, che soffocava l'individuo, ne limitava lo slancio, ne riduceva l'importanza e le funzioni. Lo Stato assolutistico tendeva ad assorbire l'individuo, sostituendosi ad esso, comprimendone la libertà. Il grido di Rousseau « L'uomo è nato libero e dovunque è in catene » è una grave accusa alla società di quel tempo, colpevole di aver compresso l'individuo riducendolo al ruolo di « suddito ».

Libertà dello Stato: ecco la formula che esprimeva la nuova ventata aleggiante nelle istituzioni politiche post-assolutistiche. Essendo anti-assolutista, la concezione liberale dello Stato è necessariamente anti-interventista: essa attribuisce allo Stato compiti limitatissimi per dare la massima possibilità all'individuo di esprimere le sue energie, la sua freschezza inventiva, la sua fantasia. Stato garantista, dunque, che affermi e tuteli questi principi.

II.2. *Stato rappresentativo e delega dei poteri - L'esercizio del potere politico e del potere privato*

I cittadini elettori delegano pertanto l'esercizio del potere politico, del resto limitato, per potere esercitare il loro potere privato che scaturisce dall'essere proprietari. Rinunziano al *meno*, cioè all'esercizio del potere politico, per conservare il *più*, cioè l'esercizio del potere privato. Lo Stato, dal canto suo, si preoccupa di tutelare quei diritti civili che sono imperniati sul diritto di proprietà. Ecco perché il sistema rappresentativo, all'inizio, è fondato sul suffragio censitario: sono elettori i proprietari. E ciò è comprensibile anche per il fatto che, dato lo scarso potere dello Stato, i ceti economici forti non hanno bisogno del sostegno fornito dall'unirsi solidaristicamente nei corpi sociali intermedi, sostegno di cui, viceversa, hanno bisogno i ceti deboli.

III. LA SOCIETA' DEI CONSUMI

III.1. *Dal proprietario al consumatore*

L'estensione del suffragio a tutti i cittadini sembra contraria a questa logica. Se è vero che l'estensione dei diritti politici equipara, dal punto di vista elettorale, i proprietari ai non proprietari, è altrettanto vero che il sistema rappresentativo rimane saldamente ancorato all'istituto della proprietà. Nel momento in cui il nullatenente diventa elettore, cessa di essere nullatenente in senso assoluto. Diviene titolare di una aspettativa.

Con il «boom » economico, che ha significato l'ingresso dell'Italia fra i Paesi industrializzati dell'Occidente, le cose sono profondamente e repentinamente cambiate. Il problema della distribuzione della proprietà cessava di essere il problema essenziale delle forze al potere. Un nuovo modello di società si era surrettiziamente sostituito al modello precedente. Non tanto perché la società si era trasformata, divenendo società industriale, ma per il modo con cui tale trasformazione era avvenuta. Venne « importato » il modello di società dei Paesi industrializzati e sovrapposto a quello vigente previsto dalla carta costituzionale del 1948.

Si parlò allora di « secondo risorgimento nazionale », tanto il fatto era rilevante: la disoccupazione era in fase di eliminazione, la produzione aumentava e tanto bastava per riempire di entusiasmo tutta la classe dirigente italiana (politica, sindacale e imprenditoriale). Ma tale fenomeno, certamente positivo nei suoi effetti immediati, era determinato da cause che, a distanza di tempo, non si sono rivelate altrettanto positive.

La svolta determinata da tale nuovo modello socio-economico è di carattere politico-istituzionale. Esso segna infatti l'ingresso dello Stato, che prima doveva limitarsi a garantire la proprietà privata e, quindi, il capitalismo nello stesso processo economico. Qual'è l'esigenza pri-

maria di uno Stato fondato sul suffragio universale? Quello di assicurare agli elettori un determinato « status ». In una società agricola il problema sarebbe risolto distribuendo la proprietà e, quindi, elevando il numero dei coltivatori diretti, come difatti è avvenuto in Italia nei decenni scorsi.

In una società industriale le esigenze degli elettori mutano. Anche qui, però, i problemi possono avere soluzioni diverse, una democratica, o partecipativa, ed una antidemocratica, od oligarchica ed involutiva. Sia pure come riferimento storico della soluzione democratica, può indicarsi il conservatorismo inglese più recente per il quale la democrazia industriale deve essere una « democrazia di proprietari » ma nel senso della diffusione a tutti i membri della società della proprietà della casa, dei titoli azionari e di tutti quegli strumenti che portano alla cogestione della *res publica*.

La soluzione involutiva è quella, invece, in cui lo Stato si preoccupa, sì, di assicurare ad ognuno una occupazione, di assicurare una certa redistribuzione del reddito, e infine di accrescere la stessa produttività, ma (ed è qui l'elemento involutivo, antidemocratico e massificante) *in funzione del consumo*. Nasce così la figura del *consumatore* necessaria al ceto padronale industriale per impedire lo svilupparsi di esigenze, e per conseguenza di capacità, partecipative.

Per tale modello socio-economico, sul piano politico, il voto non consente di staccare il cittadino dal privato. *L'elettore corrisponde all'occupato e l'occupato dipende dalla distribuzione del reddito e quindi dalla creazione della figura del consumatore. Il diritto al consumo, quindi, sottende il diritto di voto*, così come nel secolo scorso, in regime a suffragio limitato, il diritto di proprietà sottendeva il diritto di voto.

La società dei consumi, che è fondata sulla *precedenza del consumo sulla produzione*, determina con molto anticipo il consumo dei beni con la distribuzione del reddito e una opportuna campagna pubblicitaria. Tale precedenza del consumo sulla produzione qualifica il *consumatore* come *soggetto passivo*. E' passivo in quanto non ha possibilità di scelta. Egli *deve solo consumare. Non può non consumare*. E' destinato solamente a consumare. Il consumatore, quindi, è solo formalmente libero di consumare.

III.2. *Il consumatore passivo è anche un elettore passivo*

Poiché, come si è detto, il diritto al consumo sottende il diritto di voto e il consumatore sottende l'elettore con cui è in strettissimo rapporto, anche *l'elettore è soggetto passivo*. Potrà scegliere questo o quel partito, ma non modificare il sistema rappresentativo. Tale sistema — ricordiamolo — era nato per adempiere un'altra funzione, cioè garantire la piena proprietà ai proprietari. Il sistema rappresentativo esigeva che, con l'estensione del diritto di voto (suffragio universale) si dovesse estendere anche la proprietà. La società dei consumi ha innescato un processo opposto: ha progressivamente ridotto la proprietà. *Il consumatore ha sostituito il proprietario*, perdendo però tutte quelle prerogative che erano proprie soltanto di quello. Quanto diversa è la figura del consumatore da quella del proprietario! Questi è titolare di un diritto (quello di proprietà) che può esercitare, salvo i limiti imposti dalla legge, in proprio. Può destinare la sua proprietà sia alla produzione, sia al risparmio, sia infine al consumo: è libero di scegliere. Il consumatore non ha invece alcuna scelta: è destinato a consumare. Il prodotto della società dei consumi è dunque sul piano sociologico un individuo non libero, sul piano politico un individuo che si illude di essere libero nel momento in cui vota, mentre in quella sua operazione si spoglia di quel residuo di potere politico rimastogli, delegando ad altri l'esercizio del potere stesso.

Tale dissociazione tra diritto ed esercizio del diritto trova la sua espressione nel dualismo tra società civile e società politica. I titolari dei diritti politici, cioè i proprietari, non esercitavano in proprio — come abbiamo visto — il loro potere politico, ma lo delegavano ai loro rappresentanti. Nasceva così il sistema liberal-rappresentativo che è un tipico sistema garantista. Garantista di che cosa? Dell'esercizio dei diritti di proprietà e di tutti gli altri ad esso connessi. Ma se aveva un senso che i proprietari delegassero l'esercizio dei poteri politici per poter esercitare liberamente il loro potere privato (al quale tenevano di più) qual è il significato della delega dei poteri da parte dei consumatori? La società dei consumi è una società che, pur elargendo benessere (a molti non a tutti!), poggia sull'eclisse o, peggio, sul definitivo *tramonto dei valori* morali e spirituali dell'uomo, primo fra tutti la *libertà*. E' una società in crisi in quanto *società senza valori*.

III.3. *La delega va sostituita dalla partecipazione e dalla scelta*

Qualsiasi forma di partecipazione in questa società è quindi inammissibile. Le varie forme di partecipazione di carattere assemblearistico che si manifestano nelle scuole, nelle fabbriche, nelle università e nel mondo del lavoro più estesamente sono delle autentiche farse. Gli

attori di queste farse sono tutto fuorché protagonisti, poiché là dove la partecipazione è assemblearistica e amorfa l'apporto personale, responsabile e qualificato, è completamente assente. In questa situazione l'élite trainante il movimento dei lavoratori, cioè la dirigenza sindacale, è passata dalla classe dominata alla classe dominante. La cosiddetta classe dominata, a sua volta, si è trasformata da classe lavoratrice, unita ed unitaria, in un'amorfa aggregazione di consumatori e lavoratori in balìa di se stessa. Non c'è più spazio neppure, al di fuori della demagogia di comodo, per la lotta di classe in senso marxista. Dalla società pluriclasse siamo passati alla *società monoclasse*, dove non c'è posto per la libertà né per la partecipazione.

Che significa dunque partecipare, nel senso autentico e non distorto del termine? Partecipare, significa contribuire con le proprie scelte a costruire e a modificare la realtà. L'uomo che sceglie è l'uomo che unisce la titolarità del diritto al suo esercizio. Non più quindi delega dei poteri.

Che cosa vuol dire scegliere? La scelta è sempre *scelta di un uomo che ha potere*. Sceglieva il proprietario perché aveva un potere, non sceglie il consumatore perché non ha un potere.

Di qui il problema: è possibile passare da una società di consumatori a una società di proprietari? Ed è la ricostituzione della proprietà l'unico modo per attribuire all'uomo nuovamente un potere?

La società dei consumi ha dissolto la proprietà. Come ricostituirla? Ecco la necessità di un nuovo sistema politico che assicuri la partecipazione al potere.

IV. LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

IV.1. *La partecipazione come nuovo diritto di proprietà*

Il punto di partenza per delineare il nuovo sistema politico partecipativo è costituito dalla determinazione della volontà popolare. Essa può essere formata solo da rappresentanti e rappresentati congiuntamente. Ciò significa un completo superamento del concetto di delega dei poteri e l'inizio di un modo nuovo di gestire il potere medesimo. Con la partecipazione i rappresentati cessano di essere tali, e cioè titolari della nuda sovranità o sovranità formale. Nel sistema partecipativo l'elettore esercita il potere: non si tratta più di sapere quale sia la sua volontà e di fotografare il suo modo di essere o di pensare. Si tratta invece di creare gli strumenti che consentano non di rispecchiare, attraverso la

delega dei poteri, ma di formare originariamente una volontà che si canalizzi nello Stato e diventi volontà dello Stato.

Il rappresentante nel sistema partecipativo ha un ruolo e una funzione del tutto diversi. Egli non gestisce il potere « in nome » del popolo, così come avviene nel sistema rappresentativo, traendo la sua fonte di legittimazione dalle scelte degli elettori; e neppure « per » il popolo, il quale sarebbe pur sempre estraneo all'esercizio del potere medesimo, cui non fornisce neppure la fonte di legittimazione. Egli agisce invece di comune accordo « con » il popolo, di cui più che rappresentante è *esponente*.

Con il termine *cogestione* si deve intendere dunque una *partecipazione*, che non si limiti alla *ripartizione del potere* fra lavoratore e datore di lavoro, fra padrone e servo, ma che implichi almeno in prospettiva, l'*esercizio totale e non parziale* del potere. E' così che si realizza l'unità fra le due qualità del cittadino, quella di *lavoratore* e quella di *proprietario*, ed è così, anche, che si esercita quella che viene chiamata la *funzione sociale* della proprietà: la proprietà comporta il dovere di gestirla, e il lavoro comporta il diritto di gestire una proprietà.

Naturalmente il potere, di cui abbiamo parlato, viene esercitato in momenti, in sedi, in modi e in gradi diversi. Il voto è solo uno di questi momenti. Un altro momento può essere l'esercizio di altre attività quotidiane, nel senso più ampio del termine, che non può ridursi alla mera attività di lavoro, ma comprende altresì ogni attività dall'individuo espletata (ricreativa, culturale ecc.).

La volontà popolare si forma in modo articolato, proprio perché copre l'intera area di esercizio del potere di ciascun individuo nei suoi vari momenti, di cui quello elettorale, pur importante qual'è, tuttavia soltanto uno.

In tale sistema partecipativo la proprietà dovrà essere non il presupposto del potere, bensì la conseguenza del potere medesimo.

In questa prospettiva la *partecipazione popolare* al potere appare come il *nuovo diritto di proprietà.*

IV.2. *Il lavoratore comproprietario e partecipe della gestione del potere economico*

Come il diritto al consumo è subentrato al diritto di proprietà, così nel sistema partecipativo il *diritto al lavoro* subentrerà al diritto al consumo e si imporrà come un *diritto politico*. Che cosa vuol dire? Che si *concorre all'esercizio del potere politico in quanto si è lavoratori.*

Lavoratore non già in senso classista contrapposto a datore di lavoro, ma inteso in un'interpretazione più ampia del termine, comprensiva di qualsiasi manifestazione socio-economica, e più vastamente culturale, dell'uomo.

« Lavoratore » infatti significa non soltanto « operaio » (concezione marxista), bensì soggetto privato, cioè colui che esercita un'attività comunque utile per la comunità. Lavoratore è pertanto l'operaio della fabbrica allo stesso modo del contadino, dei « colletti bianchi » o del libero professionista, del commerciante o dell'artista. Non dimentichiamo che l'art. 1 della nostra Costituzione recita: « L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro », dove con il lavoro ci si riferisce a tutte le attività umane che contribuiscono allo sviluppo e al progresso della società.

Vediamo ora come può risolversi il problema del rapporto tra gli elementi della produzione e della pacifica convivenza nell'ambito dell'impresa, la quale è oggi, senza dubbio, un corpo sociale protagonista.

La direzione dell'impresa non può più da sola prendere delle decisioni senza un'adeguata collaborazione dell'organizzazione dello Stato. Si tratta di una collaborazione che si attua nello stesso ambito delle imprese, i cui problemi non possono essere risolti dall'« establishment » tradizionale dell'impresa medesima. Di fronte cioè all'alternativa: o direzione privata delle imprese o direzione pubblica delle medesime, alternativa a cui, in generale, è ricondotta l'alternativa capitalismo-socialismo, si profila una nuova direzione dell'impresa che è frutto della collaborazione congiunta — e non dello scontro, o peggio, della lotta — tra imprenditori, lavoratori e Stato.

Sotto questo profilo si può parlare simultaneamente di fine del capitalismo e del socialismo. Di fine del capitalismo, perché sta declinando quel tipo di economia che si svolge in maniera autonoma, al di fuori e indipendentemente dallo Stato. Di fine del socialismo nella misura in cui l'organizzazione dello Stato non può in alcun modo sostituirsi all'iniziativa privata degli imprenditori economici, anche se questi non sono più gli imprenditori tradizionali

La crisi politico-istituzionale può essere superata solo se lo Stato cessa di essere datore di consumo e si pone invece un nuovo obiettivo: quello di assicurare a tutti, e in modo particolare ai giovani, un posto

di lavoro. Alla concezione liberale dello Stato come entità estranea all'individuo, che non interviene nella vita privata e nell'attività produttiva dei singoli e dei gruppi, alla concezione socialista dello Stato come unico dispensatore di lavoro, si contrappone lo « *Stato del lavoro* », cioè lo Stato che si fonda sulle categorie reali del Paese — economiche, sociali, professionali e culturali — facendo assurgere il lavoro ad elemento essenziale e determinante della vita dello Stato e della partecipazione popolare al potere. E allora non sarà più il consumo a precedere la produzione — come avviene nella società dei consumi — ma sarà il lavoro, in tutte le sue specificazioni professionali e culturali, a precedere la produzione.

Si tratta perciò di sostanziare le diverse capacità e qualità individuali con una partecipazione, differenziata per gradi e livelli di responsabilità, alle decisioni che riguardano l'impresa e, anche, al capitale a seconda delle funzioni effettivamente esercitate da ogni componente dell'impresa medesima e della competenza di ciascuno.

La subordinazione e la sovraordinazione saranno esclusivamente funzionali, cioè legate alle mansioni, alla responsabilità e ai compiti svolti nell'ambito del processo produttivo. La collaborazione e l'associazionismo di categoria dovranno sostituirsi alla lotta di classe marxista e al sindacalismo classista. In questo quadro saranno i valori della preparazione specifica e dell'etica professionale ad affermarsi, consentendo all'uomo quella realizzazione professionale e personale che gli attuali sistemi capitalista e socialista gli negano, in quanto sono incapaci di garantire una partecipazione effettiva, cioè sostanziale, al processo produttivo. Il lavoratore in questo modo diverrà partecipe di una quota della proprietà dei mezzi di produzione, il che significa renderlo partecipe della gestione del potere economico. Il lavoratore che vuol risparmiare potrà ovviamente divenire anche azionista, ma il diritto di partecipare alla gestione rimane pur sempre fondato sul solo fatto di lavorare.

E' proprio questa proposta l'anima della teoria della partecipazione nel nuovo ed auspicato assetto istituzionale. Per raggiungere tale obiettivo è necessario infatti un nuovo sistema politico che permetta la collaborazione tra individui e Stato, tra società civile e società politica. Tale sistema dovrà, anzi, promuovere una nuova società, frutto della fusione di entrambe.

IV.3. *La programmazione nazionale ed il piano aziendale di settore - La Camera della programmazione*

Nella nuova società dei proprietari, che consente l'*accesso di tutti i lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione*, il lavoratore concorre all'esercizio del potere in quanto *comproprietario*.

Di qui la necessità di una *programmazione nazionale*, che sostituisca la programmazione privata dei capitalisti attraverso un'apposita camera della programmazione, in cui confluiscano — attraverso un sistema a suffragio differenziato, a seconda delle funzioni — tutte le forze del lavoro e della produzione, e di un *piano aziendale* elaborato col concorso di tutti i lavoratori comproprietari. E' solo pertanto in quanto estesa a tutti, e nella misura in cui viene estesa a tutti, che la proprietà può tornare a costituire *uno* dei titoli di legittimazione alla partecipazione al potere; occorre sottolineare: *uno* dei titoli, perché è pur sempre al lavoro che deve ancorarsi il fondamento del diritto di proprietà.

Tale Camera della programmazione dovrà avere come scopo principale quello di *mediare gli interessi dei vari settori* e formulare un piano programmatico della produzione dei beni, dei consumi e dei servizi.

Tale nuovo tipo di programmazione sarà « *concertata ed impegnativa* », frutto di comuni scelte espresse liberamente nel quadro di un interesse generale da attuare. Scelte che richiedono il rispetto coscienzioso e responsabile di chi ha deciso di porle in essere.

La programmazione « concertata ed impegnativa » è assai diversa tanto dalla programmazione « indicativa », propria della liberaldemocrazia, quanto dalla programmazione « coercitiva », propria dei Paesi socialcomunisti. La prima, che non è vera programmazione, si limita a suggerire una linea generale di tendenza, lasciando alla libera iniziativa privata l'attuazione di quei programmi ritenuti più validi. La seconda non può neppure essere definita programmazione, bensì imposizione dall'alto al di là dei suggerimenti e delle proposte delle forze economiche, culturali e produttive della Nazione.

In questa concezione organica e partecipativa della società il lavoratore diviene dunque partecipe di una quota della proprietà dei mezzi di produzione, cioè a dire *partecipe della gestione del potere economico*. Attore e non più semplice spettatore del suo destino. « Socius » e non più atomo fra gli atomi nella comunità sociale ed in quella politica. Protagonista in prima persona e non più anonimo destinatario delle scelte altrui.

V. CONCLUSIONE - LA SOCIETA' PARTECIPATIVA E' L'UNICA VERA SOCIETA' DI LAVORATORI

Solo questa società, organica e partecipativa, fondata sul consenso costruttivo di tutti gli individui, può essere definita « società di lavoratori », perché essi, in quanto lavoratori-proprietari, sono in grado di partecipare effettivamente alla gestione del potere, sia di quello economico sia di quello politico. E daranno il massimo contributo al loro lavoro perché attraverso di esso acquisiranno una *proprietà personale*, che si differenzia tanto dalla proprietà sociale (Paesi socialisti) quanto dalla proprietà statale (Paesi comunisti) che hanno carattere impersonale.

Non sarà più il capitale a generare la forza lavoro, ma questa a generare il capitale. Capitale e lavoro saranno anzi sullo stesso piano poiché confluiranno nelle stesse mani, quelle dei lavoratori proprietari.

Poiché lavora chi svolge un proprio ruolo nella società, la futura società sarà necessariamente una « *societa di ruoli* » e non più una società di classi, del resto già eliminate dalla società della tecnologia diffusa e dei consumi generalizzati.

E' questa una concezione della società e dello Stato altamente democratica, poiché tende a realizzare il massimo grado di partecipazione popolare in tutti i settori della vita nazionale.

E' questa la vera democrazia poiché è *democrazia di persone*, di uomini, cioè, che liberamente e responsabilmente decidono della loro vita e del loro destino.

DOCUMENTI

PRESENTAZIONE

La raccolta di documenti, di natura dispositiva o programmatica, relativi ai regimi corporativi apparsi tra le due guerre, proposti al lettore dopo i Fondamenti di corporativismo, *sta ad assolvere diverse funzioni che è necessario esporre esplicitamente per evitare equivoci e di annullare* in re *quanto si è affermato* in verbo. *I capitoli che precedono sono intesi alla enunciazione dei fondamenti ideologici dai quali partire per ricostruire la società su basi corporative, sono volti al futuro, sono pagine pregne di valori che contrappongono l'autorità alla autoritarietà, che presuppongono il concetto democratico di rappresentanza, che presuppongono l'autonomia dei corpi sociali intermedi, l'integrazione spinta fino alla identità dello Stato-struttura e dello Stato-società civile, ed infine un concetto di solidarietà che supera la idea tutta borghese di giustizia distributiva.*

I documenti proposti al lettore dimostrano una temperie eticopolitica ancora lontana da quella che emerge dai valori testè enunciati.

Ecco dunque il significato di tali documenti e la funzione della loro lettura: essi costituiscono la testimonianza di una tappa storica della marcia compiuta nella comunità politica umana verso l'adeguamento della sua struttura istituzionale alla sua intrinseca natura corporativa. Marcia che durerà all'infinito, ma per la quale occorre comunque e sempre combattere, come per ogni altro valore.

Una società politicamente equilibrata è una Utopia e non si realizzerà mai, eppure bisogna operare diuturnamente per ridurre l'imperfezione ai limiti metafisici della imperfezione di tutto ciò che è umano.

Per operare fruttuosamente a questo fine occorre tuttavia far tesoro delle imprescindibili esperienze del passato, altrimenti si avrà la stessa

pretesa di coltivare una pianta senza radici o di edificare senza fondamenta. Non ci sono diagnosi e terapie senza anamnesi.

Ecco allora uno squarcio sul passato recente, un disegno sintetico e scarno, apparentemente freddo, sull'ultima esperienza corporativa. Saranno le pagine che precedono a costituire il commento più eloquente, sia pure implicito, delle pagine che seguono; saranno quelle che permetteranno al lettore di individuare da sé gli errori del passato (quelli dovuti all'immaturità dei tempi e quelli che sono stati invece colpe condannabili) ma anche le acquisizioni definitive della scienza politica e del diritto pubblico.

Tutto ciò apparirà tanto più vero quanto più si avrà modo di constatare l'unitarietà della esperienza corporativa fra le due guerre nei diversi continenti.

Non si tratta dell'epidemicità di una moda, si tratta di una esigenza profonda dell'epoca intensamente sentita e variamente vissuta ma stroncata, sul nascere; e stroncata, non tanto da eventi che i protagonisti non potevano controllare, quanto dal non aver saputo essi superare a pieno idee, sentimenti e situazioni retaggio dell'epoca di cui erano eredi.

Per il momento non è possibile dare di più sul piano della documentazione. Ma se un giorno apparirà una storia dell'idea e delle istituzioni corporative, dell'antichità, del medio evo, dell'evo moderno e della epoca contemporanea, sarà allora possibile constatare la immanente storicità del corporativismo.

L'eterno ritorno di ogni epoca all'organizzazione corporativa, nelle strutture sociali, economiche e politiche, coincide con una vittoria nella evoluzione dei rapporti umani e di tutta la civiltà; mentre ogni abbandono dell'organizzazioni corporativa, come ogni tradimento e degenerazione di essa, coincide con una sconfitta non dell'idea corporativa ma della società che l'ha rifiutata. Il rifiuto del farmaco salutare è una sconfitta del malato non del medico.

Per questo il passato non si può uccidere né esorcizzare, perché il passato non è in *noi, ma* è *noi.*

F.T.

STATO LIBERO DI FIUME

DOCUMENTO I

CARTA DEL CARNARO

Della perpetua volontà popolare

Fiume, libero comune italico da secoli, pel vòto unanime dei cittadini e per la voce legittima del Consiglio nazionale, dichiarò liberamente la sua dedizione piena e intiera alla madre patria, il 30 ottobre 1918.

Il suo diritto è triplice, come l'armatura impenetrabile del mito romano.

Fiume è l'estrema custode italica delle Giulie, è l'estrema rocca della cultura latina, è l'ultima portatrice del segno dantesco. Per lei, di secolo in secolo, di vicenda in vicenda, di lotta in lotta, di passione in passione, si serbò italiano il Carnaro di Dante. Da lei s'irraggiarono e s'irraggiano gli spiriti dell'italianità per le coste e per le isole, da Volosca a Laurana, da Moschiena ad Albona, da Veglia a Lussino, da Cherso ad Arbe.

E questo è il suo diritto storico.

Fiume, come già l'originaria Tarsàtica posta contro la testata australe del Vallo liburnico, sorge e si stende di qua dalle Giulie. E' pienamente compresa entro quel cerchio che la tradizione la storia e la scienza confermano confine sacro d'Italia.

E questo è il suo diritto terrestre.

Fiume con tenacissimo volere, eroica nel superare patimenti insidie violenze d'ogni sorta, rivendica da due anni la libertà di scegliersi il suo destino e il suo còmpito, in forza di quel giusto principio dichiarato ai popoli da taluno dei suoi stessi avversari ingiusti.

E questo è il suo diritto umano.

Le contrastano il triplice diritto l'iniquità la cupidigia e la prepotenza straniere; a cui non si oppone la trista Italia, che lascia disconoscere e annientare la sua propria vittoria.

Per ciò il popolo della libera città di Fiume, sempre fiso al suo fato latino e sempre inteso al compimento del suo vòto legittimo, delibera di rinnovellare i suoi ordinamenti secondo lo spirito della sua vita nuova, non limitandoli al territorio che sotto il titolo di « Corpus separatum » era assegnato alla Corona ungarica, ma offrendoli alla fraterna elezione di quelle comunità adriatiche le quali

desiderassero di rompere gli indugi, di scuotere l'opprimente tristezza e d'insorgere e di risorgere nel nome della nuova Italia.

Così, nel nome della nuova Italia, il popolo di Fiume costituito in giustizia e in libertà fa giuramento di combattere con tutte le sue forze,fino all'estremo, per mantenere contro chiunque la contiguità della sua terra alla madre patria, assertore e difensore perpetuo dei termini alpini segnati da Dio e da Roma.

Dei fondamenti

I. Il popolo sovrano di Fiume, valendosi della sua sovranità non oppugnabile né violabile, fa centro del suo libero stato il suo « Corpus separatum », con tutte le sue strade ferrate e con l'intiero suo porto.

Ma, come è fermo nel voler mantenere contigua la sua terra alla madre patria dalla parte di ponente, non rinunzia a un più giusto e più sicuro confine orientale che sia per essere determinato da prossime vicende politiche e da concordati conclusi coi comuni rurali e marittimi attratti dal regime del porto franco e dalla larghezza dei nuovi statuti.

II. La Reggenza italiana del Carnaro è costituita dalla terra di Fiume, dalle isole di antica tradizione veneta che per voto dichiarano di aderire alle sue fortune; e da tutte quelle comunità affini che per atto sincero di adesione possano esservi accolte secondo lo spirito di un'apposita legge prudenziale.

III. La Reggenza italiana del Carnaro è un governo schietto di popolo — « res populi » — che ha per fondamento la potenza del lavoro produttivo e per ordinamento le più larghe e le più varie forme dell'autonomia quale fu intesa ed esercitata nei quattro secoli gloriosi del nostro periodo comunale.

IV. La Reggenza riconosce e conferma la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione.

Ma amplia ed inalza e sostiene sopra ogni altro diritto i diritti dei produttori;

abolisce o riduce la centralità soverchiante dei poteri costituiti;

scompartisce le forze e gli officii,

cosicché dal gioco armonico delle diversità sia fatta sempre vigorosa e più ricca la vita comune.

V. La Reggenza protegge difende preserva tutte le libertà e tutti i diritti popolari;

assicura l'ordine interno con la disciplina e con la giustizia;

si studia di ricondurre i giorni e le opere verso quel senso di virtuosa gioia che deve rinnovare dal profondo il popolo finalmente affrancato da un regime uniforme di soggezioni e di menzogne;

costantemente si sforza di elevare la dignità e di accrescere la prosperità di tutti i cittadini,

cosicché il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana.

VI. Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono eguali davanti alla nuova legge.

L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla costituzione non può essere menomato né soppresso in alcuno se non per conseguenza di giudizio pubblico e di condanna solenne.

VII. Le libertà fondamentali di pensiero, di stampa, di riunione e di associazione sono dagli statuti guarentite a tutti i cittadini.

Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio;

ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva.

L'abuso delle libertà statutarie, quando tenda a un fine illecito e turbi l'equilibrio della convivenza civile, può essere punito da apposite leggi;

ma queste non devono in alcun modo ledere il principio perfetto di esse libertà.

VIII. Gli statuti guarentiscono a tutti i cittadini d'ambedue i sessi:

l'istruzione primaria in scuole chiare e salubri;

l'educazione corporea in palestre aperte e fornite;

il lavoro remunerato con un minimo di salario bastevole a ben vivere;

l'assistenza nelle infermità, nella invalitudine, nella disoccupazione involontaria;

la pensione di riposo per la vecchiaia;

l'uso dei beni legittimamente acquistati;

l'inviolabilità del domicilio;

l'*habeas corpus;*

il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere.

IX. Lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali.

Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte; né può esser lecito che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro.

Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro.

Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.

X. Il porto, la stazione, le strade ferrate comprese nel territorio fiumano sono proprietà perpetua incontestabile ed inalienabile dello Stato.

E' concesso — con un Breve del Porto franco — ampio e libero esercizio di commercio, di industria, di navigazione a tutti gli stranieri come agli indigeni, in perfetta parità di buon trattamento e immunità di gabelle ingorde e incolumità di persone e di cose.

XI. Una Banca nazionale del Carnaro, vigilata dalla Reggenza, ha l'incarico di emettere la carta moneta e di eseguire ogni altra operazione di credito.

Una legge apposita ne determinerà i modi e le regole, distinguendo nel tempo medesimo i diritti gli obblighi e gli oneri delle Banche già nel territorio operanti e di quelle che fossero per esservi fondate.

XII. Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri.

Le industrie iniziate e alimentate dal denaro estraneo e ogni esercizio consentito a estranei troveranno le loro norme in una legge liberale.

XIII. Tre specie di spiriti e di forze concorrono all'ordinamento al movimento e all'incremento dell'università:

i Cittadini
le Corporazioni
i Comuni.

XIV. Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei Comuni giurati:

la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà;

l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono;

il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.

Dei cittadini

XV. Hanno grado e titolo di cittadini nella Reggenza

tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città di Fiume;

tutti i cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte;

tutti coloro che per pubblico decreto del popolo sieno di cittadinanza privilegiati;

tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta.

XVI. I cittadini della Reggenza sono investiti di tutti i diritti civili e politici nel punto in cui compiono il ventesimo anno di età.

Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche.

XVII. Saranno privi dei diritti politici, con regolare sentenza, i cittadini

condannati in pena d'infamia;

ribelli al servizio militare per la difesa del territorio;

morosi al pagamento delle tasse;

parassiti incorreggibili a carico della comunità, se non sieno corporalmente incapaci di lavorare per malattia o per vecchiezza.

Delle Corporazioni

XVIII. Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore.

Soltanto i produttori assidui della ricchezza comune e creatori assidui della potenza comune sono nella Reggenza i compiuti cittadini e costituiscono con essa una sola sostanza operante, una sola pienezza ascendente.

Qualunque sia la specie del lavoro fornito di mano o d'ingegno, d'industria o d'arte, di ordinamento o di eseguimento, tutti sono per obbligo inscritti in una delle dieci Corporazioni costituite che prendono dal Comune l'imagine della lor figura, ma svolgono liberamente la loro energia e liberamente determinano gli obblighi mutui e le mutue provvidenze.

XIX. Alla prima Corporazione sono inscritti gli operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani minuti e i piccoli proprietarii di terre che compiano essi medesimi la fatica rurale o che abbiano aiutatori pochi e avventizii.

La Corporazione seconda raccoglie tutti gli addetti ai corpi tecnici e amministrativi di ogni privata azienda industriale e rurale, esclusi i comproprietarii di essa azienda.

Nella terza si radunano tutti gli addetti alle aziende commerciali, che non sieno veri operai; e anche da questa sono esclusi i comproprietarii.

La quarta Corporazione associa i datori d'opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio, di trasporti, quando essi non sieno soltanto proprietarii ma — secondo lo spirito dei nuovi statuti — conduttori sagaci e accrescitori assidui dell'azienda.

Sono compresi nella quinta tutti i pubblici impiegati comunali e statuali di qualsiasi ordine.

La sesta comprende il fiore intellettuale del popolo: la gioventù studiosa e i suoi maestri: gli insegnanti delle scuole pubbliche e gli studenti degli istituti superiori; di scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musici, tutti quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornative.

Della settima fanno parte tutti quelli che esercitano professioni libere non considerate nelle precedenti rassegne.

L'ottava è costituita dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo, industriali e agrarie; e non può essere rappresentata se non dagli amministratori alle Società stesse preposti.

La nona assomma tutta la gente di mare.

La decima non ha arte né novero né vocabolo. La sua pienezza è attesa come quella della decima Musa. E' riservata alle forze misteriose del popolo in travaglio e in ascendimento. E quasi una figura votiva consacrata al genio ignoto, all'apparizione dell'uomo novissimo, alle trasfigurazioni ideali delle opere e dei giorni, alla compiuta liberazione dello spirito sopra l'ànsito penoso e il sudore di sangue.

E' rappresentata, nel santuario civico, da una lampada ardente che porta inscritta un'antica parola toscana dell'epoca dei Comuni, stupenda allusione a una forma spiritualizzata del lavoro umano:

« Fatica senza fatica ».

XX. Ogni corporazione svolge il diritto di una compiuta persona giuridica compiutamente riconosciuta dallo Stato.

Sceglie i suoi consoli;

manifesta nelle sue adunanze la sua volontà;

detta i suoi patti, i suoi capitoli, le sue convenzioni;

regola secondo la sua saggezza e secondo le sue esperienze la propria autonomia;

provvede ai suoi bisogni e accresce il suo patrimonio riscotendo dai consociati una imposta pecuniaria in misura della mercede, dello stipendio, del profitto d'azienda, del lucro professionale;

difende in ogni campo la sua propria classe e si sforza di accrescerne la dignità;

si studia di condurre a perfezione la tecnica delle arti e dei mestieri;

cerca di disciplinare il lavoro volgendolo verso modelli di moderna bellezza;

incorpora lavoratori minuti per animarli e avviarli a miglior prova;

consacra gli obblighi del mutuo soccorso;

determina le provvidenze in favore dei compagni infermi o indeboliti;

inventa le sue insegne, i suoi emblemi, le sue musiche, i suoi canti, le sue preghiere;

instituisce le sue cerimonie e i suoi riti;

concorre, quanto più magnificamente possa, all'apparato delle comuni allegrezze, delle feste anniversarie, dei giochi terrestri e marini;

venera i suoi morti, onora i suoi decani, celebra i suoi eroi.

XXI. Le attinenze fra la Reggenza e le Corporazioni, e fra l'una e l'altra Corporazione, sono regolate nei modi medesimi che gli statuti definiscono nel regolare le dipendenze fra i poteri centrali della Reggenza e i Comuni giurati, e fra l'uno e l'altro Comune.

I socii di ciascuna Corporazione costituiscono un libero corpo elettorale per eleggere i rappresentanti al Consiglio dei Provvisori.

Ai consoli delle Corporazioni e alle loro insegne è dovuto nelle cerimonie pubbliche il primo luogo.

Dei Comuni

XXII. Si ristabilisce per tutti i Comuni l'antico « potere normativo », che è il diritto d'autonomia pieno: il diritto particolare di darsi proprie leggi, entro il cerchio del diritto universo.

Essi esercitano in sé e per sé tutti i poteri che la Costituzione non attribuisce agli officii legislativi esecutivi e giudiziari della Reggenza.

XXIII. A ogni Comune è data amplissima facoltà di formarsi un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza.

Ma deve ogni Comune chiedere per i suoi statuti la mallevadoria della Reggenza, che la concede

quando essi statuti non contengano nulla di palesemente o copertamente contrario allo spirito della Costituzione;

quando essi statuti sieno approvati accettati votati dal popolo e possano essere riformati o emendati dalla volontà della schietta maggioranza cittadina.

XXIV. Ai Comuni è riconosciuto il diritto di condurre accordi, di praticare componimenti, di concludere trattati fra loro, in materia di legislazione e di amministrazione.

Ma è fatto a essi obbligo di sottoporli all'esame del Potere esecutivo centrale.

Se il Potere stima che tali accordi componimenti trattati sieno in contrasto con lo spirito della Costituzione, li raccomanda per il giudizio inappellabile alla Corte della Ragione.

Se la Corte li dichiara illegittimi e invalidi, il Potere esecutivo della Reggenza provvede a romperli e disfarli.

XXV. Quando l'ordine interno di un Comune sia turbato da fazioni, da sopraffazioni, da macchinazioni, o da una qualunque altra forma di violenza e d'insidia,
quando l'integrità e la dignità di un Comune sieno minacciate o lese da un altro Comune prevaricante,
il Potere esecutivo della Reggenza interviene mediatore e pacificatore,
se richiedano l'intervento le autorità comunali concordi,
se lo richieda il terzo dei cittadini esercitanti i diritti politici nel luogo stesso.

XXVI. Ai Comuni segnatamente si appartiene fondare l'istruzione primaria secondo le norme stabilite dal Consiglio scolastico dello Stato;
nominare i giudici comunali;
instituire e mantenere la polizia comunale;
mettere imposte;
contrarre prestiti nel territorio della Reggenza, o anche fuori del territorio ma con la mallevadoria del Governo che dimandato non la concede se non nei casi di manifesta necessità.

Del potere legislativo

XXVII. Esercitano il potere legislativo due corpi formati per elezione:
il Consiglio degli Ottimi
il Consiglio dei Provvisori.

XXVIII. Eleggono il Consiglio degli Ottimi, nei modi del suffragio universale diretto e segreto, tutti i cittadini della Reggenza che abbiano compiuto il ventesimo anno di età e che sieno investiti dei diritti politici.
Ogni cittadino votante della Reggenza può essere assunto al Consiglio degli Ottimi.

XXIX. Gli Ottimi durano nell'officio tre anni.
Sono eletti in ragione di uno per ogni migliaio di elettori; ma in ogni caso non può il loro numero essere di sotto al trenta.
Tutti gli elettori formano un corpo elettorale unico.
L'elezione si compie nei modi del suffragio universale e della rappresentanza proporzionale.

XXX. Il Consiglio degli Ottimi ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare
del Codice penale e civile,
della Polizia,
della Difesa nazionale,
della Istruzione pubblica secondaria,

delle Arti belle,
dei Rapporti fra lo Stato e i Comuni.
Il Consiglio degli Ottimi per ordinario non si aduna se non una volta l'anno, nel mese di ottobre, con brevità spiccatamente concisa.

XXXI. Il Consiglio dei Provvisori si compone di sessanta eletti, per elezione compiuta nel modo del suffragio universale segreto e con la regola della rappresentanza proporzionale;
Dieci Provvisori sono eletti dagli operai d'industria e dai lavoratori della terra;
dieci dalla gente di mare;
dieci dai datori d'opra;
cinque dai tecnici agrarii e industriali;
cinque dagli addetti alle amministrazioni delle aziende private;
cinque dagli insegnanti delle scuole pubbliche, dagli studenti delle scuole superiori, e dagli altri consociati della sesta Corporazione;
cinque dalle professioni libere;
cinque dai pubblici impiegati;
cinque dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo.

XXXII. I Provvisori durano nell'officio due anni.
Non sono eleggibili se non appartengano alla Corporazione rappresentata.

XXXIII. Per ordinario il Consiglio dei Provvisori si aduna due volte l'anno, nei mesi di maggio e di novembre, usando nel dibattito il modo laconico.
Ha potestà ordinatrice e legislatrice nel trattare
del Codice commerciale e marittimo;
delle Discipline che conducono il lavoro continuato;
dei Trasporti;
delle Opere pubbliche;
dei Trattati di commercio, delle dogane, delle tariffe, e d'altre materie affini;
della Istruzione tecnica e professionale;
delle Industrie e delle Banche;
delle Arti e dei Mestieri.

XXXIV. Il Consiglio degli Ottimi e il Consiglio dei Provvisori si riuniscono una volta l'anno in un sol corpo, sul principio del mese di dicembre, costituendo un grande Consiglio nazionale sotto il titolo di Arengo del Carnaro.
L'Arengo tratta e delibera
delle Relazioni con gli altri Stati;
della Finanza e del Tesoro;
degli Alti Studii;
della riformabile Costituzione;
dell'ampliata libertà.

Del potere esecutivo

XXXV. Esercitano il potere esecutivo della Reggenza sette Rettori partitamente eletti dall'Assemblea nazionale, dal Consiglio degli Ottimi, dal Consiglio dei Provvisori.

Il Rettore degli Affari Esteri, il Rettore delle Finanze e del Tesoro, il Rettore dell'Istruzione pubblica sono eletti dall'Assemblea nazionale.

Il Rettore dell'Interno e della Giustizia, il Rettore della Difesa nazionale sono eletti dal Consiglio degli Ottimi.

Il Consiglio dei Provvisori elegge il Rettore dell'Economia pubblica e il Rettore del Lavoro.

Il Rettore degli Affari esteri assume titolo di Primo Rettore, e rappresenta la Reggenza al cospetto degli altri Stati « primus inter pares ».

XXXVI. L'officio dei sette Rettori è stabile e continuo. Delibera di ogni cosa che non competa all'amministrazione corrente.

Il Primo Rettore regola il dibattito, e ha voto decisivo in caso di parità.

I Rettori sono eletti per un anno, e non sono rieleggibili se non per una volta sola.

Ma, dopo l'intervallo di un anno, possono essere nuovamente nominati.

Del potere giudiziario

XXXVII. Partecipano del potere giudiziario
i Buoni uomini
i Giudici del Lavoro
i Giudici togati
i Giudici del Maleficio
la Corte della Ragione.

XXXVIII. I Buoni uomini, eletti per fiducia popolare da tutti gli elettori dei varii comuni in misura del numero, giudicano delle controversie civili e commerciali sino al valore di cinquemila lire e sentenziano delle colpe che cadano sotto pene di durata non superiore a un anno.

XXXIX. I Giudici del Lavoro giudicano delle controversie singolari fra i salariati e i datori d'opra, fra gli stipendiati e i datori d'opra.

Essi costituiscono collegi di giudici nominati dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio dei Provvisori.

In questa misura:

due dagli operai d'industrie e dai lavoratori della terra;
due dalla gente di mare;
due dai datori d'opra;
uno dai tecnici industriali ed agrarii;
uno dalle libere professioni;
uno dagli addetti alle amministrazioni delle private aziende;
uno dagli impiegati pubblici;
uno dagli Insegnanti, dagli studenti degli Istituti superiori e dagli altri soci della sesta corporazione;
uno dalle Società cooperatrici di produzione, di lavoro e di consumo.

I Giudici del Lavoro hanno facoltà di dividere in sezioni i loro collegi per sollecitare i giudizii, servitori pronti d'una giustizia leggera ed espeditissima.

Alle sezioni ricongiunte compete il giudizio d'appello.

XXXX. I Gudici togati giudicano di tutte quelle questioni civili commerciali e penali in cui i Buoni uomini e i Giudici del Lavoro non abbiano competenza, eccettuate quelle spettanti ai Giudici del Maleficio.

Costituiscono il Tribunale d'appello per le sentenze dei Buoni uomini.

Sono dalla Corte della Ragione scelti per concorsi fra i cittadini addottorati in legge.

XXXXI. Sette cittadini giurati, assistiti da due supplenti e presieduti da un giudice togato, compongono il Tribunale del Maleficio,

che giudica tutti i delitti di colore politico e tutti quei misfatti che sieno da punire con la privazione della libertà corporale per un tempo superiore al triennio.

XXXXII. Eletta dal Consiglio nazionale, la Corte della Ragione si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti.

Dei membri effettivi almeno tre, dei supplenti almeno uno saranno scelti fra i dottori di legge.

La Corte della Ragione giudica

degli atti e decreti emanati dal Potere legislativo e dal Potere esecutivo, per accertarli conformi alla Costituzione;

di ogni conflitto statutario fra il Potere legislativo e il Potere esecutivo, fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati;

dei casi di alto tradimento contro la Reggenza per opera di cittadini partecipi del Potere legislativo e dell'esecutivo;

degli attentati al diritto delle genti;

delle contestazioni civili fra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune;

delle trasgressioni commesse da partecipi dei poteri;

delle questioni riguardanti i diritti di cittadinanza e i privi di patria;
delle questioni di competenza fra i varii magistrati giudiciali.

La Corte della Ragione rivede in ultima istanza le sentenze, e nomina per concorso i Giudici togati.

Ai cittadini costituiti in Corte della Ragione è fatto divieto di tenere alcun altro officio, sia nella sede sia in altro Comune.

Né possono essi esercitare professione o industria o mestiere per tutta la durata della carica.

Del Comandante

XXXIII. Quando la Reggenza venga in pericolo estremo e veda la sua salute nella devota volontà d'un solo, che sappia raccogliere eccitare e condurre tutte le forze del popolo alla lotta e alla vittoria, il Consiglio nazionale solennemente adunato nell'Arengo può nominare a viva voce per voto il Comandante e a lui rimettere la potestà suprema senza appellazione.

Il Consiglio determina il più o men breve tempo dell'imperio non dimenticando che nella Repubblica romana la dittatura durava sei mesi.

XXXIV. Il Comandante, per la durata dell'imperio, assomma tutti i poteri politici e militari, legislativi ed esecutivi.

I partecipi del Potere esecutivo assumono presso di lui officio di segretarii e commissarii.

XXXV. Spirato il termine dell'imperio, il Consiglio nazionale si raduna e delibera
di riconfermare il Comandante nella carica,
oppure di sostituire in suo luogo un altro cittadino,
oppure di deporlo,
o anche di bandirlo.

XXXVI. Ogni cittadino investito dei diritti politici, sia o non sia partecipe dei poteri nella Reggenza, può essere eletto al supremo officio.

Della difesa nazionale

XXXVII. Nella Reggenza italiana del Carnaro tutti i cittadini, d'ambedue i sessi, dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque, sono obbligati al servizio militare per la difesa della terra.

Fatta la cerna, gli uomini validi servono nelle forze di terra e di mare, gli uomini meno atti e le donne salde servono nelle ambulanze, negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo l'attitudine e secondo la perizia di ognuno.

XXXVIII. A tutti i cittadini che durante il servizio militare abbiano contratto una infermità insanabile, e alle loro famiglie in bisogno, è dovuto il largo soccorso dello Stato.

Lo Stato adotta i figli dei cittadini gloriosamente caduti in difesa della terra, soccorre i consanguinei se sieno in distretta, raccomanda i nomi dei morti alla memoria delle generazioni.

XXXIX. In tempo di pace e di sicurezza, la Reggenza non mantiene l'esercito armato; ma tutta la nazione resta armata, nei modi prescritti dall'apposita legge, e allena con sagace sobrietà le sue forze di terra e di mare.

Lo stretto servizio è limitato ai periodi d'istruzione e ai casi di guerra guerreggiata o di pericolo prossimo.

In periodo d'istruzione e in caso di guerra, il cittadino non perde alcun dei suoi diritti civili e politici; e può esercitarli quando sieno conciliabili con la necessità della disciplina attiva.

Dell'istruzione pubblica

L. Per ogni gente di nobile origine la coltura è la più luminosa delle armi lunghe.

Per la gente adriatica, di secolo in secolo costretta a una lotta senza tregua contro l'usurpatore incolto, essa è più che un'arme: è una potenza indomabile come il diritto e come la fede.

Per il popolo di Fiume, nell'atto medesimo della sua rinascita a libertà, diviene il più efficace strumento di salute e di fortuna sopra l'insidia estranea che da secoli la stringe.

La coltura è l'aroma contro le corruzioni. La coltura è la saldezza contro le deformazioni.

Sul Carnaro di Dante il culto della lingua di Dante è appunto il rispetto e la custodia di ciò che in tutti i tempi fu considerato come il più prezioso tesoro dei popoli, come la più alta testimonianza della loro nobiltà originaria, come lo indice supremo del loro sentimento di dominazione morale.

La dominazione morale è la necessità guerriera del nuovo Stato. L'esaltazione delle belle idee umane sorge dalla sua volontà di vittoria.

Mentre compisce la sua unità, mentre conquista la sua libertà, mentre instaura la sua giustizia, il nuovo Stato deve sopra tutti i suoi propositi proporsi di difen-

dere conservare propugnare la sua unità la sua libertà la sua giustizia nella regione dello spirito.

Roma deve qui essere presente nella sua coltura. L'Italia deve qui essere presente nella sua coltura.

Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande storia.

Nella terra di specie latina, nella terra smossa dal vomere latino, l'altra stirpe sarà foggiata o prima o poi dallo spirito creatore della latinità: il quale non è se non una disciplinata armonia di tutte quelle forze che concorrono alla formazione dell'uomo libero.

Qui si forma l'uomo libero.

E qui si prepara il regno dello spirito, pur nello sforzo del lavoro e nell'acredine del traffico.

Per ciò la Reggenza italiana del Carnaro pone alla sommità delle sue leggi la coltura del popolo; fonda sul patrimonio della grande coltura latina il suo patrimonio.

LI. E' instituita nella città di Fiume una Università libera, collocata in un vasto edificio capace di contenere ogni maggiore aumento di studii e di studiosi, retta da suoi proprii statuti come la Corporazione.

Sono nella città di Fiume instituite una scuola di Arti belle, una Scuola di Arti decorative, una scuola di Musica, poste sopra l'abolizione di ogni vizio e pregiudizio magistrali, condotte dal più sincero e ardito spirito di ricerca nella novità, rette da un acume atto a purificarle dall'ingombro dei mal dotati e a sceverare i buoni dai migliori e a secondare i migliori nella scoperta di sé e dei nuovi rapporti fra la materia difficile e il sentimento umano.

LII. Provvede a ordinare le Scuole medie il Consiglio degli Ottimi; provvede a ordinare le Scuole tecniche e professionali il Consiglio dei Provvisori; provvede a ordinare gli Alti Studi il Consiglio nazionale.

In tutte le scuole di tutti i Comuni l'insegnamento della lingua italiana ha privilegio insigne.

Nelle Scuole medie è obbligatorio l'insegnamento dei diversi idiomi parlati in tutta la Reggenza italiana del Carnaro.

L'insegnamento primario è dato nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun Comune e nella lingua parlata dalla minoranza in corsi paralleli.

Se alcun Comune tenti di sottrarsi all'obbligo d'instituire tali corsi, la Reggenza esercita il suo diritto di provvedervi, aggravando della spesa il Comune.

LIII. Un Consiglio scolastico determina l'ordine e il modo dell'insegnamento primario, che è d'obbligo nelle scuole di tutti i Comuni.

L'insegnamento del canto corale fondato su i motivi della più ingenua poesia paesana e l'insegnamento dell'ornato su gli esempi della più fresca arte rustica hanno il primo luogo.

Compongono il Consiglio

un rappresentante di ciascun Comune
due rappresentanti delle Scuole medie
due delle Scuole tecniche e professionali
due degli Istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti
due della Scuola di Musica
due della Scuola di Arti decorative.

LIV. Alle chiare pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione né figure di parte politica.

Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e senza dio.

Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno può fare la sua preghiera tacita.

Ma ricorrono su le pareti quelle iscrizioni sobrie che eccitano l'anima e, come i temi d'una sinfonia eroica, ripetute non perdono mai il loro potere di rapimento.

Ma ricorrono sulle pareti le imagini grandiose di quei capolavori che con la massima potenza lirica interpretano la perpetua aspirazione e la perpetua implorazione degli uomini.

Della riforma statutaria

LV. Ogni sette anni il grande Consiglio nazionale si aduna in assemblea straordinaria per la riforma della Costituzione.

Ma la Costituzione può essere riformata in ogni tempo quando sia chiesta dal terzo dei cittadini in diritto di voto.

Hanno facoltà di proporre emendamenti al testo della Costituzione

i membri del Consiglio nazionale
le rappresentanze dei Comuni
la Corte della Ragione
le Corporazioni.

Del diritto d'iniziativa

LVI. Tutti i cittadini appartenenti ai corpi elettorali hanno il diritto d'iniziare proposte di leggi che riguardino le materie riservate all'opera dell'uno o dell'altro Consiglio, rispettivamente.

Ma l'iniziativa non è valida se almeno il quarto degli elettori, per l'uno o per l'altro Consiglio, non la promuova e non la sostenga.

Della riprova popolare

LVII. Tutte le leggi sancite dai due corpi del Potere legislativo possono essere sottoposte alla riprova del consenso o del dissenso pubblico quando la riprova sia domandata da un numero di elettori eguale per lo meno al quarto dei cittadini in diritto di voto.

Del diritto di petizione

LVIII. Tutti i cittadini hanno diritto di petizione verso i corpi legislativi che da essi furono per buon diritto eletti.

Della incompatibilità

LIX. Nessun cittadino può esercitare più di un potere né partecipare di due corpi legislativi nel tempo medesimo.

Della rivocazione

LX. Ogni cittadino può essere rivocato dall'officio che occupa,

quando egli perda i diritti politici per sentenza confermata dalla Corte della Ragione,

quando la rivocazione sia imposta per voto schietto dalla metà più uno degli inscritti al corpo elettorale.

Della responsabilità

LXI. Tutti i partecipi dei poteri e tutti i pubblici ufficiali della Reggenza sono penalmente e civilmente responsabili del danno che allo Stato al Comune alla Corporazione al semplice cittadino rechino le loro trasgressioni, per abuso, per incuria, per codardia, per inettezza.

Della retribuzione

LXII. A tutti gli ufficiali pubblici, nominati negli statuti e collocati nel nuovo ordinamento, è fatta una retribuzione giusta; che una legge votata dal Consiglio nazionale determina di anno in anno.

Della edilità

LXIII. E' instituito nella Reggenza un collegio di Edili, eletto con discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita perizia, di educazione novissima.

Più che l'edilità romana il collegio rinnovella quegli « ufficiali dell'ornato della città » che nel nostro Quattrocento componevano una via o una piazza con quel medesimo senso musicale che li guidava nell'apparato di una pompa repubblicana o in una rappresentazione carnascialesca.

Esso presiede al decoro del vivere cittadino;

cura la sicurezza, la decenza, la sanità degli edifizii pubblici e delle case particolari;

impedisce il deturpamento delle vie con fabbriche sconce o mal collocate;

allestisce le feste civiche di terra e di mare con sobria eleganza, ricordandosi di quei padri nostri a cui per fare miracoli di gioia bastava la dolce luce, qualche leggera ghirlanda, l'arte del movimento e dell'aggruppamento umano;

persuade ai lavoratori che l'ornare con qualche segno di arte popolesca la più umile abitazione è un atto pio, e che v'è un sentimento religioso del mistero umano e della natura profonda nel più semplice segno che di generazione in generazione si trasmette inciso o dipinto nella madia, nella culla, nel telaio, nella conocchia, nel forziere, nel giogo;

si studia di ridare al popolo l'amore della linea bella e del bel colore nelle cose che servono alla vita d'ogni giorno, mostrandogli quel che la nostra gente vecchia sapesse fare con un leggero motivo geometrico con una stella, con un fiore, con un cuore, con un serpe, con una colomba sopra un boccale, sopra un orcio, sopra una mezzina, sopra una panca, sopra un cofano, sopra un vassoio;

si studia di dimostrare al popolo perché e come lo spirito delle antiche libertà comunali si manifestasse non soltanto nelle linee, nei rilievi, nelle commettiture delle pietre, ma perfino nell'impronta dell'uomo posta su l'utensile fatto vivente e potente;

infine, convinto che un popolo non può avere se non l'architettura che meritano la robustezza delle sue ossa e la nobiltà della sua fronte, si studia di incitare e di avviare intraprenditori e costruttori a comprendere come le nuove materie — il ferro, il vetro, i cementi — non domandino se non di essere inalzate alla vita armoniosa nelle invenzioni della nuova architettura.

LXIV. Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale.

Ogni mille anni, ogni duemila anni sorge dalla profondità del popolo un inno e si perpetua.

Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo dio a sua simiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo dio.

Se ogni rinascita d'una gente nobile è uno sforzo lirico, se ogni sentimento unanime e creatore è una potenza lirica, se ogni ordine nuovo è un ordine lirico nel senso vigoroso e impetuoso della parola, la Musica considerata come linguaggio rituale è l'esaltatrice dell'atto di vita, dell'opera di vita.

Non sembra che la grande Musica annunzi ogni volta alla moltitudine intenta e ansiosa il regno dello spirito?

Il regno dello spirito umano non è cominciato ancora.

« Quando la materia operante su la materia potrà tener vece delle braccia dell'uomo, allora lo spirito comincerà a intravedere l'aurora della sua libertà » disse un uomo adriatico, un uomo dalmatico: il cieco veggente di Sebenico.

Come il grido del gallo eccita l'alba, la musica eccita l'aurora, quell'aurora: « excitat auroram ».

Intanto negli strumenti del lavoro e del lucro e del gioco, nelle macchine fragorose che anch'esse obbediscono al ritmo esatto come la poesia, la Musica trova i suoi movimenti e le sue pienezze.

Delle sue pause è formato il silenzio della decima Corporazione.

LXV. Sono istituiti in tutti i Comuni della Reggenza corpi corali e corpi istrumentali con sovvenzione dello Stato.

Nella città di Fiume al collegio degli Edili è commessa l'edificazione di una Rotonda capace di almeno diecimila uditori, fornita di gradinate comode per il popolo e d'una vasta fossa per l'orchestra e per il coro.

Le grandi celebrazioni corali e orchestrali sono « totalmente gratuite » come dai padri della Chiesa è detto delle grazie di Dio.

Statutum et ordinatum est.
Iuro ego.

REGNO D'ITALIA

DOCUMENTO II

FASCI ITALIANI DI COMBATTIMENTO
ORIENTAMENTI TEORICI - POSTULATI PRATICI *

Preambolo

Mentre le demagogie si esauriscono nella impotenza distruttiva della corsa al più rosso, il movimento fascista va affermandosi con fioritura spontanea in ogni parte d'Italia. Gli spiriti sono stufi dall'aspettazione messianica e arcistufi del ballo di Sanvito della rivolta che non arriva mai alla soglia della rivoluzione. Le tesi astratte, i dogmi immutabili, le promesse paradisiache, ripugnano alle generazioni contemporanee che vogliono costruire e ricostruire e sono quindi assetate di realtà. Né meno ripugnano gli ordinamenti statici dei vecchi partiti, colle loro tesi che si accettano una volta per sempre — quasi fosse possibile la monogamia delle idee! — colle relative scomuniche agli eretici e la cadaverica fissità della ortodossia.

I capisaldi del fascismo

La caratteristica principale dell'azione fascista, che costituisce la miglior condizione morale per l'intesa fra i vari elementi che compongono i Fasci Italiani di Combattimento, è offerta dalla seguente dichiarazione pregiudiziale approvata unanimemente dalla Adunata Nazionale tenuta in Milano nei giorni 24 e 25 maggio 1920:

« I Fasci di Combattimento non vogliono — nell'attuale periodo storico — essere un nuovo partito; perciò non si sentono legati a nessuna specifica formula dottrinaria e a nessun dogma tradizionale; perciò si rifiutano di schematizzare e di ridurre, nei limiti angusti ed artificiosi di un programma intangibile, tutte le mutevoli e multiformi correnti del pensiero e le indicazioni e le esperienze che l'opera del tempo e la realtà delle cose suggerisce ed impone ».

Le linee generali dell'opera immediata che i Fasci di Combattimento si propongono di condurre sono tracciate da questi principali capisaldi: *La difesa della*

* Da: Fasci Italiani di Combattimento, *Orientamenti teorici - Postulati pratici*. A cura del Comitato Centrale, Milano, s.d. (1920).

ultima guerra nazionale. — La valorizzazione della vittoria. — La resistenza e l'opposizione alle degenerazioni teoriche e pratiche del socialismo politicante.

Si noti: non opposizione al socialismo in sé e per sé — dottrina e movimento discutibile — ma opposizione alle sue degenerazioni teoriche e pratiche, che si riassumono nella parola: bolscevismo.

Il problema del regime politico attuale

Per i Fasci di Combattimento « La questione del regime è subordinata agli interessi morali e materiali presenti e futuri della Nazione, intesa nella sua realtà e nel suo divenire storico; per questo essi non hanno pregiudiziali pro o contro le attuali istituzioni ».

Ciò non autorizza alcuno a considerare i Fasci monarchici, né dinastici. Se, per tutelare gli interessi della nazione e garantirne l'avvenire, si appalesa necessario un cambiamento di regime, i fascisti si appronteranno a questa eventualità, ma ciò non in base a immortali principi, ma in base a valutazioni concrete di fatto.

Non tutti i regimi sono adatti per tutti i popoli. Non tutte le teste sono adatte per il berretto frigio. A un dato popolo si confà un dato regime. Un regime può svuotarsi di tutto il suo contenuto antiquato e democratizzarsi come in Inghilterra. Ci possono invece essere e ci sono delle repubbliche ferocemente aristocratiche: come la Russia dei cosiddetti *soviets*. Oggi i fascisti non si ritengono affatto legati alle sorti delle attuali istituzioni politiche monarchiche, come domani non si riterrebbero legati ad eventuali istituzioni repubblicane, se la repubblica si appalesasse prematura o incapace di garantire maggiore benessere e maggiore libertà alla nazione.

Revisioni di valori - Borghesia parassitaria

Il Fascismo scende dalle nuvole e poggia su terreno della realtà, formidabilmente complessa. Questa realtà, che smentisce in pieno il facilonismo dogmatico dei socialisti, non ci mostra una borghesia, ma dieci borghesie; non un proletariato ma cento proletariati. I fascisti distinguono in quel complesso di uomini e di istituti che si chiamano « globalmente » borghesia, gli elementi parassitari dagli elementi produttori. Questa distinzione è essenziale e si impone anche ai socialisti come appare da un recente discorso di Turati.

Per le considerazioni inspirate all'affermazione di tutte le energie nazionali ed alla valorizzazione della vittoria « I Fasci di Combattimento esprimono il loro disgusto verso gli uomini e gli organismi della borghesia politica rivelatasi insufficiente di fronte ai problemi della politica interna ed a quelli della politica estera, refrattaria ad ogni rinnovamento profondo ed ostile ad ogni riconoscimento spontaneo dei diritti popolari e disposta soltanto alle concessioni ed alle rinuncie che il calcolo parlamentare suggerisce ».

Questa dichiarazione si riferisce particolarmente al disastroso esperimento nittiano.

Borghesia produttrice

D'altra parte i Fasci riconoscono il valore grandissimo di quella « borghesia del lavoro » che attraverso tutti i campi dell'attività umana (da quelli dell'industria a quelli dell'agricoltura, da quelli della scienza a quelli delle libere professioni), costituisce l'elemento prezioso ed indispensabile per lo sviluppo del progresso e per il trionfo delle fortune nazionali in qualunque regime.

Tanto è vero che in Russia, dopo aver massacrato « fisicamente » i cosiddetti borghesi, Lenin si è trovato costretto a richiamare i superstiti per affidare ai loro cervelli e alle loro competenze tecniche, funzioni direttive di primo ordine in ogni campo dell'attività umana.

" Produttivismo "

I Fasci di Combattimento, di fronte ai progetti teologici di ricostruzione a basi di economia pregiudizialmente collettivistica, si pongono sul terreno della realtà che non consente un tipo unico di economia e si dichiarano tendenzialmente favorevoli a quelle forme — siano esse individualistiche, collettivistiche o di qualche altro tipo — che garantiscano il massimo di produzione e il massimo di benessere.

Noi non diciamo che si debba sempre e dovunque e in ogni caso rispettare il principio della proprietà privata; né diciamo che si debba sempre e dovunque e in ogni caso, istituire la proprietà collettiva. Non abbiamo preferenze in base a certe pregiudiziali programmatiche che possono invecchiare e decadere: per noi proprietà privata o socializzazione, sono terminologie vuote di senso: in certi casi è soltanto col mantenere la proprietà privata che si può ottenere il massimo di produzione; in certi altri casi, il massimo di produzione si ottiene attraverso a forme varie di proprietà o di economia collettiva.

La economia di una nazione non è una camicia che si rovescia di un colpo. Poiché oggi non abbiamo un tipo unico di economia, ma parecchi tipi che coesistono assieme; così domani, logicamente, non vi sarà un tipo unico di economia, ma diversi tipi che coesisteranno assieme. Pretendere di rendere l'economia di una nazione a un tipo unico è pretendere l'assurdo. Accanto all'affittanza collettiva e alla socializzazione o comunizzazione del latifondo, può aversi la piccola proprietà o lo spezzettamento del latifondo stesso. Nell'industria, accanto al capitalismo trustificato, esiste l'impresa artigiana o cooperativa o anche comunista.

In tema di movimento operaio

« I Fasci manifestano la loro simpatia ed il proposito di aiutare ogni iniziativa di quei gruppi di minoranza del proletariato che sanno armonizzare la difesa della classe coll'interesse della Nazione. E nei riguardi della tattica sindacale consigliano il proletariato di servirsi, senza predilezioni particolari e senza esclusivismi aprio-

ristici, di tutte le forme di lotta e di conquista che assicurino lo sviluppo della collettività ed il benessere dei singoli produttori ».

Noi non siamo a priori per la lotta di classe né per la cooperazione di classe. La una e l'altra tattica devono essere impiegate a seconda delle circostanze. La cooperazione di classe s'impone quando si tratta di produrre; la lotta di classe o di gruppi è inevitabile quando si tratta di dividere. Ma la lotta di classe non può spingerci fino ad assassinare la produzione.

Postulati a favore delle classi lavoratrici

I Fascisti non sono e non possono essere contrari alle masse laboriose, né alle loro giuste rivendicazioni. Sono contrari invece alla infatuazione che ha preso certi gruppi operai: sono contrari alle speculazioni demagogiche che i partiti politici fanno sulla pelle degli operai.

I Fascisti chiedono:

a) la sollecita promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i lavoratori la giornata legale di otto ore;

b) una legislazione sociale aggiornata alle necessità dei tempi nuovi, specie per ciò che riguarda gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori sia agricoli, che industriali o impresatistici;

c) una rappresentanza dei lavoratori nel funzionamento dell'industria limitato nei riguardi del personale;

d) l'affidamento alle stesse organizzazioni proletarie (che ne siano degne moralmente e tecnicamente), della gestione di industrie o servizi pubblici;

e) la formazione dei Consigli nazionali tecnici del lavoro, costituiti dai rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti, del lavoro intellettuale, dell'igiene sociale, delle comunicazioni, ecc., eletti dalle collettività professionali di mestiere con poteri legislativi;

f) la sistemazione tecnica e morale dei grandi servizi pubblici, sottratti alla tardigrada burocrazia di Stato che li manda in rovina.

Non c'è bisogno di sottolineare l'importanza degli ultimi due postulati, coi quali i Fascisti accettano le tesi più radicali e innovatrici del sindacalismo operaio.

Postulati di carattere immediato

a) una forte imposta straordinaria sul capitale a carattere progressivo che abbia la forma di vera espropriazione parziale di tutte le ricchezze, da pagarsi in un termine di tempo assai breve;

b) il sequestro di tutti i beni delle Congregazioni religiose e l'abolizione di tutte le mense vescovili che costituiscono una enorme passività per la Nazione e un privilegio di pochi;

c) la revisione di tutti i contratti di forniture di guerra, ed il sequestro dei sopra profitti di guerra lasciati improduttivi;

d) tassazione onerosa delle eredità;

e) tutti quei provvedimenti fiscali che si rendano necessari per accelerare il risarcimento dei bilanci statali.

Per il problema militare

I Fasci di Combattimento chiedono la istituzione di una milizia nazionale con brevi periodi di istruzione e con compiti difensivi; l'accoglimento immediato di tutte le rivendicazioni avanzate dalle associazioni di ex-combattenti e di mutilati contro i quali deve affermarsi in modo indubbio e tangibile la gratitudine della Patria.

* * *

Anche per il *problema terriero* i Fascisti non hanno apriorismi. Tendenzialmente essi sono favorevoli alla realizzazione della formula « la terra a chi lavora! » nella fiducia che la faccia produrre di più.

Per il *problema scolastico, giudiziario, marinaro,* ecc. i Fascisti accettano tutte le soluzioni che facciano progredire spiritualmente e materialmente la Nazione.

DOCUMENTO III

PROGRAMMA DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA *

Fondamenti

Il Fascismo è costituito in partito politico per rinsaldare la sua disciplina e per individuare il suo « credo ».

La Nazione non è la semplice somma degli individui viventi né lo strumento dei partiti per loro fini, ma un organismo comprendente la serie indefinita delle generazioni di cui i singoli sono elementi transeunti; è la sintesi suprema di tutti i valori materiali e immateriali della stirpe.

Lo Stato è l'incarnazione giuridica della Nazione. Gli Istituti politici sono forme efficaci in quanto i valori nazionali vi trovino espressione e tutela.

I valori autonomi dell'individuo e quelli comuni a più individui espressi in persone collettive organizzate (famiglie, comuni, corporazioni, ecc.), vanno promossi sviluppati e difesi, sempre nell'ambito della Nazione a cui sono subordinati.

Il Partito Nazionale Fascista afferma che nell'attuale momento storico la forma di organizzazione sociale dominante nel mondo è la Società Nazionale e che la legge essenziale della vita nel mondo non è la unificazione delle varie Società in una sola immensa Società: « l'Umanità », come crede la dottrina internazionalistica, ma la feconda e, augurabile, pacifica concorrenza tra le varie Società Nazionali.

Lo Stato

Lo Stato va ridotto alle sue funzioni essenziali di ordine politico e giuridico.

Lo Stato deve investire di capacità e di responsabilità le Associazioni conferendo anche alle corporazioni professionali ed economiche diritto di elettorato al corpo dei Consigli Tecnici Nazionali.

Per conseguenza debbono essere limitati i poteri e le funzioni attualmente attribuiti al Parlamento. Di competenza del Parlamento i problemi che riguardano l'individuo come cittadino dello Stato e lo Stato come organo di realizzazione e di tutela dei supremi interessi nazionali; di competenza dei Consigli Tecnici Nazionali

* Da: « Il Popolo d'Italia », VIII (1921), 27 dicembre, n. 308.

i problemi che si riferiscono alle varie forme di attività degli individui nella loro qualità di produttori.

Lo Stato è sovrano: e tale sovranità non può né deve essere intaccata o sminuita dalla Chiesa alla quale si deve garantire la più ampia libertà dell'esercizio del suo ministero spirituale.

Il Partito Nazionale Fascista subordina il proprio atteggiamento, di fronte alle forme delle singole Istituzioni politiche, agli interessi morali e materiali della Nazione intesa nella sua realtà e nel suo divenire storico.

Le corporazioni

Il Fascismo non può contestare il fatto storico dello sivluppo delle corporazioni, ma vuol coordinare tale sviluppo ai fini nazionali.

Le corporazioni vanno promosse secondo due obiettivi fondamentali: e cioè come espressione della solidarietà nazionale e come mezzo di sviluppo della produzione.

Le corporazioni non debbono tendere ad annegare l'individuo nella collettività livellando arbitrariamente le capacità e le forze dei singoli, ma anzi a valorizzarle e a svilupparle.

Il Partito Nazionale Fascista si propone di agitare i seguenti postulati a favore delle classi lavoratrici e impiegatizie:

1) La promulgazione di una legge dello Stato che sancisca per tutti i salariati la giornata « legale » media di otto ore, colle eventuali deroghe consigliate dalle necessità agricole o industriali.

2) Una legislazione sociale aggiornata alle necessità odierne, specie per ciò che riguarda gli infortuni, l'invalidità e la vecchiaia dei lavoratori, sia agricoli che industriali o impiegatizi, sempre che non inceppi la produzione.

3) Una rappresentanza dei lavoratori nel funzionamento di ogni industria, limitatamente per ciò che riguarda il personale.

4) L'affidamento ad organizzazioni operaie, che siano moralmente degne e tecnicamente preparate, della gestione d'industrie o di servizi pubblici.

5) La diffusione della piccola proprietà in quelle zone e per quelle coltivazioni che produttivamente lo consentono.

Capisaldi di politica interna

Il Partito Nazionale Fascista intende elevare a piena dignità i costumi politici così che la morale pubblica e quella privata cessino di trovarsi in antitesi nella vita della Nazione.

Esso aspira all'onore supremo del Governo del Paese; a restaurare il concetto etico che i governi debbono amministrare la cosa pubblica non già nell'interesse dei partiti e delle clientele ma nel supremo interesse della Nazione.

Va restaurato il prestigio dello Stato Nazionale e cioè dello Stato che non assista indifferente allo scatenarsi e al prepotere delle forze che attentino o comunque minaccino di indebolirne materialmente e spiritualmente la compagine, ma sia geloso custode e difensore e propagatore della tradizione nazionale, del sentimento nazionale, della volontà nazionale.

La libertà del cittadino trova un duplice limite: nella libertà delle altre persone giuridiche e nel diritto sovrano della Nazione a vivere e svilupparsi.

Lo Stato deve favorire lo sviluppo della Nazione, non monopolizzando, ma promuovendo ogni opera intesa al progresso etico, intellettuale, religioso, artistico, giuridico, sociale, economico, fisiologico della collettività nazionale.

Capisaldi di politica estera

L'Italia riaffermi il diritto alla sua completa unità storica e geografica, anche là dove non è ancora raggiunta; adempia la sua funzione di baluardo della civiltà latina sul Mediterraneo; affermi sui popoli di nazionalità diversa annessi all'Italia saldo e stabile l'impero della sua legge; dia valida tutela agli italiani all'estero cui deve essere conferito diritto di rappresentanza politica.

Il Fascismo non crede alla vitalità e ai principi che ispirano la così detta Società delle Nazioni, in quanto che non tutte le nazioni vi sono rappresentate e quelle che lo sono non vi si trovano su di un piede di eguaglianza.

Il Fascismo non crede alla vitalità, alla efficienza e ai principi delle internazionali rosse, bianche o di altro colore, perché si tratta di costruzioni artificiali e formalistiche le quali raccolgono piccole minoranze di individui più o meno convinti in confronto delle vaste masse delle popolazioni che vivendo, progredendo o regredendo, finiscono per determinare quegli spostamenti di interessi davanti ai quali tutte le costruzioni internazionalistiche sono destinate a cadere, come la recente esperienza storica documenta.

L'espansione commericale e l'influenza politica dei trattati internazionali vanno riveduti e modificati in quelle parti che si sono palesate inapplicabili e quindi regolati secondo le esigenze dell'economia nazionale e mondiale.

Lo Stato deve valorizzare le colonie italiane del Mediterraneo e d'Oltre Oceano con istituzioni economiche, culturali, e con rapide comunicazioni.

Il Partito Nazionale Fascista si dichiara favorevole a una politica di amichevoli rapporti con tutti i popoli dell'Oriente vicino e lontano.

La difesa e lo sviluppo dell'Italia all'estero vanno affidate a un Esercito e una Marina adeguati alla necessità della sua politica e all'efficienza delle altre Nazioni, e ad organi diplomatici compresi della loro funzione e forniti di cultura, di animo e di mezzi sì da esprimere nel simbolo e nella sostanza la grandezza d'Italia di fronte al mondo.

Capisaldi di politica finanziaria e di ricostruzione economica del paese

Il Partito Nazionale Fascista agirà:

1) Perché sia sancita un'effettiva responsabilità dei singoli e delle corporazioni nei casi di inadempienza dei patti di lavoro liberamente conclusi.

2) Perché venga stabilita e regolata la responsabilità civile degli addetti alle pubbliche amministrazioni e degli amministratori per qualsiasi loro negligenza in confronto dei danneggiati.

3) Perché venga imposta la pubblicità sui redditi imponibili e l'accertamento dei valori successori al fine di rendere possibile un controllo sugli obblighi finanziari di tutti i cittadini verso lo Stato.

4) Perché l'eventuale intervento statale, che si rendesse assolutamente necessario per proteggere taluni rami dell'industria agricola e manifatturiera da una troppo pericolosa concorrenza estera, sia tale da stimolare le energie produttive del paese, non già da assicurare un parassitario sfruttamento da parte dei gruppi plutocratici dell'economia nazionale.

Saranno obbiettivi immediati del Partito Nazionale Fascista:

1) Il risanamento del bilancio dello Stato e degli enti pubblici locali, anche mediante rigorose economie in tutti gli organismi parassitari o pletorici e nelle spese non strettamente richieste dal bene degli amministratori e da necessità di ordine generale.

2) Il decentramento amministrativo per semplificare i servizi e per facilitare lo sfollamento della burocrazia, pur mantenendo l'opposizione recisa a ogni regionalismo politico.

3) La rigida tutela del denaro dei contribuenti, sopprimendo ogni sussidio o favore a Consorzi, Cooperative, industrie, incapaci di vita propria e non indispensabili alla Nazione, clientele e simili, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici.

4) La semplificazione dell'organismo tributario e la distribuzione dei tributi secondo un criterio di proporzionalità, senza partigianerie pro o contro questa o quella categoria di cittadini, e non secondo concetti di progressività spogliatrice.

5) L'opposizione alla demagogia finanziaria e tributaria che scoraggi le iniziative o isterilisca le fonti del risparmio e della produzione nazionale.

6) La cessazione della politica di lavori pubblici abborracciati, concessi per motivi elettorali ed anche per pretesi motivi d'ordine pubblico, o comunque non redditizia per la loro stessa distribuzione saltuaria e a spizzico.

7) La formazione di un piano organico di lavori pubblici secondo le nuove necessità economiche, tecniche, militari della Nazione, piano che si proponga principalmente di:

a) completare e riorganizzare la rete ferroviaria italiana, riunendo meglio le regioni redente alle linee della penisola nonché alle comunicazioni interne della penisola stessa, specie quelle longitudinali dal sud al nord attraverso l'Appennino;

b) accelerare nel limite del possibile l'elettrificazione delle ferrovie e in genere lo sfruttamento delle forze idriche sistemando i bacini montani anche a favore dell'industria e dell'agricoltura;

c) sistemare ed estendere le reti stradali specie nel Mezzogiorno ove ciò rappresenta una necessità pregiudiziale alla risoluzione di innumerevoli problemi economici e sociali;

d) istituire e intensificare le comunicazioni marittime con la Penisola da un lato e le Isole e la sponda orientale adriatica e le nostre Colonie Mediterranee dall'altro, nonché tra il Nord e il Sud della Penisola stessa, sia quale ausilio alla rete ferroviaria, sia per incoraggiare gli italiani alla navigazione;

e) concentrare le spese e gli sforzi in pochi porti dei tre mari, dotandoli di tutto l'attrezzamento moderno;

f) lottare e resistere contro i particolarismi locali che, in materia specialmente di lavori pubblici, sono causa di dispersioni di sforzi e ostacolo alle grandi opere di interesse nazionale.

8) Restituzione all'industria privata delle aziende industriali alla cui gestione lo Stato si è dimostrato inadatto: specialmente i telefoni e le ferrovie (incoraggiando la concorrenza tra le grandi linee e distinguendo queste ultime dalle linee locali esercibili con metodi diversi).

9) Rinunzia al monopolio delle Poste e dei Telegrafi in modo che l'iniziativa privata possa integrare ed eventualmente sostituire il servizio di Stato.

Capisaldi di politica sociale

Lo Stato riconosce la funzione sociale della proprietà privata, la quale è, insieme, un diritto e un dovere. Essa è la forma di amministrazione che la Società ha storicamente delegato agli individui per l'incremento del patrimonio stesso. Il Partito Nazionale Fascista di fronte ai progetti socialistici di ricostruzione a base di economia pregiudizialmente collettivistica, si pone sul terreno della realtà storica e nazionale che non consente un tipo unico di economia agricola o industriale e si dichiara favorevole a quelle forme — sieno esse individualistiche o di qualsiasi altro tipo — che garantiscano il massimo di produzione ed il massimo di benessere. Il Partito Nazionale Fascista, propugna un regime che spronando le iniziative e le energie individuali (le quali formano il fattore più possente ed operoso della produzione economica) favorisca l'accrescimento della ricchezza nazionale con rinuncia assoluta a tutto il farraginoso, costoso e antieconomico macchinario delle statizzazioni, socializzazioni, municipalizzazioni ecc. Il Partito Nazionale Fascista appoggerà quindi ogni inizativa che tenderà a un miglioramento dell'assetto produttivo, avente lo scopo di eliminare ogni forma di parassitismo individuale o di categoria.

Il Partito Nazionale Fascista agirà:

a) perché siano disciplinate le incomposte lotte degli interessi di categorie e di classi, e quindi: riconoscimento giuridico con conseguenti responsabilità delle organizzazioni operaie e padronali;

b) perché sia sancito e fatto osservare, sempre e comunque, il divieto di sciopero nei servizi pubblici con contemporanea istituzione di tribunali arbitrali composti di una rappresentanza del potere esecutivo, di una rappresentanza della categoria operaia o impiegatizia in conflitto e di una rappresentanza del pubblico che paga.

Politica scolastica

La scuola deve avere per scopo generale la formazione di persone capaci di garantire il progresso economico e storico della Nazione; di elevare il livello morale e culturale della massa e di sviluppare da tutte le classi gli elementi migliori per assicurare il rinnovamento continuo dei ceti dirigenti.

A tale scopo urgono i seguenti provvedimenti:

1) Intensificazione della lotta contro l'analfabetismo, costruendo scuole e strade d'accesso e prendendo d'autorità, per opera dello Stato, tutti i provvedimenti che risultasero necessari.

2) Estensione dell'istruzione obbligatoria fino alla sesta classe elementare inclusa, nei Comuni in grado di provvedere alle scuole necessarie e per tutti coloro che dopo l'esame di maturità non seguono la via della scuola media; istruzione obbligatoria fino alla quarta elementare inclusa, in tutti gli altri Comuni.

3) Carattere rigorosamente nazionale della scuola elementare in modo che essa prepari anche nel fisico e nel morale i futuri soldati d'Italia; perciò rigido controllo dello Stato sui programmi, sulla scelta dei maestri, sull'opera loro, specie nei Comuni dominati da partiti antinazionali.

4) Scuola media e universitaria libera, salvo il controllo dello Stato sui programmi e lo spirito dell'insegnamento e salvo il dovere dello Stato di provvedere esso all'istruzione preliminare, diretta a facilitare la formazione degli ufficiali.

5) Scuola normale informata ai medesimi criteri esposti per la scuola a cui i futuri insegnanti sono destinati: perciò carattere rigorosamente nazionale anche degli Istituti da cui escono gli insegnanti elementari.

6) Scuole professionali, industriali e agrarie istituite con piano organico utilizzando il contributo finanziario e d'esperienza degli industriali e degli agricoltori, allo scopo di elevare le capacità produttive della Nazione e di creare la classe media di tecnici tra gli esecutori e i direttori della produzione. A tale scopo lo Stato dovrà integrare e coordinare le iniziative private, sostituendole ove mancano.

7) Carattere prevalentemente classico delle scuole medie inferiori e superiori; riforma ed unificazione di quelle inferiori in modo che tutti gli studenti studino il latino e che il francese non sia più l'unica lingua sussidiaria a quella italiana: scegliere e adattare invece la lingua sussidiaria secondo le necessità delle singole regioni, specie di quelle di frontiera.

8) Unificazione di tutte le beneficienze scolastiche, borse di studio e simili, in un Istituto controllato e integrato dallo Stato, il quale scelga fin dalle classi elementari gli alunni più intelligenti e volenterosi e assicuri la loro istruzione superiore, imponendosi, se occorra, all'egoismo dei genitori e provvedendo con un congruo sussidio nei casi in cui fosse necessario.

9) Trattamento economico e morale dei maestri e dei professori nonché degli ufficiali di esercito, quali educatori militari della Nazione, tali da assicurare ad essi la tutela della propria dignità e i mezzi di accrescere la propria cultura, e da ispirare ad essi ed al pubblico la coscienza dell'importanza nazionale della loro missione.

La giustizia

Vanno intensamente promossi i mezzi preventivi e terapeutici della delinquenza (riformatori, scuole per i traviati, manicomi criminali, ecc.). La pena, mezzo di difesa della Società nazionale lesa nel diritto, deve adempiere normalmente la funzione intimidatrice ed emendatrice: i sistemi penitenziari vanno in considerazione della seconda funzione igienicamente migliorati e socialmente perfezionati (sviluppo del lavoro carcerario).

Vanno abolite le magistrature speciali. Il Partito Nazionale Fascista si dichiara favorevole alla revisione del codice militare.

La procedura deve essere spedita.

La difesa nazionale

Ogni cittadino ha l'obbligo del servizio militare.

L'Esercito si deve avviare verso la forma della Nazione Armata in cui ogni forza individuale, collettiva, economica, industriale e agricola sia compiutamente inquadrata al fine supremo della difesa degli interessi nazionali.

All'uopo il Partito Nazionale Fascista propugna l'immediato ordinamento di un Esercito che in formazione completa e perfetta, da una parte, sorvegli, vigile scolta, le conquistate frontiere, e, dall'altra, tenga preparati in Paese, addestrati e inquadrati, gli spiriti, gli uomini ed i mezzi che la Nazione sa esprimere, nelle sue infinite risorse, nell'ora del pericolo e della gloria.

Agli stessi fini l'Esercito, in concorso con la scuola e con le organizzazioni sportive, deve dare fin dai primi anni al corpo e allo spirito del cittadino l'attitudine e l'educazione al combattimento e al sacrificio per la Patria (Istruzione premilitare).

Organizzazione

Il Fascismo in atto è un organismo:

a) Politico; *b)* Economico; *c)* di combattimento.

Nel campo politico accoglie senza settarietà quanti sinceramente sottoscrivono i suoi principi e ubbidiscono alla sua disciplina; stimola e valorizza gli ingegni particolari riunendoli secondo le attitudini in gruppi di competenza; partecipa intensamente e costantemente a ogni manifestazione della vita politica attuando in via contingente quanto può essere praticamente accolto dalla sua dottrina e riaffermandone il contenuto integrale.

Nel campo economico promuove la costituzione delle corporazioni professionali, siano schiettamente fasciste, siano autonome, a seconda delle esigenze di tempo e luogo, purché informate sostanzialmente e non formalmente alla pregiudiziale nazionale per la quale la Nazione è al disopra delle classi.

Nel campo dell'organizzazione di combattimento il Partito Nazionale Fascista forma un tutto unico con le sue squadre: milizia volontaria al servizio dello Stato nazionale, forza viva in cui l'Idea Fascista si incarna e con cui si difende.

DOCUMENTO IV

DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO

Legge 3 aprile 1926, n. 563 *

CAPO I

Del riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro

1. Possono essere legalmente riconosciute le associazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori, intellettuali e manuali quando dimostrino l'esistenza delle seguenti condizioni:

1) Se si tratta di associazioni di lavoro, che i datori di lavoro iscrittivi, per volontaria adesione, impieghino almeno il decimo dei lavoratori dipendenti da imprese della specie, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera; e, se si tratta di associazioni di lavoratori, che i lavoratori iscrittivi, per volontaria adesione, rappresentino almeno il decimo dei lavoratori della categoria, per cui l'associazione è costituita, esistenti nella circoscrizione, dove l'associazione opera.

2) Che, oltre agli scopi di tutela degli interessi economici e morali dei loro soci, le associazioni si propongano di perseguire e perseguano effettivamente scopi di assistenza, di istruzione e di educazione morale e nazionale dei medesimi.

3) Che i dirigenti dell'associazione diano garanzia di capacità, di moralità e di sicura fede nazionale.

2. Possono essere legalmente riconosciute, quando concorrano le condizioni prescritte dall'articolo precedente, le associazioni di liberi esercenti un'arte o una professione.

Gli ordini, collegi e associazioni di professionisti liberi, esistenti e legalmente riconosciuti, continuano ad essere disciplinati dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tuttavia, con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, tali leggi e regolamenti saranno sottoposti a revisione per coordinarli con le disposizioni della presente legge.

---

* Da: *Gazzetta Ufficiale* 14 *aprile* 1926, *n.* 87.

Saranno pure sottoposti a revisione, per metterli in armonia con le disposizioni della presente legge, gli statuti delle associazioni di artisti e professionisti erette in ente morale, anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

3. Le associazioni, di cui ai precedenti articoli, possono comprendere solo datori di lavoro o solo lavoratori.

Le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune, ferma restando sempre la rappresentanza separata dei datori di lavoro e quella dei lavoratori; se le associazioni comprendono più categorie di lavoratori, di ciascuna categoria di questi.

4. Il riconoscimento delle associazioni, di cui ai precedenti articoli, ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato. Con lo stesso decreto viene approvato lo statuto, che è pubblicato, a spese delle associazioni, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli statuti debbono contenere la determinazione precisa degli scopi delle associazioni, del modo di nomina degli organi sociali e le condizioni per l'ammissione dei soci, fra le quali la buona condotta politica, dal punto di vista nazionale.

Gli statuti possono stabilire l'organizzazione di scuole professionali, di istituti di assistenza economica e di educazione morale e nazionale, e di istituti aventi per iscopo l'incremento e il miglioramento della produzione, della cultura o dell'arte nazionale.

5. Le associazioni legalmente riconosciute hanno personalità giuridica e rappresentano legalmente tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti della categoria, per cui sono costituite, vi siano o non vi siano iscritti, nell'ambito della circoscrizione territoriale, dove operano.

Le associazioni legalmente riconosciute hanno facoltà di imporre a tutti i datori di lavoro, lavoratori, artisti professionisti, che rappresentano, vi siano o non vi siano iscritti, un contributo annuo non superiore per i datori di lavoro, alla retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore impiegato, e, per i lavoratori, artisti e professionisti, alla retribuzione di una giornata di lavoro.

Almeno il *tre per cento* del provento di tali contributi deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire un fondo patrimoniale avente per iscopo di garantire le obbligazioni assunte dalle associazioni in dipendenza dei contratti collettivi da esse stipulati, e da amministrarsi secondo le norme stabilite dal regolamento.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alle associazioni che le rappresentano, e non più tardi del 31 marzo di ogni anno, il numero dei loro dipendenti. In caso di omessa, falsa o incompleta denunzia, i contravventori sono puniti con la ammenda fino a L. 2000.

Per l'esazione di tali contributi si applicano le norme stabilite dalle leggi per la riscossione delle imposte comunali; le quote dei lavoratori sono riscosse mediante ritenute sui salari o stipendi e versate alle casse delle associazioni.

Solo i soci regolarmente iscritti partecipano alla attività dell'associazione e alla elezione o altra forma di nomina degli organi sociali.

Solo le associazioni legalmente riconosciute possono designare i rappresentanti dei datori o prenditori di lavoro in tutti i consigli, enti od organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

6. Le associazioni possono essere comunali, circondariali, provinciali, regionali, interregionali e nazionali.

Possono pure essere legalmente riconosciute, alle condizioni previste dalla legge, le federazioni e unioni di più associazioni e le confederazioni di più federazioni. Il riconoscimento di tali federazioni o confederazioni importa di diritto il riconoscimento delle singole associazioni aderenti. Alle federazioni o confederazioni spetta il potere disciplinare sulle associazioni aderenti e anche sui singoli partecipanti di esse, che viene esercitato nei modi stabiliti dallo statuto.

Non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria di datori di lavoro, lavoratori, artisti o professionisti, che una sola associazione. Così pure non può essere riconosciuta legalmente, per la categoria o per le categorie di datori di lavoro o di lavoratori rappresentate, entro i limiti della circoscrizione ad essa assegnata, che una sola federazione o confederazione di datori di lavoro o di lavoratori o di artisti o professionisti, di cui al comma precedente. Qualora sia riconosciuta una confederazione nazionale per tutte le categorie di datori di lavoro o di lavoratori dell'agricoltura o dell'industria o del commercio, oppure per tutte le categorie di artisti ovvero di professionisti, non è ammesso il riconoscimento di federazioni o di associazioni che non facciano parte della confederazione.

In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l'autorizzazione del Governo abbiano comunque vincoli di disciplina o di dipendenza con associazioni di carattere internazionale.

7. Ogni associazione deve avere un presidente o segretario che la dirige, la rappresenta ed è responsabile del suo andamento. Il presidente o segretario è nominato od eletto con le norme stabilite dallo statuto.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni nazionali, interregionali e regionali non ha effetto, se non è approvata con Regio decreto su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

La nomina o la elezione dei presidenti o segretari delle associazioni provinciali, circondariali e comunali non ha effetto, se non è approvata con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro dell'interno. L'approvazione può essere, in ogni tempo, revocata.

Lo statuto deve stabilire l'organo a cui spetta il potere disciplinare sui soci e la facoltà di espellere gli indegni per condotta morale e politica.

8. I presidenti o segretari sono coadiuvati da Consigli direttivi eletti dagli iscritti all'associazione, con le norme stabilite dallo statuto.

Le associazioni comunali, circondariali e provinciali sono soggette alla vigilanza del prefetto e alla tutela della Giunta provinciale amministrativa, che la eser-

citano nei modi e secondo le norme da stabilirsi per regolamento. Le associazioni regionali, interregionali e nazionali sono soggette alla vigilanza e alla tutela del Ministro competente.

Il Ministro competente, di concerto col Ministro dell'interno, può sciogliere i Consigli direttivi delle associazioni e concentrare tutti i poteri nel presidente o segretario per un tempo non superiore ad un anno. Può altresì, nei casi più gravi, affidare l'amministrazione straordinaria a un suo commissario.

Quando si tratta di associazioni aderenti ad una federazione o confederazione, col decreto che riconosce la federazione o confederazione, e ne approva lo statuto, può stabilirsi che la vigilanza e la tutela siano esercitate in tutto o in parte dalla federazione o confederazione.

9. Egualmente, quando concorrano gravi motivi, e, in ogni caso, quando vengano meno le condizioni richieste dai precedenti articoli per il riconoscimento, con decreto Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro competente, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, il riconoscimento può essere revocato.

10. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e di professionisti legalmente riconosciute, hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro, i lavoratori, gli artisti e i professionisti della categoria, a cui il contratto collettivo si riferisce, e che esse rappresentano, a norma dell'art. 5.

I contratti colletivi di lavoro debbono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Essi debbono, pure a pena di nullità, contenere la determinazione del tempo, per cui hanno efficacia.

Gli organi centrali di collegamento previsti nell'art. 3 possono stabilire, previo accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese, a cui si riferiscono. Tali norme hanno effetto rispetto a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori della categoria, a cui le norme si riferiscono, e che associazioni collegate rappresentano a termini dell' art. 5.

Una copia dei contratti collettivi stipulati e delle norme generali stabilite secondo le disposizioni dei commi precedenti deve essere depositata presso la locale prefettura e pubblicata nel foglio degli annunzi della provincia, se si tratta di associazioni comunali, circondariali o provinciali, e depositata presso il Ministero della economia nazionale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, se si tratta di associazioni regionali, interregionali o nazionali.

I datori di lavoro e i lavoratori, che non osservano i contratti collettivi e le norme generali a cui sono soggetti, sono responsabili civilmente dell'inadempimento, tanto verso l'associazione dei datori di lavoro, quanto verso quella dei lavoratori, che hanno stipulato il contratto.

Le altre norme relative alla stipulazione ed agli effetti dei contratti collettivi di lavoro saranno emanate per decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia.

11. Le norme della presente legge sul riconoscimento giuridico delle associazioni sindacali non si applicano alle associazioni di dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, per le quali sarà provveduto con separate disposizioni.

Sono però vietate, sotto pena della destituzione, della rimozione dal grado e dall'impiego, e di altre pene disciplinari da stabilirsi per regolamento secondo i casi, le associazioni dello stesso genere di ufficiali, sottufficiali e soldati del Regio esercito, della marina, della Regia aeronautica e degli altri Corpi armati dello Stato, delle provincie e dei comuni, le associazioni di magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo, di professori di istituti d'istruzione superiori e media, di funzionari impiegati ed agenti dipendenti dai Ministeri dell'interno, degli esteri e delle colonie.

Sono, altresì, vietate le associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ed agenti dipendenti dal Ministero della Casa di Sua Maestà il Re.

Sono, inoltre, vietate le associazioni del medesimo genere di funzionari, impiegati ed agenti della Avvocatura dello Stato.

12. Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del presente articolo.

Ad esse sono applicabili le norme del Regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.

Capo II

Della magistratura del lavoro.

13. Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.

Prima della decisione è obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.

Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Nulla è innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per lo impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.

L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano inappellabili secondo le leggi vigenti, è devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.

14. Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, è costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

Per Regio decreto, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per la attuazione della presente disposizione.

15. Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo è soggetto a revisione ogni biennio.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennità spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del Collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

16. La Corte d'appello funzionante come magistrato del lavoro giudica, nella applicazione dei patti esistenti, secondo le norme di legge sulla interpretazione e la esecuzione dei contratti, e, nella formulazione delle nuove condizioni di lavoro, secondo equità, contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e tutelando, in ogni caso, gli interessi superiori della produzione.

La formulazione delle nuove condizioni del lavoro è sempre accompagnata dalla determinazione del periodo di tempo, per il quale debbano rimanere in vigore, che sarà di regola quello stabilito dalla consuetudine per i patti liberamente stipulati.

La decisione della Corte funzionante come magistratura del lavoro è emessa, sentito il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni.

Le decisioni della corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro possono essere impugnate col ricorso per Cassazione, per i motivi di cui all'art. 517 del Codice di procedura civile.

Un regolamento di procedura da emanarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro della giustizia, stabilirà le norme speciali per il procedimento di cognizione e di esecuzione, anche in deroga alle norme ordinarie del Codice di procedura civile.

17. L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute, ed è fatta valere contro le associazioni legalmente riconosciute, ove esistano; altrimenti in contraddittorio di un curatore speciale, nominato dal presidente della Corte d'appello. In questo ultimo caso è ammesso l'intervento in causa volontario di singoli interessati.

Quando associazioni di datori di lavoro o di lavoratori facciano parte di federazioni o confederazioni, o quando tra associazioni di datori di lavoro e associazioni di lavoratori siano stati costituiti organi centrali di collegamento, l'azione giudiziaria non è procedibile, se non risulti che la federazione o la confederazione, ovvero l'organo centrale di collegamento, abbia tentato la risoluzione amichevole della controversia, e che il tentativo non sia riuscito.

Solo le associazioni legalmente riconosciute rappresentano in giudizio tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori della categoria, per la quale sono costituite, entro i limiti della circoscrizione territoriale loro assegnata.

Le decisioni emesse in loro confronto fanno stato di fronte a tutti gli interessati e sono pubblicate, quando si tratti di associazioni comunali, circondariali e provinciali, nel *Foglio degli annunzi giudiziari* della provincia, e quando si tratti di associazioni regionali, interregionali o nazionali nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutti gli atti e i documenti relativi al procedimento dinanzi alla Corte d'appello funzionante come magistratura del lavoro ed i provvedimenti di qualsiasi natura emanati da essa sono esenti da ogni tassa di registro e bollo.

Capo III

Della serrata e dello sciopero. *

23. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato a dare, per Regio decreto, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le disposizioni del R. decreto 19 ottobre 1923, numero 2311, della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686, che saranno sottoposti alla necessaria revisione e con ogni altra legge dello Stato.

---

* Gli artt. da 18 a 22 sono stati abrogati e sostituiti con disposizioni penali.

DOCUMENTO V

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 APRILE 1926, N. 563 SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DI LAVORO

Regio Decreto 1 luglio 1926, n. 1130 *

TITOLO I

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI UNITARIE O DI PRIMO GRADO.

Capo I

Della costituzione delle associazioni sindacali e del loro riconoscimento giuridico.

1. Possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiori dei 18 anni, che siano di buona condotta morale e politica, dal punto di vista nazionale, e che posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dagli statuti delle associazioni.

Possono far parte delle associazioni sindacali anche le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche di nazionalità italiana, i cui dirigenti ed amministratori siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.

2. Gli stranieri, che risiedono in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi in qualità di soci nelle associazioni sindacali legalmente riconosciute, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

3. Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di datori di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, né sono soggette alle disposizioni della legge sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

La stessa norma vale per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'Azienda postale, telegrafica e telefonica, per la Cassa depositi e prestiti, per l'Isti-

---

* Da: *Gazzetta Ufficiale* 7 *luglio* 1926, *n.* 155.

tuto di emissione, per i Banchi di Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le Casse di risparmio.

Le associazioni costituite da dipendenti degli Enti suddetti non possono essere legalmente riconosciute.

Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono soggetti alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563.

4. Le associazioni, che si propongono la tutela degli interessi materiali o morali dei loro soci, quando questi non siano né datori di lavoro né lavoratori, non possono essere legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, né sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi di lavoro e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

Tuttavia, i proprietari di fondi rustici, che hanno dato in locazione i loro fondi, sono ammessi a far parte delle associazioni di datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono essere costituiti in separata sezione, con propria rappresentanza negli organi direttivi dell'associazione.

Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro agricolo.

Ai fini della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro non agricolo, da eseguirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce come rappresentanza di associazione autonoma.

5. Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nella quale essi medesimi lavorano, i piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio, mediatori, commissionari, ed agenti che non beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto di impiego privato, i proprietari e gli affittuari coltivatori diretti di fondi rustici, e i mezzadri debbono costituire separate associazioni.

6. Non possono far parte della stessa associazione lavoratori intellettuali e manuali, anche se impiegati nello stesso tipo o nella stessa categoria di azienda.

Possono invece essere riuniti nella stessa associazione, ma in separata sezione con propria rappresentanza, impiegati tecnici ed amministrativi.

I direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, gli istitori e in generale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associazioni.

7. I datori di lavoro e i lavoratori, che, per ragione della loro attività, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a diverse categorie di datori di lavoro e, rispettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente di diverse associazioni sindacali.

Chi è, al tempo stesso, in diversi campi di attività, in modo stabile e continuativo, datore di lavoro e lavoratore, può far parte contemporaneamente di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di lavoratori.

I soci delle associazioni legalmente riconosciute non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali, a termini dell'articolo 12 della legge 3 aprile 1926.

8. Le imprese di ogni genere esercitate a forma cooperativa, debbono, agli effetti sindacali, costituirsi in speciali associazioni, distinte così dalle associazioni delle imprese similari capitalistiche, come dalle associazioni di lavoratori delle imprese similari.

9. Contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta, così come contro la espulsione o altra forma di esclusione da questa, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle associazioni unitarie e delle associazioni di grado superiore, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

10. Per l'accertamento dell'esistenza della condizione prescritta dall'art. 1, n. 1 della legge 3 aprile 1926, fanno fede gli elenchi di lavoratori risultanti dalle denuncie obbligatorie, di cui all'art. 5, terzo comma, della legge stessa.

Tali elenchi sono formati dai Prefetti, a cui le associazioni hanno obbligo di dar comunicazione immediata delle denuncie pervenute. Il Prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.

Per i liberi esercenti un'arte o una professione fanno fede gli elenchi formati dalle Prefetture sulle notizie fornite da Comuni.

Chiunque imprende in un Comune l'esercizio di un'arte o di una professione, è obbligato a farne denuncia, entro tre mesi, al Comune stesso, sotto pena di una ammenda di L. 100.

11. Quando, per l'esercizio di una determinata arte o professione, è richiesta l'iscrizione in un albo, la cui formazione sia dalle leggi vigenti deferita ad un Ordine o Collegio, può essere, accanto all'Ordine o al Collegio, riconosciuta legalmente un'associazione sindacale. In tal caso, l'associazione sindacale è soggetta alle norme della legge 3 aprile 1926.

Alle associazioni sindacali, e non agli Ordini o Collegi, spetta la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi morali e materiali dei loro rappresentanti, di assistenza, di istruzione e di educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

I professionisti e gli artisti, impiegati in aziende industriali, agricole, commerciali, di trasporto e bancarie, debbono, agli effetti dei contratti collettivi di lavoro, far parte delle associazioni sindacali di impiegati, ma possono altresì appartenere, in separata sezione con propria rappresentanza, alle associazioni di liberi professionisti od artisti.

12. Gli Ordini o Collegi, esistenti e legalmente riconosciuti all'andata in vigore della legge 3 aprile 1926, sono conservati, ma non potranno esserne riconosciuti dei nuovi, anche se la loro costituzione sia prevista da leggi anteriori.

Quando per l'esercizio di una determinata arte o professione, per la quale non è costituito legalmente un Ordine o Collegio, sia richiesta l'iscrizione in un albo, tutte le funzioni spettanti agli Ordini o Collegi, circa la custodia dell'albo e la disciplina degli iscritti sono esercitate dalle associazioni sindacali. Ove manchi

l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, tali funzioni sono affidate al presidente del Tribunale.

13. Il riconoscimento di qualsiasi associazione sindacale deve essere negato non solo quando manchino le condizioni prescritte dalla legge, ma anche quando il riconoscimento, sia, per ragioni di indole politica, economica o sociale, non opportuno.

Il riconoscimento può anche essere subordinato a determinare modificazioni da introdurre nello statuto.

14. Per ottenere il riconoscimento le associazioni debbono, oltre lo statuto, allegare una relazione intorno alle loro origini e alla attività spiegata dalla fondazione in poi, e l'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Lo statuto deve indicare gli scopi dell'associazione, la circoscrizione territoriale in cui essa opera, il luogo dove è la sede principale, i rapporti di dipendenza e di unione con altre associazioni, le condizioni di ammissione e di recesso dei soci, il modo e le forme, con cui debbono essere dagli organi sociali competenti deliberati i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, la composizione, il modo di elezione o di nomina e la competenza degli organi direttivi e disciplinari, i motivi di esclusione dalla associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio e la quota delle entrate devoluta alle spese obbligatorie.

15. Il Governo del Re ha sempre facoltà di promuovere e, occorrendo, di decretare d'ufficio la revisione degli statuti delle associazioni legalmente riconosciute.

Capo II

Organizzazione ed amministrazione delle associazioni sindacali.

16. Le attribuzioni dei Consigli direttivi delle Associazioni, previste dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1926, sono stabilite dagli statuti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o segretario, che ha la direzione e la rappresentanza della associazione.

17. Per gli impiegati delle associazioni legalmente riconosciute sono richiesti gli stessi requisiti di idoneità morale e politica richiesti per i dirigenti della associazione.

18. Le spese delle associazioni sindacali legalmente riconosciute si distinguono guono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per la assistenza economico-sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale.

E' inoltre obbligatorio il contributo all'Opera nazionale del Dopolavoro, all' Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto con decreto del Ministro per l'Economia nazionale in data 26 giugno 1925, nella misura fissata con decreto del Ministro per le Corporazioni, sentito il parere delle associazioni di grado superiore legalmente riconosciute, da cui l'associazione dipende.

E' infine obbligatoria la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1926. Le somme destinate a tale scopo sono investite in titoli del Debito pubblico vincolati.

Le altre spese sono facoltative.

19. Le norme per il coordinamento dell'attività delle associazioni sindacali con quella dell'Opera nazionale del Dopolavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale, saranno stabilite per Regio decreto.

20. In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di una associazione, un liquidatore nominato dal Prefetto, se si tratta di associazioni che operano nell' ambito della Provincia, o dal Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, procede alla realizzazione dell'attivo e alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è, con decreto Reale, devoluto all'associazione di grado superiore legalmente riconosciuta, da cui l'associazione dipende, e, in mancanza, a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori, per cui l'associazione era costituita.

21. I beni spettanti all'associazione sindacale prima del riconoscimento, da chiunque detenuti od amministrati per conto dell'associazione, entrano di diritto a far parte del patrimonio dell'associazione legalmente riconosciuta.

I beni comunque spettanti ad associazioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926, sono devoluti di diritto alle associazioni costituite per gli stessi scopi a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori, tutte le volte che la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte dell'associazione legalmente riconosciuta.

Anche prima del riconoscimento, il Prefetto può ordinare, con suo decreto, che i beni, di cui ai due precedenti comma, siano consegnati ad un suo commissario. Il decreto del Prefetto è immediatamente esecutivo. Non appena riconosciuta legalmente l'associazione, i beni sono consegnati ai legali rappresentanti di questa. Qualora, entro sei mesi dall'emissione del decreto, il riconoscimento non sia avvenuto, i beni sono restituiti a chi li deteneva od amministrava.

22. Fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali non possono esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei loro soci, senza il consenso di questi.

In nessun caso, fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali possono dettar norme obbligatorie per i non soci.

Le associazioni sindacali non possono esercitare il commercio.

Capo III

Dei contributi.

23. Le deliberazioni, con cui vengono imposti i contributi previsti dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, debbono essere approvate dalla Giunta privinciale amministrativa se si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, dal Ministro per le corporazioni se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie.

Le deliberazioni approvate sono pubblicate a spese delle associazioni, nel primo caso nel *Giornale degli annunzi* della Provincia, nel secondo caso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa o il decreto del Ministro, è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato al Governo del Re entro 15 giorni dalla pubblicazione.

24. Il Ministro per le corporazioni stabilisce le norme per la imposizione dei contributi, anche nei casi in cui, per la natura del lavoro o il carattere della impresa, non sia possibile determinarli in base alla mercede di una giornata di lavoro.

25. Le matricole dei contributi divisi per Comune di residenza, sono compilate da ciascuna associazione.

Esse debbono restare affisse per almeno un mese, dalla data del decreto, nell'albo pretorio del Comune.

Entro il mese successivo, ogni contribuente ha diritto di reclamare contro l'iscrizione, alla Giunta provinciale amministrativa, se si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, al Ministro per le corporazioni se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e del Ministro sono definite, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi con decreto del Prefetto. Contro di essi è ammesso ricorso al Prefetto solo per errore materiale.

26. L'esazione dei contributi è affidata agli esattori delle imposte, con i privilegi fiscali e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e modi stabiliti dall'art. 80 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, gli esattori versano l'importo dei ruoli nel conto corrente speciale della Prefettura presso la Regia sezione di tesoreria della rispettiva Provincia.

Il Prefetto, a sua volta, ne dispone il pagamento all'associazione unitaria, e alle associazioni di grado superiore, da cui questa dipende, nella misura da stabilirsi per ciascuna con decreto del Ministro per le corporazioni, su proposta della massima organizzazione di grado superiore, da cui l'associazione unitaria dipende.

Dalle somme riscosse è in ogni caso prelevato a favore dello Stato il dieci per cento, che viene versato al conto corrente speciale del Ministero delle corporazioni presso la Regia sezione della tesoreria provinciale di Roma.

27. Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi per i soci dell'associazione, determinandone la misura.

I contributi suppletivi sono riscossi a cura delle associazioni.

28. Il Ministro per le corporazioni può, con suo decreto, stabilire che anche la esazione dei contributi obbligatori sia fatta a cura delle associazioni, fermo restando l'obbligo della distribuzione, secondo il disposto dei due ultimi capoversi dello articolo 26.

Capo IV

Della vigilanza e della tutela.

29. Il Prefetto, quando si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, e il Ministro, quanto si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, possono richiedere documenti e notizie e ordinare ispezioni ed indagini sull'andamento delle associazioni.

Il Ministro per le corporazioni può in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, annullare le deliberazioni degli organi delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti, agli statuti e alle finalità essenziali degli Enti.

30. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o, nei congrui casi, del Ministro per le corporazioni:

a) i bilanci;

b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;

c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;

d) i regolamenti e gli organici del personale;

e) i regolamenti per la esazione dei contributi;

f) i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termine dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi dell'associazione omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti per legge, per regolamento o per statuto, o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Prefetto o, nei congrui casi, il Ministro, può ordinare il compimento degli atti necessari, compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, del Prefetto o del Ministro, è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Governo del Re.

31. La Giunta provinciale amministrativa, quando funziona come organo di tutela delle associazioni sindacali, è composta del Prefetto, presidente, di due consiglieri di prefettura, e di quattro membri designati ogni biennio dal Consiglio provinciale dell'economia.

TITOLO II

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI GRADO SUPERIORE (FEDERAZIONI E CONFEDERAZ.)

32. Le associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni) legalmente riconosciute, costituiscono persone giuridiche.

33. Contro il rifiuto di ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore, oltre ai ricorsi preveduti dagli statuti, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

E' egualmente ammesso ricorso al Ministro contro la esclusione delle associazioni di grado superiore, in qualunque forma pronunciata.

34. Le associazioni sindacali di direttori tecnici ed amministrativi, di altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, di institori e in generale di impiegati muniti di procura, debbono aderire alle federazioni di associazioni di datori di lavoro.

Le associazioni di imprese cooperative debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori, secondo la loro natura e il modo del loro funzionamento. Possono altresì aderire ad un ufficio centrale, od altro istituto legalmente riconosciuto, avente per iscopo lo sviluppo e il progresso della cooperazione. Tale adesione non importa ingerenza nella gestione amministativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative che fanno parte dell'associazione se non nei casi in cui tale ingerenza spetta all'associazione stessa, e purché vi sia espressa dichiarazione nell'atto di adesione.

Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti, ausiliari del commercio, proprietari e affittuari coltivatori diretti, costituite a termini dell'art. 5, debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro.

Le Associazioni separate di mezzadri, costituite a termini dell'articolo 5, debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di lavoratori agricoli.

35. Gli Ordini e Collegi di professionisti liberi conservati a termini dello articolo 2, secondo comma della legge 3 aprile 1926, non possono costituire né federazioni né altre organizzazioni di grado superiore, né adire ad altre associazioni di grado superiore.

36. Tutte le norme sul riconoscimento delle associazioni unitarie contenute negli articoli 13, 14 e 15 del titolo I sono applicabili al riconoscimento delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) con le seguenti modificazioni:

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni di grado superiore debbono presentare, oltre lo statuto e la relazione di cui all'art. 14, anche un elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma delle legge 3 aprile 1926, ad esse aderenti, con copia autentica dell'atto di adesione, dello statuto di ciascun ente e un certificato della Prefettura della Provincia in cui ciascuno di essi ha sede, da cui risulti l'adempimento delle condizioni richieste dagli articoli 1 e 2 delle legge 3 aprile 1926, salvo che si tratti di associazioni nazionali, nel qual caso l'accertamento è fatto direttamente dal Ministero delle corporazioni.

Insieme allo statuto dell'associazione di grado superiore, è approvato l'elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e di tutte le altre associazioni e di tutti gli altri istituti ad essa aderenti. Le successive variazioni dell'elenco sono approvate con Regio decreto.

Il decreto, che riconosce l'associazione sindacale di grado superiore, produce il riconoscimento di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti. Produce altresì il riconoscimento delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad essa aderenti: mediante tale riconoscimento gli enti riconosciuti acquistano la personalità giuridica. Quando l'adesione sia posteriore al legale riconoscimento dell'associazione di grado superiore, il riconoscimento delle associazioni di grado inferiore e degli enti predetti, ha luogo mediante speciale decreto, su domanda dell'associazione di grado superiore riconosciuta.

37. Quando il decreto Reale, che approva lo statuto di una associazione sindacale di grado superiore (federazione o confederazione) stabilisce che la vigilanza e la tutela sulle associazioni di grado inferiore, che ne fanno parte, siano esercitate dall'organizzazione superiore, a questa spettano tutte le facoltà attribuite dalla legge e dal regolamento al Prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa e al Ministro, salvo quelle espressamente eccettuate.

La delegazione può essere in ogni tempo revocata per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Malgrado la delegazione, al Ministro per le corporazioni e, nell'ambito della Provincia, al Prefetto, spetta sempre la facoltà di richiedere direttamente alle associazioni assoggettate al controllo dell'organizzazione superiore, atti e informazioni, e di fare eseguire direttamente indagini ed ispezioni, tutte le volte che siano riuscite inutili le richieste fatte all'organizzazione superiore.

38. Tutte le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, primo, secondo, quarto e quinto comma, 19, 20, 21 e 22 del titolo I si applicano anche alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Le associazioni di grado superiore non possono esercitare ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei soci delle associazioni unitarie o di primo grado, se non nei casi, nei limiti e nelle forme consentiti per queste.

39. Le associazioni sindacali di grado superiore non possono imporre contributi ai singoli datori di lavoro e lavoratori.

Gli statuti possono stabilire contributi supplettivi a carico delle associazioni di grado inferiore aderenti, oltre la quota stabilita dal Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 26, determinandone la misura.

40. Tutte le norme sulla vigilanza e sulla tutela, contenute negli articoli 29, 30 e 31 del titolo I si applicano alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Tali norme si applicano altresì alle associazioni ed istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma della legge 3 aprile 1926.

A queste associazioni e a questi istituti si applicano altresì le norme sulla riforma dell'amministrazione e la mutazione del fine, contenute nella legge 17 giugno 1890, n. 6972 e nelle leggi posteriori che le modificano.

41. Possono essere riconosciute le seguenti confederazioni nazionali, comprendenti più federazioni nazionali, ovvero più associazioni nazionali, ovvero più federazioni locali di associazioni sindacali:

a) per i datori di lavoro, una confederazione nazionale degli industriali; una confederazione nazionale degli agricoltori; una confederazione nazionale dei commercianti; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna; una confederazione nazionale bancaria;

b) per i lavoratori, una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dell'agricoltura; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e della navigazione interna; una confederazione nazionale degli impiegati bancari;

c) per gli esercenti un libera attività, una confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti.

Possono altresì essere riconosciute due Confederazioni generali, una per i datori di lavoro, ed una pei lavoratori e gli esercenti una libera attività.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Consiglio nazionale delle Corporazioni, può essere autorizzato, ove se ne manifesti il bisogno, il riconoscimento di altre Confederazioni nazionali e di altre Confederazioni generali.

TITOLO III

DEGLI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO O CORPORATIVI.

42. Gli organi di collegamento previsti dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926 hanno carattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese.

Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione.

La corporazione è costituita con decreto del Ministro per le coroprazioni.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa le funzioni demandate alla Amministrazione marittima circa la gente di mare ed i lavoratori dei porti, in quanto corrispondano in tutto o in parte a quelle demandate dalla legge 3 aprile 1926 o del presente regolamento degli organi corporativi.

43. La corporazione non ha personalità giuridica, ma costituisce un organo della Amministrazione dello Stato.

Il decreto, che la costituisce, ne determina le attribuzioni e i poteri. Con lo stesso decreto ne viene stabilita l'organizzazione ed è regolata la competenza dei suoi uffici centrali e locali.

Le spese occorrenti al funzionamento degli organi corporativi sono a carico dello Stato, che vi provvede con la quota ad esso spettante sui contributi imposti dalle associazioni.

44. Gli organi corporativi, per l'adempimento dei loro fini, hanno tra l'altro facoltà:

a) di conciliare le controversie che possono sorgere tra gli Enti collegati, e di emanare le norme previste dall'art. 10 della legge 3 aprile 1926.

b) di promuovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione;

c) di istituire uffici di collocamento dovunque se ne manifesti il bisogno; dove siano tali uffici può essere vietato, con Regio decreto, l'esercizio della mediazione libera e il funzionamento di altri uffici di collocamento, ferme restando in ogni caso le particolari disposizioni di legge e di regolamneto, che disciplinano la materia;

d) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tale scopo norme generali obbligatorie e di invigilare sulla loro osservanza. A tali norme si applicano tutte le disposizioni sui contratti collettivi di lavoro.

45. Per tutto ciò che concerne la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni collegate dagli organi corporativi sono autonome, salvo l'intervento degli organi stessi per il tentativo obbligatorio di conciliazione, a termini dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, e l'emanazione delle norme previste dall'art. 3 della stessa legge.

46. I presidenti degli organi corporativi sono nominati e revocati con decreto del Ministro per le corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, composto dei delegati delle organizzazioni, che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali, insieme considerati.

Il modo di nomina di tali delegati, le attribuzioni del Consiglio e i poteri del presidente sono stabiliti nel decreto che costituisce l'organo corporativo.

Questo è ad ogni effetto posto alla diretta dipendenza del Ministro per le corporazioni.

TITOLO IV

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSIMILATE.

47. Possono stipulare contratti collettivi di lavoro le associazioni sindacali legalmente riconosciute.

I contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute sono nulli.

48. Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce, e del territorio, per cui ha efficacia.

Mancando tali specificazioni, il contratto collettivo ha effetto per tutti i datori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti ai sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

49. Il contratto collettivo di lavoro deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti o da persone munite di mandato speciale.

Il contratto collettivo di lavoro può anche essere stipulato con riserva della approvazione da parte degli organi delle rispettive associazioni, competenti, secondo gli statuti.

In tal caso esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tale approvazione.

50. Gli statuti delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti, debbono essere da quelle preventivamente autorizzati.

In tal caso, i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo, ed a più categorie di lavoratori, o di datori di lavoro.

51. I contratti collettivi di lavoro non hanno effetto, se non siano depositati e pubblicati a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926. Oltre che presso il Ministero dell'economia nazionale, i contratti stipulati da associazioni, che operano in due o più Provincie, debbono essere depositati presso il Ministero delle corporazioni.

Sarà ricusata la pubblicazione dei contratti nulli per ragioni di sostanza o di forma. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla magistratura del lavoro, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero con decreto motivato.

I lodi arbitrali pronunciati in materia di controversie collettive del lavoro non hanno effetto, se non sono depositati e pubblicati a termini del precedente comma. Tale deposito tien luogo del deposito previsto dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

52. Non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizione di legge o di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto, siano disciplinati con atti della pubblica autorità.

Neppure vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servizi di carattere personale o domestico.

I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli.

53. Scaduto il termine stabilito per la durata, il contratto collettivo di lavoro si intende rinnovato per un ugual periodo, salvo che entro il termine stabilito nel contratto o, in difetto tre mesi prima della scadenza, non sia stato denunziato da una delle parti contraenti. Scaduto il nuovo termine, senza che sia fatta analoga denunzia, il contratto si intende ulteriormente rinnovato, e così di seguito.

La denunzia deve essere notificata all'altra parte e pubblicata nel *Foglio degli annunzi giudiziari,* se si tratta di contratto avente effetto nell'ambito della provincia; nella *Gazzetta Ufficiale* negli altri casi.

54. I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano favorevoli ai lavoratori.

La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fabbrica.

55. Le associazioni, che hanno stipulato un contratto collettivo, rispondono dei danni per l'inadempimento degli obblighi assunti in proprio nello stesso contratto.

Rispondono dell'inadempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, soci e non soci, solo in quanto abbiano omesso di fare quanto è in loro potere per ottenere la osservanza. Rispetto ai soci esse sono obbligate a far valere il potere disciplinare loro concesso dagli statuti.

Ove nel contratto collettivo sia esplicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio dello inadempimento di coloro che vi sono vincolati, in qualità di fideiussore solidale.

56. Affinché gli organi centrali corporativi possano emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a termini dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associazioni collegate ne abbia dato loro facoltà. Tale facoltà può anche essere data genericamente negli statuti.

Gli organi corporativi deliberano le norme, ispirandosi alla equità e contemperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con gli interessi superiori della produzione.

Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far cessare l'efficacia delle norme emanate, con la stipulazione diretta di un contratto collettivo di lavoro.

57. Le norme emanate dagli organi corporativi hanno valore di contratto collettivo di lavoro stipulato fra le associazioni collegate interessate, e per esse valgono tutte le disposizioni stabilite per i contratti collettivi.

Con l'emanazione delle dette norme restano abrogati o modificati i contratti vigenti tra le associazioni collegate, in quanto incompatibili in tutto o in parte con esse.

58. I contratti collettivi di lavoro e le norme equiparate, nonché tutti gli atti necessari per la loro stipulazione o deliberazione, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

59. In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di una delle associazioni stipulanti, il suo patrimonio rimane vincolato allo adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collettivo, per tutta la durata del contratto e per un anno successivo.

Lo scioglimento o la revoca del riconoscimento non influiscono sui diritti derivanti dal contratto collettivo, per tutti coloro, rispetto ai quali il contratto aveva efficacia a termini di legge.

In questo caso, ciascuno degli interessati può, nei suoi riguardi, fare la denuncia del contratto nei casi e nei modi in cui è ammesso.

60. In materia di contratti collettivi di lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le precedenti norme non dispongano, si applica il diritto comune.

TITOLO V

DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE DEL LAVORO.

CAPO I

Della costituzione della magistratura del lavoro.

61. Le proposte per l'iscrizione nell'albo dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro sono fatte, per ciascuna provincia, dai Consigli provinciali dell'economia. I cittadini proposti sono ripartiti per gruppi e sottogruppi secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte.

Tali proposte sono trasmesse agli organi centrali corporativi competenti, i quali, assunte le necessarie informazioni, possono apportarvi variazioni ed aggiunte.

Quando non siano costituiti organi corporativi, le proposte dei Consigli provinciali dell'economia sono trasmesse direttamente alla Corte di appello.

62. Il Primo Presidente della Corte di appello, ricevute le proposte, compila l'albo dei cittadini destinati a funzionare da consiglieri esperti, sentito il parere del Presidente della magistratura del lavoro.

L'albo è affisso nella sede della Corte di appello e nella sede delle Prefetture di tutte le Provincie comprese nel distretto.

Entro 15 giorni dalla affissione ogni associazione legalmente riconosciuta può reclamare contro la formazione dell'albo.

Il reclamo è notificato agli interessati, ed è deciso dalla Corte di appello a sezioni unite.

Le sezioni unite sono composte, a questo effetto, del Primo Presidente, del Presidente della sezione speciale funzionante come magistratura del lavoro e di 5 consiglieri della Corte, di cui due addetti alla magistratura del lavoro, e tre della prima sezione, designati dal Primo Presidente.

Le sezioni unite decidono in Camera di consiglio sentiti gli interessati nelle loro deduzioni scritte.

Contro la decisione è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

63. Le norme dei due precedenti articoli si applicano anche alla revisione biennale degli albi.

64. Non può essere iscritto nell'albo chi non è cittadino italiano, non ha compiuto l'età di anni 25, non è di condotta morale e politica specchiatissima ed illibata, e non è fornito di laurea universitaria o di altro titolo di studio equipollente.

Può farsi eccezione, quanto al titolo di studio, a favore di coloro che per l'esercizio effettivo di una determinata attività, abbiano acquistato, in questa, fama di singolare perizia.

In tal caso l'iscrizione nell'albo è ordinata dal Primo Presidente con decisione motivata.

Possono essere iscritti nell'albo anche gli impiegati dello Stato e degli altri Enti pubblici.

65. Ai cittadini chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie come consiglieri esperti della magistratura del lavoro spetta una indennità di L. 100 per ogni giorno in cui tali funzioni sono esercitate; spettano inoltre le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di Corte di appello.

66. Il ruolo dei consiglieri esperti addetti alla magistratura del lavoro viene formato annualmente dal Primo Presidente, udito il Presidente della detta magistratura, fra i cittadini iscritti nell'albo di cui agli articoli precedenti.

La designazione dei consiglieri esperti chiamati a far parte del Collegio giudicante è fatta, per ciascuna causa, dal Presidente della magistratura del lavoro.

Il Presidente della magistratura del lavoro può sempre chiedere, per la composizione del Collegio, al Primo Presidente la designazione di uno o più esperti

fuori del ruolo degli addetti alla sezione. La scelta è fatta dal Primo Presidente tra gli iscritti nell'albo generale.

In casi eccezionali e col consenso delle parti, il Primo Presidente può scegliere anche persone non iscritte nell'albo.

67. Per la astensione e la ricusazione dei magistrati componenti la sezione speciale di Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro, si applicano le norme del Codice di procedura civile.

Sulle domande relative provvede la Corte d'appello.

Per la astensione dei consiglieri esperti si applicano del pari le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative provvede il Collegio composto di soli magistrati.

La ricusazione dei consiglieri esperti può essere proposta anche per ragioni di convenienza, che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione; su di esse provvede il Collegio composto come al comma precedente.

Capo II

Dell'azione e della competenza.

68. L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro è esercitata dalle associazioni legalmente riconosciute di primo grado e di grado superiore.

Quando l'interesse pubblico lo esiga, l'azione può anche essere esercitata dal pubblico ministero. In tal caso, l'associazione sindacale interessata può intervenire nel giudizio.

L'associazione sindacale di grado superiore interessata può intervenire nel giudizio intentato dall'associazione di grado inferiore o contro quest'ultima, e viceversa.

69. Le associazioni stanno in giudizio in persona del presidente o del segretario, che le rappresenta a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1926, oppure in persona di un procuratore speciale.

70. Il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926, è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o lavoratori interessati, che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge.

Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico, sotto pena del risarcimento dei danni.

I singoli interessati, che intervengono giusta l'articolo 17, non possono essere in numero maggiore di tre. Possono però più interessati intervenire per mezzo di un unico procuratore speciale.

71. L'azione per le controversie che concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre norme esistenti è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori i quali vi sono soggetti

e sono tenuti ad eseguirli. L'azione per le controversie, che concernono la formulazione di nuove condizioni di lavoro è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta, che rappresenta i datori di lavoro e i lavoratori, pei quali le nuove condizioni del lavoro si vogliono stabilire.

L'azione per la formulazione di nuove condizioni del lavoro è ammessa, anche quando sia intervenuto il contratto collettivo, e anche prima della scadenza del termine in questo stabilito per la sua durata, purché si sia verificato un notevole mutamento dello Stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

72. La domanda si propone davanti la Corte di appello, nella cui circoscrizione si svolgono i rapporti di lavoro ai quali la controversia si riferisce.

Se i rapporti di lavoro ai quali si riferisce la controversia si svolgono sotto la giurisdizione di due o più Corti di appello, la domanda è proposta davanti alla Corte d'appello di Roma.

Capo III

Del procedimento.

73. Le parti possono comparire in giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un procuratore legale ed essere assistite da più di un avvocato o da uno o più consulenti tecnici; qualora il numero di questi apparisca soverchio per le esigenze della causa, il magistrato deve ordinarne la limitazione.

In ogni caso e in qualunque momento della causa il magistrato può ordinare la comparizione personale delle parti.

74. La domanda per la decisione delle controversie collettive del lavoro si propone con ricorso sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere:

a) l'indicazione della associazione che la propone, della persona che agisce in nome di questa ed eventualmente del procuratore che la rappresenta;

b) l'indicazione dell'associazione o del gruppo di datori di lavoro o di lavoratori, contro cui la domanda è diretta;

c) le ragioni e l'oggetto degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda.

Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero esso deve contenere l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro e di lavoratori interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia con le conclusioni del pubblico ministero e l'elenco degli atti e documenti.

75. Il ricorso viene depositato presso la cancelleria della Corte di appello, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda. Il cancelliere, appostavi la data di ricevimento, lo trasmette immediatamente al Presidente della magistratura del lavoro.

76. Il Presidente della magistratura, entro 24 ore dalla presentazione, stabilisce, con ordinanza scritta in calce al ricorso, l'udienza, in cui le parti debbono comparire davanti al magistrato, il termine, entro il quale la parte convenuta deve notificare all'attrice la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme ai propri atti e documenti, e, ove occorra, nomina il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926.

Copia del ricorso e dell'ordinanza è notificata immediatamente, d'ufficio, mediante plico assicurato con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, ed eventualmente al curatore speciale nominato a sensi dell'art. 17 della legge, ed è comunicata al pubblico ministero.

Un estratto del ricorso e dell'ordinanza è inoltre pubblicato, a cura della cancelleria e senza spese, nel *Giornale degli annunzi giudiziari* della Provincia, se la controversia interessa datori di lavoro e lavoratori della Provincia, altrimenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

77. Si può prescindere dalla notificazione alle parti interessate, quando queste chiedono d'accordo la decisione della controversia.

La richiesta può essere fatta mediante ricorso sottoscritto da tutte le parti interessate, con le indicazioni di cui all'art. 74.

La richiesta può essere anche fatta verbalmente; in tal caso il cancelliere redige processo verbale nel quale fa constatare tutte le indicazioni predette, e l'ordinanza presidenziale è scritta in calce al verbale.

78. L'intervento in causa, nei casi in cui è ammesso, deve essere proposto almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione delle parti.

L'intervento si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti. Il ricorso è depositato, insieme agli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della Corte di appello, notificato e pubblicato nei modi indicati nell'art. 76 e comunicato al pubblico ministero.

79. Nel giorno fissato per l'udienza le parti compariscono avanti il presidente, con l'intervento del pubblico ministero.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

L'Interveniente o gli intervenienti, se vi sono, dichiarano se insistono nella domanda presentata e propongono le questioni indicate alla lettera *b)* del precedenti comma.

Se le questioni indicate nella lettera *b)* non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando si tratti di questioni che il giudice possa sollevare di ufficio.

80. Se le parti insistono nella controversia, il Presidente deve anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne dà atto nel processo verbale, il quale tien luogo del contratto collettivo.

Se il componimento non riesce il Presidente rimette le parti davanti al Collegio ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni, designa i consiglieri esperti e nomina il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti e comunicate al pubblico ministero.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, né in alcun modo mutare le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta e nell'atto di intervento.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

81. Nell'udienza del Collegio, questo, uditi il relatore, le parti e il pubblico ministero:

a) decide anzitutto qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 79, lettera *b)*;

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti che le parti giustificano di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi ordinari, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione hanno luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati alle lettere *a), b), c)*. Il Collegio può ordinare che la discussione e la decisione abbiano luogo insieme per tutti o per alcuni di tali punti.

Tutte le decisioni sono prese immediatamente in Camera di consiglio e il dispositivo ne è letto in pubblica udienza.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze immediatamente successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

82. L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del Collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti a ciò particolarmente delegati.

Ad esse assiste sempre il pubblico ministero.

83. Salvo il consenso delle parti, la prova della potenzialità economica della azienda e dei costi di produzione non può farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, l'interrogatorio delle parti, l'accesso giudiziale, e la testimonianza di cittadini esperti, estranei all'azienda.

84. Finita l'istruttoria il Collegio o il Giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni da tale compimento.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, la udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo dal compimento della istruttoria per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti: anche queste deduzioni debbono essere comunicate al pubblico ministero.

I termini stabiliti in questo articolo non sono prorogabili.

All'udienza fissata il Collegio decide, udite le parti e il pubblico ministero.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 81.

85. Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo emette un'ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente, osservato sempre il disposto dell'art. 83.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno. La sentenza è altresì comunicata al pubblico ministero.

86. Quando in una qualunque delle udienze non compariscono né la parte attrice, né la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il pubblico ministero non ne domandi il proseguimento in contumacia di ambedue le parti.

Se comparisce una delle parti la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze già pronunciate nel giudizio conservano il loro effetto.

Capo IV

Delle sentenze e delle impugnative.

87. La sentenza che pronunzia in materia di rapporti collettivi del lavoro, stabilendo nuove condizioni di lavoro, produce tutti gli effetti del contratto collettivo. Essa è applicata a norma dell'art. 51, primo comma, e ad essa si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 55 e 59 del presente decreto.

Se dopo che una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passata in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le parti siano vincolate e che sia con quella incompatibile, ognuna delle parti o il pubblico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annullamento.

Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale, in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto collettivo di lavoro, o siano incompatibili con una sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere denunciate da ognuna delle parti e dal pubblico ministero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quindici giorni dalla notificazione.

Con la sentenza che pronuncia l'annullamento o la revocazione, la magistratura del lavoro decide in merito la controversia.

88. Le sentenze della magistratura del lavoro sono soggette a revocazione, revisione e cassazione.

Esse possono essere revocate a norma del Codice di procedura civile, ma il termine per proporre la domanda di revocazione è ridotto a quindici giorni.

89. Quando sopravvenga un notevole mutamento dello stato di fatto, la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza, anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, allo stesso magistrato che l'ha pronunziata.

Ove la domanda sia respinta, la parte che l'ha proposta è condannata ad una multa fino a L. 10.000.

90. Contro le sentenze della magistratura del lavoro è ammesso ricorso alla Cassazione del Regno entro quindici giorni dalla notificazione. E' ammesso anche il ricorso da parte del pubblico ministero entro quindici giorni dalla comunicazione. Le sentenze che pronunciano su questioni pregiudiziali sono impugnabili insieme a quelle che pronunciano sul merito e il termine decorre dalla notificazione di queste.

Il procuratore generale della Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere nello interesse della legge contro le sentenze della magistratura del lavoro, a norma dello art. 519 del Codice di procedura civile.

Fermi restando i rapporti di dipendenza gerarchica dei rappresentanti del pubblico ministero dal Ministro della giustizia stabiliti dalle vigenti leggi sull'ordinamento giudiziario, il Ministro della giustizia può, con suo decreto, incaricare il Pro-

curatore generale della Cassazione di seguire e coordinare l'azione del pubblico ministero presso le Corti di appello, per ciò che concerne le controversie collettive dl lavoro, e di riferirne a lui con le osservazioni e le proposte che ritenga opportune.

91. Quando la sentenza sia cassata, la magistratura del lavoro a cui la causa è rinviata, deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale questa ha pronunciato.

TITOLO VI

DELLE ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

92. Le associazioni tra i dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 secondo comma, del presente decreto, quando la costituzione ne sia consentita dalla legge, debbono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro, da cui il personale associato dipende, per le associazioni di dipendenti dello Stato; con decreto del Ministro per l'interno, per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano in due o in più Provincie; con decreto del Prefetto per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano nell'ambito della Provincia. Debbono concorrere i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926.

Le associazioni di grado inferiore o superiore, che comprendono dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni ed Enti debbono essere sempre autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'interno e cogli altri Ministri interessati.

Per ciascuna categoria di impiegati non può essere autorizzata che una sola associazione.

L'autorizzazione non importa riconoscimento ai sensi della legge 3 aprile 1926, né conferimento di personalità giuridica.

L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata.

93. Il Capo del Governo, di concerto col Ministro competente, il Ministro per l'interno e il Prefetto, ciascuno nei casi indicati nell'articolo 92, possono sempre ordinare lo scioglimento delle associazioni di dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 anche se autorizzate, quando la loro azione sia incompatibile con il buon ordine e la disciplina del servizio.

La trasgressione all'ordine del Capo del Governo, del Ministro o del Prefetto è considerata come grave infrazione disciplinare e punita con la rimozione.

94. Le associazioni costituite per la tutela di pretesi interessi scolastici o professionali degli studenti degli istituti d'istruzione di ogni ordine sono vietate.

La costituzione e la partecipazione ad associazioni di tale genere sono considerate come gravi infrazioni disciplinari e punite con la esclusione da tutte le scuole e da tutti gli istituti di istruzione del Regno.

TITOLO VII

DEI REATI E DELLE PENE. *

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali.

100. Fino a che non siano emanate le norme di coordinamento previste dall' art. 23 della legge 3 aprile 1926, nulla è innovato circa la competenza del Collegio dei probiviri, di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 295; delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686; dei Collegi e delle Commissioni arbitrali e del Ministro per i lavori pubblici ai sensi del R. decreto-legge 29 ottobre 1923, n. 2311, nonché degli organi giurisdizionali stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla marina mercantile.

Fino a che non siano costituiti i Consigli provinciali della economia, le funzioni ne sono esercitate dai Prefetti.

Per l'anno 1926, l'elenco di cui all'art. 97 è compilato nel mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro per le corporazioni, che determina le categorie di servizi di pubblica necessità.

101. Per il procedimento in materia di rapporti collettivi del lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongano, si applica il Codice di procedura civile.

102. Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio dello Stato le spese occorrenti per il funzionamento del Ministero delle corporazioni e le altre dipendenti dall'applicazione della legge 3 aprile 1926 e del presente decreto legislativo.

103. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate, ove ne sia il caso, le ulteriori norme che si rendessero necessarie per la esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del presente decreto legislativo che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

* Gli artt. da 95 a 99 sono stati abrogati e sostituiti con disposizioni penali.

DOCUMENTO VI

CARTA DEL LAVORO

Ordine del giorno del Gran Consiglio del Fascismo 21 aprile 1927 *

ORDINE DEL GIORNO

Il gran consiglio, approvando il seguente testo della « carta del lavoro »

esprime il voto

che il governo, per iniziativa del suo capo, ministro per le corporazioni, di concerto cogli altri ministri interessati, predisponga i provvedimenti di legge necessari a promulgare i principi oggi affermati in via di svolgimento dalla legislazione fascista sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e sull'organizzazione corporativa dello Stato e

delibera

che entro il corrente anno 1927 vengano conclusi, rinnovati o modificati i contratti collettivi di lavoro, in base alle clausole contenute nella presente « carta », e che la durata dei contratti debba essere tale da consentire alle imprese la possibilità di un ampio margine di tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione finanziaria e alle difficoltà della concorrenza internazionale.

Nel momento poi di promulgare questa carta, che è un documento fondamentale della rivoluzione fascista, in quanto stabilisce i doveri e i diritti di tutte le forze della produzione,

ritiene

opportuno di richiamare su di essa l'attenzione di tutto il popolo italiano e di quanti nel mondo si occupano dei problemi sociali contemporanei

poiché

con questo suo atto di volontà e di fede il regime delle camicie nere dimostra che le forze della produzione sono conciliabili fra di loro e che solo a questa condizione esse sono feconde.

---

* Da: *Gazzetta Ufficiale* 30 *aprile* 1927, *n.* 100.

Il regime fascista dimostra, inoltre, che esso, al di fuori, al di sopra e in antitesi alle rovinose e assurde demogagie socialistiche oramai dovunque fallite, screditate e impotenti, tende ad elevare il livello morale e materiale delle classi più numerose della società nazionale, consapevolmente entrate di diritto e di fatto nella orbita Stato fascista.

TESTO DELLA CARTA DEL LAVORO.

Dello Stato corporativo e della sua organizzazione.

I.

La nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista.

II.

Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale.

III.

L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito; di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico.

IV.

Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidità tra i varii fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione.

V.

La magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro.

VI.

Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate.

VII.

Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della nazione.

L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

VIII.

Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o una arte e le associazioni di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo.

IX.

L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta.

X.

Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere integrata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.

La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria, con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate.

Del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro.

XI.

Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazione di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge o dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro sotto pena di nullità, deve contenere norme precise, sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro.

XII.

L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della magistratura del lavoro garantiscono la corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.

La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi.

XIII.

I dati rilevati dalle pubbliche amministrazioni, dall'istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione.

XIV.

La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoro e dell'impresa.

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, o la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base.

XV.

Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera.

XVI.

Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito.

XVII.

Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore.

XVIII.

Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento.

XIX.

Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità.

XX.

Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato.

XXI.

Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi benefici e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saranno dettate dallo Stato per assicurare la pulizia e l'igiene del lavoro a domicilio.

Degli uffici di collocamento.

XXII.

Lo Stato accetta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro.

XXIII.

Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi con preferenza a coloro che appartengono al partito e ai sindacati fascisti, secondo la anzianità di iscrizione.

XXIV.

Le asociazioni professionali dei lavoratori hanno l'obbligo di esercitare una azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica e il valore morale.

XXV.

Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate.

Della previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione.

XXVI.

La previdenza è un'altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto più è possibile, il sistema e gli istituti della previdenza.

XXVII.

Lo Stato fascista si propone:

1) il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;

2) il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;

3) l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;

4) il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

5) l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori.

XXVIII.

E' compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori di opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi.

XXIX.

L'assistenza ai proprii rappresentanti, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, né possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie.

XXX.

L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione.

Il presente testo è stato firmato dal capo del governo, dai ministri e sottosegretari di Stato intervenuti, dai membri della direzione del partito, dagli altri membri del gran consiglio e dai presidenti delle confederazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

DOCUMENTO VII

DOTTRINA DEL FASCISMO *

Idee fondamentali. — Come ogni salda concezione politica, il fascismo è prassi ed è pensiero, azione a cui è immanente una dottrina e dottrina che sorgendo da un dato sistema di forze storiche, vi resta inserita e vi opera dal di dentro. Ha quindi una forma correlativa alle contingenze di luogo e di tempo, ma ha insieme un contenuto ideale che la eleva a formula di verità nella storia superiore del pensiero. Non si agisce spiritualmente nel mondo come volontà umana dominatrice di volontà senza un concetto della realtà transuente e particolare su cui bisogna agire, e della realtà permanente e universale in cui la prima ha il suo essere e la sua vita. Per conoscere gli uomini bisogna conoscere l'uomo; e per conoscere l'uomo bisogna conoscere la realtà e le sue leggi. Non c'è concetto dello stato che non sia fondamentalmente concetto della vita: filosofia o intuizione, sistema di idee che si svolge in una costruzione logica o si raccoglie in una visione o in una fede, ma è sempre, almeno virtualmente, una concezione organica del mondo.

Così il fascismo non s'intenderebbe in molti dei suoi atteggiamenti pratici, come organizzazione di partito, come sistema di educazione, come disciplina, se non si guardasse alla luce del suo modo generale di concepire la vita. Modo spiritualistico. Il mondo per il fascismo non è questo mondo materiale che appare alla superficie, in cui l'uomo è un individuo separato da tutti gli altri e per sé stante, ed è governato da una legge naturale, che istintivamente lo trae a vivere una vita di piacere egoistico e momentaneo. L'uomo del fascismo è individuo che è nazione e patria, legge morale che stringe insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione, che sopprime l'istinto della vita chiusa nel breve giro del piacere per instaurare nel dovere una vita superiore libera da limiti di tempo e di spazio: una vita in cui l'individuo, attraverso l'abnegazione di sé, il sacrifizio dei suoi interessi particolari, la stessa morte, realizza quell'esistenza tutta spirituale in cui è il suo valore di uomo.

Dunque concezione spiritualistica, sorta anch'essa dalla generale reazione del secolo contro il fiacco e materialistico positivismo dell'Ottocento. Antipositivistica, ma positiva: non scettica, né agnostica, né pessimistica, né passivamente ottimistica, come sono in genere le dottrine (tutte negative) che pongono il centro della vita fuori dell'uomo, che con la sua libera volontà può e deve crearsi il suo mondo. Il fascismo vuole l'uomo attivo e impegnato nell'azione con tutte le sue energie: lo vuole virilmente consapevole delle difficoltà che ci sono, e pronto ad affron-

* Da: *Enciclopedia Italiana,* Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, volume XIV (1932), pp. 847-851.

tarle. Concepisce la vita come lotta, pensando che spetti all'uomo conquistarsi quella che sia veramente degna di lui, creando prima di tutto in sé stesso lo strumento (fisico, morale, intellettuale) per edificarla. Così per l'individuo singolo, così per la nazione, così per l'umanità. Quindi l'alto valore della cultura in tutte le sue forme (arte, religione, scienza), e l'importanza grandissima dell'educazione. Quindi anche il valore essenziale del lavoro, con cui l'uomo vince la natura e crea il mondo umano (economico, politico, morale, intellettuale).

Questa concezione positiva della vita è evidentemente una concezione etica. E investe tutta la realtà, nonché l'attività umana che la signoreggia. Nessuna azione sottratta al giudizio morale; niente al mondo che si possa spogliare del valore che a tutto compete in ordine ai fini morali. La vita perciò quale la concepisce il fascista è seria, austera, religiosa: tutta librata in un mondo sorretto dalle forze morali e responsabili dello spirito. Il fascista disdegna la vita « comoda ».

Il fascismo è una concezione religiosa, in cui l'uomo è veduto nel suo immanente rapporto con una legge superiore, con una Volontà obiettiva che trascende l'individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società spirituale. Chi nella politica religiosa del regime fascista si è fermato a considerazioni di mera opportunità, non ha inteso che il fascismo, oltre a essere un sistema di governo, è anche, e prima di tutto, un sistema di pensiero.

Il fascismo è una concezione storica, nella quale l'uomo non è quello che è se non in funzione del processo spirituale a cui concorre, nel gruppo familiare e sociale, nella nazione e nella storia, a cui tutte le nazioni collaborano. Donde il gran valore della tradizione nelle memorie, nella lingua, nei costumi, nelle norme del vivere sociale. Fuori della storia l'uomo è nulla. Perciò il fascismo è contro tutte le astrazioni individualistiche, a base materialistica, tipo sec. XVIII; ed è contro tutte le utopie e le innovazioni giacobine. Esso non crede possibile la « felicità » sulla terra, come fu nel desiderio della letteratura economicista del '700, e quindi respinge tutte le concezioni teleologiche per cui a un certo periodo della storia ci sarebbe una sistemazione definitiva del genere umano. Questo significa mettersi fuori della storia e della vita che è continuo fluire e divenire. Il fascismo politicamente vuol essere una dottrina realistica; praticamente, aspira a risolvere solo i problemi che si pongono storicamente da sé e che da sé trovano o suggeriscono la propria soluzione. Per agire tra gli uomini, come nella natura, bisogna entrare nel processo della realtà e impadronirsi delle forze in atto.

Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo stato; ed è per l'individuo in quanto esso coincide con lo stato, coscienza e volontà universale dell'uomo nella sua esistenza storica. E' contro il liberalismo classico, che sorse dal bisogno di reagire all'assolutismo e ha esaurito la sua funzione storica da quando lo stato si è trasformato nella stessa coscienza e volontà popolare. Il liberalismo negava lo stato nell'interesse dell'individuo particolare; il fascismo riafferma lo stato come la realtà vera dell'individuo. E se la libertà dev'essere l'attributo dell'uomo reale, e non di quell'astratto fantoccio a cui pensava il liberalismo individualistico, il fascismo è per la libertà. E per la sola libertà che possa essere una cosa seria, la libertà dello stato e dell'individuo nello stato. Giacché per il fascista, tutto è nello stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e tanto meno ha valore, fuori dello stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta la vita del popolo.

Né individui fuori dello stato, né gruppi (partiti politici, associazioni, sindacati, classi). Perciò il fascismo è contro il socalismo che irrigidisce il movimento storico nella lotta di classe e ignora l'unità statale che le classi fonde in una sola realtà economica e morale; e analogamente, è contro il sindacalismo classista. Ma nell'orbita dello stato ordinatore, le reali esigenze da cui trassero origine il movimento socialista e il sindacalista, il fascismo le vuole riconosciute e le fa valere nel sistema corporativo degl'interessi conciliati nell'unità dello stato.

Gl'individui sono classi secondo le categorie degl'interessi; sono sindacati secondo le differenziate attività economiche cointeressate; ma sono prima di tutto e soprattutto stato. Il quale non è numero come somma d'individui formanti la maggioranza di un popolo. E perciò il fascismo è contro la democrazia che ragguaglia il popolo al maggior numero abbassandolo al livello dei più; ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come dev'essere, qualitativamente e non quantitativamente, come l'idea più potente perché più morale, più coerente, più vera, che nel popolo si attua quale coscienza e volontà di pochi, anzi di Uno, e quale ideale tende ad attuarsi nella coscienza e volontà di tutti. Di tutti coloro che dalla natura e dalla storia, etnicamente, traggono ragione di formare una nazione, avviati sopra la stessa linea di sviluppo e formazione spirituale, come una coscienza e una volontà sola. Non razza, né regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente perpetuantesi, moltitudine unificata da un'Idea, che è volontà di esistenza e di potenza: coscienza di sé, personalità.

Questa personalità superiore è bensì nazione in quanto è stato. Non è la nazione a generare lo stato, secondo il vieto concetto naturalistico che servì di base alla pubblicistica degli stati nazionali nel sec. XIX. Anzi la nazione è creata dallo stato, che dà al popolo, consapevole della propria unità morale, una volontà, e quindi un'effettiva esistenza. Il diritto di una nazione all'indipendenza deriva non da una letteraria e ideale coscienza del proprio essere, e tanto meno da una situazione di fatto più o meno inconsapevole e inerte, ma da una coscienza attiva, da una volontà politica in atto e disposta a dimostrare il proprio diritto: cioè, da una sorta di stato già *in fieri*. Lo stato infatti, come volontà etica universale, è creatore del diritto

La nazione come stato è una realtà etica che esiste e vive in quanto si sviluppa. Il suo arresto è la sua morte. Perciò lo stato non solo è autorità che governa e dà forma di legge e valore di vita spirituale alle volontà individuali, ma è anche potenza che fa valere la sua volontà all'esterno, facendola riconoscere e rispettare, ossia dimostrandone col fatto l'universalità in tutte le determinazioni necessarie del suo svolgimento. E' perciò organizzazione ed espansione, almeno virtuale. Così può adeguarsi alla natura dell'umana volontà, che nel suo sviluppo non conosce barriere, e che si realizza provando la propria infinità.

Lo stato fascista, forma più alta e potente della personalità, è forza, ma spirituale. La quale riassume tutte le forme della vita morale e intellettuale dello uomo. Non si può quindi limitare a semplici funzioni di ordine e tutela, come voleva il liberalismo. Non è un semplice meccanismo che limiti la sfera delle presunte libertà individuali. E' forma e norma interiore, e disciplina di tutta la persona; penetra la volontà come l'intelligenza. Il suo principio, ispirazione centrale della umana personalità vivente nella comunità civile, scende nel profondo e si annida

nel cuore dell'uomo d'azione come del pensatore, dell'artista come dello scienziato: anima della anima.

Il fascismo insomma non è soltanto datore di leggi e fondatore d'istituti, ma educatore e promotore di vita spirituale. Vuol rifare non le forme della vita umana, ma il contenuto, l'uomo, il carattere, la fede. E a questo fine vuole disciplina, e autorità che scenda addentro negli spiriti, e vi domini incontrastata. La sua insegna perciò è il fascio littorio, simbolo dell'unità, della forza e della giustizia.

Dottrina politica e sociale. — Quando, nell'ormai lontano marzo del 1919, dalle colonne del *Popolo d'Italia* io convocai a Milano i superstiti interventisti intervenuti, che mi avevano seguito sin dalla costituzione dei Fasci d'azione rivoluzionaria — avvenuta nel gennaio del 1915 — non c'era nessuno specifico piano dottrinale nel mio spirito. Di una sola dottrina io recavo l'esperienza vissuta: quella del socialismo dal 1903-1904 sino all'inverno del 1914: circa un decennio. Esperienza di gregario e di capo, ma non esperienza dottrinale. La mia dottrina, anche in quel periodo, era stata la dottrina dell'azione. Una dottrina univoca, universalmente accettata, del socialismo non esisteva più sin dal 1905, quando cominciò in Germania il movimento revisionista facente capo al Bernstein e per contro si formò, nell'altalena delle tendenze, un movimento di sinistra rivoluzionario, che in Italia non uscì mai dal campo delle frasi, mentre, nel socialismo russo, fu il preludio del bolscevismo. Riformismo, rivoluzionarismo, centrismo, di questa terminologia anche gli echi sono spenti, mentre nel grande fiume del fascismo troverete i filoni che si dipartirono da Sorel, dal Peguy, dal Lagardelle del *Mouvement Socialiste* e dalla corte dei sindacalisti italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di novità nell'ambiente socialistico italiano — già svirilizzato e cloroformizzato dalla fornicazione giolittiana — con le *Pagine libere* di Olivetti, *La Lupa* di Orano, il *Divenire sociale* di Enrico Leone.

Nel 1919, finita la guerra, il socialismo era già morto come dottrina; esisteva solo come rancore, aveva ancora una sola possibilità, specialmente in Italia, la rappresaglia contro coloro che avevano voluto la guerra e che dovevano « espiarla ». Il *Popolo d'Italia* recava nel sottotitolo: « quotidiano dei combattenti e dei produttori ». La parola « produttori » era già l'espressione di un indirizzo mentale. Il fascismo non fu tenuto a balia da una dottrina elaborata in precedenza, a tavolino: nacque da un bisogno di azione e fu azione; non fu partito, ma, nei primi due anni, antipartito e movimento. Il nome che io diedi all'organizzazione, ne fissava i caratteri. Eppure chi rilegga, nei fogli oramai gualciti dell'epoca, il resoconto dell'adunata costitutiva dei Fasci italiani di combattimento, non troverà una dottrina, ma una serie di spunti, di anticipazioni, di accenni, che, liberati dall'inevitabile ganga delle contingenze, dovevano poi, dopo alcuni anni, svilupparsi in una serie di posizioni dottrinali, che facevano del fascismo una dottrina politica a sé stante, in confronto di tutte le altre e passate e contemporanee. « Se la borghesia, dicevo allora, crede di trovare in noi dei parafulmini si inganna. Noi dobbiamo andare incontro al lavoro... Vogliamo abituare le classi operaie alla capacità direttiva, anche per convincerle che non è facile mandare avanti una industria o un commercio... Combatteremo il retroguardismo tecnico e spirituale... Aperta la successione del regime noi non dobbiamo essere degli imbelli. Dobbiamo correre; se il regime sarà superato saremo noi che dovremo occupare il suo posto. Il diritto di successione ci viene perché spingemmo il paese alla guerra e lo conducemmo alla vittoria! La attuale rappresentanza politica non ci può bastare, vogliamo una rappresentanza diretta dei singoli interessi... Si potrebbe dire contro questo programma che si ritorna alle corporazioni. Non importa!... Vorrei perciò che l'assemblea accettasse le rivendicazioni del sindacalismo nazionale dal punto di vista economico... ».

Non è singolare che sin dalla prima giornata di Piazza San Sepolcro risuoni la parola « corporazione » che doveva, nel corso della Rivoluzione, significare una delle creazioni legislative e sociali alla base del regime ?

Gli anni che precedettero la marcia su Roma, furono anni durante i quali le necessità dell'azione non tollerarono indagini o complete elaborazioni dottrinali. Si battagliava nelle città e nei villaggi. Si discuteva, ma — quel ch'è più sacro e importante — si moriva. Si sapeva morire. La dottrina — bell'è formata, con divisione di capitoli e paragrafi e contorno di elucubrazioni — poteva mancare; ma c'era a sostituirla qualche cosa di più decisivo: la fede. Pur tuttavia, a chi rimemori sulla scorta dei libri, degli articoli, dei voti dei congressi, dei discorsi maggiori e minori, chi sappia indagare e scegliere, troverà che i fondamenti della dottrina furono gettati mentre infuriava la battaglia. E' precisamente in quegli anni che anche il pensiero fascista si arma, si raffina, procede verso una sua organizzazione. I problemi dell'individuo e dello stato; i problemi dell'autorità e della libertà; i problemi politici e sociali e quelli più specificatamente nazionali; la lotta contro le dottrine liberali, democratiche, socialistiche, massoniche, popolaresche fu condotta contemporaneamente alle « spedizioni punitive ». Ma poiché mancò il « sistema », si negò dagli avversari in malafede al fascismo ogni capacità di dottrina, mentre la dottrina veniva sorgendo, sia pure tumultuosamente, dapprima sotto lo aspetto di una negazione violenta e dogmatica, come accade di tutte le idee che esordiscono, poi sotto l'aspetto positivo di una costruzione, che trovava, successivamente negli anni 1926, '27, '28, la sua realizzazione nelle leggi e negl'istituti del regime.

Il fascismo è oggi nettamente individuato non solo come regime, ma come dottrina. Questa parola va interpretata nel senso che oggi il fascismo, esercitando la sua critica su sé stesso e sugli altri ha un suo proprio inconfondibile punto di vista, di riferimento — e quindi di direzione — dinnanzi a tutti i problemi che angustiano, nelle cose o nelle intelligenze, i popoli del mondo.

Anzitutto il fascismo, per quanto riguarda, in generale, l'avvenire e lo sviluppo dell'umanità, e a parte ogni considerazione di politica attuale, non crede alla possibilità né all'utilità della pace perpetua. Respinge quindi il pacifismo che nasconde una rinuncia alla lotta e una viltà — di fronte al sacrificio. Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane e imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. Tutte le altre prove sono dei sostituti, che non pongono mai l'uomo di fronte a sé stesso, nell'alternativa della vita e della morte. Una dottrina, quindi, che parla del postulato pregiudiziale della pace, è estranea al fascismo; così come estranee allo spirito del fascismo, anche se accettate per quel tanto di utilità che possono avere in determinate situazioni politiche, sono tutte le costruzioni internazionalistiche e societarie, le quali, come la storia dimostra, si possono disperdere al vento quando elementi sentimentali, ideali e pratici muovono a tempesta il cuore dei popoli. Questo spirito antipacifista, il fascismo lo trasporta anche nella vita degl'individui. L'orgoglioso motto squadrista «me ne frego», scritto

sulle bende di una ferita, è un atto di filosofia non soltanto stoica, è il sunto di una dottrina non soltanto politica: è l'educazione al combattimento, l'accettazione dei rischi che esso comporta; è un nuovo stile di vita italiano. Così il fascista accetta, ama la vita, ignora e ritiene vile il suicidio; comprende la vita come dovere, elevazione, conquista: la vita che deve essere alta e piena; vissuta per sé, ma soprattutto per gli altri, vicini e lontani, presenti e futuri.

La politica « demografica » del regime è la conseguenza di queste premesse. Anche il fascista ama infatti il suo prossimo, ma questo « prossimo » non è per lui un concetto vago e inafferrabile: l'amore per il prossimo non impedisce le necessarie educatrici severità, e ancora meno le differenziazioni e le distanze. Il fascismo respinge gli abbracciamenti universali e, pur vivendo nella comunità dei popoli civili, li guarda vigilante e diffidente negli occhi, li segue nei loro stati d'animo e nella trasformazione dei loro interessi, né si lascia ingannare da apparenze mutevoli e fallaci.

Una siffatta concezione della vita porta il fascismo a essere la negazione recisa di quella dottrina che costituì la base del socialismo cosiddetto scientifico o marxiano: la dottrina del materialismo storico, secondo il quale la storia delle civiltà umane si spiegherebbe soltanto con la lotta d'interessi fra i diversi gruppi sociali e col cambiamento dei mezzi e strumenti di produzione. Che le vicende della economia — scoperte di materie prime, nuovi metodi di lavoro, invenzioni scientifiche — abbiano una loro importanza, nessuno nega; ma che esse bastino a spiegare la storia umana escludendone tutti gli altri fattori è assurdo: il fascismo crede ancora e sempre nella santità e nell'eroismo, cioè in atti nei quali nessun motivo economico — lontano o vicino — agisce. Negato il materialismo storico, per cui gli uomini non sarebbero che comparse della storia, che appaiono e scompaiono alla superficie dei flutti, mentre nel profondo si agitano e lavorano le vere forze direttrici, è negata anche la lotta di classe, immutabile e irreparabile, che di questa concezione economicistica della storia è la naturale figliazione, e soprattutto è negato che la lotta di classe sia l'agente preponderante delle trasformazioni sociali. Colpito il socialismo in questi due capisaldi della sua dottrina, di esso non resta allora che l'aspirazione sentimentale — antica come l'umanità — a una convivenza sociale nella quale siano alleviate le sofferenze e i dolori della più umile gente. Ma qui il fascismo respinge il concetto di « felicità » economica, che si realizzerebbe socialisticamente e quasi automaticamente a un dato momento dell'evoluzione dell'economia, con l'assicurare a tutti il massimo di benessere. Il fascismo nega il concetto materialistico di « felicità » come possibile e lo abbandona agli economisti della prima metà del '700; nega cioè l'equazione benessere-felicità, che convertirebbe gli uomini in animali di una cosa sola pensosi: quella di essere pasciuti e ingrassati, ridotti, quindi, alla pura e semplice vita vegetativa.

Dopo il socialismo, il fascismo batte in breccia tutto il complesso delle ideologie democratiche e le respinge, sia nelle loro premesse teoriche, sia nelle loro applicazioni o strumentazioni pratiche. Il fascismo nega che il numero, per il semplice fatto di essere numero, possa dirigere le società umane; nega che questo numero possa governare attraverso una consultazione periodica; afferma la disuguaglianza irrimediabile e feconda e benefica degli uomini che non si possono livellare attraverso un fatto meccanico ed estrinseco com'è il suffragio universale. Regimi democratici possono essere definiti quelli nei quali, di tanto in tanto, si dà

al popolo l'illusione di essere sovrano, mentre la vera effettiva sovranità sta in altre forze talora irresponsabili e segrete. La democrazia è un regime senza re, ma con moltissimi re talora più esclusivi, tirannici e rovinosi che un solo re che sia tiranno. Questo spiega perché il fascismo, pur avendo prima del 1922 — per ragioni di contingenza — assunto un atteggiamento di tendenzialità repubblicana, vi rinunciò prima della marcia su Roma, convinto che la questione delle forme politiche di uno stato non è, oggi, preminente e che studiando nel campionario delle monarchie passate e presenti, delle repubbliche passate e presenti, risulta che monarchia e repubblica non sono da giudicare sotto la specie dell'eternità, ma rappresentano forme nelle quali si estrinseca l'evoluzione politica, la storia, la tradizione, la psicologia di un determinato paese. Ora il fascismo supera l'antitesi monarchia-repubblica sulla quale si attardò il democraticismo, caricando la prima di tutte le insufficienze, e apologizzando l'ultima come regime di perfezione. Ora s'è visto che ci sono repubbliche intimamente reazionarie o assolutistiche, e monarchie che accolgono le più ardite esperienze politiche e sociali.

La ragione, la scienza — diceva Renan che ebbe delle illuminazioni prefasciste, in una delle sue Meditazioni filosofiche — sono dei prodotti dell'umanità, ma volere la ragione direttamente per il popolo e attraverso il popolo è una chimera. Non è necessario per l'esistenza della ragione che tutto il mondo la conosca. In ogni caso se tale iniziazione dovesse farsi non si farebbe attraverso la bassa democrazia, che sembra dover condurre all'estinzione di ogni cultura difficile e di ogni più alta disciplina. Il principio che la società esiste solo per il benessere e la libertà degl'individui che la compongono non sembra essere conforme ai piani della natura, piani nei quali la specie sola è presa in considerazione e l'individuo sembra sacrificato. E' da fortemente temere che l'ultima parola della democrazia così intesa (mi affretto a dire che si può intendere anche diversamente) non sia uno stato sociale nel quale una massa degenerata non avrebbe altra preoccupazione che godere i piaceri ignobili dell'uomo volgare.

Fin qui Renan. Il fascismo respinge nella democrazia l'assurda menzogna convenzionale dell'egualitarismo politico e l'abito della irresponsabilità collettiva e il mito della felicità e del progresso indefinito. Ma, se la democrazia può essere diversamente intesa, cioè se democrazia significa non respingere il popolo ai margini dello stato, il fascismo poté da chi scrive essere definito una « democrazia organizzata, centralizzata, autoritaria ».

Di fronte alle dottrine liberali, il fascismo è in atteggiamento di assoluta opposizione, e nel campo della politica e in quello dell'economia. Non bisogna esagerare — a scopi semplicemente di polemica attuale — l'importanza del liberalismo nel secolo scorso, e fare di quella che fu una delle numerose dottrine sbocciate in quel secolo, una religione dell'umanità per tutti i tempi presenti e futuri. Il liberalismo non fiorì che per un quindicennio. Nacque nel 1830 come reazione alla Santa Alleanza che voleva respingere l'Europa al pre-'89 ed ebbe il suo anno di splendore nel 1848, quando anche Pio IX fu liberale. Subito dopo cominciò la decadenza. Se il '48 fu un anno di luce e di poesia, il '49 fu un anno di tenebre e di tragedia. La repubblica di Roma fu uccisa da un'altra repubblica, quella di Francia. Nello stesso anno, Marx lanciava il vangelo della religione del socialismo, col famoso Manifesto dei comunisti. Nel 1851 Napoleone III fa il suo illiberale colpo di stato e regna sulla Francia fino al 1870, quando fu rovesciato da un moto di popolo,

ma in seguito a una disfatta militare fra le più grandi che conti la storia. Il vittorioso è Bismarck, il quale non seppe mai dove stesse di casa la religione della libertà e di quali profeti si servisse. E' sintomatico che un popolo di alta civiltà come il popolo tedesco, abbia ignorato in pieno, per tutto il sec. XIX, la religione della libertà. Non c'è che una parentesi. Rappresentata da quello che è stato chiamato il « ridicolo parlamento di Francoforte », che durò una stagione. La Germania ha raggiunto la sua unità nazionale al di fuori del liberalismo, contro il liberalismo, dottrina che sembra estranea all'anima tedesca, anima essenzialmente monarchica, mentre il liberalismo è l'anticamera storica e logica dell'anarchia. Le tappe della unità tedesca sono le tre guerre del '64, '66, '70, guidate da « liberali » come Moltke e Bismarck. Quanto all'unità italiana, il liberalismo vi ha avuto una parte assolutamente inferiore all'apporto dato da Mazzini e da Garibaldi che liberali non furono. Senza l'intervento dell'illiberale Napoleone, non avremmo avuto la Lombardia, e senza l'aiuto dell'illiberale Bismarck a Sadowa e a Sedan, molto probabilmente non avremmo avuto nel '66, la Venezia; e nel 1870 non saremmo entrati a Roma. Dal 1870 al 1915, corre il periodo nel quale gli stessi sacerdoti del nuovo credo accusano il crepuscolo della loro religione: battuta in breccia dal decadentismo nella letteratura, dall'attivismo nella pratica. Attivismo: cioè nazionalismo, futurismo, fascismo. Il secolo « liberale » dopo avere accumulato un'infinità di nodi gordiani, cerca di scioglierli con l'ecatombe della guerra mondiale. Mai nessuna religione impose così immane sacrificio. Gli dei del liberalismo avevano sete di sangue? Ora il liberalismo sta per chiudere le porte dei suoi templi deserti perché i popoli sentono che il suo agnosticismo nell'economia, il suo indifferentismo nella politica e nella morale condurrebbe, come ha condotto, a sicura rovina gli stati. Si spiega con ciò che tutte le esperienze politiche del mondo contemporaneo sono antiliberali ed è supremamente ridicolo volerle perciò classificare fuori della storia; come se la storia fosse una bandita di caccia riservata al liberalismo e ai suoi professori, come se il liberalismo fosse la parola definitiva e non più superabile della civiltà.

Le negazioni fasciste del socialismo, della democrazia, del liberalismo, non devono tuttavia far credere che il fascismo voglia respingere il mondo a quello che esso era prima di quel 1789, che viene indicato come l'anno di apertura del secolo demo-liberale. Non si torna indietro. La dottrina fascista non ha eletto a suo profeta De Maistre. L'assolutismo monarchico fu, e così pure ogni ecclesiolatria. Così « furono » i privilegi feudali e la divisione in caste impenetrabili e non comunicabili fra di loro. Il concetto di autorità fascista non ha niente a che vedere con lo stato di polizia. Un partito che governa totalitariamente una nazione, è un fatto nuovo nella storia. Non sono possibili riferimenti e confronti. Il fascismo dalle macerie delle dottrine liberali, socialistiche democratiche, trae quegli elementi che hanno ancora un valore di vita. Mantiene quelli che si potrebbero dire i fatti acquisiti della storia, respinge tutto il resto, cioè il concetto di una dottrina buona per tutti i tempi e per tutti i popoli. Ammesso che il sec. XIX sia stato il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia, non è detto che anche il sec. XX debba essere il secolo del socialismo, del liberalismo, della democrazia. Le dottrine politiche passano, i popoli restano. Si può pensare che questo sia il secolo dell'autorità, un secolo di « destra », un secolo fascista; se il XIX fu il secolo dell'individuo (liberalismo significa individualismo), si può pensare

che questo sia il secolo « collettivo » e quindi il secolo dello stato. Che una nuova dottrina possa utilizzare gli elementi ancora vitali di altre dottrine è perfettamente logico. Nessuna dottrina nacque tutta nuova, lucente, mai vista. Nessuna dottrina può vantare una « originalità » assoluta. Essa è legata, non fosse che storicamente, alle altre dottrine che furono, alle altre dottrine che saranno. Così il socialismo scientifico di Marx è legato al socialismo utopistico dei Fourier, degli Owen, dei Saint-Simon; così il liberalismo dell'800 si riattacca a tutto il movimento illuministico del '700. Così le dottrine democratiche sono legate all'Enciclopedia. Ogni dottrina tende a indirizzare l'attività degli uomini verso un determinato obiettivo; ma l'attività degli uomini reagisce sulla dottrina, la trasforma, l'adatta alle nuove necessità o la supera. La dottrina, quindi, dev'essere essa stessa non un'esercitazione di parole, ma un atto di vita. In ciò le venature pragmatistiche del fascismo. La sua volontà di potenza, il suo volere essere, la sua posizione di fronte al fatto « violenza » e al suo valore.

Caposaldo della dottrina fascista è la concezione dello stato, della sua essenza, dei suoi compiti, delle sue finalità. Per il fascismo lo stato è un assoluto, davanti al quale individui e gruppi sono il relativo. Individui e gruppi sono « pensabili » in quanto siano nello stato. Lo stato liberale non dirige il giuoco e lo sviluppo materiale e spirituale delle collettività, ma si limita a registrare i risultati; lo stato fascista ha una sua consapevolezza, una sua volontà; per questo si chiama uno stato « etico ». Nel 1929 alla prima assemblea quinquennale del regime io dicevo: « Per il fascismo lo stato non è il guardiano notturno che si occupa soltanto della sicurezza personale dei cittadini; non è nemmeno un'organizzazione a fini puramente materiali, come quella di garantire un certo benessere e una relativa pacifica convivenza sociale, nel qual caso a realizzarlo basterebbe un consiglio di amministrazione; non è nemmeno una creazione di politica pura, senza aderenze con la realtà materiale e complessa della vita dei singoli e di quella dei popoli. Lo Stato così come il fascismo lo concepisce e attua è un fatto spirituale e morale, poiché concreta l'organizzazione politica, giuridica, economica della nazione e tale organizzazione è, nel suo sorgere e nel suo sviluppo, una manifestazione dello spirito. Lo stato è garante della sicurezza interna ed esterna, ma è anche il custode e il trasmettitore dello spirito del popolo così come fu nei secoli elaborato nella lingua, nel costume, nella fede. Lo stato non è soltanto presente, ma è anche passato e soprattutto futuro. E' lo stato che trascendendo il limite breve delle vite individuali rappresenta la coscienza immanente della nazione. Le forme in cui gli stati si esprimono mutano, ma la necessità rimane. E' lo stato che educa i cittadini alla virtù civile, li rende consapevoli della loro missione, li sollecita alla unità; armonizza i loro interessi nella giustizia; tramanda le conquiste del pensiero nelle scienze, nelle arti, nel diritto, nell'umana solidarietà; porta gli uomini dalla vita elementare della tribù alla più alta espressione umana di potenza che è l'impero; affida ai secoli i nomi di coloro che morirono per la sua integrità o per obbedire alle sue leggi; addita come esempio e raccomanda alle generazioni che verranno i capitani che lo accrebbero di territorio e i geni che lo illuminarono di gloria. Quando declina il senso dello stato e prevalgono le tendenze dissociatrici e centrifughe degl'individui o dei gruppi, le società nazionali volgono al tramonto ».

Dal 1929 a oggi, l'evoluzione economica politica universale ha ancora rafforzato queste posizioni dottrinali. Chi giganteggia è lo stato. Chi può risolvere le dramma-

tiche contraddizioni del capitalismo è lo stato. Quella che si chiama crisi, non si può risolvere se non dallo stato entro lo stato. Dove sono le ombre dei Jules Simon, che agli albori del liberalismo proclamavano che « lo stato deve lavorare a rendersi inutile e a preparare le sue dimissioni »? Dei MacCulloch, che nella seconda metà del secolo scorso affermavano che lo stato deve astenersi dal troppo governare? E che cosa direbbe mai dinnanzi ai continui, sollecitati, inevitabili interventi dello stato nelle vicende economiche, l'inglese Bentham, secondo il quale l'industria avrebbe dovuto chiedere allo stato soltanto di essere lasciata in pace o il tedesco Humboldt, secondo il quale lo stato « ozioso » doveva essere considerato il migliore? Vero è che la seconda ondata degli economisti liberali fu meno estremista della prima e già lo stesso Smith apriva — sia pure cautamente — la porta agl'interventi dello stato nell'economia. Se chi dice liberalismo dice individuo, chi dice fascismo dice stato. Ma lo stato fascista è unico ed è una creazione originale. Non è reazionario, ma rivoluzionario, in quanto anticipa le soluzioni di determinati problemi universali quali sono posti altrove nel campo politico dal frazionamento dei partiti, dal prepotere del parlamentarismo, dall'irresponsabilità delle assemblee, nel campo economico dalle funzioni sindacali sempre più numerose e potenti sia nel settore operaio come in quello industriale, dai loro conflitti e dalle loro intese; nel campo morale dalla necessità dell'ordine, della disciplina, della obbedienza a quelli che sono i dettami morali della patria. Il fascismo vuole lo stato forte, organico e al tempo stesso poggiato su una larga base popolare. Lo stato fascista ha rivendicato a sé anche il campo dell'economia e, attraverso le istituzioni corporative, sociali, educative da lui create, il senso dello stato arriva sino alle estreme propaggini e nello stato circolano, inquadrate nelle rispettive organizzazioni, tutte le forze politiche, economiche, spirituali della nazione. Uno stato che poggia su milioni d'individui che lo riconoscono, lo sentono, sono pronti a servirlo, non è lo stato tirannico del signore medievale. Non ha niente in comune con gli stati assolutistici di prima o dopo l' '89. L'individuo nello stato fascista non è annullato, ma piuttosto moltiplicato, così come in un reggimento un soldato non è diminuito, ma moltiplicato per il numero dei suoi camerati. Lo stato fascista organizza la nazione, ma lascia poi agl'individui margini sufficienti; esso ha limitato le libertà inutili o nocive e ha conservato quelle essenziali. Chi giudica su questo terreno non può essere l'individuo, ma soltanto lo stato.

Lo stato fascista non rimane indifferente di fronte al fatto religioso in genere e a quella particolare religione positiva che è il cattolicesimo italiano. Lo stato non ha una teologia, ma ha una morale. Nello stato fascista la religione viene considerata come una delle manifestazioni più profonde dello spirito; non viene, quindi, soltanto rispettata, ma difesa e protetta. Lo stato fascista non crea un suo « Dio » così come volle fare a un certo momento nei deliri estremi della Convenzione, Robespierre; né cerca vanamento di cancellarlo dagli animi come fa il bolscevismo: il fascismo rispetta il Dio degli asceti, dei santi, degli eroi e anche il Dio così com'è visto e pregato dal cuore ingenuo e primitivo del popolo.

Lo stato fascista è una volontà di potenza e d'imperio. La tradizione romana è qui un'idea di forza. Nella dottrina del fascismo l'impero non è soltanto una espressione territoriale o militare o mercantile, ma spirituale o morale. Si può pensare a un impero, cioè a una nazione che direttamente o indirettamente guida altre nazioni, senza bisogno di conquistare un solo chilometro quadrato di territorio.

per il fascismo la tendenza all'impero, cioè all'espansione delle nazioni, è una manifestazione di vitalità, il suo contrario, o il piede di casa, è un segno di decadenza: popoli che sorgono o risorgono sono imperialisti, popoli che muoiono sono rinunciatari. Il fascismo è la dottrina più adeguata a rappresentare le tendenze, gli stati d'animo di un popolo come l'italiano che risorge dopo molti secoli di abbandono o di servitù straniera. Ma l'impero chiede disciplina, coordinazione degli sforzi, dovere e sacrificio; questo spiega molti aspetti dell'azione pratica del regime e l'indirizzo di molte forze dello stato e la severità necessaria contro coloro che vorrebbero opporsi a questo moto spontaneo e fatale dell'Italia nel sec. XX, e opporsi agitando le ideologie superate del sec. XIX, ripudiate dovunque si siano osati grandi esperimenti di trasformazioni politiche e sociali. Non mai come in questo momento i popoli hanno avuto sete di autorità, di direttive, di ordine. Se ogni secolo ha una sua dottrina, da mille indizi appare che quella del secolo attuale è il fascismo. Che sia una dottrina di vita, lo mostra il fatto che ha suscitato una fede: che la fede abbia conquistato le anime lo dimostra il fatto che il fascismo ha avuto i suoi caduti e i suoi martiri.

Il fascismo ha ormai nel mondo l'universalità di tutte le dottrine che, realizzandosi, rappresentano un momento nella storia dello spirito umano.

Benito Mussolini

DOCUMENTO VIII

COSTITUZIONE E FUNZIONI DELLE CORPORAZIONI

Legge 5 febbraio 1934 - XII *

1) Le Corporazioni previste dalla dichiarazione VI della Carta del lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale.

2) Le Corporazioni sono presiedute dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni.

Tra i membri della Corporazione, rappresentanti del Partito Nazionale Fascista, può, con decreto del Capo del Governo, essere nominato il Vice-presidente.

3) Il decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti membri debba esserne formato il Consiglio, e quanti di essi debbano essere designati da ciascuna delle associazioni collegate.

Le designazioni devono essere approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni.

4) Nelle Corporazioni, in cui sono rappresentate categorie di diversi rami dell'attività economica, possono essere istituite speciali sezioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corporazione.

5) Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attività economica, può ordinare che siano convocate insieme due o più Corporazioni.

Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.

6) Il Capo del Governo, con suo decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale, può costituire Comitati corporativi per la disciplina dell'attività economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categoria economiche, delle Amministrazioni statali interessate e del Partito nazionale fascista.

---

* Da: *Gazzetta Ufficiale* 20 *febbraio* 1934, *n.* 42.

Le deliberazioni dei suddetti Comitati corporativi sono sottoposte all'approvazione delle Corporazioni competenti e dell'assemblee generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

7) Le Associazini collegate da una Corporazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispettive Confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le corporazioni.

8) Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la Corporazione elabora le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei Ministri competenti o su richiesta di una delle Associazioni collegate, con l'assenso del Capo del Governo.

9) Gli accordi stipulati, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, numero 206, da associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono prima della approvazione di cui all'art. 11 della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione,

10) La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 8, le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

11) Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti all'approvazione dell'assemblea generale del Consiglio nazionale delle corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.

12) La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche Amministrazioni competenti.

Il Capo del Governo può, con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche Amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.

Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, Il Capo del Governo può sopprimere le Commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette Commissioni.

13) Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un Collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal presidente, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singole controversie.

14) Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinare la presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n. 563; 20 marzo 1930, n. 206; 16 giugno 1932, n. 834; 12 gennaio 1933, n. 141; e con le altre leggi dello Stato.

15) Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sarà modificata la composizione degli organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

DOCUMENTO IX

I 18 PUNTI DEL MANIFESTO DEL CONGRESSO DEL PARTITO FASCISTA REPUBBLICANO *

« Il primo rapporto nazionale del Partito fascista repubblicano: leva il pensiero ai Caduti del Fascismo repubblicano, sui fronti di guerra, nelle piazze delle città e dei borghi, nelle foibe dell'Istria e della Dalmazia che si aggiungono alle schiere dei Martiri della Rivoluzione, alla falange di tutti i morti per l'Italia; addita nella continuazione della guerra a fianco della Germania e del Giappone fino alla vittoria finale e nella rapida ricostruzione delle Forze armate destinate ad operare accanto ai valorosi soldati del Führer, le mète che sovrastano qualunque altra di importanza ed urgenza; prende atto che i decreti del Partito porteranno intransigente volontà ed esemplare giustizia e, ispirandosi alle fonti e alle realizzazioni mussoliniane, enuncia le seguenti direttive programmatiche per l'azione del Partito:

In materia costituzionale e interna.

1) Sia convocata la Costituente, potere sovrano di origine popolare, che dichiari la decadenza della monarchia, condanni solennemente l'ultimo re traditore e fuggiasco, proclami la repubblica sociale e ne nomini il Capo.

2) La Costituente sia composta dai rappresentanti di tutte le associazioni sindacali e di tutte le circoscrizioni amministrative comprendendo i rappresentanti delle provincie invase attraverso le delegazioni degli sfollati e dei rifugiati sul suolo libero.

Comprenda altresì le rappresentanze dei combattenti; quelle dei prigionieri di guerra, attraverso i rimpatriati per minorazione; quelle degli italiani all'estero; quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro Corpo o Istituto la cui partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i valori della Nazione.

3) La Costituzione repubblicana dovrà assicurare al cittadino — soldato, lavoratore e contribuente — il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica amministrazione.

Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi sulla nomina del Capo della Repubblica.

---

* Da: *Primo anno della R.S.I.*, Casa editrice delle Edizioni Popolari Venezia, 1944, pp. 50-53.

Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, potrà essere trattenuto oltre i sette giorni senza un ordine dell'autorità giudiziaria. Tranne il caso di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un ordine dell'autorità giudiziaria.

Nell'esercizio delle sue funzioni la magistratura agirà con piena indipendenza.

4) La negativa esperienza elettorale già fatta dall'Italia e l'esperienza parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono entrambe ad una soluzione che concili le opposte esigenze. Un sistema misto (ad esempio, elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei Ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo e, nel Partito, elezione di Fascio salvo ratifica e nomina del Direttorio nazionale per parte del Duce) sembra il più consigliabile.

5) L'organizzazione a cui compete l'educazione del popolo ai problemi politici è unica.

Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell'idea rivoluzionaria.

La sua tessera non è richiesta per alcun impiego od incarico.

6) La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro culto che non contrasti alle leggi è rispettato.

7) Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica.

In politica estera.

8) Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l'unità, l'indipendenza, l'integrità territoriale della Patria nei termini marittimi ed alpini segnati dalla Natura, dal sacrificio di sangue e dalla storia termini minacciati dal nemico con l'invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità degli spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra un'area insufficiente a nutrirli.

Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti principi fondamentali:

a) eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro continente;

b) abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie mondiali;

c) valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle risorse naturali dell'Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in ispecie, mussulmani, che, come l'Egitto sono già civilmente e nazionalmente organizzati.

In materia sociale.

9) Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione.

10) La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato. Essa non deve però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri uomini, attraverso lo sfruttamento del loro lavoro.

11) Nell'economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o funzioni esce dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, appartiene alla sfera di azione che è propria dello Stato.

I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire gestiti dallo Stato a mezzo di Enti parastatali.

12) In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei tecnici e degli operai coopereranno intimamente — attraverso una conoscenza diretta della gestione — all'equa fissazione dei salari, nonché all'equa ripartizione degli utili tra il fondo di riserva, il frutto al capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei lavoratori.

In alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle attuali Commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i Consigli di amministrazione con Consigli di gestione composti da tecnici e da operai con un rappresentante dello Stato. In altre ancora, in forma di cooperativa parasindacale.

13) Nell'agricoltura, l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove l'iniziativa stessa viene a mancare. L'esproprio delle terre incolte e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione fra braccianti da trasformare in coltivatori diretti, o alla costituzione di aziende cooperative, parasindacali o parastatali, a seconda delle varie esigenze dell'economia agricola.

Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il Partito e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo l'impulso necessario.

14) E' pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le proprie attività produttive individualmente, per famiglie o per nuclei, salvi gli obblighi di consegnare agli ammassi la quantità di prodotti stabilita dalla legge o di sottoporre a controllo le tariffe delle prestazioni.

15) Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma la creazione di un Ente nazionale per la casa del popolo, il quale assorbendo l'Istituto esistente e ampliandone al massimo l'azione provvede a fornire in proprietà la casa alle famiglie dei lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove abitazioni o graduale riscatto delle esistenti. In proposito è da affermare il principio generale che l'affitto — una

volta rimborsato il capitale e pagatone il giusto frutto — costituisce titolo di acquisto.

Come primo compito, l'Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di guerra, con requisizione e distribuzione di locali inutilizzati e con costruzioni provvisorie.

16) Il lavoratore è iscritto d'autorità nel sindacato di categoria, senza che ciò impedisca di trasferirsi in altro sindacato quando ne abbia i requisiti. I sindacati convergono in una unica Confederazione che comprende tutti i lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei proprietari che non siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione Generale del Lavoro, della Tecnica e delle Arti.

I dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore.

Tutte le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime fascista in un ventennio restano integre. La Carta del Lavoro ne costituisce nella sua lettera la consacrazione, così come costituisce nel suo spirito il punto di partenza per l'ulteriore cammino.

17) In linea di attualità il Partito stima indilazionabile un adeguamento salariale per i lavoratori attraverso l'adozione di minimi nazionali e pronte revisioni locali, e più ancora per i piccoli e medi impiegati tanto statali che privati. Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti occorre che con spacci cooperativi, spacci d'azienda, estensione dei compiti della « Provvida », requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro gestione parastatale o cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri ai prezzi ufficiali una parte del salario. Solo così si contribuirà alla stabilità dei prezzi e della moneta e al risanamento del mercato. Quanto al mercato nero, si chiede che gli speculatori — al pari dei traditori e dei disfattisti — rientrino nella competenza dei Tribunali straordinari e siano passibili di pena di morte.

18) Con questo preambolo alla Costituente il Partito dimostra non soltanto di andare verso il popolo, ma di stare col popolo.

Da parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani: ributtare l'invasore schiavista delle plutocrazie anglo-americane, la quale, per mille precisi segni, vuole rendere ancora più angusta e misera la vita degli Italiani. V'è un solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare, vincere.

DOCUMENTO X

PREMESSA FONDAMENTALE PER LA CREAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA DELL'ECONOMIA ITALIANA

Approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 gennaio 1944 *

Su proposta del Duce, Capo del Governo, il Consiglio dei ministri approva la seguente « Premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura della economia italiana »:

1) Lo Stato, a norma della dichiarazione IX della Carta del Lavoro e dei postulati programmatici del primo rapporto del Partito fascista repubblicano di Verona, assume la gestione diretta di aziende che controllino settori essenziali per l'indipendenza economica e politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di materia prima o di energia e di altri servizi indispensabili al regolare svolgimento della vita economica del Paese.

Il capitale delle azioni di cui al precedente capoverso è amministrato dallo Stato per mezzo di un Istituto di gestione e finanziamento, ente pubblico con personalità giuridica autonoma, il quale controlla l'attività produttiva delle imprese stesse, secondo le direttive della politica economica della Repubblica, espresse dai competenti organi.

Le quote di capitale investito nelle aziende di cui al primo capoverso vengono trasformate in quote di credito dei singoli portatori verso l'Istituto di gestione e finanziamento, rappresentate dai titoli emessi da questo alla condizione fissata dal Governo. I titoli suddetti sono liberamente negoziabili e trasferibili e fruttano interesse.

Tutte le aziende di cui lo Stato non ritenga opportuno assumere la gestione diretta, a norma del primo capoverso, continuano a essere di proprietà privata.

Lo Stato può partecipare alla formazione del loro capitale attraverso l'Istituto di gestione e finanziamento.

2) *Dell'amministrazione socializzata.* — La gestione della azienda, sia essa a capitale pubblico, sia a capitale privato, è socializzata; ad essa prende parte il

* Da: *Primo anno della R.S.I.*, Casa editrice delle Edizioni Popolari, Venezia, 1944, pp. 63-65.

lavoro. Le aziende a capitale pubblico sono amministrate da un Consiglio di gestione, eletto da tutti i lavoratori dell'azienda: operai, impiegati, tecnici.

Il Consiglio di gestione, di cui al precedente capoverso, delibera e decide su tutte le questioni inerenti allo svolgimento della produzione, nel quadro del piano unitario nazionale determinato dai competenti organi della Repubblica sociale italiana. Forma il bilancio dell'azienda, delibera la ripartizione degli utili, destinandoli in parte ai lavoratori, delibera e decide inoltre sulla stipulazione dei contratti di lavoro aziendali con le associazioni di lavoratori e su ogni altra questione inerente alla disciplina e alla tutela del lavoro nelle imprese.

Nelle aziende a capitale privato gli organi collegiali di amministrazione formati ai sensi delle norme del Codice civile, degli atti costitutivi e degli statuti, dovranno essere integrati da rappresentanti dei lavoratori delle aziende: operai, impiegati, tecnici, in numero almeno uguale a quello dei rappresentanti eletti dall'assemblea degli azionisti.

Nelle aziende individuali e in quelle per le quali l'atto costitivo e lo statuto prevedono un amministratore unico verrà ugualmente costituito un Consiglio di operai, impiegati e tecnici di almeno 3 membri, purché le aziende stesse impieghino complessivamente almeno 50 lavoratori.

Nei casi in cui lo Stato partecipi alla formazione del capitale dell'azienda e nel Consiglio d'amministrazione, nomina anche i rappresentanti dell'Istituto di gestione e finanzaimento.

3) *Il capo dell'azienda.* — Ogni azienda ha un capo che è politicamente e giuridicamente responsabile dell'andamento della produzione di fronte allo Stato e può essere rimosso e destituito quando la sua attività non risponda alle esigenze della produzione e alle norme sulla disciplina e alla tutela del lavoro.

Il capo dell'azienda a capitale pubblico è nominato dal Governo, su designazione dell'Istituto di gestione e finanziamento, fra i componenti del Consiglio di gestione che diano speciali garanzie per la loro preparazione e capacità tecnica.

Il capo dell'azienda privata è lo stesso imprenditore o un tecnico designato dal Consiglio di gestione.

Ogni unità aziendale, sia nelle imprese a capitale pubblico, sia in quelle a capitale privato, ha un capo scelto fra i tecnici, nell'azienda o fuori, e nominato dal Consiglio di gestione.

Il capo dell'azienda è politicamente e giuridicamente responsabile verso lo Stato dell'andamento della produzione nell'azienda e della disciplina aziendale.

In ogni azienda il Consiglio di fabbrica, eletto da tutti i lavoratori, impiegati e tecnici, delibera sui regolamenti interni e sulle controversie che possono sorgere nella loro applicazione ed esprime il proprio parere su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dal capo dell'azienda.

Gli utili distribuiti al capitale investito in un'impresa non possono superare un limite stabilito di anno in anno, conformemente alla situazione economica.

Una congrua ripartizione degli utili deve essere assicurata ai lavoratori. Gli utili che eccedono la rimunerazione del capitale e la partecipazione dei lavoratori vengono destinati allo Stato che li amministra e li impiega per mezzo dell'Istituto di gestione e finanziamento, per scopi di carattere sociale.

4) *I provvedimenti legislativi.* — Con successivi decreti verranno emanate le norme di attuazione e coordinamento con la legislazione vigente.

Anche con successivi decreti, verranno di volta in volta determinate le aziende nelle quali si dovrà procedere alla trasformazione del capitale privato in pubblico.

Il Governo può nominare propri commissari per la gestione di aziende per le quali questa misura è ritenuta utile in vista della loro trasformazione in imprese a capitale pubblico.

DOCUMENTO XI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE PER LA SOCIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Decreto legislativo 12 febbraio 1944, n. 375 *

IL DUCE

della Repubblica Sociale Italiana

Vista la Carta del Lavoro;

Vista la premessa fondamentale per la creazione della « nuova struttura della economia italiana » approvata dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 1944;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con il Ministro per la Giustizia

decreta

TITOLO I

DELLA SOCIALIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Art. 1 - *Imprese socializzate.* — Le imprese di proprietà privata che dalla data del 1° gennaio abbiano almeno un milione di capitale o impieghino almeno cento lavoratori, sono socializzate.

Sono altresì socializzate tutte le imprese di proprietà dello Stato, delle Provincie e dei Comuni nonché ogni altra impresa a carattere pubblico.

Alla gestione dell'impresa socializzata prende parte diretta il lavoro. L'ordinamento dell'impresa socializzata è disciplinato dal presente decreto e relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino col presente decreto.

---

* Da: *Gazzetta Ufficiale* 30 *giugno* 1944, *n.* 151.

Art. 2 - *Organi delle imprese socializzate.* — Gli organi delle imprese socializzate sono:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni o responsabilità limitata: il capo dell'impresa; l'assemblea; il consiglio di gestione; il collegio dei sindaci;

b) per le altre società e per le imprese individuali: il capo della impresa e il consiglio di gestione;

c) per le imprese di proprietà dello Stato e per le imprese a carattere pubblico che non abbiano forma di società: il capo dell'impresa; il consiglio di gestione; il consiglio dei revisori.

SEZIONE I

AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE SOCIALIZZATE

Capo I

Amministrazione delle imprese di proprietà privata aventi forma di società

Art. 3 — Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, fanno parte degli organi collegiali, membri eletti dai lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Art. 4 - *Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale.* — All'assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale intervenuto.

Il Consiglio di gestione, nominato dall'assemblea è formato per metà di membri scelti fra i soci e per metà di membri scelti fra i lavoratori, operai, impiegati amministrativi.

Il Collegio sindacale, pure nominato dall'Assemblea, è formato per metà di membri designati dai lavoratori e per metà di membri designati dai soci. Il Presidente del collegio sindacale è scelto fra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

Art. 5 - *Consiglio di gestione delle società che non sono per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.* — Nelle società non contemplate nel precedente articolo 3 il consiglio di gestione è formato da un numero di soci che verrà stabilito dallo statuto della società, e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori della impresa, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Art. 6 - *Poteri del Consiglio di gestione.* — Il consiglio di gestione delle imprese private aventi forma di società sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:

a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo ed allo svolgimento nel quadro nazionale stabilito dai competenti organi dello Stato;

b) esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nella impresa;

c) esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;

d) redige il bilancio dell'impresa e propone la ripartizione degli utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del Codice Civile.

Art. 7 - *Votazioni.* — Nelle votazioni tanto dell'assemblea quanto del consiglio di gestione, prevale, in caso di parità di voti, il voto del capo dell'impresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.

Art. 8 - *Cauzione dei membri del consiglio di gestione.* — I membri dei consigli di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dall'obbligo di prestare cauzione.

Art. 9 - *Capo dell'impresa.* — Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata il capo dell'impresa è eletto dall'assemblea fra persone di provata capacità tecnica o amministrativa nell'impresa o fuori.

Nelle altre imprese aventi forma di società il capo dell'impresa è nominato fra i soci con le modalità previste dagli atti costitutivi, dagli statuti e dai regolamenti delle società stesse.

Art. 10 - *Poteri del capo dell'impresa.* — Il capo dell'impresa dirige e rappresenta a tutti gli effetti l'impresa stessa; convoca e presiede l'assemblea, nelle imprese in cui esiste, convoca e presiede altresì il consiglio di gestione.

Egli ha le responsabilità e i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto nonché quelli previsti dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Capo II

Amministrazione delle imprese di proprietà privata individuale

Art. 11 - *Consiglio di gestione.* — Nelle imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo il regolamento della impresa dei lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.

Art. 12 - *Capo dell'impresa. Poteri del consiglio di gestione.* — Nelle imprese individuali l'Imprenditore, il quale assuma la figura giuridica di capo dell'impresa con la responsabilità e doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti, è coadiuvato nella gestione dell'impresa stessa dal consiglio di gestione.

L'imprenditore, capo dell'impresa deve riunire periodicamente e almeno una volta al mese il consiglio per sottoporgli le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa ed ogni anno alla chiusura della gestione per l'approvazione del bilancio e il riparto degli utili.

Capo III

Amministrazione delle imprese di proprietà dello Stato

Art. 13 - *Capo dell'impresa.* — Il capo dell'impresa di proprietà dello Stato è nominato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze su designazione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio di gestione dell'impresa o fra gli altri elementi dell'impresa stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali garanzie di comprovata capacità tecnica o amministrativa.

Il capo dell'impresa ha le responsabilità ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto di ogni impresa.

Art. 14 - *Consiglio di gestione.* — Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di rappresentanti eletti delle varie categorie dei lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, nonché di almeno un rappresentante proposto dall'Istituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze.

Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati dallo statuto dell'impresa.

Nessuno speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.

Art. 15 - *Poteri del consiglio di gestione.* — Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese di proprietà dello Stato, valgono le norme contenute nel precedente articolo.

Art. 16 - *Costituzione del Collegio dei revisori.* — Il collegio dei revisori delle imprese di proprietà dello Stato è costituito con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le finanze, su designazione dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Il compenso dei revisori è determinato dall'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Art. 17 - *Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.* — Nelle imprese di proprietà dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati dall'istituto di Gestione e Finanziamento.

Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonché lo scioglimento e le liquidazioni delle imprese di proprietà dello Stato sono proposti dall'Istituto di Gestione e Finanziamento sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro dell'Economia Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri Ministeri interessati.

Capo IV

Amministrazione delle imprese a carattere pubblico

Art. 18 - L'amministrazione delle imprese a carattere pubblico sarà regolata dalle norme di cui al capo I di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite in forma di società. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme di cui al capo III.

Capo V

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

Art. 19 - *Statuti e regolamenti delle imprese di proprietà privata.* — Tutte le imprese private aventi forma di società dovranno provvedere ad adeguare gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private individuali dovranno anch'esse redigere uno Statuto.

Gli Statuti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Economia Corporativa il quale li trasmetterà al Tribunale competente per territorio per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal codice civile.

Il Ministro per l'Economia Corporativa stabilirà con propri decreti il termine entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i nuovi statuti all'approvazione.

Art. 20 - *Atti costitutivi e statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico.* — Gli ordinamenti, gli atti costitutivi e gli statuti delle imprese di proprietà dello Stato e delle imprese a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione, sono approvati con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.

Art. 21 - *Modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori.* — I rappresentanti dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate, sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dell'impresa, operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici, fra i lavoratori delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di età ed almeno 5 di appartenenza alla impresa e che abbiano inoltre dimostrato fedeltà al lavoro e provata capacità tecnica e amministrativa.

SEZIONE II

RESPONSABILITA' DEL CAPO DELL'IMPRESA E DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 22 - *Responsabilità del capo dell'impresa.* — Il capo dell'impresa è personalmente responsabile di fronte allo Stato dell'andamento della produzione dell'impresa e può essere rimosso e sostituito a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che nei casi previsti dalle vigenti leggi, quando la sua attività non risponda alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della politica sociale dello Stato.

Art. 23 - *Sostituzione del capo dell'impresa di proprietà dello Stato.* — Nelle imprese di proprietà dello Stato la sostituzione del capo dell'impresa è disposta dal Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati, d'ufficio o su proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento o del Consiglio di gestione dell'impresa o dei revisori, premessi gli opportuni accertamenti.

Art. 24 - *Sostituzione del capo dell'impresa privata avente forma di società.* — Nelle società per azioni e a responsabilità limitata ed in accomandita per azioni la sostituzione del capo dell'impresa è deliberata dall'assemblea.

Nelle altre imprese aventi forma di società, la sostituzione del capo dell'impresa è regolata dagli statuti, e può, in ogni caso, essere promossa dal consiglio di gestione con la stessa procedura prevista dall'art. 25 e seguenti per le imprese private individuali.

E' in ogni caso facoltà del Ministro per l'Economia Corporativa di provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del Capo dell'impresa quando egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati all'art. 22.

Art. 25 - *Sostituzione del capo dell'impresa privata individuale.* — Nelle imprese private individuali l'imprenditore capo dell'impresa può essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura del Lavoro che ne dichiari la responsabilità.

L'azione per la dichiarazione di responsabilità può essere promossa dal consiglio di gestione dell'impresa, dall'istituto di Gestione e Finanziamento, qualora interessato nell'impresa e dal Ministero dell'Economia Corporativa, mediante istanza al procuratore di Stato presso la Corte d'Appello competente per territorio.

Art. 26 - *Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro.* — La Magistratura del Lavoro, sentito l'imprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio di gestione dell'impresa, il Ministero per l'Economia Corporativa e l'istituto di Gestione e Finanziamento in quanto interessato, premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell'imprenditore.

Contro la sentenza è ammesso ricorso per cassazione a norma dell'art. 426 del Cod. Proc. Civ.

Art. 27 - *Sanzioni contro il capo dell'impresa.* — A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro per l'Economia Corporativa adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell'impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell'impresa medesima con l'osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.

Art. 28 - *Misure cautelari.* — Pendente l'azione di cui agli articoli precedenti il Ministro per l'Economia Corporativa può sospendere con proprio decreto l'imprenditore, capo dell'impresa, dalla sua attività e nominare un Commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa.

Art. 29 - *Responsabilità dei membri del consiglio di gestione.* — Qualora il consiglio di gestione dell'impresa dimostri di non possedere sufficiente senso di responsabilità nell'ossolvimento dei compiti affidatigli per l'adeguamento dell'attività dell'impresa alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della repubblica, il Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, può disporre, premessi gli opportuni accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario per la temporanea gestione dell'impresa.

L'intervento del Ministro per l'Economia Corporativa può avvenire d'ufficio o su istanza dell'Istituto di Gestione e di Finanziamento, se interessato o dal capo dell'impresa o dell'assemblea o dei sindaci, ovvero dei revisori.

Art. 30 - *Sanzioni penali.* — Al capo dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.

TITOLO II

DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE IN PROPRIETA' DELLO STATO

Art. 31 - *Determinazioni delle imprese da passare in proprietà dello Stato.* — Le proprietà di imprese che interessino settori chiave per la inadempienza politica ed economica del paese, nonché le imprese fornitrici di materie prime, di energia e di servizi necessari al regolare svolgimento della vita sociale, può essere assunta dallo Stato a mezzo dell'I.Ge.Fi. secondo le norme del presente decreto.

Quando l'impresa comprenda aziende aventi attività produttive diverse, lo Stato può assumere la proprietà di parte soltanto dell'impresa stessa.

Lo Stato può inoltre partecipare al capitale di imprese private.

Art. 32 - *Procedura del passaggio delle imprese in proprietà dello Stato.* — Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri,

su proposta del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la proprietà.

Art. 33 - *Nomina e compiti del sindacatore.* — Con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa, ciascuna impresa per la quale sia stato deciso il passaggio di proprietà dello Stato, è sottoposta a sindacato e ne viene nominato un sindacatore.

Il sindacatore ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione dell'impresa e con l'Istituto di Gestione e Finanziamento, le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle quote di capitale per la loro conversione in Titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.

Art. 34 - *Nomina e compiti del Commissario del Governo.* — Il Ministro per l'Economia Corporativa può anche affidare la gestione straordinaria dell'impresa, di cui lo Stato intenda assumere la proprietà, ad un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori in carica.

In ogni caso alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art. 40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi di amministrazione dell'impresa sono sciolti di diritto e il sindacatore ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla nomina del capo dell'impresa.

Art. 35 - *Nullità dei negozi che modificano il rapporto di proprietà del capitale.* — Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il rapporto di proprietà nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in proprietà dello Stato, effettuati dal giorno dell'entrata in vigore del provvedimento che ordina il passaggio di proprietà.

Art. 36 - *Amministrazione del capitale delle imprese di proprietà dello Stato.* L'amministrazione del capitale delle imprese assunte in proprietà dello Stato è controllato dall'Istituto di Gestione e Finanziamento, ente pubblico con propria personalità giuridica.

La costituzione dell'Istituto e l'approvazione del relativo statuto saranno disposti con separato provvedimento.

Art. 37 - *Compiti dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.* — L'Istituto di Gestione e Finanziamento controlla l'attività delle imprese di cui all'art. 31, secondo le direttive del Ministro per l'Economia Corporativa e del Ministro per le Finanze ed amministra altresì le partecipazioni assunte dalle Stato in imprese private.

Art. 38 - *Trasformazione delle quote di capitale.* — Le quote di capitale già investite nelle imprese che passano in proprietà dello Stato vengono sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso l'Istituto di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dall'Istituto medesimo ai sensi dei successivi articoli.

Art. 39 - *Valore di trasformazione delle quote di capitale.* — La sostituzione delle quote di capitale già investite in ciascuna impresa che passa in proprietà dello Stato, con i titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale di dette quote di capitale.

Art. 40 - *Determinazione del valore delle quote di capitale.* — Il valore reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in proprietà dello Stato, sarà determinato con decreto del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta dell'Istituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con gli amministratori dell'impresa.

Contro il decreto del Ministro per l'Economia Corporativa è ammesso ricorso anche per il merito, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dell'impresa o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

Art. 41 - *Caratteristiche dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento.* I titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi, negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.

Essi vengono emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione. Per ciascuna serie il reddito sarà annualmente determinato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta dello Istituto di Gestione e Finanziamento, tenuto presente l'andamento dei relativi settori produttivi e quello generale della produzione.

Art. 42 - *Limitazione alla negoziabilità dei titoli.* — E' demandata al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito la facoltà di limitare la negoziabilità dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote di capitale, od anche di disporre l'iscrizione nei libri dello Istituto del credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la materiale consegna dei titoli.

Art. 43 - *Modalità del passaggio in proprietà dello Stato.* — Con il decreto che dispone il trapasso della proprietà dell'impresa allo Stato, o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative o di esecuzione sulle modalità e i termini del trapasso medesimo, nonché quelle altre norme, modalità e termini che si rendessero necessari ed opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per l'assegnazione e distribuzione dei titoli dell'Istituto di Gestione e Finanziamento agli aventi diritto.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 44 - *Determinazione degli utili.* — Gli utili netti delle imprese risultano dai bilanci compilati secondo le norme del codice civile e sulla base di una contabilità aziendale che sarà successivamente unificata con opportuni provvedimenti di legge.

Art. 45 - *Remunerazione del capitale.* — Sugli utili netti, dopo le assegnazioni di legge alla riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che saranno stabilite dagli statuti e regolamenti, è ammessa una remunerazione al capitale conferito nell'impresa, in una misura non superiore ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e l'esercizio del credito.

Art. 46 - *Assegnazione degli utili ai lavoratori.* — Gli utili delle imprese detratte le assegnazioni di cui all'articolo precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, in rapporto all'entità delle remunerazioni percepite nel corso dell'anno.

Tale ripartizione non potrà superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni nette corrisposte ai lavoratori nel corso dell'esercizio.

Le eccedenze saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dall'Istituto di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e produttiva.

Con separato provvedimento del Ministro per l'Economia Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze sarà approvato il regolamento di tale cassa.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti, entrerà in vigore il giorno stabilito con successivo decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.

Dal Quartier Generale, addì 12 febbraio 1944-XXII

MUSSOLINI
Tarchi
Pellegrini
Pisenti

PORTOGALLO

DOCUMENTO XII

COSTITUZIONE POLITICA DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Approvata con plebiscito il 19 marzo 1933, entrata in vigore l'11 aprile 1933, pubblicata nel « Diario do Goberno » l'11 agosto 1938, n. 185, I parte

PARTE I

DELLE GARANZIE FONDAMENTALI

TITOLO I

Della Nazione portoghese

Art. 1 - Il territorio del Portogallo è quello che attualmente gli appartiene, e comprende:

1) in Europa: il continente e gli arcipelaghi di Madera e delle Azzorre;

2) nell'Africa occidentale: l'arcipelago del Capo Verde, la Guinea, San Tomé e Principe e loro dipendenze, San Giovanni Battista del Soccorso, Cabinda e la Angola;

3) nell'Africa orientale: il Mozambico;

4) in Asia: lo Stato dell'India, Macao e Timor e relative dipendenze.

§ unico. La Nazione non rinuncia ai diritti che abbia o possa venire ad avere su qualsivoglia altro territorio.

Art. 2 - Nessuna frazione del territorio nazionale può essere acquistata da alcun Governo o Ente di diritto pubblico straniero, salvo per stabilimento di rappresentanza diplomatica e consolare, qualora esista reciprocità a favore dello Stato portoghese.

Art. 3 - Formano la Nazione tutti i cittadini portoghesi, residenti nel territorio o fuori di esso, i quali son considerati dipendenti dallo Stato e dalle leggi portoghesi, salvo le norme applicabili di diritto internazionale.

I documenti contenuti nella sezione Portogallo sono tratti da: Aldo Bizzarri *Origine e caratteri dello* « Stato nuovo » portoghese, ISPI, Milano, 1941.

§ unico. Gli stranieri che si trovino o risiedano in Portogallo sono pure soggetti allo Stato e alle leggi portoghesi, senza pregiudizio del disposto del diritto internazionale.

Art. 4 - La Nazione portoghese costituisce uno Stato indipendente, la sovranità del quale riconosce come limiti, nel campo interno, soltanto la morale e il diritto; e, nel campo internazionale, quelli che derivano dalle convenzioni o dai trattati liberamente contratti o dal diritto consuetudinario liberamente accettato, incombendogli il dovere di cooperare cogli altri Stati nella preparazione e nell'adozione di soluzioni che interessino la pace fra i popoli e il progesso umano.

§ unico. Il Portogallo propugna l'arbitrato come mezzo di dirimere le controversie internazionali.

Art. 5 - Lo Stato portoghese è una Repubblica unitaria e corporativa, basata sull'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, sul libero adito di tutte le classi ai benefizî della civiltà e sulla partecipazione di tutti gli elementi costitutivi della Nazione alla vita amministrativa e alla formazione delle leggi.

§ unico. L'uguaglianza dinanzi alla legge comporta il diritto di partecipare alle cariche pubbliche, a seconda della capacità o dei servizi prestati, e la negazione di qualsivoglia privilegio di nascita, nobiltà, titolo nobiliare, sesso o condizione sociale; salve, per quanto riguarda le donne, le differenze risultanti dalla loro natura e dalle necessità della famiglia, e, per quanto riguarda gli incarichi e i vantaggi dei cittadini, le differenze imposte dalla diversità delle circostanze o dalla natura delle cose.

Art. 6 - Incombe allo Stato di:

1) promuovere l'unità e stabilire l'ordine giuridico della Nazione, definendo e facendo rispettare i diritti e le garanzie imposti dalla morale, dalla giustizia o dalla legge, in favore degli individui, delle famiglie, delle autarchie locali e delle altre persone collettive, pubbliche o private;

2) coordinare, incoraggiare e dirigere tutte le attività sociali, facendo prevalere una giusta armonia di interessi nella legittima subordinazione di quelli particolari a quello generale;

3) adoperarsi pel miglioramento delle condizioni delle classi sociali meno favorite, evitando che esse abbiano a scendere sotto un minimo di vita umanamente sufficiente.

TITOLO II

Dei cittadini

Art. 7 - La legge civile determina come si acquisti e come si perda la qualità di cittadino portoghese. Questo gode dei diritti e delle garanzie stabiliti dalla Costituzione, salve, per quanto concerne i naturalizzati, le restrizioni fissate dalla legge.

§ unico. Degli stessi diritti e garanzie godono gli stranieri residenti in Portogallo, qualora la legge non stabilisca diversamente. Si eccettuano i diritti politici

e i diritti pubblici che si traducano in una carica statale, osservandosi tuttavia, per questi ultimi, la reciprocità di vantaggi concessi ai sudditi portoghesi da altri Stati.

Art. 8 - Costituiscono diritti e garanzie individuali dei cittadini portoghesi:

1) il diritto alla vita e all'integrità personale;

2) il diritto al buon nome e alla riputazione;

3) la libertà e inviolabilità di credenze e pratiche religiose, nessuno potendo essere, per causa di queste, perseguito, privato di un diritto, o esentato da qualsivoglia obbligo o dovere civico. Nessuno sarà costretto a rispondere della religione che professa, che non sia per inchieste statistiche ordinate per legge;

4) la libertà di espressione del pensiero sotto qualsivoglia forma;

5) la libertà d'insegnamento;

6) la inviolabilità del domicilio e il segreto della corrispondenza, nei termini che la legge determinerà;

7) la libertà di scelta della professione o del lavoro, dell'industria o del commercio, salvo le restrizioni legali richieste dal bene comune e le esclusività che soltanto lo Stato e i Corpi amministrativi potranno concedere a termini di legge, per motivi di riconosciuta utilità pubblica;

8) non esser privato della libertà personale né arrestato senza colpabilità provata, salvo nei casi previsti dai paragrafi 3 e 4;

9) non essere precessato, in materia criminale, se non in forza di una legge preesistente che dichiari punibili l'atto o l'omissione;

10) ottenere un'istruzione in contraddittorio, dandosi agli accusati, prima e dopo la prova della colpa, le necessarie garanzie di difesa;

11) non esser condannato a pene corporali perpetue, né alla pena di morte, salvo, per questa, il caso di guerra contro un Paese straniero, e quando la pena sia applicata sul teatro della guerra;

12) non subire confisca di beni, né trasferimento di qualsivoglia pena dalla persona del reo;

13) non essere arrestato per mancato pagamento di spese o bolli;

14) la libertà di riunione e di associazione;

15) il diritto di proprietà e il suo trasferimento, in vita o per causa di morte, nelle condizioni stabilite dalla legge civile;

16) non pagare imposte che non siano state fissate in base alla Costituzione;

17) il diritto di riparazione di ogni lesione effettiva, conforme a quanto disporrà la legge, potendo questa, in caso di lesioni morali, prescrivere che la riparazione sia pecuniaria;

18) il diritto di protesta o di petizione, di lagnanza o di ricorso, dinanzi agli organi della sovranità o a qualsivoglia autorità, in difesa dei propri diritti o dello interesse generale;

19) il diritto di resistere a qualsivoglia ordine che infranga le garanzie individuali, se queste non sieno sospese per legge, e di respingere colla forza l'aggressione particolare, quando non sia possibile ricorrere all'autorità pubblica;

20) ottenere la revisione delle sentenze in materia criminale, assicurandosi, da parte dell'Erario, il diritto d'indennizzo per perdite e danni, al reo o ai suoi eredi, mediante procedimento che la legge regolerà.

§ 1) La specificazione di questi diritti e garanzie non ne esclude qualsivoglia altri derivino dalla Costituzione o dalle leggi, intendendosi che i cittadini dovranno sempre farne uso senza offendere i diritti di terzi, né ledere gli interessi della società o i principî della morale.

§ 2) Leggi speciali regoleranno l'esercizio delle libertà d'espressione del pensiero, di insegnamento, di riunione e di associazione, dovendosi, quanto alla prima, impedire preventivamente o repressivamente il pervertimento dell'opinione pubblica nella sua funzione di forza sociale, e salvaguardare la buona riputazione dei cittadini, ai quali resterà assicurato il diritto di far inserire gratuitamente la rettifica o la difesa nella stessa pubblicazione periodica nella quale furono ingiuriati o calunniati, indipendentemente da qualsivoglia altra responsabilità o procedimento determinati per legge.

§ 3) E' autorizzato l'arresto, senza colpa provata, in flagrante delitto e nei seguenti reati consumati, frustati o tentati: contro la sicurezza dello Stato; falsificazione di moneta, carta moneta e titoli di Debito pubblico; omicidio volontario; furto domestico o rapina; furto, imbrogli o abuso di fiducia, praticati da un recidivo; fallimento fraudolento, incendio doloso; fabbricazione, detenzione o impiego di bombe esplosive ed altri simili congegni;

§ 4) All'infuori dei casi indicati nel paragrafo precedente, l'imprigionamento o la detenzione a domicilio o in uno stabilimento di cura per alienati si potranno praticare soltanto per ordine scritto dell'autorità competente, e non saranno mantenuti se l'accusato offra idonea cauzione o obbligo di residenza, qualora la legge lo consenta.

Si potrà, contro l'abuso di potere, usare del procedimento eccezionale dello *babeas corpus* nelle condizioni determinate da una legge speciale.

Art. 9 - A qualsivoglia impiegato dello Stato, dei Corpi amministrativi e delle persone collettive di utilità pubblica amministrativa o di compagnie contrattualmente legate ai sopraddetti, è garantito il diritto all'impiego per la durata del suo servizio militare.

Art. 10 - Lo Stato concederà onorificienze o ricompense ai cittadini che si distingueranno per i loro meriti personali o per le loro azioni civili o militari, o anche agli stranieri per opportunità internazionali, stabilendo la legge gli ordini, decorazioni, medaglie o diplomi a ciò destinati.

Art. 11 - E' vietato agli organi della Sovranità, unitamente o separatamente, di sospendere la Costituzione, o di restringere i diritti in essa sanciti, salvo nei casi previsti nella Costituzione stessa.

TITOLO III

Della famiglia

Art. 12 - Lo Stato assicura la costituzione e la difesa della famiglia, come fonte di conservazione e di sviluppo della razza, come base prima dell'educazione, della disciplina e dell'armonia sociale, e come fondamento dell'ordine politico, e amministrativo per la sua aggregazione e la sua rappresentanza nella parrocchia e nel municipio.

Art. 13 - La costituzione della famiglia si basa:

1) sul matrimonio e sulla prole legittima;

2) sull'uguaglianza di diritti e di doveri dei due coniugi riguardo al mantenimento e all'educazione dei figli legittimi;

3) sull'obbligo di registrare il matrimonio e la nascita dei figli.

§ 1) La legge civile fissa le norme relative alle persone e ai beni dei coniugi, alla patria potestà e alla sua sostituzione, ai diritti di successione in linea diretta o collaterale e al diritto degli alimenti.

§ 2) E' garantita ai figli legittimi la pienezza dei diritti necessari all'ordine e alla solidità della famiglia, riconoscendosi agli illegittimi adottati, anche ai nascituri, diritti convenienti alla loro posizione, specialmente quello degli alimenti, mediante inchiesta circa le persone alle quali incomba l'obbligo di fornirli.

Art. 14 - Per la difesa della famiglia, spetta allo Stato e alle autarchie locali di:

1) favorire la costituzione di focolari indipendenti e in condizioni di salubrità, e l'istituzione della casa familiare;

2) proteggere la maternità;

3) regolare le imposte in armonia coi carichi legittimi della famiglia e promuovere l'adozione del salario familiare;

4) facilitare ai padri il dovere di istruire e di educare i figli, cooperando con essi mercè la istituzione di pubbliche scuole e case di correzione, o favorendo istituzioni private intese allo stesso fine;

5) adottare tutte le provvidenze intese ad evitare la corruzione dei costumi.

Art. 15 - La registrazione dello stato civile dei cittadini è di competenza dello Stato.

TITOLO IV

Degli organismi corporativi

Art. 16 - Spetta allo Stato di autorizzare, salvo disposizione di legge in contrario, tutti gli organismi corporativi, morali, culturali o economici, e di promuovere ed aiutarne la formazione.

Art. 17 - Gli organismi corporativi di cui all'articolo precedente, si proporranno principalmente scopi scientifici, letterarii, artistici o di educazione fisica; di assistenza, di beneficienza o di carità; di perfezionamento tecnico o di solidarietà d'interessi.

§ unico. La costituzione e le funzioni dei detti organismi saranno regolate da norme speciali.

Art. 18 - Possono far parte degli organismi corporativi, nei termini che la legge fisserà, gli stranieri domiciliati in Portogallo: a questi è però vietato di intervenire nell'esercizio dei diritti politici attribuiti a detti organismi.

TITOLI V

Della famiglia, degli organismi corporativi e delle autarchie come elementi politici

Art. 19 - Appartiene esclusivamente alle famiglie il diritto di eleggere le Giunte parrocchiali.

§ unico. Questo diritto è esercitato dal capo-famiglia.

Art. 20 - Negli organismi corporativi saranno organicamente rappresentate tutte le attività della Nazione, spettando ad esse di partecipare alle elezioni dei Consigli comunali e provinciali e alla costituzione della Camera Corporativa.

Art. 21 - All'organizzazione politica dello Stato concorrono le Giunte parrocchiali coll'elezione dei Consigli comunali, e questi coll'elezione delle Giunte provinciali. Nella Camera Corporativa saranno rapresentate le autarchie locali.

TITOLO VI

Dell'opinione pubblica

Art. 22 - L'opinione pubblica è elemento fondamentale della politica e della amministrazione del Paese; spettando allo Stato di difenderla da tutti i fattori che la sviino contro la verità, la giustizia, la corretta amministrazione e il buon costume.

Art. 23 - La stampa esercita una funzione di carattere pubblico, in virtù della quale essa non potrà rifiutarsi, su argomenti di interesse nazionale, ad inserire note ufficiose di dimensioni ordinarie che sieno dettate dal Governo.

TITOLO VII

Dell'ordine amministrativo

Art. 24 - I pubblici funzionari sono al servizio della collettività e non di qualsivoglia partito od organismo di interessi particolari, spettando a loro di rispettare e far rispettare l'autorità dello Stato.

Art. 25 - Sono sottoposti alla disciplina prescritta nell'articolo precedente gli impiegati delle autarchie locali e degli enti di utilità pubblica amministrativa e altresì quelli che lavorano in imprese esercitanti servizî d'interesse pubblico.

Art. 26 - La sospensione voluta di servizi pubblici o di interesse collettivo comporterà l'esonero dei colpevoli, senza pregiudizio delle altre responsabilità prescritte dalla legge.

Art. 27 - Non è consentito di cumulare, salvo nelle condizioni previste dalla legge, impieghi dello Stato o delle autarchie locali, o di quello e di queste.

§ unico. Il regime dellle incompatibilità, sia delle cariche pubbliche, sia di queste coll'esercizio di altre professioni, sarà definito in una legge speciale.

Art. 28 - Tutti i cittadini sono obbligati a prestare allo Stato e alle autarchie locali cooperazione e servizî in armonia colle leggi, ed a contribuire, conformemente ai loro beni, ai pubblici gravami.

TITOLO VIII

Dell'ordine economico e sociale

Art. 29 - L'organizzazione economica della Nazione dovrà realizzare il massimo di produzione e di ricchezza socialmente utile, e stabilire una vita collettiva dalla quale risultino potenza per lo Stato e giustizia fra i cittadini.

Art. 30 - Lo Stato regolerà i rapporti dell'economia nazionale con quella degli altri Paesi in obbedienza al criterio di una adeguata cooperazione, senza pregiudizio dei vantaggi commerciali da ottenere specialmente da alcuni di quelli o della difesa indispensabile contro minacce o attacchi esterni.

Art. 31 - Lo Stato ha il diritto e il dovere di coordinare e regolare dall'alto la vita economica e sociale coi seguenti obiettivi:

1) stabilire l'equilibrio della popolazione, delle professioni, degli impieghi, del capitale e del lavoro;

2) difendere l'economia nazionale dagli sfruttamenti agrarî, industriali e commerciali di carattere parassitario o incompatibili coi superiori interessi della vita umana;

3) raggiungere il minor prezzo e il maggior salario compatibili colla giusta rimunerazione di altri fattori della produzione, mediante il perfezionamento della tecnica, dei servizî e del credito;

4) favorire il popolamento dei territorî nazionali, proteggere gli emigranti e disciplinare l'emigrazione.

Art. 32 - Lo Stato favorirà le attività economiche private che, a relativa parità di costo, sieno più redditizie, senza pregiudizio del benefizio sociale attribuito e della protezione dovuta alle piccole industrie domestiche.

Art. 33 - Lo Stato può intervenire direttamente nella gestione delle attività economiche private soltanto quando debba finanziarle, e per conseguire benefizi sociali maggiori di quelli che si otterrebbero senza il suo intervento.

§ unico. Sono pure soggetti alla condizione prevista nell'ultima parte di questo articolo gli sfruttamenti a scopo di lucro dello Stato, anche se si svolgano in regime di libera concorrenza.

Art. 34 - Lo Stato promuoverà la formazione e lo sviluppo dell'economia nazionale corporativa, vegliando a che i suoi elementi non tendano a stabilire fra se stessi una concorrenza sregolata e contraria ai giusti obiettivi della società e di essi stessi, ma bensì a collaborare insieme come membri della stessa collettività.

Art. 35 - La proprietà, il capitale e il lavoro esercitano una funzione sociale, in regime di cooperazione economica e di solidarietà potendo la legge determinare le condizioni del loro impiego o del loro sfruttamento conformemente al fine collettivo.

Art. 36 - Il lavoro, sia comune che specializato o tecnico, può essere associato all'impresa nel modo che le circostanze consiglieranno.

Art. 37 - Solo gli organismi corporativi di natura economica autorizzati dallo Stato, nei termini di legge, possono stabilire contratti collettivi di lavoro, essendo nulli quelli che fossero stabiliti senza il loro intervento.

Art. 38 - Le controversie riferentesi ai rapporti collettivi del lavoro sono di di competenza di tribunali speciali.

Art. 39 - Nei rapporti economici tra capitale e lavoro, non è permessa la sospensione d'attività di qualsivoglia delle parti allo scopo di far trionfare i rispettivi interessi.

Art. 40 - E' diritto e dovere dello Stato di difendere la morale, la salubrità dell'alimentazione e la igiene pubblica.

§ unico. Sarà ostacolato, come contrario all'economia e alla morale pubblica, il cumulo di impieghi in imprese private.

Art. 41 - Lo Stato promuove e favorisce gli istituti di solidarietà, di previdenza, di cooperazione e di mutualità.

TITOLO IX

Dell'educazione, dell'insegnamento e della cultura nazionale

Art. 42 - L'educazione e l'istruzione sono obbligatorie e spettano alla famiglia e agli istituti pubblici e privati in coperazione con essa.

Art. 43 - Lo Stato manterrà pubblicamente scuole primarie, complementari, medie superiori e istituti di alta cultura.

§ 1) L'insegnamento primario elementare è obbligatorio, e può essere impartito nella casa, in scuole private o in scuole pubbliche.

§ 2) Le arti e le scienze saranno incoraggiate e protette nel loro sviluppo, insegnamento e diffusione, quando sieno rispettate la Costituzione, la gerarchia e l'azione coordinatrice dello Stato.

§ 3) L'insegnamento impartito dallo Stato mira, oltrecché al rinvigorimento fisico ed al perfezionamento delle facoltà intellettuali, alla formazione del carattere, del valore professionale e di tutte le virtù morali e civiche, essendo quelle orientate dai principi della dottrina e della morale cristiana, tradizionali del Paese.

§ 4) Non è soggetto ad autorizzazione l'insegnamento religioso nelle scuole private.

Art. 44 - E' libera la istituzione di scuole private parallele a quelle dello Stato, rimanendo esse soggette alla vigilanza di questo e potendone essere sussidiate ovvero parificate all'effetto di rilasciare diplomi, quando i loro programmi e la categoria del rispettivo personale insegnante non sieno inferiori a quelli degli istituti pubblici similari.

TITOLO X

Delle relazione dello Stato colla Chiesa Cattolica e del regime dei culti

Art. 45 - E' libero il culto pubblico o privato di tutte le religioni, potendo le stesse organizzarsi liberamente in armonia colle norme della propria gerarchia e disciplina, costituendo per tal modo associazioni ed organizzazioni alle quali lo Stato riconosce esistenza civile e personalità giuridica.

§ unico. Si eccettuano gli atti di culti incompatibili colla vita e la integrità fisica della persona umana e coi buoni costumi.

Art. 46 - Senza pregiudizio di quanto è disposto dai Concordati nella sfera del Patronato, lo Stato mantiene il regime di separazione in rapporto alla Chiesa Cattolica ed a qualsivoglia altra religione o culto praticati nel territorio portoghese, e i rapporti diplomatici tra la Santa Sede e il Portogallo, con rappresentanza reciproca.

Art. 47 - Nessun tempio, edificio, dipendenza od oggetto di culto assegnati ad una religione potrà essere dallo Stato destinato a qualsivoglia altro fine.

Art. 48 - I pubblici cimiteri hanno carattere secolare, potendo i ministri di qaulsivoglia religione praticarvi liberamente i rispettivi riti.

TITOLO XI

Del demanio pubblico e privato dello Stato

Art. 49 - Appartengono al demanio pubblico dello Stato:

1) i giacimenti minerali, le sorgenti di acque minerali-medicamentose ed altre risorse esistenti nel sottosuolo;

2) le acque marittime, coi rispettivi letti ;

3) i laghi, le lagune e i corsi d'acqua navigabili o fluviali, coi rispettivi letti o alvei, ed inoltre quelli che, per decreto speciale, sieno riconosciuti di utilità pubblica come suscettibili di produzione di energia elettrica, nazionale o regionale, o per irrigazione;

4) i canali aperti dallo Stato;

5) le zone aeree sovrastanti al territorio, al disopra dei limiti che la legge fisserà a favore del proprietario del suolo;

6) le ferrovie d'interesse pubblico di qualunque genere, le strade e vie pubbliche;

7) le zone territoriali riservate per la difesa militare;

8) ogni altro bene soggetto per legge al regime del demanio pubblico.

§ 1) I poteri dello Stato sui beni del demanio pubblico e l'uso di questi da parte dei cittadini sono regolati dalla legge e dalle convenzioni internazionali riconosciute dal Portogallo, sempre rimanendo salvi, per lo Stato, i suoi diritti preesistenti e, per i privati, i diritti acquisiti, potendo questi tuttavia essere oggetto di esproprio determinato dall'interesse pubblico e mediante congruo indennizzo.

§ 2) Dalle risorse indicate nel n. 1 sono espressamente eccettuate le rocce e terre comuni e i materiali normalmente impiegati nelle costruzioni.

§ 3) Lo Stato procederà alla delimitazione dei terreni che, costituendo proprietà privata, confinino con beni del demanio pubblico.

Art. 50 - L'amministrazione dei beni del demanio privato dello Stato appartiene, nel Continente e nelle isole adiacenti, al Ministero delle Finanze, salvo i casi in che sieno espressamente attribuiti ad altri Dicasteri.

Art. 51 - Non può essere alienato qualsivoglia bene o diritto dello Stato che interessi il suo prestigio o le superiori opportunità nazionali.

Art. 52 - Son posti sotto la protezione dello Stato i monumenti artistici, storici e naturali, e gli oggetti artistici ufficialmente riconosciuti tali, essendone proibita l'alienazione a favore di stranieri.

TITOLO XII

Della difesa nazionale

Art. 53 - Lo Stato assicura l'esistenza e il prestigio delle istituzioni militari di terra e di mare, volute dalle supreme necessità di difesa dell'integrità nazionale e dal mantenimento dell'ordine e della pace pubblica.

§ unico. L'organizzazione militare è una per tutto il territorio.

Art. 54 - Il servizio militare è generale e obbligatorio. La legge fissa i modi nei quali esso deve esser prestato.

Art. 55 - La legge regolerà l'organizzazione della Nazione per il tempo di guerra, in base al criterio della nazione armata.

Art. 56 - Lo Stato promuove, protegge ed aiuta istituzioni civili che abbiano per fine di addestrare e disciplinare la gioventù coll'intento di prepararla a compiere i suoi doveri militari e patriottici.

Art. 57 - Nessun cittadino può tenere od ottenere un impiego dello Stato o delle autarchie locali, se non abbia soddisfatto gli obblighi ai quali sia soggetto per la legge militare.

Art. 58 - Lo Stato garantisce protezione e pensioni a coloro che sieno rimasti invalidi in servizio militare per la difesa della Patria o dell'ordine, ed altresì alle famiglie di coloro che vi abbian perso la vita.

TITOLO XIII

Delle amministrazioni di interesse collettivo

Art. 59 - Sono considerate di interesse collettivo ed asoggettate a regimi speciali di amministrazione, al concorso, alla sovrintendenza o alla vigilanza dello Stato, conformemente alle necessità della sicurezza pubblica, della difesa nazionale e dei rapporti economici e sociali, tutte le imprese che tendano all'uso e allo sfruttamento delle cose facenti parte del dominio pubblico dello Stato.

Art. 60 - Obbediranno a regole uniformi, senza pregiudizio, nei particolari, di necessarie specializzazioni:

1) l'apertura o la modificazione delle comunicazioni terrestri, fluviali, marittime ed aeree, qualunque siano il loro genere ed i loro fini;

2) la costruzione delle opere di sfruttamento di acque o di carboni minerali per la produzione di energia elettrica, e altresì la costruzione di reti per il trasporto, il rifornimento o la distribuzione della medesima, ed anche le opere generali di idraulica agraria;

3) lo sfruttamento dei servizi pubblici relativi alle suddette comunicazioni, opere e reti.

Art. 61 - Lo Stato promuoverà la realizzazione dei miglioramenti pubblici menzionati nell'articolo precedente, e segnatamente lo sviluppo della marina mercantile nazionale, avendo soprattutto in vista il collegamento coi possedimenti ultramarini e coi Paesi nei quali i Portoghesi sieno numerosi.

Art. 62 - Le tariffe di sfruttamento di servizî pubblici concessi sono soggette a regolamentazione e a vigilanza da parte dello Stato.

TITOLO XIV

Delle finanze dello Stato

Art. 63 - Il bilancio generale dello Stato per il continente e le isole adiacenti è unico, comprendendo la totalità delle entrate e delle spese pubbliche, anche quelle dei servizî autonomi, delle quali possono esser pubblicate a parte speciali tabelle.

Art. 64 - Il bilancio generale dello Stato è annualmente stabilito e messo in esecuzione dal Governo, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e specialmente alla legge di autorizzazione prevista nel n. 4 dell'art. 91.

Art. 65 - Le spese corrispondenti ad obblighi legali o contrattuali dello Stato o permanenti per loro natura o scopo, compresi gli oneri di interessi e ammortizzazione del Debito pubblico, devono essere prese come base per fissare le imposte ad altri redditi dello Stato.

Art. 66 - Il bilancio deve contenere le riserve indispensabili per coprire la totalità delle spese.

Art. 67 - Lo Stato potrà contrarre prestiti soltanto per impieghi di carattere straordinario per incoraggiamento all'economia, per ammortizzazione di altri prestiti, per accrescimento indispensabile del patrimonio nazionale o per necessità imperiose di difesa e salute pubblica.

§ unico. Si possono tuttavia ottenere, mediante debito fluttuante, i supplementi necessari, come rappresentazione di entrate della gestione in corso; alla fine della quale, dev'esserne fatta la liquidazione o il Tesoro autorizzato a farla colle sue casse.

Art. 68 - Lo Stato non può ridurre, a detrimento dei portatori di titoli, il capitale o l'interesse del Debito pubblico consolidato, potendo però convertirlo nei termini di diritto.

Art. 69 - Non possono essere oggetto di consolidamento forzato i debiti da depositi effettuati nelle casse dello Stato o negli istituti di credito che gli appartengono.

Art. 70 - La legge stabilisce i principî generali relativi:

1) alle imposte;

2) alle tasse da percepirsi sui servizî pubblici;

3) all'amministrazione e allo sfruttamento dei beni e delle imprese dello Stato.

§ 1) In materia di imposte, la legge determinerà: l'incidenza, la tassa, le esenzioni alle quali dia luogo, i reclami e i ricorsi ammessi a favore del contribuente.

§ 2) La esazione di imposte stabilite a tempo indeterminato o a periodo fisso che superi la durata di una gestione è subordinata ad autorizzazione della Assemblea Nazionale.

PARTE II

DELL'ORGANIZZAZIONE POLITICA DELLO STATO

TITOLO I

Della Sovranità

Art. 71 - La Sovranità risiede nella Nazione ed ha per organi il Capo dello Stato, l'Assemblea Nazionale, il Governo e i Tribunali.

TITOLO II

Del Capo dello Stato

Capitolo I

Dell'elezione del Presidente della Repubblica e delle sue prerogative

Art. 72 - Il Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica eletto dalla Nazione.

§ 1) Il Presidente è eletto per sette anni.

§ 2) L'elezione si effettua nella domenica più prossima al sessantesimo giorno prima del termine di ogni periodo presidenziale, per suffragio diretto dei cittadini elettori.

§ 3) La verifica finale dei voti è fatta dal Tribunale Supremo di Giustizia che proclamerà Presidente il cittadino che abbia otteunto il maggior numero di voti.

Art. 73 - Soltanto può essere eletto Presidente della Repubblica un cittadino portoghese che abbia superato i 35 anni, che sia nel pieno possesso dei suoi diritti civili e politici, e che abbia sempre goduto della nazionalità portoghese.

§ unico. Se l'eletto è membro dell'Assemblea Nazionale, perderà il mandato.

Art. 74 - Sono ineleggibili alla carica di Presidente della Repubblica i parenti sino al 6° grado dei Re di Portogallo.

Art. 75 - Il Presidente eletto assume la sue funzioni nel giorno nel quale spira il mandato del suo predecessore, e prende possesso dinanzi all'Assemblea Nazionale, pronunziando la seguente formula di giuramento:

« Giuro di mantenere e di seguire lealmente e fedelmente la Costituzione della Repubblica, di osservare le leggi, di promuovere il bene generale della Nazione, di sostenere e difendere l'integrità e l'indipendenza della Patria portoghese ».

Art. 76 - Il Presidente della Repubblica può recarsi in Paese straniero soltanto con il consenso dell'Assemblea Nazionale e del Governo.

§ unico. La inosservanza del disposto di questo articolo comporta, di pieno diritto, la perdita della carica.

Art. 77 - Il Presidente della Repubblica percepisce un'indennità, che sarà fissata prima della sua elezione, e può scegliere due proprietà della Nazione che desideri utilizzare come sede della Segreteria della Presidenza e come residenza sua e delle persone della sua famiglia.

Art. 78 - Il Presidente della Repubblica risponde direttamente ed esclusivamente dinanzi alla Nazione degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, essendo tale esercizio e la sua magistratura indipendenti da qualsivoglia voto della Assemblea Nazionale.

§ unico. Per reati estranei all'esercizio delle sue funzioni, il Presidente risponderà dinanzi ai tribunali comuni, ma soltanto al termine del suo mandato.

Art. 79 - Il Presidente della Repubblica può rinunziare alla carica con messaggio diretto alla Nazione e pubblicato nel *Diario do Governo* (Gazzetta Ufficiale).

Art. 80 - In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, per morte, rinunzia, impossibilità fisica permanente del Presidente o per allontanamento in

Paese straniero senza il consenso dell'Assemblea Nazionale e del Governo, il nuovo Presidente sarà eletto entro il periodo massimo di sessanta giorni.

§ 1) La impossibilità fisica permanente del Presidente dev'essere riconosciuta dal Consiglio di Stato, a tal uopo convocato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, in caso affermativo, farà pubblicare nel *Diario do Governo* (Gazzetta Ufficiale) la dichiarazione di vacanza della Presidenza.

§ 2) Sinché non abbia avuto luogo l'elezione prevista in quest'articolo, o quando, per qualsivoglia motivo, esista impedimento transitorio delle funzioni presidenziali, il Presidente del Consiglio rimarrà investito delle attribuzioni del Capo dello Stato, in una con quelle della sua carica.

Capitolo II

Delle attribuzioni del Presidente della Repubblica

Art. 81 - Spetta al Presidente della Repubblica di:

1) nominare il Presidente del Consiglio e i ministri fra i cittadini portoghesi, e dispensarli dalla carica;

2) aprire solennemente la prima sessione legislativa di ogni legislatura e dirigere messaggi all'Assemblea Nazionale, indirizzandosi al presidente, che dovrà leggerli nella prima seduta dopo che li abbia ricevuti;

3) fissare, conformemente alla legge elettorale, il giorno per le elezioni generali o supplementari dei deputati;

4) dare all'Assemblea Nazionale poteri di Costituente, e sottomettere a plebiscito nazionale le alterazioni della Costituzione che si riferiscono alla funzione legislativa o ai suo organi, a termini dell'articolo 135, n. 1 e 2;

5) convocare straordinariamente, per urgente necessità pubblica, l'Assemblea Nazionale, per deliberare su determinati oggetti, e aggiornarne le sessioni, senza pregiudizio della durata fissata per la sessione legislativa di ogni anno;

6) sciogliere l'Assemblea Nazionale, quando lo esigano i superiori interessi della Nazione;

7) rappresentare la Nazione e dirigere la politica estera della Stato: preparare convenzioni internazionali e negoziare trattati di pace e di alleanza, di arbitrato e di commercio, sottoponendoli, per mezzo del Governo, all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

8) graziare e commutare le pene. La grazia non può essere concessa prima del compimento delle metà della pena;

9) promulgare e far promulgare le leggi e le risoluzioni dell'Assemblea Nazionale, così come i decreti-legge e i regolamenti, e firmare tutti i decreti individuali sotto pena di nullità.

Art. 82 - Gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal Presidente del Consiglio e dal ministro o dai ministri competenti, sotto pena di nullità.

§ unico. Non hanno bisogno di controfirma:

1) la nomina e la dispensa del Presidente del Consiglio;

2) i messaggi diretti all'Assemblea Nazionale;

3) il messaggio di rinunzia alla carica.

Capitolo III

Del Consiglio di Stato

Art. 83 - Accanto al Presidente della Repubblica funziona il Consiglio di Stato, composto dei membri seguenti:

1) il Presidente del Consiglio dei ministri;

2) il Presidente dell'Assemblea Nazionale;

3) il Presidente della Camera Corporativa;

4) il Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia;

5) il Procuratore Generale della Repubblica;

6) cinque uomini politici di superiore competenza, nominati a vita dal Capo dello Stato.

Art. 84 - Il Consiglio di Stato sarà udito dal Presidente della Repubblica prima di esercitare le attribuzioni che si riferiscono ai nn. 4, 5 e 6 dell'art. 81 e al paragrafo unico dell'art. 87, e in tutte le circostanze gravi della vita dello Stato, potendo pure essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario.

TITOLO III

Dell'Assemblea Nazionale

Capitolo I

Della costituzione dell'Assemblea Nazionale.

Art. 85 - L'Assemblea Nazionale è composta di novanta deputati eletti per suffragio diretto dei cittadini elettori, con mandato della durata di quattro anni.

§ 1) Con legge speciale saranno determinati i requisiti di eleggibilità dei deputati, l'organizzazione dei collegi elettorali e il sistema d'elezione.

§ 2) Nessuno può essere contemporaneamente membro dell'Assemblea Nazionale e della Camera Corporativa.

§ 3) Le vacanze che si formino nell'Assemblea Nazionale, quando raggiungano il numero fissato dalla legge elettorale, fino al limite della quarta parte del numero legale dei Deputati, sono colmate per mezzo di elezioni supplementari, i nuovi mandati spirando col termine della legislatura.

§ 4) I Deputati possono rinunciare al mandato, ma l'efficacia della rinuncia dipende dall'accettazione dell'Assemblea o del suo Presidente, secondo che sia presentata durante le sessioni o nell'intervallo. Gli effetti della rinuncia, se accolta, si producono soltanto a partire dalla accettazione.

Art. 86 - Spetta all'Assemblea Nazionale di verificare e riconoscere i poteri dei proprî membri, di eleggere i proprî uffici, di elaborare il proprio regolamento interno e di regolare la propria disciplina.

Art. 87 - Se l'Assemblea Nazionale fosse sciolta, le elezioni debbono effettuarsi entro sessanta giorni, in base alla legge elettorale vigente al momento dello scioglimento. Le nuove Camere si riuniranno entro i trenta giorni successivi alla chiusura delle operazioni elettorali, se non fosse conchiusa la sessione legislativa dell'annata in corso, e dureranno per una legislatura completa, senza contare il tempo in che abbiano funzionato a complemento della sessione legislativa antecedente, e senza pregiudizio del diritto di scioglimento.

§ unico. Il periodo di sessanta giorni fissato in quest'articolo può essere prorogato fino a sei mesi, se ciò sia consigliato dai superiori interessi del Paese.

Art. 88 - Dopo l'ultima sessione legislativa ordinaria del quadriennio, l'Assemblea Nazionale sussisterà sino alla verifica del risultato delle nuove elezioni generali.

Capitolo II

Dei membri dell'Assemblea Nazionale

Art. 89 - I membri dell'Assemblea Nazionale godono delle seguenti immunità e indennità:

a) sono inviolabili per le opinioni e i voti che emettono nell'esercizio del loro mandato, colle restrizioni derivanti dai §§ 1 e 2;

b) non posono essere giurati, periti o testimoni senza autorizzazione della Assemblea;

c) non possono essere arrestati né imprigionati senza l'assenso dell'Assemblea, eccetto il caso di reato cui corrisponda la pena dell'esilio o altra equivalente nella scala penale, e, in tal caso, quando siano in flagrante delitto o per mezzo di mandato giudiziale;

d) inizìato il procedimento penale contro un Deputato e indiziato questi con mandato di comparizione o equivalente, il giudice ne darà comunicazione

all'Assemblea, la quale, all'infuori del caso previsto nell'ultima parte del comma *c)* di quest'articolo, deciderà se il deputato debba o no essere sospeso per effetto dalla conseguenza del processo;

e) hanno diritto ad una indennità nei termini che la legge elettorale fisserà.

§ 1) L'inviolabilità per le opinioni ed i voti non esenta i membri della Assemblea dalla responsabilità civile e criminale per diffamazione, calunnia e ingiuria, oltraggio alla morale pubblica o incitamento pubblico al delitto.

§ 2) L'Assemblea Nazionale può ritirare il mandato ai deputati che emettano opinioni contrarie all'esistenza del Portogallo come Stato indipendente o che, in qualsivoglia altro modo, incitino al sovvertimento violento dell'ordine politico e sociale.

§ 3) Le immunità e indennità stabilite nei commi *b), d)* ed *e)* sussistono soltanto durante l'esercizio effettivo delle funzioni legislative.

Art. 90 - Comporta la perdita del mandato per i membri dell'Assemblea Nazionale:

1) accettare dal Governo, o da qualsivoglia Governo straniero, impiego restribuito o commissione sussidiata;

2) esercitare le proprie rispettive cariche durante il funzionamento effettivo dell'Assemblea Nazionale, se funzionari pubblici, civili o militari;

3) coprire posti d'amministrazione, di gestione o di vigilanza, che non siano esercitati per nomina governativa, ovvero di consulenza giuridica o tecnica in imprese o società costituite per contratti o concessioni speciali dello Stato, o che da questo abbiano privilegi non conferiti per legge generale, o sussidi o garanzia di reddito o d'interesse.

4) stipulare contratti con il Governo;

5) essere concessionari, contraenti o soci di contraenti di concessioni, appalti o imprese pubbliche, ovvero, partecipare a operazioni finanziarie dello Stato.

§ 1) Sono eccettuate dal disposto di cui al numero 1:

a) le missioni diplomatiche temporanee e le commissioni o comandi militari che non comportino residenza fuori del Continente;

b) le nomine per successione, le promozioni legali, le conferme in ruolo, e le nomine a posti equivalenti risultanti da riforma di servizi;

c) le nomine che per legge sono fatte dal Governo in seguito a concorso, su proposta di enti cui legalmente spetti fare indicazione o scelta di funzionari.

§ 2) I casi di cui ai numeri 4 e 5 comportano inoltre la nullità dei contratti o atti ivi previsti.

Capitolo III

Delle attribuzioni dell'Assemblea Nazionale

Art. 91 - Spetta all'Assemblea Nazionale di:

1) fare le leggi, interpretarle, sospenderle e revocarle;

2) vegliare all'osservanza della Costituzione e delle leggi;

3) esaminare i conti relativi ad ogni anno economico, che le saranno presentati colla relazione e la decisione del Tribunale dei Conti, se questo li abbia riveduti, e tutti gli altri elementi che occorrano per il suo giudizio;

4) autorizzare il Governo, entro il 15 dicembre d'ogni anno, a percepire le entrate dello Stato e a pagare le spese pubbliche nella gestione successiva, definendo nella rispettiva legge di autorizzazione i criterî ai quali deve essere subordinato il Bilancio nella parte delle spese l'ammontare delle quali non è determinato in armonia con leggi preesistenti;

5) autorizzare il Governo a contrarre prestiti e ad altre operazioni di credito che non sieno di debito fluttuante, stabilendo le condizioni di massima nelle quali possano farsi;

6) autorizzare il Capo dello Stato a far la guerra, se non vi sia luogo a ricorrere ad arbitraggio, o se questo sia fallito, salvo il caso di aggressione effettiva o imminente da parte di forze straniere, e a concludere la pace;

7) approvare, nei termini del n. 7 dell'art. 81, le convenzioni e i trattati internazionali;

8) dichiarare lo stato d'assedio, con sospensione totale o parziale delle garanzie costituzionali, in uno o più punti del territorio nazionale, in caso di aggressione effettiva o imminente da parte di forze straniere, o pel fatto che la sicurezza e l'ordine pubblico sieno gravemente turbati o minacciati;

9) definire i confini dei territorî della Nazione;

10) concedere amnistie;

11) prender conoscenza dei messaggi del Capo dello Stato;

12) deliberare sulla revisione della Costituzione prima che sia decorso il decennio;

13) conferire al Governo poteri legislativi.

Art. 92. - Le leggi votate dall'Assemblea Nazionale debbono limitarsi alla approvazione delle linee generali dei regimi giuridici; non potendosi però contestare fondatamente come violazione di tale principio, la legittimità costituzionale di qualsivoglia precetto in esse contenuto.

Art. 93 - Formano, pertanto, necessariamente materia di legge:

a) l'organizzazione della difesa nazionale;

b) l'istituzione o la soppressione di servizî pubblici;

c) il peso, valore e titolo delle monete;

d) il tallone dei pesi e delle misure;

e) l'istituzione di banche o istituti di emissione e le norme per regolare la circolazione fiduciaria;

f) l'organizzazione dei tribunali.

Capitolo IV

Del funzionamento dell'Assemblea Nazionale e della promulgazione delle leggi e delle risoluzioni

Art. 94 - L'Assemblea Nazionale tiene le proprie sessioni con una durata di tre mesi improrogabili, a cominciare dal 25 novembre d'ogni anno, salvo il disposto degli articoli 75, 76 e 81 n. 5.

§ unico. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale può interromperne il funzionamento effettivo, quando lo ritenga conveniente, senza pregiudizio della durata fissata nel presente articolo per la sessione legislativa, sempre che la sua chiusura non sia posteriore al 30 di aprile.

Art. 95 - L'Assemblea Nazionale funziona in sedute plenarie deliberative e in sedute di studio.

§ 1) Le sedute deliberative sono pubbliche, salvo risoluzione in contrario della Assemblea o del suo Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, essendo presente la maggioranza del numero legale dei suoi membri.

§ 2) Le sedute di studio non saranno pubbliche.

Art. 96 - I membri dell'Assemblea Nazionale possono ascoltare, consultare, o sollecitare informazioni da qualsiasi corporazione o ufficio statale su argomenti di pubblica amministrazione; gli uffici statali tuttavia non possono rispondere senza previa autorizzazione del rispettivo Ministro, al quale è lecito rifiutarla soltanto per segreto di Stato.

Art. 97 - L'iniziativa della legge compete indistintamente al Governo o a qualsiasi membro dell'Assemblea Nazionale; quest'ultimi non potranno però presentare progetti né fare proposte di alterazione che comportino aumento di spesa o diminuzione di entrata dello Stato.

§ unico. La presentazione di progetti di legge sarà condizionata dal voto favorevole d'una commissione speciale.

Art. 98 - I progetti approvati dall'Assemblea Nazionale sono inviati al Presidente della Repubblica, per esser promulgati come legge entro la quindicina successiva.

§ unico. I progetti non promulgati entro questo termine saranno nuovamente sottoposti al giudizio dell'Assemblea Nazionale, e se allora sieno approvati a maggioranza di due terzi del numero legale dei suoi membri, il Capo dello Stato non potrà rifiutarne la promulgazione.

Art. 99 - La promulgazione è fatta colla seguente formula:

« In nome della Nazione, l'Assemblea Nazionale decreta ed io promulgo la legge (o la risoluzione) seguente ».

§ unico. Sono promulgate come risoluzioni:

a) le ratifiche dei decreti-legge emanati nei casi di urgenza e necessità pubblica;

b) le deliberazioni alle quali si riferiscono i nn. 3, 6, 7, 8 e 12 dello articolo 91.

Art. 100 - Le proposte e i progetti presentati all'Assemblea Nazionale e non discussi nella rispettiva sessione, non mancano di essere ripresentati nelle seguenti sessioni della stessa legislatura; e, quando sieno definitivamente respinti, non possono essere ripresentati nella stessa sessione legilativa, salvo il caso di scioglimento dell'Assemblea Nazionale.

Art. 101 - Il regolamento dell'Assemblea stabilirà:

a) la limitazione del tempo per i discorsi;

b) la proibizione di anteporre all'ordine del giorno la trattazione di un argomento che non sia preannunziato da almeno ventiquattr'ore;

c) l'obbligo, per l'oratore, di salire alla tribuna per parlare sull'ordine del giorno.

Capitolo V

Della Camera Corporativa

Art. 102 - Ci sarà una Camera Corporativa composta di rappresentanti di autarchie locali e degli interessi sociali, considerati questi nei loro rami fondamentali di carattere amministrativo, morale, culturale ed economico, designando la legge quelli ai quali spetti tale rappresentanza o il modo col quale saranno scelti e la durata del loro mandato.

§ 1) Quando sieno vacanti cariche, i titolari delle quali abbiano, in tale qualità, diritto a sedere nella Camera Corporativa, la rappresentanza rispettiva compete a quelli che per legge o statuto debbano sostituirli. Lo stesso criterio si applica ai casi d'impedimento.

§ 2) All'infuori del caso previsto nel paragrafo precedente, le vacanze che si verifichino nella Camera Corporativa saranno colmate nella stessa forma colla quale sono stati designati i membri da sostituirsi.

§ 3) Ai membri di questa Camera è applicabile il disposto dell'art. 89 e rispettivi paragrafi, sostituite però le deliberazioni cui si riferiscono i comma *b)*, *c)*, e *d)* dell'articolo medesimo da autorizzazione o decisione del Presidente.

Art. 103 - Spetta alla Camera Corporativa di riferire e dar parere su tutte le proposte o progetti di legge e su tutte le convenzioni o trattati internazionali che sien presentati all'Assemblea Nazionale, prima che questa ne abbia iniziata la discussione.

§ 1) il parere sarà dato entro trenta giorni, o nel termine che il Governo o l'Assemblea fisserà, se la materia sia considerata urgente da quello o da questa, secondo che si tratti di proposta o di progetto di legge.

§ 2) Trascorsi i termini cui si riferisce il paragrafo antecedente senza che il parere sia stato inviato all'Assemblea Nazionale, potrà iniziarsi immediatamente la discussione.

§ 3) Se la Camera Corporativa, pronunciandosi per il rigetto in genere di un progetto di legge, ne suggerisca la sostituzione con un altro, potrà il Governo o qualsiasi Deputato adottarlo e sarà discusso insieme al primitivo, indipendentemente da una nuova consultazione alla Camera Corporativa.

Art. 104 - La Camera Corporativa funziona per sezioni specializzate, potendo tuttavia riunirsi due o più sezioni o tutte, se la materia in esame lo esiga.

§ 1) Nella discussione delle proposte o progetti di legge possono intervenire il Presidente del Consiglio e il Ministro o Sottosegretario di Stato delle Corporazioni, quando vi siano, il Ministro o i Ministri competenti, i rappresentanti degli uni e degli altri, e il Deputato che abbia avuto l'iniziativa del progetto.

§ 2) Le sedute della Camera Corporativa non sono pubbliche.

Art. 105 - Il Governo potrà consultare le sezioni della Camera Corporativa su decreti generali da pubblicare o su proposte di legge da presentare all'Assemblea Nazionale, potrà decidere che il lavoro delle sezioni continui durante i rinvii o le interruzioni della sessione legislativa e chiedere la convocazone di tutte o di parte delle sezioni per fare a esse qualsiasi comunicazione.

§ unico. La discussione delle proposte di legge nella Assemblea Nazionale non dipenderà da nuova consultazione alla Camera Corporativa se questa sia già stata udita dal Governo.

Art. 106 - Alla Camera Corporativa è applicabile il disposto degli articoli 86, salvo quanto si riferisce alla verifica dei poteri che resterà affidata a una commissione speciale da essa eletta, e 101 comma *a)* e *b)*, essendo pure riconosciuta alle rispettive sezioni la facoltà conferita coll'articolo 96 ai membri dell'Assemblea Nazionale.

TITOLO IV

Del Governo

Art. 107 - Il Governo è costituito dal Presidente del Consiglio, che potrà reggere uno o più Ministeri, e dai Ministri.

§ 1) Il Presidente del Consiglio è nominato e dispensato liberamente dal Presidente della Repubblica. I Ministri e i Sottosegretari di Stato, quando ce ne sieno, sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, e le relative nomine sono da questo controfirmate, così come le dispense dei Ministri cessanti dalla carica.

§ 2) Le funzioni dei Sottosegretari di Stato cessano colla dispensa dei rispettivi Ministri.

Art. 108 - Il Presidente del Consiglio risponde dinanzi al Presidente della Repubblica della politica generale del Governo, e coordina e dirige l'attività di tutti i Ministri, che dinanzi ad esso rispondono politicamente dei loro atti.

Art. 109 - Spetta al Governo di:

1) controfirmare gli atti del Presidente della Repubblica;

2) elaborare decreti-legge in base ad autorizzazioni legislative o nei casi di urgenza e di necessità pubblica, e approvare, in eguali circostanze, le convenzioni e i trattati internazionali;

3) elaborare i decreti, i regolamenti e le istruzioni per la buona esecuzione delle leggi;

4) sovraintendere al complesso della pubblica amministrazione facendo eseguire le leggi e le risoluzioni dell'Assemblea Nazionale, controllando autorevolmente gli atti dei corpi e delle corporazioni amministrative ed esercitando tutti gli atti relativi alla nomina, al trasferimento, all'esonero, alla riforma, alla revoca, alla dispensa o alla reintegrazione dei funzionari civili o militari, salvo restando per gli interessati il diritto a ricorrere ai tribunali competenti.

§ 1) Gli atti del Presidente della Repubblica e del Governo che comportino aumento o diminuzione delle entrate o delle spese sono sempre controfirmati dal ministro delle Finanze.

§ 2) Le autorizzazioni legislative, eccettuate quelle che, in forza dei loro stessi termini, comportino una applicazione continuata, non possono essere applicate più di una volta. Può tuttavia il Governo applicarle frazionariamente sino ad esaurirle.

§ 3) Quando il Governo pubblichi decreti-legge, nei casi d'urgenza e necessità pubblica, durante il funzionamento effettivo dell'Assemblea Nazionale, dovrà proporre alla ratifica di questa i rispettivi decreti-legge in una delle cinque prime sedute seguenti alla pubblicazione.

Se l'Assemblea Nazionale rifiuti la ratifica richiesta, il decreto-legge cesserà di aver vigore dal giorno in che appaia sul *Diario do Governo* (Gazzetta Ufficiale) l'avviso a tal proposito spedito dal presidente dell'Assemblea.

La ratifica può esser concessa con emendamenti. In tal caso, il decreto, senza pregiudizio della sua validità, sarà trasformato in progetto di legge, e sarà inviato alla Camera Corporativa, a meno che questa non sia stata già consultata.

§ 4) La nomina dei governatori delle Colonie è fatta dal Consiglio dei Ministri.

§ 5) Rivestiranno la forma di decreto la nomina, l'esonero, il collocamento a riposo e in pensione, la dimissione o la reintegrazione del Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, del Procuratore Generale della Repubblica, degli agenti diplomatici e consolari e dei governatori generali o coloniali.

Art. 110 - I ministri non possono cumulare l'esercizio di altra funzione pubblica o di qualsivoglia impiego privato.

§ 1) I membri dell'Assemblea Nazionale o della Camera Corporativa che accettino la carica di Ministro non perdono il mandato, ma non potranno sedere nella rispettiva Camera.

§ 2) Si applicano ai ministri i divieti e le prescrizioni dell'art. 90.

Art. 111 - Il Consiglio dei Ministri si riunisce quando il suo Presidente o il Capo dello Stato lo ritengano necessario, quando lo stesso Presidente o il Capo dello Stato lo ritengano opportuno, la riunione sarà tenuta sotto la presidenza del Capo dello Stato stesso, e lo sarà obbligatoriamente quando il Capo dello Stato debba far uso delle attribuzioni che gli sono conferite dai numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 8 dell'art. 81.

Art. 112 - Il Governo è di esclusiva fiducia del Presidente della Repubblica e il suo mantenimento al potere non dipende dalla sorte dei suoi progetti di legge o da qualsivoglia voto dell'Assemblea Nazionale.

Art. 113 - Il Presidente del Consiglio invierà al Presidente dell'Assemblea Nazionale i progetti di legge che a quella debbano essere sottomessi, così come le spiegazioni che sien state chieste al Governo o che questo giudichi convenienti.

§ unico. Quando si tratti di assunti relativi ad alti interessi nazionali il Presidente del Consiglio potrà comparire nell'Assemblea Nazionale per trattarli.

Art. 114 - Ogni Ministro è responsabile politicamente, civilmente o penalmente per gli atti che legalizza o che compie. I Ministri sono giudicati dai tribunali ordinari per gli atti che comportino responsabilità civile o penale.

§ unico. Se un Ministro fosse processato penalmente, giunto il processo sino a completa istruttoria, il Supremo Tribunale di Giustizia, in seduta plenaria e colla assistenza del Procuratore Generale della Repubblica, deciderà se il Ministro debba essere immediatamente giudicato, rimanendo in tal caso sospeso dalle proprie funzioni, o se il giudizio debba realizzarsi dopo che quegli abbia cessato dalle sue funzioni.

Art. 115 - Sono reati di responsabilità gli atti dei Ministri e Sottosegretari di Stato e degli agenti del Governo che costituiscono attentato:

1) alla esistenza politica della Nazione;

2) alla Costituzione e al regime politico stabilito;

3) al libero esercizio degli organi della Sovranità;

4) al godimento e all'esercizio dei diritti pubblici e individuali;

5) alla sicurezza interna del Paese;

6) alla probità interna dell'amministrazione;

7) alla conservazione e all'impiego costituzionale del pubblico danaro;

8) alle leggi della contabilità pubblica.

§ unico. La condanna per qualsivoglia di tali reati comporta la perdita della carica e l'incapacità ad esercitare funzioni pubbliche.

TITOLO V

Dei Tribunali

Art. 116 - La funzione giudiziaria è esercitata da tribunali ordinari e da tribunali speciali. Sono tribunali ordinari:

1) il Supremo Tribunale di Giustizia;

2) i tribunali di seconda istanza, nei distretti giudiziari del continente ed isole adiacenti e delle Colonie;

3) tribunali giudiziari di prima istanza, nei dipartimenti di tutto il territorio nazionale.

§ 1) La legge può ammettere giudici municipali di competenza limitata, in borgate comprese nei dipartimenti.

§ 2) Sono conservati i giudici di pace.

Art. 117 - Non è ammessa la istituzione di tribunali speciali con competenza esclusiva per giudicare di una determinata o di determinate categorie di reati, eccetto che per i reati fiscali, sociali o contro la sicurezza dello Stato.

Art. 118 - Lo Stato è rappresentato nei tribunali:

1) dal Procuratore Generale della Repubblica;

2) dal Procuratore della Repubblica presso ogni Corte di giustizia;

3) dal delegato del Procuratore della Repubblica presso ogni tribunale di prima istanza;

4) dai rappresentanti legalmente designati presso i tribunali speciali.

Art. 119 - I giudici dei tribunali ordinari sono a vita ed inamovibili, fissando la legge i modi coi quali si procede alla loro nomina o promozione, o dispensa, o sospensione, o trasferimento, o collocamento fuori ruolo, e non possono accettare dal Governo altre funzioni rimunerate, salvo per il caso che essi sien chiamati a far parte di commissioni permanenti o temporanee.

Art. 120 - I giudici sono irresponsabili nei loro giudizi, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 121 - Le udienze dei tribunali sono pubbliche, eccetto nei casi speciali indicati dalla legge e sempre che la pubblicità sia contraria all'ordine, agli interessi dello Stato e al buon costume.

Art. 122 - Nell'esecuzione dei propri verdetti e sentenze, i tribunali hanno diritto alla cooperazione delle altre autorità, quando ne abbian bisogno.

Art. 123 - Nei fatti sottoposti a giudizio, i tribunali non possono applicar leggi, decreti o qualsivoglia altra decisione, che violino il disposto della presente Costituzione od offendano i principî in essa consacrati.

§ unico. La incostituzionalità organica o formale della regola di diritto risultante da atti promulgati dal Presidente della Repubblica, potrà essere giudicata soltanto dall'Assemblea Nazionale, e per sua iniziativa o per iniziativa del Governo; la stessa Assemblea Nazionale determinerà gli effetti della incostituzionalià, senza pregiudizio però delle situazioni create dai casi giudicati.

Art. 124 - Per la prevenzione e la repressione dei reati saranno stabilite pene e misure di sicurezza che avranno per fine la difesa della società e, per quanto sia possibile, la rieducazione sociale del delinquente.

TITOLO VI

Delle circoscrizioni politiche e amministrative e delle autarchie locali

Art. 125 - Il territorio del continente si divide in comuni, che sono formati di parrocchie, e si raggruppano in distretti e in provincie, la legge fissando i confini di tutte le circoscrizioni.

§ 1) I comuni di Lisbona e di Porto si suddividono in quartieri e questi in parrocchie.

§ 2) la ripartizione del territorio delle isole adiacenti e la rispettiva organizzazione amministrativa saranno fissate con legge speciale.

Art. 126 - I corpi amministrativi sono le camere municipali, le giunte parrocchiali e le giunte provinciali.

Art. 127 - La vita amministrativa delle autarchie locali resta soggetta a ispezioni di agenti del Governo, potendo le deliberazioni dei rispettivi corpi amministrativi dipendere dall'autorizzazione o esigere l'approvazione di altri organismi o autorità ed essere sottoposte a referendum.

Art. 128 - Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per gli altri fini specificati nelle leggi, i corpi amministrativi hanno un presidente o commssioni delegate a termini delle leggi stesse.

Art. 129 - Le deliberazioni dei corpi amministrativi possono essere modificate o annullate soltanto nei casi e nelle forme previsti nelle leggi amministrative.

Art. 130 - I corpi amministrativi hanno autonomia finanziaria, nei termini fissati dalla legge, essendo però le camere municipali tenute a distribuire alle parrocchie, perchè sia destinata a miglioramenti rurali, la parte delle entrate fissata dalla legge.

Art. 131 - I regimi tributarî delle autarchie locali saranno stabiliti in modo che non ne risulti pregiudicata l'organizzazione fiscale o la vita finanziaria dello Stato, né ostacolata la circolazione dei prodotti e delle merci fra le circoscrizioni del Paese.

Art. 132 - I corpi amministrativi possono essere sciolti soltanti nei casi e nei termini stabiliti dalle leggi amministrative.

TITOLO VII

Dell'Impero Coloniale Portoghese.

Art. 133 - Sono considerate materia costituzionale le disposizioni dell'Atto Coloniale, che sarà dal Governo pubblicato nuovamente colle modificazioni imposte dalla presente Costituzione.

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

a) *Revisione costituzionale.*

Art. 134 - La Costituzione sarà riveduta di dieci in dieci anni, avendo a tale effetto poteri di Costituente l'Assemblea Nazionale che detenga il mandato alla epoca della revisione.

§ 1) La revisione può essere anticipata di cinque anni se sia approvata dai due terzi dei membri dell'Assemblea Nazionale, e, in questo caso, il nuovo periodo di dieci anni si conterà a partire dalla data della revisione anticipata.

§ 2) Non possono ammettersi come oggetto di deliberazione proposte o progetti di revisione costituzionale che non definiscano con precisione le modificazioni progettate.

Art. 135 - Indipendentemente dal disposto dell'articolo precedente, il Capo dello Stato può, quando il bene pubblico imperiosamente lo esiga, udito il Consiglio di Stato e con decreto controfirmato da tutti i Ministri:

1) stabilire che l'Assemblea Nazionale da eleggersi assuma poteri di Costituente e riveda la Costituzione nei punti speciali indicati collo stesso decreto;

2) sottoporre a plebiscito nazionale le alterazioni della costituzione relative alla funzione legislativa o ai suoi organi, entrando in vigore le modificazioni approvate appena il risultato definitivo del plebiscito sia pubblicato nel *Diario do Governo* (Gazzetta Ufficiale).

b) *Disposizioni speciali e transitorie.*

Art. 136 - Per l'esecuizone del paragrafo unico dell'art. 53 sarà adottato un regime di transizione, colle restrizioni temporance ritenute indispensabili.

Art. 137 - Sinché non sia compiuta l'organizzazione corporativa della Nazione, sarano adottati modi transitori di tradurre in atto lo spirito di rappresentanza di categoria, stabilito nel Titolo V della Parte I.

Art. 138 - L'attuale Presidente della Repubblica è riconosciuto da questa Costituzione, per la durata del suo mandato di sette anni, contati dalla data in che prese possesso della Presidenza.

Art. 139 - La prima Assemblea Nazionale avrà poteri di Costituente.

Art. 140 - Le leggi e i decreti con forza di legge che siano stati o che siano per essere emanati sino alla prima riunione dell'Asesmblea Nazionale continuano ad aver vigore e restan validi come leggi, in quanto non contrastino, esplicitamente o implicitamente, coi principî stabiliti nella presente Costituzione.

Art. 141 - Le leggi e i decreti-legge suddetti possono però essere revocati da decreti regolamentari in tutto quanto si riferisce all'organizzazione interna dei servizi e non altera lo stato giuridico dei privati o quello dei funzionari.

§ unico. Le restrizioni contemplate nel presente articolo non si applicano alle leggi e ai decreti-legge che stabiliscono quel che in essi costituisce materia legislativa, né a quanto si eccettua in forza del § 1 dell'art. 70 e dell'art. 93.

Art. 142 - Sinché non sieno emanate le leggi necessarie all'esecuzione del disposto del Titolo VI della Parte II, l'amministrazione locale continuerà ad esser regolata dalla legislazione vigente, incluso quanto ha tratto alla nomina e alla dispensa delle commissioni amministratrici delle autarchie locali.

Art. 143 - La presente Costituzione entrerà in vigore dopo essere stata approvata con plebiscito nazionale e tostoché il risultato definitivo di tale plebiscito sia stato pubblicato nel *Diario do Governo* (Gazzetta Ufficiale).

DOCUMENTO XIII

STATUTO DEL LAVORO NAZIONALE

Decreto Legge 23 novembre 1933, n. 23048

TITOLO I

Gli individui, la Nazione e lo Stato nell'ordine economico e sociale

Art. 1 - La Nazione Portoghese costituisce un'unità morale, politica ed economica, i cui fini e interessi dominano quelli degli individui e gruppi che la compongono.

Art. 2 - L'organizzazione economica della Nazione dovrà realizzare il massimo di produzione e ricchezza socialmente utile e stabilire una vita collettiva da cui risultino potere per lo Stato e giustizia fra tutti i cittadini.

Art. 3 - Lo Stato portoghese è una repubblica unitaria e corporativa basata sull'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nel libero accesso di tutte le classi ai benefici della civiltà.

Art. 4 - Lo Stato riconosce nell'iniziativa privata il più fecondo strumento del progresso e dell'economia della Nazione.

E' garantita la libertà di lavoro e di scelta della professione in qualsiasi ramo d'attività, salve le restrizioni legali richieste dal bene comune e le esclusività che solo lo Stato e i corpi amministrativi potranno esercitare o concedere, a termini di legge, per motivi di riconosciuta utilità pubblica.

Art. 5 - Gli individui e gli organismi corporativi da essi costituiti sono obbligati a esercitare la loro attività con spirito di pace sociale e subordinandosi al principio che la funzione della giustizia appartiene esclusivamente allo Stato.

Art. 6 - Lo Stato deve rinunciare a esercizi di carattere commerciale o industriale — anche quando si destinino a essere utilizzati in tutto o in parte dai servizi pubblici — sia che concorrano nel campo economico con le attività private, sia che costituiscano esclusività, potendo soltanto stabilire o gestire detti esercizi in casi eccezionali, per conseguire benefici sociali superiori a quelli che si otterrebbero senza la sua azione. Lo Stato inoltre può intervenire direttamente nella gestione delle attività private soltanto quando debba finanziarle e per la realizzazione dei medesimi fini.

Art. 7 - Lo Stato ha il diritto e l'obbligo di coordinare e regolare la vita economica e sociale indicandole i fini e tenendo in vista particolarmente quanto segue:

1) Stabilire l'equilibrio della produzione, delle professioni, degli impieghi del capitale e del lavoro;

2) Difendere l'economia nazionale dagli sfruttamenti agricoli, industriali e commerciali di carattere parassitario o incompatibili con i superiori interessi della vita umana;

3) Conseguire il minor prezzo e il maggior salario compatibili con la giusta remunerazione degli altri fattori della produzione, per mezzo del perfezionamento della tecnica, dei servizi e del credito;

4) Promuovere la formazione e lo sviluppo dell'economia nazionale corporativa in uno spirito di cooperazione che permetta ai suoi elementi di realizzare i giusti fini della società e di loro stessi, evitando che stabiliscano fra loro opposizione pregiudizievole o concorrenza sregolata, o che pretendano addossare allo Stato funzioni che devono essere attributo dell'attività privata;

5) Ridurre al minimo indispensabile la sfera della propria burocrazia nel campo dell'economia nazionale.

Art. 8 - La gerarchia delle funzioni e degli interessi sociali è condizione essenziale dell'organizzazione dell'economia nazionale.

Art. 9 - E' atto punibile la sospensione o il perturbamento delle attività economiche:

1) da parte delle imprese dei datori di lavoro, individuali o collettive, nei loro stabilimenti, uffici o esercizi economici, senza motivo giustificato e col solo scopo di ottenere vantaggi sul personale impiegato o dai fornitori di materie prime. prodotti o servizi, ovvero dallo Stato o corpi amministrativi;

2) da parte dei tecnici, impiegati o operai col fine di conseguire nuove condizioni di lavoro o qualsiasi altro beneficio o anche di resistere a misure di ordine superiore conformi alle disposizioni legali.

Il regolamento delle Corporazioni stabilirà le penalità corrispondenti a detto atto.

Art. 10 - E' diritto e obbligo fondamentale dello Stato opporre la sua azione a tutti i movimenti e dottrine sociali contrari ai principî consegnati in questo statuto.

TITOLO II

La proprietà, il capitale e il lavoro

Art. 11 - La proprietà, il capitale e il lavoro svolgono una funzione sociale in regime di cooperazione economica e di solidarietà.

Capo I

Della proprietà

Art. 12 - Lo Stato riconosce il diritto di proprietà e i rispettivi poteri di godimento e disponibilità, in vita o in morte, come necessità razionale della natura umana, condizione del maggiore sforzo individuale e collettivo nella famiglia e nella società, è come una delle basi essenziali della conservazione e del progresso sociali.

Art. 13 - L'esercizio dei poteri di proprietario è garantito quando sia in armonia con la natura delle cose, l'interesse individuale e l'utilità sociale espressa nelle leggi, potendo queste sottoporlo alla restrizioni che esigono l'interesse pubblico e l'equilibrio e conservazione della collettività. Il vincolo che lega il proprietario all'oggetto della proprietà è assoluto, senza pregiudizio però della facoltà di espropriazione, la quale potrà aver luogo solo mediante la garanzia di una giusta indennità da fissare nei termini delle leggi in vigore.

Capo II

Del capitale

Art. 14 - Al capitale investito nella produzione agricola, industriale e commerciale compete l'obbligo di conciliare i suoi legittimi interessi con quelli del lavoro e quelli dell'economia pubblica.

Art. 15 - La direzione delle imprese, con tutte le sue responsabilità, appartiene di diritto ai proprietari del capitale sociale o ai loro rappresentanti. Solo per libera concessione di questi il lavoratore può partecipare alla gerenza, al controllo o ai profitti delle imprese.

Art. 16 - Il diritto di conservazione o ammortizzamento del capitale delle imprese e del suo giusto reddito sono condizionati dalla natura delle cose; non potendo prevalere in contrario gli interessi o i diritti del lavoro.

Art. 17 - Le imprese non sono obbligate a dare lavoro che la loro direzione ritenga non necessario al piano dell'esercizio. Nelle crisi di lavoro però, dovranno collaborare con lo Stato e con gli organismi corporativi alla adozione di misure conformi al bene pubblico.

Art. 18 - Il capitale, in virtù della funzione sociale che svolge, deve essere circondato da misure di protezione condizionate dall'interesse pubblico. Le imprese hanno l'obbligo di costituire riserve destinate a proteggerle dalle contingenze proprie della loro attività, a facilitare l'adattamento all'evoluzione dei mercati e a prevenire le crisi.

Art. 19 - Lo Stato favorirà quelle attività economiche private che, con relativa eguaglianza di costi, siano più lucrative, senza pregiudizio del beneficio sociale attribuito e della protezione dovuta alle piccole industrie domestiche. Così le imprese debbono subordinare la loro attività al perfezionamento costante dei metodi di lavoro che, senza sacrificare né l'equilibrio fra la produzione e la capacità dei mercati né le esigenze vitali del loro personale, permetta a un tempo migliorare sempre più la qualità dei prodotti ed evitare l'avvilimento dei prezzi.

Art. 20 - Spetta ai datori di lavoro cooperare con lo Stato e con gli organismi corporativi al miglioramento delle condizioni economiche dei loro lavoratori, entro i giusti limiti cui si riferisce l'articolo 16.

Capo III

Del lavoro

a) *Del diritto al lavoro e sue condizioni.*

Art. 21 - Il lavoro, in qualsiasi delle sue forme legittime, è per tutti i Portoghesi un dovere di solidarietà sociale. Il diritto al lavoro e al salario umanamente sufficiente sono garantiti senza pregiudizio dell'ordine economico, giuridico e morale della società.

Art. 22 - Il lavoratore intellettuale o manuale è collaboratore naturale dell'impresa ove esercita la sua attività ed è associato ai destini di quella con vincolo corporativo.

Art. 23 - Il diritto al lavoro è reso effettivo dai contratti individuali o collettivi. Non può mai esserlo per imposizione del lavoratore, degli organismi corporativi o dello Stato, salvo, per ciò che riguarda quest'ultimo, il diritto che lo assiste, in caso di sospensione deliberata di attività, d'usare tutti i mezzi legittimi per spingere i colpevoli al lavoro.

Art. 24 - Lo stipendio o il salario hanno, in principio, un limite minimo, corrispondente alle necessità di sussistenza.

Esso non è però soggetto a norme assolute ed è regolato sia dai contratti di lavoro sia dai regolamenti corporativi, in conformità con le necessità normali della produzione, delle imprese e dei lavoratori e anche del rendimento del lavoro. La durata del lavoro è soggetta allo stesso criterio, potendo per altro esserle fissato un limite massimo per precetto legale o per via di risoluzione corporativa, in determinati rami dell'attività economica, secondo un piano appropriato agli interessi della Nazione, delle imprese e dei lavoratori.

Gli stessi principî condizioneranno sempre l'accettazione di qualsiasi convenzione internazionale sulle materie del presente articolo.

§ 1) il lavoro notturno, quando non sia effettuato in regime di turni periodici regolari, dev'essere rimunerato a maggior prezzo di quello diurno.

§ 2) Quando il servizio è pagato a cottimo e la liquidazione è a lunga scadenza debbono esser fatti pagamenti settimanali o quindicinali in acconto.

Art. 25 - Le condizioni del lavoro debbono essere predisposte in modo che siano rispettate le esigenze dell'igiene fisica e morale e della sicurezza del lavoratore.

Leggi speciali regoleranno la responsabilità dei datori di lavoro in tutto ciò che riguarda l'esecuzione di questo principio.

Art. 26 - Il lavoratore dell'agricoltura, dell'industria e del commercio ha diritto a un giorno di riposo per settimana, che solo eccezionalmente e per fondati motivi può non essere la domenica.

1) Le esigenze dei servizi saranno per quanto possibile armonizzate col rispetto delle festività civili e religiose localmente osservate.

2) Il lavoro prestato la domenica o nel giorno eccezionalmente designato per il riposo settimanale, con esclusione degli individui impiegati in servizio d'attività continuata, sarà sempre pagato il doppio.

Art. 27 - Il lavoro fatto a domicilio, quando non rivesta carattere meramente domestico, resta obbligatoriamente soggetto alla disciplina delle norme corporative. Disposizioni speciali assicureranno l'igiene del lavoro fatto in quelle condizioni e la sua giusta remunerazione.

Art. 28 - Nelle imprese dev'essere concesso ai rispettivi lavoratori in servizio permanente un periodo, anche ridotto, di ferie pagate in ogni anno.

Art. 29 - E' garantito agli impiegati delle imprese private il diritto al posto durante il tempo in cui siano obbligati a prestare servizio militare. Tale principio si estende a tutti gli operai o salariati dei rispettivi quadri permanenti.

Art. 30 - Lo Stato riconoscerà tutti coloro che prestino rilevanti servizi alla economia nazionale e alla collettività, sia per il risultato del loro sforzo sia per l'esempio del lavoro onesto e diligente.

b) *Del lavoro delle donne e dei minorenni.*

Art. 31 - Il lavoro delle donne e dei minorenni, fuori domicilio, sarà regolato da disposizioni speciali secondo le esigenze della morale, della salute fisica, della maternità, della vita domestica, dell'educazione e del bene sociale.

c) *Dei contratti collettivi.*

Art. 32 - I sindacati nazionali e i gremios stipulano fra loro contratti collettivi di lavoro destinati a regolare i rapporti fra le rispettive categorie di datori

di lavoro e lavoratori. Il contratto collettivo di lavoro identifica la solidarietà dei vari fattori di ogni ramo delle attività economiche subordinando gli interessi parziali alle convenienze superiori dell'economia nazionale.

Art. 33 - I contratti collettivi di lavoro, una volta sanzionati dagli organismi corporativi superiori e approvati dal Governo, impegnano i datori di lavoro e i lavoratori d'una stessa industria, commercio o professione, siano o no iscritti nei « Gremios » e sindacati nazionali rispettivi.

Art. 34 - I contratti collettivi conterranno obbligatoriamente norme relative all'orario e alla disciplina di lavoro, salari o stipendi, sanzioni per infrazione dei regolamenti, mancanze regolamentari, riposo settimanale, ferie, condizioni di sospensione o perdita dell'impiego, periodo di garanzia dello stesso in caso di malattia, licenza per servizio militare, periodo di prova o di tirocinio per il personale di nuovo impiego e quote di compartecipazione dei datori di lavoro e degli impiegati o salariati nelle organizzazioni sindacali di previdenza.

d) *Del lavoro per conto dello Stato.*

Art. 35 - I funzionari pubblici sono al servizio delle collettività e non di qualsiasi partito od organizzazione d'interessi particolari, incombendo loro di sostenere e far rispettare l'autorità dello Stato.

Art. 36 - Sono soggetti alla disciplina prescritta nell'articolo antecedente gli operai dei quadri di servizi pubblici, gli impiegati delle autarchie locali e corporazioni amministrative, e così pure coloro che lavorino in imprese che esercitino servizi d'interesse pubblico.

Art. 37 - La sospensione concertata di servizi pubblici o d'interesse collettivo comporterà la dimissione dei colpevoli, oltre le altre responsabilità di legge.

Art. 38 - Agli impiegati e agli operai dei quadri permanenti dello Stato e dei corpi e corporazioni amministrativi è garantito il diritto al posto durante il tempo in cui siano obbligati a prestare servizio militare.

Art. 39 - Ai funzionari dello Stato, dei corpi e corporazioni amministrative, così come agli operai dei rispettivi quadri permanenti, è vietato costruirsi in sindacati propri o far parte di qualsiasi organismo corporativo.

§ unico. Ai funzionari dello Stato, dei corpi e corporazioni amministrative che esercitino professioni libere è però permesso far parte degli organismi corporativi della rispettiva professione, ma solo in tale ultima qualità e senza che lo Stato riconosca a quelli organismi capacità di trattare con esso gli interessi dei soci come funzionari.

TITOLO III

L'organizzazione corporativa

a) *Principi fondamentali.*

Art. 40 - L'organizzazione professionale comprende non solo il campo economico ma anche l'esercizio delle libere professioni e delle arti, subordinandosi la sua azione in questo caso agli scopi di perfezionamento morale e intellettuale che concorrano ad elevare il livello spirituale della Nazione.

Art. 41 - L'organizzazione professionale non è obbligatoria, salvo disposizione speciale applicabile a individui che esercitino determinate attività. Incombe peraltro allo Stato riconoscere gli organismi che la rappresentano e promuoverne la formazione.

I Sindacati Nazionali di impiegati e operai e i Gremios composti dai datori di lavoro costituiscono l'elemento primario della organizzazione corporativa e si riuniscono in Federazioni e in Unioni, elementi intermedi della Corporazione, che realizza la forma ultima dell'organizzazione.

La Federazione è regionale o nazionale ed è costituita dall'associazione di sindacati o gremios identici. L'Unione riunisce le attività affini già organizzate in Gremios o Sindacati Nazionali, in modo da rappresentare nel complesso tutti gli interessati a grandi rami dell'attività nazionale.

Le Corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e rappresentano legalmente i suoi interessi.

Art. 42 - I Sindacati Nazionali e i Gremios hanno personalità giuridica; rappresentano legalmente tutta la categoria dei datori di lavoro, impiegati o salariati dello stesso commercio, industria o professione, siano o no in essi iscritti; tutelano i loro interessi dinanzi allo Stato e agli organismi corporativi; stipulano contratti collettivi di lavoro, obbligatori per tutti gli appartenenti alla stessa categoria; riscuotono dagli associati le quote necessarie alla loro manutenzione come organismi rappresentativi, ed esercitano, a termini di legge, funzioni di interesse pubblico.

Art. 43 - Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le Corporazioni possono stabilire fra loro norme generali e obbligatorie sulla disciplina interna e il coordinamento delle attività, ogni qual volta abbiano a tal fine ricevuto i necessari poteri dai Sindacati o « Gremios », Unioni o Federazioni che ne fanno parte, e l'assenso dello Stato.

Art. 44 - Possono far parte degli organismi corporativi, nei termini che la legge determinerà, gli stranieri domiciliati in Portogallo; è però loro vietato partecipare all'esercizio dei diritti politici ai detti organismi attribuiti e occupare posti di direzione, salvo casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 45 - Nelle corporazioni saranno integralmente rappresentate le attività della nazione, competendo ad asse corporazioni con i loro vari organi partecipare

all'elezione delle Camere municipali e dei Consigli provinciali, e alla costituzione della Camera Corporativa.

Art. 46 - I servizi di collocamento dei lavoratori sono normalmente d'iniziativa degli organismi corporativi, e in particolare dei sindacati.

E' riconosciuta alle imprese la libertà di scelta dei loro impiegati o salariati, potendo le stesse essere però obbligate in certi casi a non assumere alcuno fuori delle liste compilate da servizi di collocamento dipendenti dalle corporazioni. Compete in special modo ai sindacati impiegati e operai sviluppare le attitudini tecniche e le qualità disciplinari dei loro associati, e, nei riguardi di questi, dare ai servizi sopradetti le garanzie professionali e morali che siano richieste dalle imprese.

Art. 47 - E' attribuzione dei sindacati nazionali la difesa dei diritti e legittimi interessi dei loro membri, e di quelle che esercitino nella loro giurisdizione la stessa professione, in tutto ciò che riguarda l'applicazione dei precetti legali di protezione ai lavoratori.

b) *La previdenza sociale nella organizzazione corporativa.*

Art. 48 - L'organizzazione del lavoro comprende, con realizzazione progressiva secondo che le circostanze lo vadano permettendo, le casse o istituzioni di previdenza, rivolte a proteggere il lavoratore nella malattia, nella invalidità e nella disoccupazione involontaria, e anche a garantirgli pensioni di vecchiaia.

1) L'iniziativa e l'organizzazione delle casse e istituzioni di previdenza incombe agli organismi corporativi.

2) I datori di lavoro e i lavoratori debbono concorrere alla formazione dei fondi necessari a tali organismi, nei termini che lo Stato espressamente stabilirà, ovvero sanzionerà quando l'iniziativa sia degli interessati.

3) L'amministrazione delle casse e fondi alimentari con contributo comune appartiene di diritto a rappresentanti di entrambe le parti contribuenti.

Art. 49 - Dal principio della protezione alle vittime di accidenti di natura professionale deriva in via normale una responsabilità per le associazioni dei datori di lavoro.

Queste non mancheranno di contribuire pecuniariamente per assicurare al lavoratore o al rispettivo sindacato i mezzi di metterlo al coperto dal rischio professionale, anche se si tratti di servizi nei quali non sia legalmente attribuita ai datori di lavoro responsabilità diretta per gli accidenti che si verifichino.

TITOLO IV

Magistratura del lavoro

Art. 50 - Le questioni sollevate nella interpretazione o nell'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro, così come quelle che possano sorgere fra datori di lavoro e operai nella esecuzione delle leggi di protezione al lavoro nazionale, saran-

no giudicate da magistrati speciali con ricorso di revisione a un tribunale superiore. Compete agli stessi tribunali il giudizio delle questioni relative alla previdenza sociale.

Art. 51 - I magistrati del lavoro esercitano anche funzioni conciliatorie e arbitrali nei conflitti fra datori di lavoro e operai, in particolare quando esistano meri contratti individuali di lavoro o non si debba fare applicazione di stretto diritto; in tali casi possono essere assistiti da rappresentanti dei sindacati cui appartengano le parti in causa.

Art. 52 - I magistrati del lavoro sono indipendenti: le loro decisioni non obbediscono a istruzioni previe o a ordini di servizio e saranno proferite solo secondo la legge e secondo la coscienza di chi giudica. Presso ai magistrati esistono agenti del Pubblico Ministero, fiscali della legge e protettori ufficiosi dei lavoratori.

DOCUMENTO XIV

DECALOGO DELLO " STATO NUOVO "

Principi informatori della nuova dottrina politica sintetizzati dal Presidente del Consiglio Salazar

1) Lo *Stato Nuovo* è l'espressione dell'accordo e della sintesi di tutto ciò che è permanente e di tutto ciò che è giovane; delle più vive tradizioni della Patria, e delle sue più ardite aspirazioni. E' in una parola, l'espressione della avanguardia morale, sociale e politica.

2) Lo *Stato Nuovo* è garanzia dell'indipendenza e della unità della Nazione, dell'equilibrio di tutte le sue forze organiche, del fecondo sforzo di tutte le sue energie creatrici.

3) Lo *Stato Nuovo* non è subordinato ad alcuna classe. Nello *Stato Nuovo* tutte le classi sono, invece, subordinate ed armonizzate al supremo interesse della Nazione.

4) Lo *Stato Nuovo* respinge le vecchie formule: « l'autorità senza la libertà », « la libertà senza l'autorità »; e le sostituisce con la formula: l'autorità e le libertà.

5) Per lo *Stato Nuovo,* dal punto di vista sociale l'individuo non esiste se non in quanto è parte dei gruppi naturali (famiglia), professionali (sindacati e corporazioni), territoriali (comuni); e soltanto in questa qualità gli sono riconosciuti tutti i diritti necessari. Vale a dire: nello *Stato Nuovo* l'individuo non ha diritti « astratti » dell'uomo, ma diritti « concreti ».

6) *Affinché lo Stato sia forte, è necessario che lo sia anzitutto il Potere Esecutivo.* Il regime parlamentare poneva il Governo in balia dell'Assemblea politica, dove imperava la dittatura tumultuosa, e irresponsabile dei partiti. Con la fermezza, la indipendenza, la continuità della suprema direzione dello Stato e del Governo, lo *Stato Nuovo* garantisce la esistenza dello « Stato forte ».

7) Nello *Stato Nuovo* la rappresentanza nazionale non si regge su creazioni fittizie o sull'appoggio di gruppi effimeri, ma sulle realtà permanenti della vita nazionale: famiglia, corporazioni, associazioni, comuni.

8) Tutti i Portoghesi hanno il diritto di vivere in dignità e in libertà; ma è necessario, prima di ogni altra cosa, dare la prevalenza al diritto che il Portogallo ha nel suo complesso, sopra quello dignità e libertà. Il bene comune oltrepassa — e contiene — il bene individuale. Salazar ha detto: *noi abbiamo il dovere di sacrificare tutto per tutti; ma non di sacrificare tutti per alcuni.*

9) Lo *Stato Nuovo* vuol restituire al Portogallo la sua antica grandezza, nella pienezza della sua civiltà universalista di « grande impero ». Vuole che il Portogallo ritorni, come un tempo, una delle maggiori potenze spirituali del mondo.

10) I nemici dello *Stato Nuovo* sono i nemici della Nazione. Nell'interesse della Nazione — cioè dell'ordine, dell'interesse comune, della giustizia per tutti — è lecito ed anche doveroso impiegare la forza, come strumento di legittima difesa della Patria.

DOCUMENTO XV

LEGIONE PORTOGHESE

Decreto Legge 30 settembre 1936, n. 27058 °

DICHIARAZIONE

I

Il Governo riconosce la Legione Portoghese, corpo patriottico di volontari destinato a organizzare la resistenza morale della Nazione e a cooperare alla sua difesa contro i nemici della Patria e dell'ordine sociale, nei modi indicati nelle dichiarazioni seguenti.

II

La Legione si integra nel concetto della Nazione armata, dovendo quindi ricevere un'organizzazione che le imponga collettivamente e individualmente una rigorosa disciplina ed inciti alla pratica delle altre virtù militari.

III

Potranno appartenere alla Legione soltanto i Portoghesi validi di oltre diciotto anni d'età e che assumano sotto giuramento l'impegno di azione politica, civica e morale annesso alle presenti dichiarazioni. E' assicurato l'ingresso alla Legione, senza pregiudizio dell'impegno, agli appartenenti alla Gioventù Portoghese, facendosi però la rispettiva iscrizione solo dopo che abbiano raggiunto il limite d'età regolamentare.

IV

La Legione estende l'organizzazione e l'attività a tutto il territorio portoghese — metropolitano e coloniale — ed è uniformemente costituita da piccoli gruppi soggetti allo stesso capo e integrati nei corpi superiori, distribuiti secondo gli agglomerati della popolazione.

V

La Legione sarà superiormente diretta da una Giunta nominata dal Governo fra persone di formazione e di spirito nazionalista e della quale faranno parte uffi-

ciali dell'esercito o della marina che abbiano prestato rilevanti servizi alla Rivoluzione Nazionale. Della Giuntà farà parte il comandante della Legione, il quale assicurerà l'unità d'azione dei rispettivi corpi.

VI

La Legione agirà sempre in obbedienza al Governo e di regola sotto gli ordini dell'autorità civile o militare al carico della quale sia il mantenimento dell'ordine pubblico.

VII

La trasgressione dei doveri risultanti dall'impegno sarà soggetta ad azione disciplinare, che nei casi di tradimento, insubordinazione o codardia avrà sempre come conseguenza l'espulsione dello spergiuro, senza pregiudizio della responsabilità che gli competa. L'espulsione comporta sempre la dimissione da qualsiasi carica e l'incapacità di esservi nominato.

VIII

I legionari riceveranno istruzione militare e useranno la uniforme in tutti gli atti o servizi per cui siano convocati; all'infuori di ciò, il distintivo della Legione. L'uso dell'uniforme o del distintivo da parte di individui estranei alla Legione costituisce reato punibile a termine dell'articolo 235 del Codice Penale.

IX

Il servizio d'ordine superiore non implicherà per il legionario la perdita del posto e neppure, fino al limite di cinque giorni all'anno, qualsiasi perdita di stipendio o salario, sia che si tratti di funzionario dello Stato, sia di enti o imprese private.

Giuramento del Legionario

1) Il legionario difende la Patria e l'ordine sociale, sacrificando loro, nella misura in cui tale difesa lo esiga, la sua attività, i suoi beni e la sua vita.

2) Il legionario professa i principî del rinnovamento economico e sociale dello Stato Corporativo e afferma solennemente il suo rispetto per il patrimonio spirituale della Nazione: la fede, la famiglia, la morale cristiana, l'autorità, la libertà della terra portoghese.

3) Il legionario ripudia e combatte in tutti i campi le dottrine sovversive, e in particolare il comunismo e l'anarchia.

4) Il legionario osserva nella sua vita pubblica e privata una condotta conforme ai principî sociali e morali della dottrina che professa.

5) Il legionario non usa mai in suo profitto la qualità di membro della Legione; la invoca soltanto per il compimento dei suoi doveri.

6) Il legionario si sforza di perfezionarsi fisicamente, intellettualmente e professionalmente allo scopo di essere utile alla comunità e con la coscienza che essa s'ingrandisca col suo sforzo.

7) Il legionario obbedisce ai suoi capi e compie i suoi doveri nel modo che gli sia assegnato.

8) Il legionario non nasconde il suo ideale, ma lo proclama. Lo manifesta con l'uniforme, che userà in tutti i casi di azione collettiva e in tutte le manifestazioni pubbliche; col distintivo, che porterà quando non indossi l'uniforme; con la parola, respingendo le accuse alla dottrina che professa; con l'azione, quando questa si renda indispensabile; reagendo sempre contro il disfattismo e la critica sistematica, considerati nemici dell'unità morale della Nazione.

9) I legionari si aiutano a vicenda nel compimento dei loro doveri; restano legati, senza distinzione di gerarchia che non sia quella della Legione, con la solidarietà che loro impone la comunanza d'ideale.

10) Il legionario è coraggioso, leale e generoso e non sacrifica mai a sentimentalismi malati la giustizia e il superiore dovere di servire la Legione e i suoi ideali.

SPAGNA

DOCUMENTO XVI

MANIFESTO DELLA FALANGE

I ventisei punti della Falange spagnola tradizionalista e dei J.O.N.S.

Nazione, Unità, Impero

1) Noi crediamo alla suprema realtà della Spagna; il fortificarla, l'elevarla e l'ingrandirla costituisce il fine collettivo più impellente di tutti gli Spagnoli; alla realizzazione di questo fine dovranno piegarsi inesorabilmente gli interessi degli individui, dei gruppi e delle classi.

2) La Spagna è una unità di destino nell'Universale. Ogni cospirazione contro questa unità è colpevole. Ogni separatismo è un crimine che non perdoneremo. La Costituzione attuale, nella misura in cui favorisce la disgregazione, costituisce un attentato contro l'unità di destino della Spagna; è per questa ragione che esigiamo la sua immediata abrogazione.

3) Noi abbiamo volontà d'Impero. Noi affermiamo che la pienezza storica della Spagna è l'Impero. Noi reclamiamo per la Spagna un posto preminente in Europa; noi non sopportiamo né l'isolamento né la mediazione straniera.

Nei confronti dei paesi ispano-americani noi tendiamo all'unificazione della cultura, degli interessi economici e della potenza. La Spagna considera la sua condizione di capo spirituale del mondo ispanico come titolo di preminenza nelle imprese universali.

4) Le nostre forze armate, sulla terra, sul mare e nell'aria, dovranno essere potenti e numerose tanto quanto sarà necessario per assicurare alla Spagna in ogni momento la sua indipendenza completa ed il suo posto nella gerarchia mondiale che le spetta. Noi daremo all'armata, di terra, di mare e dell'aria, tutta la dignità pubblica che essa merita e faremo in modo che, ad immagine di essa, una concezione militare della vita impronti tutta l'esistenza spagnola.

5) La Spagna cercherà di nuovo la sua gloria e la sua ricchezza sulle rotte del mare. La Spagna deve aspirare ad essere una grande potenza marinara per la sua difesa e per il suo commercio. Noi esigiamo per la Patria la stessa gerarchia per le flotte del mare e dell'aria.

Tutti i documenti contenuti nella sezione « Spagna » sono tratti da Walter Wefers « Basi ed idee dello Stato spagnolo di oggi », Volpe, Roma, 1965.

Stato, individuo, libertà

6) Il nostro Stato sarà uno strumento totalitario al servizio dell'integrità della Patria. Tutti gli Spagnoli parteciperanno allo Stato attraverso le loro funzioni famigliari, municipali e sindacali. Nessuno vi parteciperà attraverso un partito politico. Si abolirà radicalmente il sistema dei partiti politici con tutte le sue conseguenze: suffragio inorganico, rappresentanza per partiti in lotta e Parlamento nella forma ben conosciuta.

7) La dignità umana, l'integrità dell'uomo e la sua libertà sono dei valori eterni ed intangibili. Ma è veramente libero solo chi fa parte di una nazione forte e libera. Non sarà permesso a nessuno di usare della sua libertà contro l'unione, la forza e la libertà della Patria. Una disciplina rigorosa impedirà ogni tentativo diretto a turbare, a dividere gli Spagnoli od a spingerli contro i destini della Patria.

8) Lo Stato nazional-sindacalista permetterà ogni iniziativa privata compatibile con l'interesse collettivo ed inoltre proteggerà e stimolerà quelle utili.

Economia, lavoro, lotta di classe

9) Noi concepiamo la Spagna nell'ordine economico come un gigantesco sindacato di produttori. Noi organizzeremo corporativamente la società spagnola attraverso un sistema di sindacati verticali, attraverso le branche produttive al servizio dell'integrità economica nazionale.

10) Noi ripudiamo il sistema capitalista che si disinteressa delle necessità popolari, che disumanizza la proprietà privata ed agglomera i lavoratori in masse informi destinate alla miseria ed alla disperazione.

Il nostro sentimento spirituale e nazionale ripudia egualmente il marxismo. Noi orienteremo il sentimento delle classi lavoratrici, oggi sviate dal marxismo, nell'esigere la loro partecipazione diretta al grande compito dello Stato nazionale.

11) Lo Stato nazional-sindacalista non si disinteresserà cinicamente delle lotte economiche fra gli uomini né assisterà impassibile al dominio sulla classe più debole da parte della classe più forte. Il nostro regime renderà radicalmente impossibile la lotta delle classi, in quanto tutti coloro che cooperano alla produzione costituiscono nel regime un tutto organico.

Noi riproviamo ed impediremo ad ogni costo gli abusi dell'interesse privato e l'anarchia nel regime del lavoro.

12) La ricchezza ha come fine primario, e lo affermerà altresì il nostro Stato, di migliorare le condizioni di vita di tutti coloro che formano il popolo. Non è tollerabile che delle masse enormi vivano miserabilmente mentre alcuni individui godono di tutti i lussi.

13) Lo Stato riconoscerà la proprietà privata come mezzo lecito per il compimento dei fini individuali, famigliari e sociali, e la proteggerà contro gli abusi del grande capitale finanziario, degli speculatori e degli usurai.

14) Noi difendiamo la tendenza alla nazionalizzazione del servizio della Banca e, tramite le Corporazioni, le nazionalizzazioni dei grandi servizi pubblici.

15) Tutti gli Spagnoli hanno diritto al lavoro: I Pubblici Poteri sosterranno necessariamente i disoccupati contro la loro volontà. In attesa di pervenire ad una nuova struttura sociale, manterremo ed intensificheremo tutti i vantaggi accordati all'operaio dalle leggi sociali in vigore.

16) Tutti gli Spagnoli che lo possono hanno il dovere di lavorare. Lo Stato nazional-sindacalista non accorderà la minima considerazione a coloro che non assolvono alcuna funzione e che aspirano a vivere come degli invitati a carico dello sforzo di tutti gli altri.

Terra

17) Bisogna elevare ad ogni costo il livello di vita della campagna, permanente risorsa della Spagna. In questo compito prendiamo l'impegno di condurre a compimento senza debolezza la riforma economica e la riforma sociale dell'Agricoltura.

18) Arricchiremo la produzione agricola (Riforma economica) attraverso i seguenti mezzi: assicurando a tutti i produttori della terra un prezzo minimo remuneratore; esigendo che si dia ai campi, per dotarli sufficientemente, una gran parte di ciò che assorbe oggi la città per i servizi intellettuali e commerciali; organizzando un vero credito agricolo nazionale che, imprestando del denaro ai lavoratori a debole interesse su garanzia dei suoi beni e dei suoi raccolti, li liberi dall'usura e dal caciquismo; diffondendo l'insegnamento dell'agricoltura e dello allevamento; ordinando la rotazione delle terre in ragione delle condizioni e dei possibili sbocchi dei prodotti; orientando la politica doganale allo scopo di proteggere l'agricoltura e l'allevamento; accellerando i lavori idrici; razionalizzando le unità di cultura per sopprimere altresì i latifondi inutilizzati così come anche tutte le piccole proprietà antieconomiche per il loro infimo rendimento.

19) Noi organizzeremo socialmente l'agricoltura con i seguenti mezzi: distribuendo nuovamente la terra coltivabile per istituire la proprietà familiare e per stimolare energicamente l'entrata dei lavoratori nei sindacati; strappando alla miseria in cui vivono le masse umane che attualmente si estenuano a lavorare dei suoli sterili; per trasferirle in nuove terre coltivabili.

20) Noi intraprenderemo una infaticabile campagna di ripopolamento delle scorte faunistiche e di rimboschimento e prenderemo delle severe misure contro coloro che vi si opporranno. Noi ricorreremo, in caso di necessità, alla temporanea

mobilitazione di tutta la gioventù spagnola per questo compito storico di ricostruzione della ricchezza nazionale.

21) Lo Stato potrà espropriare senza indennità le terre la cui proprietà, acquisizione e godimento saranno illegittimi.

22) La ricostruzione dei patrimoni comunali dei villaggi costituirà la prima cura dello Stato nazional-sindacalista.

Educazione nazionale, religione

23) E' una missione essenziale dello Stato, mediante una disciplina rigorosa della educazione, di creare uno spirito nazionale forte ed unito e di inculcare nello animo delle future generazioni la gioia e l'orgoglio della Patria. Tutti gli uomini riceveranno un'educazione premilitare che li preparerà all'onore di essere inseriti nell'Armata nazionale e popolare della Spagna.

24) La cultura si organizzerà in modo tale che non si perda alcun talento per mancanza di mezzi economici. Tutti coloro che lo meritano troveranno facile accesso fino agli studi superiori.

25) Il nostro movimento incorporerà nella ricostruzione nazionale il sentimento cattolico — di gloriosa tradizione — e predominante in Spagna. La Chiesa e lo Stato si accorderanno in relazione ai loro compiti rispettivi senza ammettere una intrusione od una attività qualsiasi che minacci la dignità dello Stato o l'integrità nazionale.

Rivoluzione nazionale

26) La Falange spagnola tradizionalista e delle J.O.N.S. vuole un ordine nuovo enunciato nei principî che precedono. Per instaurarlo, contro le resistenze dell'ordine attuale, essa aspira alla Rivoluzione. Il suo stile sarà di preferenza diretto, ardente e combattivo. La vita è una milizia ed occorre viverla con uno spirito puro di servizio e di sacrificio.

DOCUMENTO XVII

CARTA DEL LAVORO

Decreto del Capo dello Stato 3 marzo 1938

Deciso a rinnovare la tradizione cattolica di giustizia sociale e di alto senso umano che aveva animato la nostra legislazione imperiale, lo Stato Nazionale, in quanto strumento totalitario a servizio dell'integrità della patria, e sindacalista in quanto rappresenta una reazione tanto contro il capitalismo liberale quanto contro il materialismo marxista, si accinge a realizzare, con spirito militare, costruttivo e profondamente religioso, la Rivoluzione che rimane da compiere in Spagna per restituire agli spagnoli una volta per tutte, la Patria, il pane e la giustizia.

Pe raggiungere questo scopo, mirando d'altra parte ad adempiere le consegne di unità, libertà e grandezza della Spagna, lo Stato si pone sul terreno sociale deciso a mettere la ricchezza a servizio del popolo spagnolo, subordinando l'economia alla sua politica.

Partendo da una concezione della Spagna come unità di destini, afferma, con la presente dichiarazione, la sua volontà che la produzione spagnola, nella fraternità di tutti i suoi elementi, divenga essa pure un'unità posta a servizio della Patria e divenga il sostegno degli strumenti del suo potere.

Lo Stato spagnolo recentemente stabilito esprime fedelmente con la presente dichiarazione alla quale ispirerà la sua politica sociale ed economica il desiderio e l'esigenza di tutti coloro che combattono nelle trincee e costituiscono per l'onore, il coraggio ed il lavoro, la più eletta aristocrazia di questa era nazionale.

Agli spagnoli, irrevocabilmente uniti nel sacrificio e nella speranza dichiariamo:

I

1) Il lavoro è partecipazione dell'uomo alla produzione mediante l'esercizio volontario delle sue facoltà intellettuali e manuali, secondo la sua vocazione personale, per la dignità e il benessere della sua vita e per il miglior sviluppo dell'economia nazionale.

2) Il lavoro, essendo essenzialmente personale e umano, non può essere ridotto al concetto materiale di merce, né costituire oggetto di transazioni incompatibili con la dignità personale del lavoratore.

3) Il diritto al lavoro è conseguenza del dovere imposto da Dio all'uomo per il raggiungimento dei suoi fini individuali e per la prosperità e la grandezza della Patria.

4) Lo Stato incoraggia ed esalta il lavoro, espressione feconda dello spirito creativo dell'uomo. Lo protegge con la forza della Legge e gli accorda la massima considerazione, rendendolo compatibile con gli altri fini individuali, famigliari e sociali.

5) Il lavoro, in quanto dovere sociale, sarà obbligatoriamente richiesto, in una delle sue forme a tutti gli spagnoli validi e sarà considerato come un tributo obbligatorio al patrimonio nazionale.

6) Il lavoro costituisce uno dei più nobili titoli gerarchici e di onore ed è titolo sufficiente per esigere l'assistenza e la protezione dello Stato.

7) Il lavoro è un servizio che si compie con eroismo, con disinteresse e con abnegazione, nell'idea di contribuire al bene superiore rappresentato dalla Spagna.

8) Tutti gli spagnoli hanno diritto al lavoro. Soddisfare tale diritto è uno dei compiti fondamentali dello Stato.

II

1) Lo Stato si impegna ad esercitare un'azione continua ed efficace per la difesa del lavoratore, della sua vita e del suo lavoro. Lo Stato limiterà in maniera adeguata la durata della giornata lavorativa perché essa non sia eccessiva, e accorderà al lavoro ogni tipo di garanzia di natura difensiva e umanitaria. Lo Stato proibirà in particolare il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli, regolerà il lavoro a domicilio e libererà la donna coniugata dal lavoro delle fabbriche.

2) Lo Stato manterrà il riposo domenicale, come condizione sacra della prestazione di lavoro.

3) Le leggi obbligheranno a rispettare le festività religiose imposte dalle tradizioni e le festività civili dichiarate tali, come pure la partecipazione alle cerimonie ordinate dalle gerarchie nazionali del Movimento, senza diminuzione della retribuzione e sempre tenendo conto delle necessità tecniche delle imprese.

4) Il 18 luglio, giorno anniversario dell'inizio della gloriosa Sollevazione, dichiarato festa nazionale, sarà pure la Festa dell'Esaltazione del Lavoro.

5) Ogni lavoratore avrà diritto a ferie annuali pagate, che gli consentiranno un meritato riposo. A tal fine verranno organizzate delle istituzioni destinate ad assicurare la più perfetta esecuzione di tale disposizione.

6) Verranno create le istituzioni necessarie perché nelle ore libere e di riposo, i lavoratori possano godere di tutti i benefici della cultura, dello svago, della milizia, della salute e dello sport.

III

1) La remunerazione del lavoro dovrà essere almeno sufficiente a procurare al lavoratore ed alla sua famiglia una vita morale e dignitosa.

2) Gli assegni famigliari verranno stabiliti per mezzo di organismi adeguati.

3) Il tenore di vita dei lavoratori sarà elevato gradualmente e costantemente nella misura consentita dal supremo interesse della nazione.

4) Lo Stato fisserà delle basi per la regolamentazione del lavoro, in osservanza alle quali saranno stabiliti i rapporti tra lavoratori e datori. Il contenuto fondamentale di questi rapporti sarà, sia la prestazione del lavoro e la sua rimunerazione, sia il reciproco dovere di lealtà, di assistenza e di protezione, da parte dei datori di lavoro, e di fedeltà e di subordinazione da parte del personale.

5) Tramite il Sindacato lo Stato si curerà di conoscere se le condizioni economiche e di qualsiasi tipo in cui si svolge il lavoro sono quelle dovute, secondo giustizia, al lavoratore.

6) Lo Stato veglierà per la sicurezza e la continuità del lavoro.

7) L'Impresa dovrà informare il suo personale dell'andamento della produzione, nella misura necessaria a rafforzare il suo senso di responsabilità per quanto riguarda la produzione, nei modi stabiliti dalle leggi.

IV

1) L'artigianato — retaggio vivente di un glorioso passato corporativo — sarà incoraggiato e tutelato efficacemente poiché esso costituisce la proiezione completa della personalità umana nel lavoro ed una forma di produzione altrettanto lontana dall'accentramento capitalista, quanto dal collettivismo marxista.

V

1) Le norme di lavoro nell'impresa agricola saranno adattate alle sue caratteristiche particolari ed alle variazioni stagionali imposte dalla natura.

2) Lo Stato curerà particolarmente l'educazione tecnica del produttore agricolo, preparandolo alla realizzazione di tutti i lavori richiesti in ogni singola unità produttiva.

3) I prezzi dei principali prodotti saranno disciplinati e rivalutati in modo da assicurare all'imprenditore agricolo un minimo di utile in condizioni normali e conseguentemente, poter esigere da esso salari che consentano ai lavoratori di migliorare le proprie condizioni di vita.

4) Si cercherà di dare ad ogni famiglia rurale un piccolo appezzamento, l'orto familiare, che le permetta di sopperire alle sue prime necessità e occupare l'attività nei giorni della disoccupazione.

5) La vita rurale sarà resa più piacevole dal perfezionamento della casa colonica e dal miglioramento delle condizioni igieniche dei villaggi e delle fattorie della Spagna.

6) Lo Stato garantirà ai fittavoli la stabilità nella cultura della terra mediante contratti a lunga scadenza, che li mettano al riparo da sfratti ingiustificati ed assicurino loro l'ammortamento delle migliorie da essi eseguite sul fondo. E' aspirazione dello Stato cercare i mezzi atti a che la terra, a condizioni eque, divenga proprietà di chi la coltiva direttamente.

VI

1) Lo Stato rivolgerà la massima cura ai lavoratori del mare, procurando loro istituzioni atte ad impedire il deprezzamento della loro merce, e ad agevolare l'accesso alla proprietà degli elementi necessari all'esercizio della loro professione.

VII

1) Verrà creata una nuova Magistratura del Lavoro, attenendosi al principio che questa funzione di giustizia spetta allo Stato.

VIII

1) Il capitale è uno strumento della produzione.

2) L'impresa, come unità produttrice, disporrà gli elementi che la compongono in un ordine gerarchico che subordini quelli di carattere strumentale a quelli di carattere umano, ed entrambi al bene comune.

3) Il capo dell'impresa ne assumerà personalmente la direzione e ne sarà responsabile dinanzi allo Stato.

4) Gli utili dell'impresa, coperto un giusto interesse del capitale, saranno impiegati di preferenza nella costituzione delle riserve necessarie alla sua stabilità, al perfezionamento della produzione ed al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori.

IX

1) Il credito verrà regolato in modo che esso oltre ad adempiere il suo compito di sviluppo della ricchezza nazionale, contribuisca a creare ed a mantenere la piccola proprietà agricola, industriale, commerciale e della pesca.

2) L'onorabilità e la fiducia basate sulla competenza e sul lavoro, costituiranno garanzie effettive per la concessione dei crediti.

Lo Stato perseguirà implacabilmente tutte le forme di usura.

X

1) La previdenza garantirà al lavoratore la sicurezza della sua assistenza in caso di infortunio.

2) Le assicurazioni sociali per la vecchiaia, l'invalidità, la maternità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la tubercolosi e la disoccupazione, saranno incrementate al fine di giungere alla creazione di un'assicurazione globale. Come primo obiettivo, verrà assicurata ai lavoratori in età avanzata una pensione sufficiente.

XI

1) La produzione nazionale costituisce un'unità economica al servizio della Patria. E' dovere di tutti gli spagnoli difenderla, migliorarla e aumentarla. Tutti i fattori che partecipano alla produzione rimangono subordinati all'interesse supremo della Nazione.

2) Le azioni individuali o collettive che in qualche modo turbino la normalità della produzione o siano dirette contro essa, saranno considerate reato contro la Patria.

3) La diminuzione dolosa del rendimento nel lavoro sarà oggetto di una adeguata sanzione.

4) In linea generale, lo Stato si farà imprenditore solo in difetto dell'iniziativa privata o allorché lo esigano i supremi interessi della Nazione.

5) Lo Stato, direttamente o attraverso i suoi Sindacati, impedirà qualsiasi concorrenza sleale nel settore della produzione nonché tutte quelle attività che intralcino la normale organizzazione o sviluppo dell'economia nazionale. Incoraggerà invece tutte le iniziative tendenti a perfezionarla.

6) Lo stato riconosce nell'iniziativa privata una sorgente feconda per la vita economica della Nazione.

XII

1) Lo Stato riconosce e tutela la proprietà privata come mezzo naturale per la realizzazione dei fini individuali, famigliari e sociali. Tutte le forme della proprietà sono subordinate all'interesse supremo della Nazione, il cui interprete è lo Stato.

2) Lo Stato si assume il compito di moltiplicare e di rendere accessibili a tutti gli spagnoli le forme di proprietà legate in modo vitale alla persona umana: il focolare domestico, la proprietà rurale e gli strumenti o mezzi di lavoro di uso quotidiano.

3) Lo Stato riconosce nella famiglia la cellula prima naturale e il fondamento della società e, al tempo stesso, riconosce in essa un'istituzione morale dotata di un diritto inalienabile e superiore ad ogni legge positiva. Onde tutelarne la conservazione e la continuità sarà riconosciuta l'insequestrabilità del patrimonio familiare.

XIII

1) L'Organizzazione Nazional-sindacalista dello Stato si ispirerà ai principi di unità, totalità e gerarchia.

2) Tutti i fattori dell'economia saranno inquadrati, per settori di produzione o per servizi, in sindacati verticali. Le professioni liberali e tecniche saranno organizzate in maniera analoga, in conformità a ciò che le leggi stabiliranno.

3) Il Sindacato verticale è una corporazione di diritto pubblico formata dall' integrazione in un organismo unitario di tutti gli elementi le cui attività sono volte all'adempimento del processo economico, in un determinato servizio o settore della produzione, ordinato gerarchicamente sotto la direzione dello Stato.

4) Le Gerarchie del Sindacato spetteranno necessariamente a militanti della F.E.T. e delle J.O.N.S.

5) Il Sindacato verticale è uno strumento al servizio dello Stato, attraverso cui quest'ultimo svolgerà principalmente la sua politica economica. Al Sindacato spetta conoscere i problemi della produzione e proporne le soluzioni, subordinandole all'interesse nazionale. Il Sindacato verticale potrà intervenire, mediante organi specializzati, nella regolamentazione, nel controllo e nell'esecuzione dlle condizioni di lavoro.

6) Il Sindacato verticale potrà creare, mantenere o controllare enti di ricerca, di educazione morale, fisica e professionale, di previdenza e di assistenza, nonché istituzioni a carattere sociale che possano interessare i fattori della produzione.

7) Il Sindacato creerà degli uffici di collocamento per dare un impiego ai lavoratori, secondo le loro attitudini ed i loro meriti.

8) E' compito dei Sindacati fornire allo Stato dati precisi per l'elaborazione delle statistiche di produzione.

9) La Legge sui Sindacati determinerà il modo di incorporare nella nuova organizzazione le attuali associazioni economiche e professionali.

XIV

1) Lo Stato stabilirà le misure adeguate per la tutela del lavoro nazionale nel nostro territorio. Provvederà pure alla tutela dei lavoratori spagnoli residenti all'estero per mezzo di trattati con le altre Potenze.

XV

1) Nel momento della promulgazione della presente Carta, la Spagna si trova impegnata in una eroica impresa militare in cui salva i valori dello spirito e la cultura del mondo a costo di perdere buona parte delle sue ricchezze materiali.

Alla generosità della gioventù combattente e a quella della Spagna stessa, deve rispondere con abnegazione la produzione nazionale con tutti i suoi elementi.

Perciò in questa Carta di diritti e doveri, dichiariamo come cosa più urgente e ineluttabile quella che gli elementi della produzione contribuiscano con equo a risoluto apporto a ricostruire il suolo spagnolo e le basi della sua potenza.

XVI

1) Lo Stato si impegna ad assegnare ai giovani combattenti i posti di lavoro, di onore e di comando a cui essi hanno diritto come spagnoli e come eroi.

DOCUMENTO XVIII

LEGGE COSTITUTIVA DELLE CORTES

Legge 17 luglio 1942 °

La creazione di un regime giuridico, la regolamentazione dell'attività amministrativa dello Stato, l'inquadramento chiaro e rigoroso del nuovo ordine in un sistema istituzionale, esigono un processo di elaborazione al quale, sia per la qualità stessa dell'opera, sia per il suo consolidamento nel paese non possono rimanere estranei i fattori costitutivi della comunità nazionale. Il contrasto delle opinioni — nell'unità del regime, — la possibilità di esprimere le proprie aspirazioni, la critica fondata e responsabile, l'intervento della tecnica legislativa, devono contribuire alla vitalità, alla giustizia ed al perfezionamento del Diritto positivo della Rivoluzione e della nuova Economia del popolo spagnolo.

Le contingenze di una anormalità che per la sua stessa evidenza dispensa da qualsiasi spiegazione, hanno ritardato il perseguimento di tale fine. Ma essendo ora terminata quella fase del Movimento Nazionale durante la quale non era possibile condurlo a termine, si ritiene giunto il momento di creare un organo che adempia quei compiti.

Rimanendo sempre di competenza del Capo dello Stato il supremo potere di stabilire norme giuridiche di carattere generale, ai sensi delle Leggi del 30 gennaio 1938 e dell'8 agosto 1939, l'organo che si costituisce, oltre ad essere un efficace strumento di collaborazione nel compito sopraindicato, rappresenterà un principio di autolimitazione ai fini di una più sistematica organizzazione del potere.

Nella linea del Movimento Nazionale, le Cortes che ora si creano, sia con il loro nome che per la loro composizione e le loro attribuzioni, si riallacceranno alle gloriose tradizioni spagnole.

Di conseguenza, dispongo:

1) Le Cortes sono l'organo supremo della partecipazione del popolo spagnolo ai compiti dello Stato. La principale funzione delle Cortes consiste nel preparare ed elaborare le Leggi, con la riserva della sanzione spettante al Capo dello Stato.

2) Le Cortes sono composte di Procuratori di diritto ed elettivi, e cioè:

a) I Ministri.

b) I Consiglieri Nazionali.

c) Il Presidente del Consiglio di Stato, del Tribunale Supremo di Giustizia e del Consiglio Supremo di Giustizia Militare.

d) I rappresentanti dei Sindacati Nazionali, in numero non superiore ad un terzo del numero totale dei procuratori.

e) I Sindaci dei cinquanta capoluoghi di provincia, i Sindaci di Ceuta e di Melilla e un rappresentante degli altri Comuni di ogni provincia, scelto tra i membri dei rispettivi Comuni. Un rappresentante per ogni Deputazione Provinciale e Federazione interinsulare delle Canarie, scelto tra i loro membri dalle Corporazioni.

f) I Rettori delle Università.

g) Il Presidente dell'Istituto di Spagna e due rappresentanti scelti tra i membri delle Reali Accademie che lo compongono. Il Presidente del Consiglio Superiore per le Ricerche Scientifiche e due rappresentanti del Consiglio stesso, scelti tra i suoi membri.

h) Il Presidente dell'Istituto degli Ingegneri Civili e un altro rappresentante dello stesso Istituto, scelto dai Presidenti delle Associazioni degli Ingegneri che lo costituiscono. Due rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati; due rappresentanti dell'Ordine dei Medici; un rappresentante dell'Ordine dei Farmacisti; un rappresentante dell'Ordine dei Veterinari; un rappresentante dell'Ordine degli Architetti; un rappresentante dell'Ordine dei Laureati e Dottori in Scienze e Lettere; un rappresentante dei Collegi Notarili; un rappresentante del Collegio Nazionale degli Ufficiali del Registro e un rappresentante dei Collegi dei Procuratori dei Tribunali; essi saranno designati dai Direttivi dei rispettivi Ordini o Collegi Ufficiali. Tre rappresentanti delle Camere Ufficiali di Commercio, scelti dai Direttivi delle Camere di Commercio.

i) Le persone che per il loro rango nella gerarchia ecclesiastica, militare, amministrativa o sociale, ovvero per i rilevanti servizi da esse resi alla Spagna, vengano designate dal Capo dello Stato, in numero non superiore a cinquanta.

3) Per essere Procuratore alla Cortes sarà necessario:

a) Essere spagnolo e avere raggiunto la maggiore età.

b) Avere il pieno godimento dei diritti civili e non essere colpito da inabilitazione politica.

4) I Procuratori alle Cortes dovranno fare convalidare dinanzi al Presidente delle Cortes l'elezione, la designazione o la carica che conferisce loro detta investitura. Il Presidente delle Cortes ne riceverà il giuramento, li insedierà nelle loro funzioni e conferirà loro i titoli ai quali hanno diritto.

5) I Procuratori alle Cortes non potranno essere arrestati senza previa autorizzazione del loro Presidente, salvo in caso di flagrante reato. In tale caso verrà data comunicazione dell'arresto al Presidente delle Cortes.

6) I Procuratori alle Cortes nominati in virtù della carica che rivestono, decadranno dalla nomina quando cesseranno di ricoprire tale carica. Quelli designati dal Capo dello Stato perderanno la loro investitura in seguito a revoca da parte del Capo dello Stato stesso. Gli altri Procuratori resteranno in carica per tre anni, con possibilità di essere rieletti; ma qualora nel corso di detto triennio un rappresentante di Deputazione, di Comune o di Corporazione cessi di fare parte di tali organismi, lascerà anche la carica di Procuratore.

7) Il Presidente, i due Vice-Presidenti ed i quattro Segretari delle Cortes saranno nominati con Decreto del Capo dello Stato.

8) Le Cortes delibereranno in assemblea plenaria e nelle Commissioni. Le Commissioni saranno stabilite e nominate dal Presidente delle Cortes in accordo con il Governo. Il Presidente, sempre in accordo con il Governo fisserà l'ordine del giorno, sia dell'Assemblea Plenaria che delle Commissioni.

9) Le Cortes si riuniranno in Assemblea Plenaria per l'esame di quelle Leggi che richiedano tale procedura e inoltre, tutte le volte che verranno convocate dal Presidente, in accordo con il Governo.

10) Le Cortes, riunite in Assemblea Plenaria, saranno competenti a pronunziarsi sugli atti o Leggi che abbiano per oggetto le seguenti materie:

a) I Bilanci ordinari e straordinari dello Stato.

b) Le grandi operazioni di ordine economico e finanziario.

c) L'organizzazione o la riforma del regime fiscale.

d) L'ordinamento bancario e monetario.

e) L'intervento economico dei Sindacati e tutti i provvedimenti legislativi di rilevante interesse per l'economia della Nazione.

f) Leggi generali che regolano l'acquisizione e la perdita della nazionalità spagnola, ed i doveri e i diritti degli spagnoli.

g) La regolamentazione politico-giuridica delle istituzioni dello Stato.

h) Le basi del regime locale.

i) Le basi del Diritto civile, commerciale, penale e processuale.

j) Le basi dell'organizzazione giudiziaria e dell'Amministrazione pubblica.

k) Le basi per l'organizzazione agraria, commerciale ed industriale.

l) I piani nazionali dell'insegnamento.

m) Le altre Leggi che il governo, di propria iniziativa od a proposta della Commissione competente, deciderà di sottoporre all'assemblea plenaria delle Cortes.

Il Governo potrà inoltre sottoporre all'Assemblea Plenaria materie o deliberazioni che non abbiano carattere di Legge.

11) I progetti di Legge da sottoporre all'Assemblea Plenaria saranno prima oggetto di una relazione e di una proposta delle Commissioni competenti.

12) Sono di competenza delle Commissioni delle Cortes tutte le altre disposizioni non contemplate dall'art. 10 che dovranno rivestire forma di Legge, sia in forza di qualche legge successiva alla presente, sia per la deliberazione di una Commissione composta dal Presidente delle Cortes, da un ministro designato dal Governo, da un membro del Comitato (Junta) Politico, da un procuratore alle Cortes laureato in giurisprudenza, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia. Tale Commissione delibererà a richiesta del Governo, avanzata di sua iniziativa o in seguito a domanda del Presidente delle Cortes.

13) In caso di guerra, o per motivi di urgenza, il Governo potrà regolare con Decreto-Legge le materie elencate negli artt. 10 e 12. Immediatamente dopo la promulgazione del Decreto-Legge ne sarà data comunicazione alle Cortes.

14) Le Cortes, riunite in seduta plenaria o in Commissioni, a seconda dei casi, dovranno essere interpellate per la ratifica dei Trattati concernenti le materie la cui regolamentazione è di loro competenza in conformità ai precedenti articoli.

15) Oltre l'esame e la conversione in Legge del progetto di Legge del Governo, le Commissioni legislative potranno sottoporre proposte di Legge al Presidente delle Cortes, cui spetta, in accordo con il Governo, la loro inclusione nell'ordine del giorno.

Le Commissioni legislative potranno essere incaricate dal Presidente delle Cortes di altre missioni, quali quella di intraprendere studi, assumere informazioni, formulare petizioni o proposte. A tale fine potranno essere organizzate come Commissioni speciali diverse da quelle legislative.

16) Il Presidente delle Cortes invierà al Governo il progetto di Legge elaborato dalle Cortes affinché venga sottoposto all'approvazione del Capo dello Stato.

17) Il Capo dello Stato ha il potere di rinviare le leggi alle Cortes per un nuovo esame.

DOCUMENTO XIX

CARTA DEGLI SPAGNOLI

Legge 17 luglio 1945

Francisco Franco Bahamonde, Caudillo di Spagna, Capo dello Stato e Generalissimo degli Eserciti della Nazione:

Considerato che le Cortes Spagnole, quale organo supremo della partecipazione del popolo ai compiti dello Stato in conformità alla Legge costitutiva, hanno elaborato il Fuero degli spagnoli, testo fondamentale che definisce i diritti e i doveri degli Spagnoli e ne tutela le garanzie, dispongo, in piena conformità alla proposta formulata dalle suddette Cortes, quanto segue:

Articolo unico. E' approvato quale Legge fondamentale, regolatrice dei loro diritti e doveri, il Fuero degli Spagnoli, di cui segue il testo:

TITOLO PRELIMINARE

Art. 1 - Lo Stato spagnolo proclama quale principio fondamentale dei suoi atti il rispetto della dignità, dell'integrità e della libertà della persona umana, riconoscendo nell'uomo, depositario di valori eterni e membro della comunità nazionale, il titolare di doveri e diritti il cui esercizio è garantito dallo Stato nell'interesse del bene comune.

TITOLO PRIMO

Doveri e diritti degli Spagnoli

Capitolo Primo

Art. 2 - Gli spagnoli hanno il dovere di servire fedelmente la Patria, di essere leali nei confronti del Capo dello Stato e di obbedire alle leggi.

Art. 3 - La legge protegge in uguale modo il diritto di tutti gli spagnoli, senza preferenza di classi o distinzione di persone.

Art. 4 - Gli spagnoli hanno diritto al rispetto del loro onore personale e famigliare. Chi vi arrecasse offesa, qualunque sia la sua condizione, ne dovrà rispondere.

Art. 5 - Tutti gli spagnoli hanno diritto all'educazione e all'istruzione ed hanno il dovere di acquisirle, sia in famiglia, sia negli istituti privati o pubblici,

secondo la loro libera scelta. Lo Stato vigilerà affinché nessun talento vada perduto per mancanza di mezzi economici.

Art. 6 - La professione e la pratica della Religione Cattolica, che è quella dello Stato spagnolo, godrà della protezione ufficiale.

Nessuno sarà molestato per le sue credenze religiose nell'esercizio privato del culto. Non saranno consentite altre cerimonie né manifestazioni esterne che non siano quelle della Religione Cattolica.

Art. 7 - Costituisce titolo di onore per gli spagnoli servire la Patria in armi.

Tutti gli spagnoli sono tenuti a prestare servizio militare quando vi sono chiamati in conformità alla Legge.

Art. 8 - Mediante leggi aventi sempre carattere generale, potranno essere imposte le prestazioni personali che l'interesse della Nazione e le necessità pubbliche esigano.

Art. 9 - Gli spagnoli dovranno contribuire alle spese pubbliche secondo la loro possibilità economica. Nessuno sarà obbligato a pagare tributi che non siano stati stabiliti in conformità alla legge approvata dal Parlamento.

Art. 10 - Tutti gli spagnoli hanno il diritto di avere parte nelle funzioni pubbliche a carattere rappresentativo, attraverso la famiglia, il Comune e il Sindacato, senza precludere altre rappresentanze eventualmente stabilite dalle Leggi.

Art. 11 - Tutti gli spagnoli potranno ricoprire cariche e svolgere funzioni pubbliche secondo il loro merito e capacità.

Art. 12 - Tutti gli spagnoli potranno esprimere liberamente le loro idee purché non siano dirette contro i principi fondamentali dello Stato.

Art. 13 - Lo Stato garantisce nel territorio nazionale libertà e segreto epistolare.

Art. 14 - Gli spagnoli hanno il diritto di stabilire liberamente la loro residenza nel territorio nazionale.

Art. 15 - Nessuno è autorizzato a entrare nel domicilio di uno spagnolo né ad eseguirvi perquisizioni senza il suo consenso, se non provvisto di un mandato dell'Autorità competente, e nei casi e nei modi previsti dalle leggi.

Art. 16 - Gli spagnoli potranno riunirsi ed associarsi liberamente per fini leciti e in conformità alle leggi.

Lo Stato potrà creare e mantenere le organizzazioni che ritenga necessarie al raggiungimento dei suoi fini. Le disposizioni regolamentari, che avranno carattere di Legge, coordineranno l'esercizio di questo diritto con quello riconosciuto nel comma precedente.

Art. 17 - Gli spagnoli hanno diritto alla sicurezza giuridica. Tutti gli organi dello Stato agiranno secondo un ordine gerarchico di norme prestabilite, che non potranno essere interpretate né alterate arbitrariamente.

Art. 18 - Nessun spagnolo potrà essere arrestato se non nei casi e nei modi previsti dalle leggi.

Entro settantadue ore, l'arrestato dovrà essere rimesso in libertà oppure deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19 - Nessuno potrà essere condannato se non in virtù di Legge preesistente al reato, mediante sentenza del Tribunale competente emessa dopo la deposizione e difesa dell'interessato.

Art. 20 - Nessun spagnolo potrà essere privato della sua nazionalità se non per reato di tradimento, definito dalle leggi penali, o qualora presti servizio militare od eserciti una carica pubblica in un paese straniero contro l'espresso divieto del Capo dello Stato.

Art. 21 - Gli spagnoli potranno rivolgere individualmente petizioni al Capo dello Stato, alle Cortes e alle Autorità.

Le Corporazioni, i pubblici funzionari ed i membri delle forze e delle Istituzioni armate potranno esercitare tale diritto solo in conformità alle disposizioni stabilite nei loro regolamenti.

Capitolo Secondo

Art. 22 - Lo Stato riconosce e protegge la famiglia quale istituzione naturale fondamento della società, con priorità e superiorità di diritti e doveri rispetto a qualsiasi legge umana positiva.

Il matrimonio è uno e indissolubile.

Lo Stato protegge in particolar modo le famiglie numerose.

Art. 23 - I genitori sono obbligati a nutrire, educare ed istruire i loro figli. Lo Stato sospenderà dall'esercizio della patria potestà, o priverà della medesima, coloro che non la esercitino degnamente affidando la custodia e l'educazione dei minori a persone designate dalla legge.

Capitolo Terzo

Art. 24 - Tutti gli spagnoli hanno diritto al lavoro ed hanno il dovere di esplicare qualche attività socialmente utile.

Art. 25 - Il lavoro, per il suo carattere essenzialmente umano, non può essere limitato al concetto materiale di merce, né può essere oggetto di alcuna transazione incompatibile con la dignità personale del lavoratore. Il lavoro costituisce in sé attributo di onore e titolo sufficiente per esigere la tutela e l'assistenza dello Stato.

Art. 26 - Lo Stato riconosce nell'Impresa una comunità di contributi della tecnica del lavoro e del capitale nelle loro diverse forme, e proclama, in conseguenza, il diritto di questi tre elementi alla partecipazione agli utili.

Lo Stato veglierà affinché i rapporti tra essi si mantengano nella più rigorosa equità e in una gerarchia che subordina i valori economici a quelli umani, nonché all'interesse della Nazione ed alle esigenze del bene comune.

Art. 27 - Tutti i lavoratori saranno protetti dallo Stato nel loro diritto ad una retribuzione equa e comunque sufficiente a dare, ad essi ed alle loro famiglie, un benessere che consenta vita morale e dignitosa.

Art. 28 - Lo Stato spagnolo garantisce ai lavoratori la protezione nell'infortunio e riconosce il loro diritto all'assistenza nei casi di vecchiaia, di morte, di malattia, di maternità, di infortunio sul lavoro, di invalidità, di disoccupazione e altri rischi che possono essere oggetto di assicurazione sociale.

Art. 29 - Lo Stato manterrà istituzioni assistenziali e proteggerà e potenzierà quelle create dalla Chiesa, dalle Corporazioni e dai privati.

Art. 30 - La proprietà privata quale mezzo naturale per il raggiungimento dei fini individuali, familiari o sociali, è riconosciuta e protetta dallo Stato.

Tutte le forme di proprietà sono subordinate alle necessità della Nazione e al bene comune.

La ricchezza non potrà restare inattiva, né essere distrutta indebitamente, né applicata a fini illeciti.

Art. 31 - Lo Stato faciliterà a tutti gli spagnoli l'accesso a quelle forme di proprietà più intimamente legate alla persona umana: il focolare domestico, l'eredità, gli strumenti di lavoro ed i beni di uso quotidiano.

Art. 32 - La pena della confisca dei beni non potrà essere applicata in nessun caso.

Nessuno potrà essere espropriato se non in caso di pubblica utilità o di interesse sociale, dopo il relativo indennizzo e in conformità alle Leggi.

TITOLO SECONDO

Dell'esercizio e della tutela dei diritti

Art. 33 - L'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente Fuero non potrà minare l'unità spirituale nazionale e sociale della Spagna.

Art. 34 - Le Cortes voteranno le leggi necessarie per l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente Fuero.

Art. 35 - L'applicazione degli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 18 potrà essere sospesa temporaneamente, in tutto o in parte, dal Governo con un Decreto Legge che fisserà tassativamente l'estensione e la durata del provvedimento.

Art. 36 - Ogni violazione commessa contro uno qualsiasi dei diritti proclamati nel presente Fuero, sarà punita dalla Legge, che determinerà le azioni da svolgere per la loro tutela e protezione presso le giurisdizioni competenti per ciascun caso.

Dal Pardo, 17 luglio 1945

Francisco Franco Bahamonde

DOCUMENTO XX

LEGGE DI SUCCESSIONE

Legge 26 luglio 1947

Poiché le Cortes spagnole, quale organo supremo della partecipazione del popolo ai compiti dello Stato, hanno elaborato la Legge fondamentale che dichiarando la costituzione del Regno ne crea il Consiglio e stabilisce le norme che devono regolare la successione del Capo dello Stato; poiché il testo di tale Legge, sottoposto al referendum della Nazione, è stato accettato dall'ottantadue per cento del corpo elettorale, rappresentante il novantadue per cento dei votanti;

in conformità alla proposta delle Cortes, e in accordo con quella che è l'espressione autentica e diretta della volontà della Nazione

ordino

Art. 1 - La Spagna, nella sua unità politica è uno Stato cattolico, sociale e rappresentativo, che in accordo con la sua tradizione, si dichiara costituito in Regno.

Art. 2 - La funzione di Capo dello Stato appartiene al Caudillo di Spagna e della Crociata, Generalissimo degli Eserciti don Francisco Franco Bahamonde.

Art. 3 - In caso di vacanza della carica di Capo dello Stato, i suoi poteri verranno esercitati da un Consiglio di Reggenza formato dal Presidente delle Cortes, dal Prelato di più alto grado gerarchico tra quelli che sono Consiglieri del Regno, dal Capitano Generale della Forze di Terra, di Mare e dell'Aria o, in mancanza di questi, dal Tenente Generale di attività di servizio più anziano nel grado, nell'ordine esposto. Presidente di tale Consiglio sarà il Presidente delle Cortes, e per la validità delle decisioni del Consiglio di Reggenza sarà richiesta la presenza di almeno due dei suoi tre membri, e sempre del suo Presidente.

Art. 4 - Un Consiglio del Regno assisterà il Capo dello Stato in tutti gli affari e decisioni importanti di sua esclusiva competenza. Il Presidente delle Cortes sarà il Presidente di questo Consiglio, il quale sarà formato dai seguenti membri:

Il Prelato di grado più elevato per gerarchia ed anzianità, tra quelli che sono Procuratori alle Cortes.

Il Capitano Generale delle Forze di Terra, di Mare o dell'Aria, ovvero il Tenente Generale in attività di servizio più anziano nel grado, nell'ordine;

Il Generale Capo dell'Alto Stato Maggiore, e in mancanza di questi, il più anziano dei tre Generali Capi di Stato Maggiore di Terra, di Mare o dell'Aria;

Il Presidente del Consiglio di Stato;

Il Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia;

Il Presidente dell'Istituto di Spagna;

Un consigliere eletto tra ognuno dei seguenti gruppi delle Cortes: *a)* gruppo sindacale; *b)* gruppo dell'Amministrazione locale; *c)* gruppo dei Rettori di Università; *d)* gruppo degli Ordini Professionali;

Tre consiglieri designati dal Capo dello Stato, uno tra i Procuratori di diritto alle Cortes, un secondo tra coloro che egli ha nominato direttamente, ed il terzo a sua libera scelta.

La carica di Consigliere sarà connessa al titolo in virtù del quale il Consigliere è stato eletto o designato.

Art. 5 - Il Capo dello Stato sarà tenuto a sentire il parere del Consiglio del Regno nei seguenti casi:

1) Rinvio alle Cortes, per un nuovo esame, di una legge da queste elaborata.

2) Dichiarazione di guerra o deliberazione di pace.

3) Proposta alle Cortes del suo successore.

4) In tutti gli altri casi contemplati dalla presente legge.

Art. 6 - In qualsiasi momento il Capo dello Stato potrà proporre alle Cortes la persona che egli ritiene debba essere chiamata a succedergli, a titolo di Re o di Reggente, alle condizioni richieste dalla presente Legge. Potrà altresì sottoporre all' approvazione delle Cortes la revoca della persona proposta, anche se già accettata dalle Cortes.

Art. 7 - Quando, vacante la carica di Capo dello Stato, fosse chiamata a succedervi la persona designata in base all'articolo precedente, il Consiglio di Reggenza assumerà i poteri in suo nome, e convocherà congiuntamente le Cortes ed il Consiglio del Regno per riceverne il giuramento stabilito dalla presente Legge, e proclamarlo Re o Reggente.

Art. 8 - In caso di decesso o di dichiarata incapacità del Capo dello Stato, ove non sia stato designato il successore, il Consiglio di Reggenza assumerà i poteri e convocherà, entro tre giorni, i membri del Governo e del Consiglio del Regno affinché, riuniti in seduta ininterrotta e segreta, designino, a maggioranza di almeno due terzi dei suffragi, la persona di stirpe reale che, possedendo i requisiti richiesti dalla presente Legge, e tenuto conto dei supremi interessi della Patria, dovranno proporre alle Cortes come Sovrano.

Ove, a parere dei votanti, non esista una persona di stirpe reale provvista dei suddetti requisiti, ovvero, ove la persona proposta non sia stata accettata dalle Cortes, essi proporranno a queste in qualità di Reggente la personalità che, per il suo prestigio, capacità e favore di cui gode nella nazione, ritengono atta a ricoprire tale carica. Nel formulare la proposta essi potranno indicare i termini e le condizioni alla durata della Reggenza, e le Cortes dovranno pronunciarsi su ciascuno di questi punti.

L'assemblea plenaria delle Cortes dovrà tenersi in un termine massimo di otto giorni, ed il successore, ottenuto il voto favorevole delle Cortes, presterà il giuramento richiesto dalla presente Legge, in virtù della quale il Consiglio di Reggenza gli trasmetterà immediatamente i suoi poteri.

Art. 9 - Per esercitare le funzioni di Capo dello Stato in qualità di Re o di Reggente, sarà necessario esser spagnolo, di sesso maschile, avere compiuto trent-anni, professare la religione cattolica, possedere le qualità necessarie all'esercizio dell'alta missione attribuita, giurare di osservare le Leggi fondamentali e di essere fedele ai principi ispiratori del Movimento Nazionale.

Art. 10 - Sono Leggi fondamentali della nazione: il Fuero degli Spagnoli, il Fuero del Lavoro, la Legge Costitutiva delle Cortes, la presente Legge di Successione, la Legge sul Referendum Nazionale e qualsiasi altra legge che venga promulgata successivamente con l'attribuzione di tale titolo.

Per la loro abrogazione o modificazione sarà necessario, oltre alla deliberazione delle Cortes, il referendum della Nazione.

Art. 11 - Quando la Monarchia sarà restaurata nella persona di un Re, l'ordine regolare della successione sarà quello della primogenitura e della rappresentanza, con priorità della linea principale su quelle cadette; nella medesima linea, priorità del grado di parentela più prossima su quello più lontano; nel medesimo grado, priorità del rappresentante maschile su quello femminile. Le donne non potranno regnare ma, all'occorrenza, potranno trasmettere il proprio diritto ai loro eredi. Nello stesso sesso, priorità del maggiore sul cadetto. Queste norme non escludono le eccezioni ed i requisiti contemplati negli articoli precedenti.

Art. 12 - Qualsiasi cessione dei diritti alla corona effettuata prima di regnare, le abdicazioni dopo aver designato il proprio successore, le rinunce in tutti i casi, come pure i matrimoni reali e quelli dei successori immediati, dovranno essere sottoposti al parere del Consiglio del Regno ed approvati dalle Cortes della Nazione.

Art. 13 - Il Capo dello Stato, sentito il Consiglio del Regno, potrà proporre alle Cortes l'esclusione dalla successione delle persone che non possiedano la capacità necessaria per governare, ovvero di quelle che per la loro notoria avversione ai principi fondamentali dello Stato o per le loro azioni, meritino di essere private dei diritti di successione stabiliti nella presente Legge.

Art. 14 - L'incapacità del Capo dello Stato, affermata da una maggioranza di due terzi dei membri del Governo, sarà comunicata, in un esposto motivato, al Consiglio del Regno. Se quest'ultimo la ammette con la medesima maggioranza, il Presidente del Consiglio del Regno la sottoporrà alle Cortes che riunite per l'occasione entro gli otto giorni successivi, adotteranno la decisione che riterranno necessaria.

Art. 15 - Per la validità delle decisioni delle Cortes di cui alla presente Legge, sarà necessario il voto favorevole di due terzi dei Procuratori presenti, che dovrà equivalere almeno alla maggioranza assoluta del numero totale dei Procuratori.

DOCUMENTO XXI

PRINCIPI DEL MOVIMENTO NAZIONALE

Legge 17 maggio 1958

Io, Francisco Franco Bahamonde, Caudillo della Spagna, cosciente della mia responsabilità davanti a Dio e alla Storia, alla presenza delle Cortes del Regno, *promulgo* quali principi del Movimento Nazionale, inteso come comunione degli spagnoli negli ideali che diedero vita alla Crociata, i seguenti principi:

I. - La Spagna è un'unità di destini nell'universale. Servire l'unità, la grandezza e la libertà della Patria è sacro dovere e compito collettivo di tutti gli spagnoli.

II. - La nazione spagnola considera titolo di onore l'assoluta fedeltà alla Legge di Dio, secondo la dottrina della Santa Chiesa Cattolica Apostolica e Romana, unica vera e fede inseparabile della coscienza nazionale che ispirerà la sua legislazione.

III. - La Spagna, culla di una grande famiglia a cui si sente indissolubilmente affratellata, aspira all'instaurazione della giustizia e della pace tra i popoli.

IV. - L'unità tra gli uomini e le terre della Spagna è intangibile. L'integrità della Patria e la sua indipendenza sono supreme esigenze della comunità nazionale. Le Forze Armate della Spagna, garanzia di sicurezza ed espressione delle virtù eroiche del nostro popolo, dovranno avere la forza necessaria per servire la Patria nel modo migliore.

V. - La comunità nazionale ha il suo fondamento nell'uomo, custode di valori eterni, e nella famiglia, base della vita sociale; ma gli interessi individuali e collettivi dovranno sempre essere subordinati al bene comune della nazione formata dalle generazioni passate, presenti e future. La legge tutela in uguale modo il diritto di tutti gli spagnoli.

VI. - Le entità naturali della vita sociale: Famiglia, Comune e Sindacato, sono le strutture basilari della comunità nazionale. Le istituzioni e corporazioni di altro tipo che soddisfino esigenze sociali di interesse generale, dovranno essere tutelate affinché siano in grado di partecipare efficacemente al raggiungimento dei fini della comunità nazionale.

VII. - Il popolo spagnolo, unito in un ordine di Diritto, ispirato ai postulati di autorità, libertà e dovere, costituisce lo Stato Nazionale. La sua forma politica

è, nell'ambito dei principi immutabili del Movimento Nazionale e di ciò che la legge di Successione e le altre leggi fondamentali stabiliscono, la Monarchia tradizionale, cattolica, sociale e rappresentativa.

VIII. - Il carattere rappresentativo dell'ordine politico è principio basilare delle nostre istituzioni pubbliche. La partecipazione del popolo ai compiti legislativi ed alle altre funzioni di interesse generale si svolgerà attraverso la Famiglia, il Comune, il Sindacato e gli altri enti a rappresentanza organica riconosciuti a tale scopo dalle leggi. Qualsiasi organizzazione politica di qualsivoglia indole, al di fuori di detto sistema rappresentativo, sarà considerata illegale.

Tutti gli spagnoli avranno accesso alle cariche ed alle funzioni pubbliche secondo il loro merito e capacità.

IX. - Tutti gli spagnoli avranno diritto: ad una giustizia indipendente, che sarà gratuita per coloro che difettano di mezzi economici; ad un'educazione generale e professionale, che non potrà mai mancare per insufficienza di mezzi materiali; al beneficio dell'assistenza e della sicurezza sociale e ad una equa distribuzione del reddito nazionale e degli oneri fiscali. L'ideale cristiano della giustizia sociale, rispecchiato nel Fuero del Lavoro, ispirerà la politica e le leggi.

X. - Si riconosce il lavoro quale origine di gerarchia, dovere ed onore degli spagnoli, e la proprietà privata in tutte le sue forme, quale diritto subordinato alla sua funzione economica, dovrà essere stimolata, guidata e, all'occorrenza, sostituita dall'azione dello Stato.

XI. - L'Impresa, associazione di uomini e di mezzi volti alla produzione, costituisce una comunità di interessi ed una unità di propositi. Le relazioni tra i suoi elementi devono basarsi sulla giustizia e sulla reciproca lealtà, ed i valori economici saranno subordinati a quelli di ordine umano e sociale.

XII. - Lo Stato cercherà, con tutti i mezzi di cui dispone, di perfezionare la sanità fisica e morale degli spagnoli e di assicurare loro le condizioni di lavoro più convenienti; di dare impulso al progresso economico della nazione con il miglioramento dell'agricoltura, con l'intensificazione delle opere di irrigazione e con la riforma sociale del settore rurale; di orientare verso il più equo impiego e distribuzione del credito pubblico; di salvaguardare e stimolare la ricerca e lo sfruttamente delle ricchezze minerarie; di intensificare il processo di industrializzazione, di patrocinare la ricerca scientifica e di favorire le attività marinare, in rispondenza alla vastità della nostra popolazione marittima ed alla nostra tradizione navale.

INDICE

Introduzione . . . Pag.

PARTE I

I fondamenti filosofici del corporativismo . . » 5
La dottrina corporativa dei corpi intermedi . . » 21
La teoria corporativa della classe politica . . » 41
Le ideologie anticorporative . . . . » 65
I fondamenti dell'economia corporativa . . » 75
Elementi di economia corporativa . . . » 87
La programmazione impegnativa e concertata . » 101
I fondamenti della democrazia partecipativa . » 117

PARTE II

DOCUMENTI

Presentazione (F.T.) . 33

STATO LIBERO DI FIUME

Carta del Carnaro (1919) .

REGNO D'ITALIA

Fasci Italiani di combattimento - Orientamenti teorici - Postulati pratici (1920) . . . . . » 157
Programma del Partito Nazionale Fascista (1921) . » 163
Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (1926) . » 171
Norme per l'attuazione della Legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (1926) . » 179

Carta del Lavoro (1927) . . . . . » 203
Dottrina del fascismo (1932) . . . . . » 211
Costituzione e funzioni delle Corporazioni (1934) . . . . . » 223

REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

I 18 punti del manifesto del congresso del partito fascista repubblicano (1944) . . . . . » 229
Premessa fondamentale per la creazione della nuova struttura dell'economia italiana (1944) . . . . . » 223
Decreto legislativo del duce per la socializzazione delle imprese (1944) » 237

PORTOGALLO

Costituzione politica della repubblica portoghese (1933) . . . . » 249
Statuto del lavoro nazionale (1933) . . . . . » 277
Decalogo dello « Stato Nuovo » (1934) . . . . . » 287
Legione portoghese (1936) . . . . . » 289

SPAGNA

Manifesto della Falange (1934) . . . . . » 295
Carta del Lavoro (1938) . . . . . » 299
Legge costitutiva delle Cortes (1942) . . . . . » 307
Carta degli Spagnoli (1945) . . . . . » 311
Legge di successione (1947) . . . . . » 315
Principi del Movimento Nazionale (1958) . . . . . » 319

TIP. CROMAC - ROMA